

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3613

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

—————

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006)

—————

INDICE

Relazione	Pag. 5
ALLEGATO N. 1 – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C)	» 79
ALLEGATO N. 2 – Variazioni da apportare al bilancio triennale 2006-2008 a legislazione vigente a seguito della determinazione degli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C)	» 93
ALLEGATO N. 3 – Variazioni da apportare per l'anno 2006 per il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno all'economia classificate tra le spese in conto capitale (tabella D)	» 109
ALLEGATO N. 4 – Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte (tabella E) .	» 113
ALLEGATO N. 5 – Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (cronologico) (tabella F)	» 123
ALLEGATO N. 6 – Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione delle spese pluriennali (tabella F), con l'indicazione dei residui di stanziamento, delle giacenze di tesoreria e degli impegni	» 139
ALLEGATO N. 7 – Effetti finanziari, sul bilancio dello Stato, dell'articolato del disegno di legge finanziaria 2006	» 161
ALLEGATO N. 8 – Quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 2006 a raffronto con quelle assestate 2005	» 169
Relazione tecnica	» 173
Disegno di legge	» 321
ELENCO 1	» 426
ELENCO 2	» 433
ELENCO 3	» 440
ELENCO 4	» 449

ALLEGATO 1	Pag. 451
ALLEGATO 2	» 454
PROSPETTO DI COPERTURA	» 459
TABELLA A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente	» 465
TABELLA B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale	» 469
TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria	» 473
TABELLA D - Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale	» 483
TABELLA E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte	» 487
TABELLA F - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali	» 497

Onorevoli Senatori,

Il disegno di legge finanziaria per il 2006 e per il triennio 2006-2008 è inteso a consolidare la ripresa economica in atto e rispettare la raccomandazione europea, ed è pienamente coerente con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) approvato a luglio. I segnali di ripresa dell' economia sono testimoniati sia dalla robusta crescita del PIL nel secondo trimestre dell'anno in corso (0,7 per cento su base congiunturale, il miglior risultato degli ultimi quattro anni) sia dal recente recupero dell'export e trovano conferma nelle recenti correzioni al rialzo delle stime di crescita per il 2005 del Fondo Monetario e dell'OCSE.

Il sostegno allo sviluppo rimane l'obiettivo prioritario dell'azione di Governo. L'aumento del prezzo del petrolio rappresenta certamente un fattore negativo ma, in virtù della performance del PIL nel secondo semestre, il Governo conferma l'obiettivo di crescita per il 2006 indicato nel DPEF, stimato a 1,5 per cento.

Al fine di consentire il rientro dell'indebitamento entro i parametri del nuovo Patto di Stabilità e Crescita nel 2007, come concordato in sede Ecofin, il disegno di legge finanziaria prevede un indebitamento netto per il 2006 pari al 3,8 per cento, da ottenere con un aggiustamento netto strutturale (al netto del ciclo e al netto delle una tantum) pari allo 0,8 per cento del PIL.

Per sostenere lo sviluppo economico e completare il programma di Governo, la presente legge stanziava circa 10,5 miliardi di euro aggiuntivi per interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione, nonché per far fronte ad oneri inderogabili e ad incrementi di spese di investimento. Sono previsti infine sostegni a favore delle famiglie più deboli.

1. LE PRIORITA'

Prioritario ai fini della manovra correttiva è l'intervento per la correzione dei conti pubblici concordato con l'Unione europea, che si quantifica in una riduzione netta dell'indebitamento di 11,5 miliardi, pari all'0,8 per cento del PIL. Accanto ad esso è previsto il finanziamento delle eccedenze

di spesa e di altri oneri inderogabili non compresi nel quadro tendenziale indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, per circa 4,5 miliardi. Tali misure costituiscono la "parte ordinaria" della legge finanziaria.

Alla copertura di tali misure si provvede mediante il controllo della dinamica accrescitiva dei comparti di spesa, per un complesso di circa 12,7 miliardi in complesso, nonché con misure di entrata per oltre 4 miliardi, intese essenzialmente al mantenimento del gettito tributario.

Gli interventi concernenti il controllo delle spese riguardano il bilancio dello Stato per 6,2 miliardi, l'affinamento dell'accordo con le Regioni nel comparto della Sanità per 2,5 miliardi, il nuovo patto di stabilità interno per 3,1 miliardi e il pubblico impiego per 1 miliardo.

2. GLI INTERVENTI SULLA SPESA: I CRITERI BASE

Gli interventi sulla spesa avvengono attraverso il controllo della sua crescita. Ciò significa che, in pratica, le spese aumentano anche quando sono sottoposte a misure di contenimento.

Gli interventi sulla spesa previsti nella presente legge si ispirano a due criteri chiave: la condivisione e la selettività.

CONDIVISIONE. Il totale delle spese della pubblica amministrazione, perimetro di riferimento per il calcolo dell'indebitamento netto, è ottenuto dalla somma delle spese dell'Amministrazione Centrale (lo Stato), delle Amministrazioni Locali (Regioni, Enti Locali, Aziende Sanitarie, etc.) e, in maniera inferiore e pressoché trascurabile, degli Enti di Previdenza. Concentrandosi sulle spese per consumi finali (ossia la somma di redditi da lavoro, consumi intermedi e prestazioni sociali in natura), le spese delle amministrazioni locali corrispondono al 56 per cento del totale dei consumi finali della pubblica amministrazione. Considerando anche la spesa previdenziale, le spese correnti delle Amministrazioni Locali corrispondono al 31 per cento del totale delle spese correnti della pubblica amministrazione al netto degli interessi. In tale contesto, l'intervento sulla spesa corrente deve necessariamente avvenire attraverso la compartecipazione dei diversi comparti della pubblica amministrazione.

SELETTIVITA'. All'interno di ciascun comparto della pubblica amministrazione, i risparmi di spesa devono essere selettivi e concentrati sulle voci di spesa che nel corso degli ultimi 5 anni hanno registrato tassi di crescita superiore alla media nazionale e all'andamento del PIL. Ovviamente, il criterio di selettività tiene conto di altri fattori e, in particolare, dell'importanza strategica e sociale delle diverse voci di spesa. Inoltre la selettività richiede una partecipazione attiva degli Enti Locali. Al momento della stesura della LF, la spesa effettiva del 2004 è un dato certo, mentre il valore della spesa del 2005 sarà conosciuto con precisione soltanto nella primavera del 2006. Conseguentemente, la selettività viene applicata con riferimento alla dinamica di spesa osservata fino al 2004, tenendo conto della legislazione vigente nel 2005.

3. L'APPLICAZIONE DEI CRITERI

La legge finanziaria prevede che la spesa corrente al netto degli interessi (la spesa corrente primaria) aumenti da 556 a quasi 562 miliardi nel 2005. Misurata al netto delle retribuzioni arretrate, pari a più di 4 miliardi e corrisposte nel 2005, il totale della spesa corrente primaria cresce di circa 10 miliardi.

Lasciando invariata la dinamica della spesa previdenziale e delle altre prestazioni sociali, che crescerà di circa 10 miliardi nel 2006, il quadro di finanza pubblica coerente con la presente legge prevede che le principali voci di spesa corrente crescono nel 2006, seppure di lieve entità.

Ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale degli Enti Locali, il quadro di finanza pubblica collegato alla legge finanziaria è costruito per mantenere la quota di consumi pubblici locali intorno al 56 per cento. In quest'ambito, le misure della legge finanziaria non intendono correggere la maggior crescita della spesa effettuata dagli enti locali negli ultimi 5 anni. Tra il 1999 e il 2004, il totale delle spese correnti degli Enti Locali è cresciuto di circa il 41 per cento, mentre le spese correnti delle amministrazioni centrali sono cresciute del 18 per cento, con un differenziale di circa 23 punti percentuali. Una parte di questo

differenziale di crescita è probabilmente fisiologico, poiché legato al decentramento funzionale e al federalismo fiscale.

3.1 LA SELETTIVITA' SUI CONSUMI PUBBLICI FINALI

Gli acquisti di beni e servizi negli Enti Locali (esclusa la spesa sanitaria) sono cresciuti tra il 1999 e il 2004 del 24 per cento, contro una crescita dell'inflazione pari al 12 per cento. Simile andamento, seppure più contenuto, si è verificato nell'amministrazione centrale. La legge finanziaria prevede di mantenere pressoché costante, tra il 2005 e il 2006, l'ammontare complessivo delle spese per acquisto di beni e servizi.

All'interno della pubblica amministrazione, tra il 1999 e il 2004 i redditi da lavoro dipendente sono cresciuti di circa il 28 per cento, per effetto sia della crescita del numero di dipendenti che della retribuzione media. La legge finanziaria prevede di contenere la dinamica della spesa per retribuzioni principalmente attraverso il limitato rinnovo dei contratti a tempo determinato. Nel complesso, al netto degli oneri arretrati, i redditi da lavoro dipendente rimangono pressoché costanti tra il 2005 e il 2006.

3.2 ALTRI COMPARTI DI SPESA

Tra il 1999 e il 2004 la spesa sanitaria è cresciuta del 47 per cento, rispetto a una crescita del PIL del 22 per cento. Questo aumento ha senza dubbio garantito un miglioramento della qualità del servizio, anche se la disparità territoriale rimane ancora troppo elevata. Una crescita positiva della spesa sanitaria è pressoché inevitabile e parzialmente fisiologico, con l'invecchiamento della popolazione.

Accanto alla "parte ordinaria", il presente disegno di legge introduce misure per lo sviluppo e l'occupazione, che potrebbero considerarsi come "parte straordinaria". Esse riguardano, in particolare, disposizioni in favore delle famiglie e della tutela del reddito dei meno abbienti, nonché misure atte a favorire la crescita economica del Paese e sono quantificabili in circa 6 miliardi di euro.

Nel primo "blocco" rientrano quelle intese a sostenere il reddito delle famiglie (deduzioni fiscali, detrazioni per conduttori di immobili ad uso abitativo meno abbienti) e quelle improntate alla solidarietà (volontariato e ricerca, indennizzi per i risparmiatori).

Del secondo "blocco" fanno parte interventi specifici per favorire lo sviluppo e gli investimenti, con particolare riguardo al Mezzogiorno: riduzione del cuneo contributivo, previdenza complementare, fondo innovazione, distretti industriali, ecc.

A tali oneri si fa fronte con l'affinamento della lotta all'evasione fiscale e contributiva, con misure di controllo delle erogazioni di cassa, nonché con ulteriori dismissioni immobiliari.

Accanto al presente disegno di legge, il Governo sottopone all'esame delle Camere un decreto legge recante disposizioni per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dei conti pubblici, in modo da rendere immediatamente operanti nell'ordinamento alcuni interventi in materia di antielusione e mantenimento del gettito tributario, di partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione, di riforma del servizio nazionale della riscossione e di altre misure di carattere tributario.

Tale decreto legge va considerato collegato alla manovra di finanza pubblica.

Le disposizioni del presente disegno di legge vengono qui di seguito analizzate.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni debitorie.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, con il comma 4 dell'articolo 1 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2006 - 2008 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare. Viene fatta, peraltro, salva la possibilità di disporre un parziale utilizzo al fine di assicurare la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti urgenti che si rendessero necessari per fronteggiare specifiche situazioni di crisi non altrimenti risolvibili, connesse a calamità naturali, alla sicurezza del Paese o emergenze economico-finanziarie o ottenere una riduzione della pressione fiscale.

La norma di cui all'articolo 2 dispone, a decorrere dall'anno 2006, la rideterminazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e del fondo di riserva per le spese impreviste per un importo, rispettivamente, di 1.200 milioni di euro e di 600 milioni di euro annui.

L'articolo 3, comma 1, dispone la rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, ad esclusione del comparto sicurezza, relative alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, secondo gli importi indicati nell'allegato 1. La disposizione del comma successivo è volta a contenere la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, prevedendo che la stessa non possa superare, a decorrere dal 2006, il 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Il terzo comma dispone che le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, a decorrere dal 2006, non siano superiori al 50% di quelle sostenute nel 2004. Il comma 4 prevede che per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la

sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% di quelle sostenute nel 2004.

L'articolo 4 dispone la rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, ad esclusione del comparto sicurezza, concernenti le spese per investimenti fissi lordi non aventi natura obbligatoria, secondo gli importi indicati nell'allegato 2.

Con l'articolo 5 s'intende istituire presso lo stato di previsione della spesa di ciascun Ministero un fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della Legge Finanziaria e di quelle classificate spese obbligatorie.

L'articolo 6 è volto ad istituire, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, due fondi dei quali uno di parte corrente e uno di conto capitale, da ripartire nel corso della gestione per le esigenze concernenti le spese direttamente regolate per legge, che sono ridotte del 10 per cento, con esclusione delle autorizzazioni di natura obbligatoria, delle spese in annualità e a pagamento differito, degli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F della legge finanziaria e dei fondi per i trasferimenti correnti alle imprese e agli investimenti. La dotazione iniziale del fondo è costituita dal 10 per cento degli stanziamenti risultanti dopo l'applicazione della citata riduzione.

Con l'articolo 7 si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione ai fini della tutela pubblica della sicurezza. La dotazione del fondo per l'anno 2006 è di 100 milioni di euro. E', altresì, istituito un fondo con analoga dotazione per esigenze di carattere infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine.

L'articolo 8 prevede la limitazione dei pagamenti relativamente ad alcune fattispecie di spesa espressamente indicate. Al comma 1 sono limitati i pagamenti per le spese d'investimento di ANAS S.p.a., al comma 2 le erogazioni alle imprese del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, al comma 3 i pagamenti per spese relative a investimenti fissi

lordi e al comma 4 i pagamenti compiuti da soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale con le esclusioni di cui al comma seguente. Infine si prevede che, per motivate e documentate esigenze, il Ministero dell'economia e delle finanze possa concedere delle deroghe con decreto dirigenziale.

La norma prevista dall'articolo 9 dispone l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato di un importo non inferiore al 60 per cento delle giacenze risultanti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria e sui conti correnti di tesoreria centrale, che negli ultimi dodici mesi non hanno avuto movimentazione, in misura tale da assicurare entrate per il bilancio dello Stato di 1.600 milioni di euro, al netto di un importo, corrispondente ad un sesto del versamento lordo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su apposito fondo per l'eventuale restituzione alle Amministrazioni interessate che ne facciano richiesta.

L'articolo 10 prevede che a decorrere dall'anno 2006, le riassegnazioni di entrate, versate al bilancio dello Stato, non potranno superare l'ammontare delle riassegnazioni medesime disposte nell'anno 2005. Tale limitazione non trova applicazione qualora non vi sia impatto sul conto economico consolidato ovvero si tratti di attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione Europea.

Il comma 2 detta disposizioni in ordine alla riassegnazione del maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, sul contributo unificato.

Relativamente all'articolo 11, si fa presente che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, emanato ai sensi del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, gli enti ed organismi pubblici non territoriali hanno ridotto del 15% le previsioni per le spese di funzionamento per l'anno 2002, accantonando le corrispondenti somme in apposito fondo nel passivo dello stato patrimoniale. L'importo complessivamente accantonato dagli enti inseriti nella mappa applicativa del decreto ammonta a circa 410 milioni di euro, di cui circa 153 milioni di euro riferiti agli enti previdenziali

pubblici. Con il presente articolo si stabilisce che le predette somme devono essere acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 2961.

Al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, l'articolo 12 contempla l'istituzione, presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2006 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008

La normativa contenuta nell'articolo 13 risponde all'esigenza di contenere i costi della politica attraverso una rideterminazione delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai Sottosegretari di Stato e, più in generale, a coloro che rivestono incarichi istituzionali ai vari livelli di governo.

Tale rideterminazione si concretizza in una diminuzione delle suddette attribuzioni equivalente ad un 10 per cento dell'intero trattamento economico attualmente retribuito.

Contribuiscono ad integrare tale politica di risparmio le riduzioni, sempre equivalenti ad un importo pari al 10 per cento dell'intero ammontare, delle somme corrisposte dalle pubbliche amministrazioni per specifici incarichi di consulenza.

Allo stesso modo, la predetta riduzione coinvolge i diversi componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione, presenti nelle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, i commi 4, 6 e 8 stabiliscono che, per un periodo di tre anni, successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli emolumenti dovuti ai Sottosegretari di Stato e alle diverse categorie professionali sopramenzionate, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, così come ridotti sulla base di quanto stabilito dalla presente legge.

La rideterminazione in esame si applica, infine, ai componenti degli organi della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare nonché, ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Le somme derivanti dall'applicazione della disposizione, unitamente ad eventuali economie di spesa di Camera e Senato, affluiscono per un

periodo di tre anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali, già previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La norma di cui all'articolo 14 dispone dal 2007 la cessazione dei trasferimenti erariali previsti a favore delle authorities (ad eccezione dell'Ufficio del Garante per la tutela della privacy), assicurando comunque la funzionalità degli enti in parola attraverso il mercato in cui tali enti operano, con la fissazione di quote di contribuzione a carico degli utenti o l'aumento di quelle vigenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. E' prevista una disciplina transitoria per l'anno 2006 al fine di agevolare il passaggio al nuovo regime di finanziamento. Con i commi 5, 6 e 7 sono dettate alcune disposizioni specifiche per il Garante della concorrenza e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Le disposizioni dell'articolo 15 prevedono che il finanziamento delle Agenzie fiscali, non avvenga più attraverso la determinazione dei relativi stanziamenti con la tabella C della legge finanziaria, ma in funzione del livello degli incassi connessi alla crescita degli adempimenti fiscali e all'attività di accertamento e controllo. A tal fine viene previsto apposito elenco allegato alla presente legge contenente le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, prese a riferimento per la rilevazione del gettito sulla cui entità va applicata la percentuale prevista dalla norma (comma 3) per ciascuna Agenzia onde pervenire alla determinazione della dotazione iniziale.

Il comma 4 prevede che, a partire dal 2006, tali dotazioni possono essere incrementate di un ulteriore importo, calcolato secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma e comunque nel limite del comma 3.

Il comma 6 prevede che annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 può, con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui al comma 3 ed aggiornare l'elenco allegato alla presente legge.

L'articolo 16 prevede, al comma 1, il rifinanziamento, per un importo pari a 200 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2007, degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 166 del 2002 (Legge obiettivo) e del programma nazionale degli interventi nel settore idrico.

Il comma 2 destina un contributo quindicennale al completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo 17 modifica l'articolo 75 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) prevedendo, per la prosecuzione degli interventi al "Sistema alta velocità/alta capacità", la concessione di contributi quindicennali a RFI a decorrere dal 2006 per un importo pari a 100 milioni di euro e di un ulteriore contributo quindicennale pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2007.

L'articolo 18 prevede che ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste Italiane S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste Italiane S.p.A, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, l'ulteriore importo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

L'articolo 19 conferma anche per il 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace, fissando la dotazione del fondo in un miliardo di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 20 prevede la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di erogare contributi quindicennali per i fini istituzionali derivanti da dichiarazioni dello stato di emergenza, previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando la spesa di 26 milioni di

euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006. La ripartizione sarà effettuata con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 21 contiene una serie di proroghe al 31 dicembre 2006 di agevolazioni in materia di accisa, ed in particolare, al comma 1: la lettera a) proroga per un ulteriore anno l'applicazione dell'accisa agevolata per le emulsioni stabilizzate di oli da gas o di olio combustibile denso in acqua in misura variabile dal 12 al 15% idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Contestualmente viene prorogata l'agevolazione per le suddette emulsioni se queste sono prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza (autoproduzione) ed utilizzate per autotrazione o per combustione.

La lettera b) proroga la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per usi industriali, termoelettrici esclusi, per gli utilizzatori che registrino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

La lettera c) proroga al 31 dicembre 2006 l'incremento di 50 lire dello sconto dell'accisa per litro di gasolio o per chilogrammo di GPL utilizzati per riscaldamento in particolari zone geografiche. Le predette disposizioni agevolative sono applicabili anche alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della fascia climatica E, sulla base di quanto previsto dalla lettera f) del presente articolo.

La lettera d) proroga al 31 dicembre 2006 l'aumento di 30 lire (0,015 euro), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito di imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica.

La lettera e) prevede la proroga di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili. In particolare, dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2006, della riduzione dell'aliquota d'accisa per i consumi di gas metano originariamente disposta dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 388/2000; agevolazione da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2004 dall'art. 25 del D.L. n. 269/2003.

La lettera g) proroga al 31 dicembre 2006 il regime agevolato di cui all'art. 7, comma 1-ter, del D.L. n. 417/1991, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal D.M. 30 luglio 1993.

La lettera h) dispone la proroga, per l'anno 2006, dell'esenzione da accisa del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra.

Al comma 2 si proroga al 31 dicembre 2006 il termine relativo alla fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi. Al comma 3 si fissa anche per l'anno 2005 all'1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento, l'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, riconfermando l'aliquota già applicata ai medesimi soggetti nell'anno 2004. La disposizione in esame stabilisce inoltre che, per il periodo d'imposta 2006, l'aliquota è pari al 3,75 per cento.

Il comma 4 proroga per l'anno 2006 le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, consistenti in agevolazioni fiscali e previdenziali in favore delle imprese che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale e del personale imbarcato, sono estesi nel limite del 70 per cento anche alle imprese che esercitano la pesca costiera ed alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Allo stesso comma 4 viene, inoltre, disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2006, delle agevolazioni previste per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Dette agevolazioni prendono origine dalle previsioni recate inizialmente dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e consistono in particolari trattamenti tributari riservati agli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina i quali, allo stato attuale, scontano le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e sono, inoltre, esenti da imposta di bollo.

Il comma 5 e il comma 9 prorogano alle spese sostenute nel 2006 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 6 estende anche all'anno 2006, i benefici fiscali (consistenti in una franchigia di 8.000 euro) relativi ai redditi di lavoro dipendente prodotti dai cittadini italiani che lavorano nelle vicinanze del confine italiano e che fanno rientro quotidianamente nel proprio luogo di residenza in Italia (c.d. frontalieri).

Il comma 7 mantiene anche per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria in 3.615,20 euro.

Il comma 8 proroga la clausola di salvaguardia, operante per il 2005, anche all'anno 2006, da utilizzare qualora il nuovo sistema IRE dovesse risultare sfavorevole per il contribuente.

Il comma 10 proroga il regime di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli,

autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 11 proroga l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

Le disposizioni recate dall'articolo 22 sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie territoriali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 - 2008 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

A tal fine, le regole del patto di stabilità interno per il triennio 2006 - 2008 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le Province, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti indicano, come fattore di contenimento su cui intervenire, la spesa individuata non più quale complesso tra spese correnti e spese in conto capitale, come previsto dalla legge finanziaria per il 2005, bensì i due aggregati di spesa distinti: spesa corrente e in conto capitale. Per la spesa corrente si fa riferimento alla spesa al netto delle spese di personale e delle spese a favore delle altre Amministrazioni Pubbliche individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per le spese in conto capitale (al netto dei trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche e delle operazioni finanziarie), la cui crescita era precedentemente condizionata dalla regola complessiva del 2 per cento, si stabilisce ad iniziare dal 2006 una evoluzione annua pari al 4 per cento rispetto all'anno precedente.

Evidentemente, per il singolo ente, occorrono disposizioni basate non su previsioni ma su dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2004: per questo gli obiettivi programmatici per il 2006, come sopra individuati, vengono rapportati ai risultati 2004.

L'articolo prevede, al comma 2, che la spesa corrente - sia in termini di impegni che di pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore, per l'anno 2006, a quella del 2004 ridotta del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, a quella dell'anno precedente aumentata, rispettivamente, dello 0,4 e del 2,5 per cento. Per le Regioni e Province autonome le spese correnti non

tengono conto, oltre che della spesa di personale, anche della spesa sanitaria.

Per le spese di investimento, le Regioni non potranno superare, per l'anno 2006, la spesa sostenuta nel 2004 incrementata del 6,9 per cento mentre per gli anni successivi si applica la predetta regola generale di crescita del 4 per cento.

Analogamente, il comma 3 prevede per ciascuno degli enti locali indicati al comma 1 che la spesa corrente - con le esclusioni delle spese sopra indicate - sia in termini di impegni che di pagamenti totali, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quella del 2004 ridotta del 6,7 per cento, per il 2007, a quella dell'anno 2006 ridotta dello 0,3 per cento e, per il 2008, a quella del 2007 aumentata dell'1,9 per cento. E' inoltre da sottolineare che per gli enti locali è prevista anche l'esclusione dalle regole del patto delle spese correnti di carattere sociale, che rappresentano il 10 per cento circa della spesa corrente complessiva.

Per le spese di investimento, gli enti locali non potranno superare, per l'anno 2006, la spesa sostenuta nel 2004 incrementata del 10 per cento, mentre per gli anni successivi la crescita annua è del 4 per cento rispetto all'anno precedente.

Al comma 6 è prevista una ulteriore possibilità di crescita delle spese di investimento, oltre ai limiti sopra evidenziati, nel caso in cui venga corrispondentemente compensata da una riduzione delle spese correnti aggiuntiva rispetto a quella sopra descritta.

Nel comma 7 vengono disciplinate le regole del patto di stabilità interno per le Regioni a Statuto speciale, demandando alle stesse la regolamentazione per i loro enti locali laddove abbiano competenza in materia.

Il comma 9 precisa che le riduzioni di spesa corrente che si otterranno dall'applicazione dell'articolo 3 (riduzione dei consumi intermedi) costituiscono sub-obiettivi di contenimento della spesa pubblica nell'ambito del patto di stabilità interno.

Con il comma 10, vengono indicate le disposizioni della legge finanziaria per il 2005 che rimangono in vigore e, cioè quelle in materia di monitoraggio e di sanzioni del patto di stabilità interno e di limitazioni all'indebitamento.

Il comma 11 prevede, infine, la conferma del principio di virtuosità degli enti locali per il quale gli enti che risultano essere "virtuosi", sulla base del parametro della spesa media pro capite inferiore a quella della fascia

demografica di appartenenza, applicano una misura inferiore della riduzione delle spese, mentre per gli enti non virtuosi è previsto un maggiore contenimento delle spese. L'individuazione delle due misure è rinviata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città.

L'articolo 23 concerne la compartecipazione locale all'IRPEF, confermando le aliquote di compartecipazione per i Comuni (6,5%) e per le Province (1%) sul riscosso relativo al predetto tributo. Il comma 1 è finalizzato a confermare anche per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevedono l'attribuzione ai comuni e alle province di una compartecipazione al gettito IRPEF in misura pari, rispettivamente, al 6,5% ed all'1% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'anno 2002.

Ai comuni e alle province, pertanto, viene attribuito lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto per l'anno 2005, che è risultato attestarsi nel complesso a circa 6.600 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro alle province.

Con il comma 2 vengono disciplinati i criteri di attribuzione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2006 e iscritti nel bilancio dello Stato a legislazione vigente in applicazione degli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.

Il comma 3, infine, conferma per l'anno 2006 la ripartizione, prevista per l'anno 2005 dal comma 64 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della somma di 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In particolare, si dispone che i 340 milioni di euro siano finalizzati a garantire che ad ogni singolo ente venga attribuito nell'anno 2006 lo stesso ammontare di contributi assegnato nell'anno 2005.

L'articolo 24 chiarisce che l'obbligo di partecipare al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge n. 289 del 2002, riguarda tutti gli enti che

rientrano nel conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche come individuate dall'elenco che l'Istat pubblica annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge finanziaria n. 311 del 2004.

Tale disposizione consente di acquisire le necessarie informazioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da tutti i soggetti che ne determinano gli andamenti, individuati sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria. Giova precisare, comunque, che non vi è una coincidenza tra i soggetti tenuti al SIOPE per le suddette finalità statistiche e quelli tenuti all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica stabiliti con la presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 25 sulla retrocessione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, prevedono che tale imposta affluisca all'entrata del bilancio dello Stato per essere retrocessa agli enti emittenti in misura pari al 50 per cento del gettito che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito.

L'applicazione di tale disciplina si è rivelata però causa di pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato a motivo della circostanza che i prestiti obbligazionari in questione sono prevalentemente collocati presso soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 e, cioè, presso i cosiddetti lordisti che sono tenuti ad includere i proventi dei prestiti obbligazionari (interessi attivi) nella dichiarazione dei redditi. In ultima analisi, la restituzione agli enti emittenti dell'imposta sostitutiva costituisce un costo netto per lo Stato e non l'attribuzione parziale agli enti locali del gettito incamerato.

Pertanto, al fine di ovviare all'inconveniente di cui sopra, la disposizione in esame si prefigge di modificare la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, prevedendo il versamento diretto agli enti territoriali dell'imposta effettivamente acquisita sui prestiti.

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 determinano, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per l'attribuzione al personale dipendente dalle Amministrazioni statali (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri) di benefici economici

aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalle leggi finanziarie 2004 e 2005, relativamente al biennio "contrattuale" 2004-2005.

La definizione degli oneri, ai fini della previsione delle corrispondenti risorse finanziarie, ha tenuto conto dell'impegno assunto dal Governo nell'accordo con le OO.SS. del 27 maggio 2005 che ha comportato, per il biennio 2004/2005, un beneficio aggiuntivo a regime pari allo 0,7% da corrispondere a decorrere dall'inizio dell'anno 2006 da destinare anche ad incentivazione della produttività.

Le risorse di cui al comma 1 si riferiscono al personale dipendente dalle Amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva gestita dall'A.Ra.N.

Le risorse di cui al comma 2 sono definite per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali.

Sono specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto.

Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.

Il comma 3, in deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che alla copertura dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del Protocollo di intesa Governo- OO.SS. si provvede con oneri a carico del bilancio statale. L'importo per riconoscere, a decorrere dall'anno 2006, al personale delle amministrazioni non statali l'incremento aggiuntivo corrispondente allo 0,7%, viene fissato in 220 milioni di euro. Restano esclusi dall'applicazione della disposizione le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti territoriali ricadenti sul territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono con proprie risorse. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 7.

I commi 4 e 5 rinviano a successivi provvedimenti amministrativi la definizione di modalità e criteri di ripartizione delle risorse predisposte con il comma 3. Le disposizioni si rendono necessarie per la migliore gestione delle complesse e specifiche procedure, diverse per tipologia di ente, da mettere in atto per il trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato alle amministrazioni interessate.

Il comma 6 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi 1, 2 e 3, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

Il comma 7 fissa il contributo aggiuntivo dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria per le finalità indicate al precedente comma 3.

I commi 1 e 2 dell'articolo 27 indicano, a decorrere dall'anno 2006, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per i rinnovi contrattuali 2006-2007 per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri) corrispondenti al costo dell'indennità di vacanza contrattuale.

Per la definizione degli oneri si è tenuto conto dei criteri indicati nell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993.

Le risorse di cui al comma 1 si riferiscono al personale dipendente dalle Amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva gestita dall'A.Ra.N.

Le risorse di cui al comma 2 sono definite per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali.

Sono specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto.

Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.

Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2

precedenti, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.

Il comma 4 conferma, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).

L'articolo 28, comma 1, in analogia a quanto già stabilito dalle più recenti leggi finanziarie, dispone limitazioni per il ricorso a talune tipologie di lavoro flessibile. In particolare viene previsto che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

Il comma 2, fa salva, per le università e gli enti di ricerca, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato ed alla stipula di collaborazioni relativamente a progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

L'articolo 29 reca interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa. Per consentire una crescita delle retribuzioni

compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, il comma 1, a decorrere dall'anno 2006, prevede che i fondi destinati alla contrattazione integrativa possono essere costituiti ponendo quale tetto massimo l'entità dei fondi relativi all'anno 2004. La misura, quindi, non determina alcuna lesione dell'autonomia negoziale limitandosi solo ad intervenire, con effetti contenitivi del trend incrementale, sul plafond delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello. Per i dipendenti viene assicurato, comunque, il mantenimento dei benefici economici spettanti per l'anno 2004.

Il comma 2 pone un divieto alla costituzione di fondi nei casi in cui gli organi di controllo non abbiano provveduto alla certificazione della compatibilità economica e finanziaria dei fondi del biennio precedente.

Il comma 3 fa salvi unicamente gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali e posti a carico dei medesimi.

Il comma 4 è volto a chiarire che tutte le risorse che confluiscono nei fondi a qualsiasi titolo sono da intendere comprensive degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Il comma 5 chiarisce che le progressioni orizzontali del personale restano a carico dei fondi per la contrattazione integrativa fino a permanenza del personale che ne usufruisce nelle relative posizioni. La norma si rende necessaria nei casi in cui le differenze stipendiali, per motivi contabili e gestionali, risultino imputate non direttamente ai fondi ma ai capitoli di stipendio.

Il comma 6 prevede che le Amministrazioni pubbliche in sede di determinazione del fondo dovranno considerare la dinamica conseguente ai processi di rideterminazione delle dotazioni organiche ed ai limiti stabiliti in materia di assunzioni del personale a tempo indeterminato dalle ultime leggi finanziarie

Il comma 7 stabilisce che le economie che si realizzano in applicazione dell'articolato non possono essere destinate ai fondi negli anni successivi al 2005 ma costituiscono economie di spesa per il bilancio dello Stato mentre concorrono al miglioramento dei saldi contabili per le restanti amministrazioni dello Stato.

Il comma 8 fa carico al collegio dei revisori dei conti di ciascuna amministrazione o, in sua assenza, all'organo di controllo interno equivalente di assicurare il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo con particolare riferimento alle clausole di nullità sancite dall'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il comma 9 è rivolto a ridurre del 10% la spesa per lavoro straordinario del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e delle agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rispetto alle somme assegnate nell'esercizio 2004. E' escluso da tale riduzione in relazione agli specifici compiti il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonché quello in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile ed in particolari settori della Giustizia.

La norma recata dall'articolo 30 concerne il concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale. Per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica è necessario conseguire economie di spesa per il personale da parte di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione al fine di limitare la dinamica di crescita derivante da fattori diversi dal turn over del personale a tempo indeterminato e dai rinnovi contrattuali per i quali sono stati previsti specifici interventi. Nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita e delle indicazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 390/2004 viene individuato un obiettivo finanziario di riduzione della spesa di personale che ciascun ente potrà conseguire individuando, autonomamente, le misure più idonee da adottare per il conseguimento dell'obiettivo prescritto avendo come parametro di riferimento quelle stabilite per il personale delle altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle disposizioni della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, i limiti all'utilizzo del personale flessibile, nonché agli altri interventi in materia di personale.

In particolare:

il comma 1 fissa un obiettivo di riduzione della spesa di personale assumendo come base di riferimento quella dell'anno 2004 diminuita dell'1%, fermi restando i risparmi da conseguire per effetto di disposizioni limitative delle assunzioni di cui alla legge finanziaria per l'anno 2005;

il comma 2 fornisce il criterio di calcolo per individuare suddetto limite di spesa;

il comma 3 precisa che le gli enti, nell'ambito della loro autonomia, possono adottare, per il conseguimento delle economie di spesa, misure analoghe a quelle previste per il personale delle amministrazioni statali;

il comma 4 è inteso ad ampliare il ventaglio dei possibili interventi riduttivi della spesa a disposizione del singolo ente. In particolare, la norma offre agli enti la possibilità di intervenire anche attraverso mirate rideterminazioni delle indennità e dei gettoni di presenza attribuiti agli organi istituzionali, e di computare i risparmi ottenuti come concorrenti all'obiettivo complessivo di risparmio fissato dal legislatore per le spese di personale.

il comma 5 è meramente confermativo della disposizione prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2005 in materia di copertura degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 anche mediante utilizzo dei risparmi sulle spese di personale derivanti dal blocco delle assunzioni per l'anno 2005;

La disposizione di cui all'articolo 31 contiene norme di carattere generale e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. In particolare:

Il comma 1 si propone di precisare che la quota percentuale corrisposta al dipendente a titolo di compenso per l'espletamento di attività di progettazione collaudo, direzione dei lavori ecc. è comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione.

Analogo principio è confermato, al comma 2, per i compensi professionali dovuti in base alla vigente normativa contrattuale al personale dell'avvocatura interna istituita presso alcune pubbliche Amministrazioni

Tali chiarimenti normativi si rendono necessari allo scopo di uniformare i comportamenti applicativi delle amministrazioni, con positivi effetti in termini di riduzione di spesa.

Il comma 3 introduce una norma di contenimento della spesa per il trattamento di missione spettante ai magistrati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 97/1979 e successive modificazioni, nei casi di trasferimento di sede; tenuto conto dell'ampia estensione dell'ambito applicativo di tale normativa venutasi a determinare.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono rivolte a razionalizzare la spesa per indennità una tantum connessa agli infortuni dipendenti da causa di servizio nel senso di chiarire che ai fini della determinazione della stessa si considera il solo stipendio e non anche le altre voci retributive aventi carattere fisso e continuative.

Comma 6. La disposizione blocca anche per il triennio 2006-2008 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.) nonché, nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento di trasferimento. In carenza di tale proroga gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 43 ed al 20 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi d'inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.

La disposizione, inoltre, per contenere la spesa connessa alla formazione dei medici specialisti conferma, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro, l'anzidetto blocco sulle misure delle borse di studio (per le quali si conferma quindi l'impossibilità di procedere alle rideterminazioni annuali e triennali di cui all'art. 6, comma 1, D.Lvo 257/91) congelando la spesa complessiva per le stesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale nell'importo fissato dall'art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997. Parimenti il predetto blocco viene confermato per i compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, ecc.); in mancanza i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 7,6 per cento.

Le disposizioni previste dai commi 7, 8, 9 sono rivolte a sopprimere la diaria giornaliera corrisposta ai dipendenti pubblici che per motivi di servizio si rechino fuori dalla ordinaria sede di servizio. Ciò in quanto l'avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio, pasto e soggiorno della normativa sul trattamento di missione, hanno reso del tutto marginale ed anacronistico, ai fini del ristoro del dipendente in missione, la corresponsione dell'indennità in parola, le cui misure proprio in relazione a quanto specificato sono rimaste ferme al 1985. Contestualmente si è provveduto a sopprimere le indennità supplementari legate al costo dei biglietti di viaggio, trattandosi di rimborsi forfetari superati dalla tipologia di spese ammesse a rimborso, nonché l'indennità a suo tempo introdotta per il personale

dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato a titolo di ristoro del disagio cui era sottoposto ove destinato a prestare servizio fuori della capitale, trattandosi anche questa di disposizione superata dalla organizzazione delle amministrazioni e dallo sviluppo socio-economico.

Con i commi 10, 11 e 12, al fine di pervenire ad una omogenea disciplina della materia del rimborso delle spese di cura per i pubblici dipendenti, vengono abrogate le vigenti disposizioni anche contrattuali che pongono a carico delle Amministrazioni oneri per le spese di cura eventualmente sopportate dal personale in occasione di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Trattasi in particolare di disposizioni risalenti agli anni '50 e '60 da ritenere superate in seguito alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Peraltro la norma intende superare le attuali incertezze applicative che presso talune amministrazioni hanno dato luogo a contenzioso.

Con l'articolo 32 la presente norma si intende dare attuazione all'art. 17 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 ove viene previsto che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplini l'istituzione dell'area della Vicedirigenza.

Sulla base di tale previsione, al fine di rendere effettivo il riconoscimento della professionalità del personale interessato, la presente disposizione provvede a stanziare nel Fondo per la contrattazione collettiva 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2007.

L'articolo 33 ha la finalità di razionalizzare l'allocazione e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità. In particolare:

- Il comma 1 prevede la costituzione di un fondo di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, da suddividere tra le amministrazioni che, con riferimento a sedi con carenze di organico superiori al 40%, attivino processi di mobilità per il personale non dirigenziale;
- Il comma 2 demanda ad atti di normazione secondaria la definizione dei criteri per l'assegnazione del contributo e l'effettiva erogazione dello stesso ai destinatari. Viene previsto espressamente che le

risorse possono essere assegnate solo a seguito del completamento delle procedure di mobilità;

- Il comma 3, attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo all'art. 35 del d. lgs. 165/2001, fissa una regola di carattere generale per tutti i neoassunti presso pubbliche amministrazioni, vincolando gli stessi alla permanenza per almeno un quinquennio presso la sede di prima destinazione. La disposizione - volta anch'essa a garantire una più razionale distribuzione del personale pubblico, nel tentativo di ovviare agli attuali forti squilibri territoriali - non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 34 prevedono la facoltà per talune amministrazioni di continuare ad avvalersi, per l'anno 2006, di particolari categorie di personale in servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato od altre tipologie di lavoro flessibile. Si tratta complessivamente di oltre 6.500 unità di personale il cui onere grava ormai da diversi anni sui bilanci delle amministrazioni interessate.

Analogamente, al comma 3 viene attribuita a taluni enti previdenziali, con oneri a carico del proprio bilancio, nonché agli organi della magistratura amministrativa, la possibilità di prorogare di un anno i contratti di lavoro a tempo determinato.

I commi 4 e 5 prevedono anche per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) la facoltà di continuare ad avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile per l'anno 2006, entro il limite della spesa già sostenuta allo stesso scopo nell'anno 2005.

Il comma 6 consente al Corpo forestale dello Stato di continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge n. 124/1985; è tuttavia disposto che la relativa spesa non può superare quella sostenuta per gli stessi fini nell'anno 2005.

Il comma 7 è diretto a mantenere in servizio fino al 31 dicembre 2006 il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e superate le previste prove selettive, non può essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni.

Il comma 8 proroga di un anno i comandi del personale già in servizio presso la società Poste italiane Spa e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Il comma 9 è diretto a consentire anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi già svolti ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000.

L'articolo 35 reca disposizioni in ordine alle assunzioni di personale. Il comma 1 in relazione alle prioritarie, indifferibili esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dispone, per l'anno 2006, a valere sul fondo per le assunzioni in deroga di cui all'art. 1, comma 96 della legge n. 311/2004, l'assunzione di 2.500 unità di personale di cui 1.500 unità da destinare ai compiti di ordine pubblico da parte del dipartimento della pubblica sicurezza.

Al fine di garantire con carattere di continuità l'assolvimento delle funzioni svolte dal personale di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 34, il comma 2 del presente articolo prevede che le amministrazioni ivi richiamate possano avviare procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di 7.000 unità di personale a tempo indeterminato, considerando prioritariamente, nella valutazione dei titoli, il servizio prestato presso le amministrazioni che bandiscono il concorso.

I successivi commi dettano disposizioni attuative di quanto disposto dal comma 2 prevedendo, tra l'altro:

- che le assunzioni di tale personale, da effettuare nel biennio 2007 – 2008, costituiscono una deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni.

- che le amministrazioni possono avvalersi del personale già assunto a tempo determinato fino alla sostituzione con il corrispondente personale a tempo indeterminato. A tale scopo le amministrazioni predispongono un piano di sostituzione di detto personale a tempo determinato corredato da una relazione tecnica volta ad evidenziare il costo dell'operazione.

Il comma 6 dispone, per la copertura finanziaria delle assunzioni, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2007, di un fondo di 180 milioni di euro. Fino al completamento delle procedure concorsuali, tale fondo consentirà anche la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato.

Il comma 7 introduce, in relazione all'avvio delle suindicate procedure concorsuali, il divieto di avvalersi di personale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni per le quali era stato in precedenza assunto il personale sostituito. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procederanno ad un monitoraggio circa l'attuazione della disposizione.

Le disposizioni recate dall'articolo 36 definiscono per l'anno 2006 a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, la complessiva somma di 549,77 milioni di euro. Il predetto importo è attribuito: per 440,84 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37 come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico; per 108,93 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

Con il comma 4 si dettano disposizioni in ordine al finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e 300 milioni di euro per il 2005.

Il comma 5 sopprime il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS di cui al decreto legge 510 del 1996.

L'articolo 37 La norma è finalizzata ad agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e a favorire il risanamento strutturale dei bilanci sanitari delle regioni.

Al comma 1 sono fatti salvi gli obblighi assunti dalle regioni nel settore sanitario con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in ordine, tra l'altro, al conseguimento dell'equilibrio economico finanziario e al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Al comma 2 è previsto un incremento di 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, del livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato. Il predetto incremento è da ripartirsi secondo modalità da definirsi in un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Tali modalità concessive prevedono, per le regioni interessate, anche la stipula di

specifici accordi diretti al contenimento della dinamica della spesa, al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

L'articolo 38 La disposizione prevede un concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2002-2004.

In particolare, il comma 1, in deroga all'articolo 4, comma 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, prevede un concorso statale al ripiano dei disavanzi, per gli anni 2002, 2003 e 2004, pari a 2.000 milioni di euro.

Il comma 2 subordina l'accesso al contributo all'espressione dell'Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008 e alla stipula di un'Intesa Stato-Regioni relativa alla realizzazione da parte delle stesse degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. Quest'ultima Intesa deve contemplare, tra l'altro, la determinazione dell'elenco di prestazioni per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni.

Il comma 3 prevede il divieto di sospensione da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle attività di prenotazione delle prestazioni, contemplando tuttavia le possibilità di deroga legate a motivi tecnici.

Il comma 4 prevede l'istituzione di una Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni.

Il comma 5 dispone le sanzioni previste in caso di violazione del divieto di cui al comma 3.

La disposizione dell' articolo 39 interviene nel settore sanitario, al fine di favorire la razionalizzazione e la maggiore efficienza della spesa.

In particolare, al comma 1 si introduce, un vincolo nella utilizzazione delle risorse destinabili all'edilizia sanitaria, prevedendo che esse siano riservate ad interventi relativi a presidi per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza con numero di posti letto non inferiore a 120.

Il comma 2 dispone che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature dismesse dagli enti del Servizio sanitario nazionale sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo, al fine di corrispondere ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo. Il comma 3 prevede la tenuta, a cura dell'Alleanza, di un inventario aggiornato delle attrezzature sanitarie in via di sostituzione presso i centri sanitari italiani e da essi destinate ad essere donate.

Il comma 4 istituisce, presso il Ministero della Salute, un sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), volto al riscontro dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Per tali finalità, il comma 5 prevede che il Ministero della Salute possa avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca nonché di esperti del settore.

Il comma 6 attribuisce alla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

Il comma 7, al fine di aumentare il grado di affidabilità dei documenti contabili degli enti, introduce l'obbligatorietà della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie, rinviando la definizione dei relativi criteri e modalità ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Il comma 8 è finalizzato ad arginare il fenomeno della mobilità sanitaria interregionale, che ha raggiunto un'entità tale da annullare gli effetti del contenimento dell'offerta predisposto nelle singole regioni, con grave danno per le regioni a forte mobilità passiva. La disposizione, fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini, stabilisce un tetto massimo di rimborsabilità, entro cui le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

I commi 9 e 10 dispongono che, in coerenza con le risorse programmate per il SSN, il Ministero della salute promuova una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di

assistenza, finalizzata alla razionalizzazione complessiva dell'offerta di prestazioni sanitarie. Al fine di operare tale rimodulazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale.

Il comma 11 sottrae all'esecuzione forzata i fondi destinati a servizi e finalità di sanità pubblica, nonché al pagamento di emolumenti comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

Il comma 12 dispone una riassegnazione di risorse a favore del bilancio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il trasferimento in proprietà all'AIFA dei beni mobili del Ministro della salute in uso all'Agenzia stessa alla data del 31 dicembre 2004. Il comma 13 prevede che le modalità del versamento della riassegnazione siano stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi 14 e 15 riguardano l'attività dell'AIFA. In particolare, al fine di consentire all'Agenzia lo svolgimento delle funzioni alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento del tetto della spesa farmaceutica, si ridetermina la dotazione organica dell'AIFA nel numero di 190 unità, con oneri a carico del bilancio dell'Agenzia stessa.

Le disposizioni dell'articolo 40 sono finalizzate a dare attuazione all'Accordo stipulato il 21 luglio 2005 a Reggio Calabria fra i Presidenti delle Regioni e sono dirette a superare le difficoltà applicative del decreto legislativo n. 56 del 2000, sorte in relazione al riparto delle risorse da destinare alla perequazione interregionale.

In conformità a quanto stabilito dall'Accordo, limitatamente al periodo 2002-2005, l'articolo introduce delle modifiche al decreto legislativo n. 56 del 2000 nel senso di consentire:

- a) più ampi margini di discrezionalità nella definizione di alcuni parametri di calcolo ai fini della distribuzione tra le regioni della quota destinata alla perequazione;
una più graduale riduzione della spesa storica.

Conseguentemente, vengono apportate le necessarie modifiche ad altre disposizioni dello stesso decreto ai fini della complessiva coerenza di tutte le norme contenute nel provvedimento stesso.

La mancata applicazione del decreto in questione ha comportato l'impossibilità di erogare alle regioni a statuto ordinario le risorse ad esse spettanti in relazione alle funzioni amministrative trasferite, tra le quali assumono particolare rilevanza quelle connesse al servizio sanitario nazionale. Peraltro, viene prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisca un piano graduale di erogazione.

Il comma 1 dell'articolo 41 introduce una norma antielusiva finalizzata al contrasto delle operazioni di cessione delle partecipazioni "utili compresi" che consentono la percezione di dividendi detassati e la deduzione di minusvalenze da realizzo, fermo restando l'applicazione dell'art. 37-*bis* del DPR n. 600/73, incluso il comma 8. La proposta mira ad escludere dall'applicazione della disposizione antielusiva due casi specifici in cui l'elusione non è ipotizzabile: tale modifica parte dall'idea che l'elusione in questione nasce allorquando si verificano tre presupposti: i) il soggetto A vende le partecipazioni della società Z al soggetto B "dividendi inclusi" realizzando plusvalenze esenti, ii) il soggetto B incassa i dividendi esclusi da imposizione per il 95% del loro ammontare da Z e iii) il soggetto B vende le partecipazioni di Z realizzando minus deducibili. Si è ritenuto, dunque, corretto escludere dall'applicazione della norma antielusiva:

- a) i casi in cui le partecipazioni non posseggono i requisiti per la pex a causa della mancanza di commercialità della partecipata o della sua residenza in un paradiso fiscale. Si tratta di condizioni "oggettive" che attengono alla società partecipata e non ai comportamenti del socio; pertanto, in linea di principio, se le partecipazioni non rispondono a tali requisiti presso il soggetto che le cede dopo aver incassato i dividendi, è

possibile ritenere che le medesime partecipazioni non abbiano fruito (presso il precedente titolare) e non potranno fruire (presso l'acquirente) del regime di participation exemption. In questi casi, l'indeducibilità, nei limiti dei dividendi esclusi da imposizione, della minusvalenza derivante dal realizzo di tali partecipazioni darebbe luogo a non congrui fenomeni di doppia imposizione. In capo al precedente titolare, infatti, (ove questo abbia venduto le partecipazioni "utili-compresi") è ragionevole ipotizzare che esso abbia realizzato plusvalenze "tassate"; idem con riguardo al soggetto che acquisisce le stesse partecipazioni dopo la distribuzione dei dividendi: esso assumerà le partecipazioni al prezzo pagato, con la conseguenza che le successive vicende reddituali delle partecipazioni (vicende rilevanti fiscalmente a causa della carenza dei requisiti oggettivi della participation exemption) verranno misurate su un valore fiscalmente riconosciuto più basso rispetto a quello valevole presso il cedente.

b) i casi in cui le partecipazioni oggetto di realizzo non siano state acquistate recentemente. In questi casi, non pare ipotizzabile il disegno elusivo.

Il comma 2 si limita a fissare la decorrenza delle predette disposizioni al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

L'articolo 42 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un'addizionale erariale al canone e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dovuta dai proprietari delle condotte di grandi reti di trasmissione di energia, quali energia elettrica, gas, ecc, con finalità di tipo ambientale.

Il comma 2, in particolare, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale che fissi l'importo dell'addizionale (il quale deve avere come parametro di riferimento anche l'estensione della rete), le modalità di versamento e le eventuali altre disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione in commento.

Con l'articolo 43 si prevede un aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni, civili, amministrative e penali pecuniarie, alcune ormai datate, rinviando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro il 28 febbraio 2006.

L'articolo 44 istituisce apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria di 1,14 miliardi di euro per il 2006 destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno delle famiglie e per lo sviluppo socio-economico.

L'articolo 45 risponde all'esigenza di rappresentare e sostenere l'attività sociale di volontariato e di ricerca anche negli ambiti universitari e sanitari, attraverso lo stanziamento, previsto per l'anno 2006, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche.

Il primo comma definisce tale operazione di contribuzione nel rispetto di quanto previsto, in proposito, dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 che reca specifiche disposizioni riguardanti gli enti ecclesiastici italiani e il sostentamento del clero cattolico.

I restanti commi (2 e 3) disciplinano criteri e modalità relativi all'utilizzo e alla destinazione del gettito derivante dall'adozione di tali misure.

Al riguardo, è previsto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, una volta determinato l'intero ammontare, risultante sulla base del rendiconto generale dello Stato, provveda alla successiva riassegnazione.

L'articolo 46 istituisce un sistema di indennizzo per quei risparmiatori vittime di un danno ingiusto loro inflitto dalle banche e dalle imprese travolte dai fallimenti finanziari degli ultimi anni.

Per far fronte alle esigenze dei piccoli risparmiatori la norma stabilisce che venga costituito, a partire dall'anno 2006, un fondo alimentato con quelle risorse – valori denaro e altri beni mobili - depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni presso le banche e gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale.

A partire dal 2006, viene fatto obbligo ai medesimi soggetti di comunicare ogni anno, entro la fine del mese di marzo, l'eventuale esistenza di beni o somme di denaro giacenti oltre i termini indicati, dandone conto nei rapporti dei revisori dei bilanci dei medesimi istituti.

Inoltre, al fine di garantire l'adempimento dei necessari obblighi, alla Banca d'Italia sono riservati i necessari poteri di verifica e di controllo.

Il terzo ed ultimo comma della disposizione rinvia ad apposito regolamento le modalità di erogazione degli indennizzi e i criteri necessari ad individuare i soggetti beneficiari.

L'articolo 47 reca disposizioni nell'ambito del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori.

Il comma 1 dispone un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'articolo 1, comma 152, della legge finanziaria per il 2005.

Al comma 2 si provvede al finanziamento di ulteriori 2 milioni di euro annui per il 2006, 2007 e 2008, delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori.

L'articolo 48 prevede l'eliminazione della tassa sui brevetti. L'articolo è finalizzato ad incentivare la registrazione di brevetti. A tal fine, con il comma 1 si provvede a sopprimere la tassa di concessione governativa sui brevetti per invenzioni industriali, sulle licenze obbligatorie su brevetti per invenzioni industriali, sulla trascrizione di atti relativi ai brevetti, sui brevetti per modelli di utilità e sui brevetti per modelli e disegni ornamentali.

Il comma 2 poi, inserisce tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto di cui al DPR n. 642 del 1972, le istanze, gli atti ed i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia dei brevetti di cui sopra.

L'articolo 49 è volto ad incentivare le erogazioni liberali nel campo della ricerca da parte di società ed altri soggetti passivi dell'IRES.

A tal fine si ridisciplina quanto previsto dall'attuale articolo 100 del TUIR, concernente gli oneri deducibili delle società e degli enti commerciali, ed in particolare si prevede la deducibilità integrale dall'IRES delle erogazioni liberali effettuate in favore di in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al DPR n. 361 del 2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di

attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il comma 2, poi, consente di esentare da tasse e imposte indirette, con esclusione di quella sul valore aggiunto in quanto esiste un vincolo comunitario, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, istituzioni universitarie ed enti di ricerca pubblici; il medesimo comma riduce, inoltre, del novanta per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione in parola. La disposizione sostituisce la previsione agevolativi già contenuta nell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, che è abrogato nel successivo comma 3 del medesimo articolo.

L'articolo 50 (Fondo innovazione), per il finanziamento dei progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona (decisione del Consiglio europeo del 16-17 giugno 2005), istituisce un fondo, ripartito dal CIPE la cui dotazione è costituita dai maggiori proventi, rispetto alle previsioni di bilancio dell'anno 2006, derivanti da operazioni di dismissione e alienazione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

La disposizione recata dall'articolo 51 interviene sul c.d. cuneo contributivo prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle Prestazioni temporanee presso l'INPS, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale a decorrere dall'anno 2006.

L'esonero opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore ai predetti limiti, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La disposizione di cui all'articolo 52 mira, con cadenza annuale e nel rispetto dell'equilibrio complessivo delle gestioni INAIL, ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad infortuni e malattie professionali, correlata all'andamento del rischio medio nazionale e l'attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti. In fase di prima attuazione a tale determinazione si provvede entro il 28 febbraio 2006 con delibera dell'Istituto approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 53 (Distretti) - Il sistema produttivo italiano presenta caratteristiche uniche rispetto agli altri Paesi più sviluppati.

In Italia, la quota dell'industria manifatturiera rispetto al PIL è più alta che altrove. Fra le specializzazioni del "made in Italy", vi sono quattro grandi aree di attività manifatturiera che collocano l'Italia ai vertici mondiali: 1) Abbigliamento-moda; 2) Arredo-casa; 3) Automazione-meccanica; 4) Alimentari e bevande. Accanto a questi quattro macrosettori di eccellenza (le quattro "A"), si collocano alcune leadership di nicchia in comparti ad alto contenuto tecnologico.

Un altro elemento caratteristico del sistema produttivo italiano è lo scarso numero, non solo di grandi gruppi, ma anche di grandi imprese.

Le PMI sono l'asse portante dell'industria italiana ed in particolare delle quattro "A" di eccellenza del "made in Italy" manifatturiero. Infatti, dalle PMI dipendono il 90,7% dell'occupazione ed il 77,6% dell'export del "made in Italy" manifatturiero. Considerazioni analoghe valgono anche per il settore dei servizi, ad esempio per il turismo e la distribuzione.

Il modello industriale italiano è, dunque, di tipo post-fordista: ha poche multinazionali di grandi dimensioni ed ha, invece, una ricca costellazione di imprese medie e piccole. Quella italiana è un'economia di filiera, in cui non sono le singole imprese a produrre, sperimentare ed innovare, ma la filiera nel suo complesso (il distretto, la catena di fornitura, la rete).

Al declino della grande impresa corrisponde, così, una realtà spontanea e non formale: il terzo elemento tipico del modello industriale italiano sono, infatti, i Distretti industriali.

Certo, il problema del nanismo delle imprese italiane esiste ed è complesso. Ma, per risolverlo, sono necessari interventi di politica economica e fiscale (ad esempio, premi di concentrazione, ecc.), che, oltre

a proiettarsi sul medio-lungo termine, si scontrano con le resistenze delle imprese, spesso contrarie a rinunciare alla propria individualità.

Allo stato attuale - pur senza rinunciare a proporre anche eventuali "terapie per la crescita" - occorre valorizzare le specificità del nostro sistema produttivo, evitando di applicare meccanicamente al nostro modello industriale schemi ereditati da altre epoche o ricavati da esperienze di altri Paesi.

Occorre fare dei distretti la piattaforma di sviluppo e "tenuta" della nostra economia.

In Italia, i distretti possono surrogare la grande industria che non c'è, assumendo un ruolo non trascurabile anche nel processo di internazionalizzazione dell'economia. Come è stato notato, i distretti stanno già diventando "entità in movimento" (districts on the move).

Ma vi è un'assoluta asimmetria tra la struttura economica unitaria dei distretti e la struttura giuridica molecolare delle imprese che appartengono al sistema distrettuale. All'unità economica corrisponde una pluralità giuridica. Occorre far convergere sostanza economica e forma giuridica su piani compatibili con i principi comunitari, in particolare con il principio di sussidiarietà.

Ferma restando l'individualità delle imprese, c'è spazio per creare una piattaforma comune su questi piani:

- 1) fiscalità;
- 2) finanza;
- 3) adempimenti amministrativi;
- 4) ricerca e sviluppo.

Il modello dei distretti industriali è la base su cui viene costruita la nozione più ampia di Piattaforma industriale. E', in specie, necessario andare oltre i distretti territoriali, per comprendere in una nozione nuova anche altri modi di "fare massa critica" per le imprese del made in Italy.

La Piattaforma industriale può, infatti, assumere la forma del distretto territoriale o del distretto funzionale.

Il distretto funzionale è una libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business. Rispetto ai tradizionali distretti territoriali, il distretto funzionale prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell'offerta di beni e servizi da parte di imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse. E' la strategia del "catalogo allargato", che può favorire la conquista di quote di mercato creando sinergie tra le imprese,

ad esempio nei servizi pre e post vendita. Tipicamente, un'impresa leader coinvolge altre imprese nella realizzazione di un progetto e nella ricerca di soluzioni integrate per i clienti.

Queste strategie sono moltiplicatori di competenze e quindi spostano la competizione internazionale ad un livello qualitativo più elevato, non accessibile alle imprese che praticano forme di concorrenza aggressiva, ma di tipo "quantitativo".

Possono liberamente aggregarsi in una Piattaforma industriale imprese operanti nei settori industriale, dei servizi, turistico ed agricolo.

La disciplina delle Piattaforme industriali è informata ai seguenti principi:

- a) adesione volontaria delle imprese;
- b) sussidiarietà dell'organizzazione;
- c) efficienza della gestione.

Fiscalità.

Per far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle Piattaforme industriali, occorre aggregare in figure unificanti la pluralità molecolare delle imprese che le compongono.

Sul piano fiscale, sono previsti due diversi gradi di aggregazione, in ordine di intensità crescente, ma entrambi informati ai principi di sussidiarietà e mutualità.

Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale: le società di capitali che fanno parte di distretti territoriali o funzionali sono sostanzialmente equiparate ad un gruppo di società.

Il secondo grado di aggregazione è quello della tassazione unitaria: la piattaforma industriale diventa autonomo ed unitario soggetto passivo d'imposta.

Entrambe le forme di aggregazione sono opzionali. Alla seconda possono accedere anche le imprese non soggette ad Ires.

Più analiticamente, il regime fiscale delle Piattaforme industriali si fonda su due istituti: la tassazione su base consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) e la tassazione su base unitaria (applicabile tanto alle imposte sul reddito, quanto alle entrate locali). Entrambi gli istituti attuano un concetto innovativo di mutualità, secondo cui oneri e benefici fiscali rimangono nell'ambito della piattaforma industriale, intesa come unità fiscale di riferimento, producendo così un effetto leva per lo sviluppo.

La tassazione consolidata si basa sul già noto istituto del consolidato nazionale disciplinato nel Testo unico delle imposte sui redditi, le cui norme vengono espressamente richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti. I principali vantaggi sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, la possibilità di trasferire cespiti in regime di neutralità fiscale, nonché la piena esclusione dei dividendi distribuiti, per favorire gli scambi di partecipazioni infradistrettuali.

La tassazione unitaria costituisce un significativo passo avanti rispetto al regime consolidato e si basa sulla individuazione del Distretto quale soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali (nonché delle altre somme dovute agli enti locali).

Caratteristico della tassazione distrettuale unitaria è il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute (questo istituto peraltro può essere applicato anche a prescindere dalla applicazione della tassazione unitaria, ma avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini di minore vantaggiosità).

Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi - quanto alle imposte dirette - alla natura, tipologia ed entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. Elementi, tutti questi, da determinare previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Con riferimento ai tributi (ed alle altre somme) dovuti agli enti locali, le disposizioni della presente legge rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica del quantum dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessate, secondo criteri di autonomia, obiettività, semplificazione e trasparenza ed allo scopo di attribuire certezza degli oneri a carico delle imprese e correlativamente certezza delle risorse a disposizione degli enti locali.

In caso di applicazione (e rigorosa osservanza) del concordato, i controlli fiscali sono limitati al monitoraggio ed alla acquisizione di elementi obiettivi utili per affinare i parametri per la definizione dei futuri concordati, ferma in ogni caso la vigilanza sulla commissione di eventuali reati. La ripartizione del carico concordato in ambito distrettuale è rimessa

allo stesso distretto secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento, e sulla base di principi di mutualità.

Finanza

Per rendere più competitiva l'economia distrettuale, occorre intervenire sulla provvista di mezzi finanziari a titolo di debito e sulla rimodulazione della struttura del passivo delle imprese del distretto.

Sono dunque previste, da un lato, misure di contenimento del rischio creditizio sopportato dagli intermediari erogatori mediante il potenziamento dei relativi meccanismi di mitigazione, dall'altro misure di incentivo all'attività di private equity e venture capital che abbiano ad oggetto investimenti in imprese appartenenti alle Piattaforme industriali.

Le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti delle imprese facenti parte delle Piattaforme sono dirette a favorire la concessione di crediti alle Piattaforme e alle imprese che ne fanno parte.

Il comma 19 affida ad un regolamento del Ministro dell'economia, sentito il Ministro delle attività produttive e la Consob, di individuare le semplificazioni applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte della Piattaforma, e ceduti ad un'unica società cessionaria.

Con lo stesso regolamento possono essere stabilite le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 19 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative delle Piattaforme e delle imprese delle Piattaforme beneficiarie dei crediti che sono stati oggetto di cessione.

Il comma 21 estende le disposizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte delle Piattaforme. Le condizioni per l'estensione vengono stabilite con il regolamento di cui al comma 19.

Per le banche e gli altri intermediari che concedono crediti alle Piattaforme o alle imprese facenti parte delle Piattaforme e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alla emissione di obbligazioni bancarie garantite, sono previste altre agevolazioni; in particolare possono effettuare ulteriori accantonamenti, fiscalmente deducibili, alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento di cui al comma 19.

Inoltre (comma 23), al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento delle Piattaforme e delle imprese che ne fanno parte, in

particolare per sostenere i progetti di sviluppo e innovazione, viene affidato al Ministro dell'economia il compito di adottare o proporre le misure occorrenti per: a) assicurare che la garanzia che prestano i Confidi sia riconosciuta come uno strumento idoneo di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nel nuovo accordo di Basilea; b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e la loro operatività; c) agevolare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito delle Piattaforme e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo standardizzato di calcolo dei requisiti previsto nel nuovo accordo di Basilea; d) favorire la costituzione, da parte delle Piattaforme, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte della Piattaforma.

Adempimenti amministrativi.

In attesa di una più vasta e capillare azione di deregolamentazione, la norma in esame mira a raggiungere un significativo snellimento degli adempimenti burocratici imposti alle imprese.

Con la norma in esame, infatti, al Distretto vengono attribuite le seguenti funzioni:

- a) esecuzione in nome e per conto dell'impresa degli adempimenti burocratici connessi con l'esercizio dell'attività;
- b) certificazione della esattezza dell'iter procedurale seguito (certezza dei dati, esistenza dei requisiti, correttezza formale di esecuzione).

A fronte di questa attività amministrativa, la cui rispondenza alle norme di legge è certificata dal Distretto, le pubbliche amministrazioni interessate provvedono di conseguenza nei riguardi delle imprese senza esperire alcun altro controllo.

Ciò ridurrà sensibilmente i tempi necessari per completare qualsiasi percorso amministrativo.

La disposizione che consente ai Distretti di accedere con apposita convenzione ai sistemi informativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici è strumentale ai fini dello snellimento dell'attività dei Distretti stessi.

Ricerca e sviluppo.

Viviamo nell'epoca dell'economia della conoscenza.

La quantità e la qualità delle conoscenze cui i competitori hanno accesso influisce in modo determinante sull'esito della competizione tra Paesi e imprese. Infatti, la capacità delle imprese di produrre valore sempre più dipende dalla loro capacità di produrre, vendere ed utilizzare conoscenza.

Ma la capacità di autoprodurre integralmente le conoscenze da utilizzare e da accumulare è ridotta per le imprese di piccole dimensioni. Infatti, questo modello "fordista" di sviluppo, basato sull'accumulazione "proprietaria" di conoscenza, impone all'impresa di sostenere costi ingenti, perdendone una parte, anche cospicua, durante il percorso.

L'emersione dei distretti industriali ed il ruolo attivo assunto, nell'ambito di essi, da molte piccole e piccolissime imprese è l'effetto di un cambiamento nell'uso della conoscenza. Si fa strada un modello "post-fordista" di sviluppo, basato sulla propagazione della conoscenza e sulla logica della filiera. Quella dei distretti è una sorta di "economia di contagio": la conoscenza può essere condivisa o scambiata tra le imprese, che danno il loro contributo al raggiungimento del risultato finale.

L'esperienza dei distretti industriali dimostra che questo modello può essere potenziato ed esteso alle piattaforme industriali, intese nell'accezione accolta dalla presente legge, per intensificarne la capacità di "fare sistema".

In specie, per accelerare il processo di circolazione della conoscenza ed accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali, viene istituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso la individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

L'Agenzia offre pertanto una risposta concreta all'esigenza di dotare le piattaforme industriali di tutte le leve necessarie per accedere ai "fornitori di tecnologia" su scala nazionale ed internazionale (università, centri di ricerca, ecc.), per comprendere i bisogni e le strategie delle imprese di riferimento, per proporre nuove soluzioni tecnologiche in funzione delle loro esigenze e per supportarne il processo d'implementazione.

L'obiettivo dell'Agenzia è quello di assistere le piattaforme industriali in ogni fase del percorso di ricerca, applicazione ed ingegnerizzazione di una nuova tecnologia, attraverso:

- ricerca e costante aggiornamento di nuove tecnologie di prodotto e/o processi industriali presso università e istituti di ricerca
- sviluppo di nuovi processi/applicazioni industriali
- programmi di formazione
- implementazione di nuovi processi/applicazioni industriali

A tal fine, l'Agenzia opera come:

- interfaccia fra le piattaforme industriali ed il mondo della ricerca nazionale ed internazionale (scouting)
- osservatorio delle piattaforme industriali, per l'analisi dei reali bisogni di R&S e la conseguente proposta di nuove soluzioni tecnologiche (diffusione)
- struttura di supporto per la realizzazione delle iniziative selezionate (delivery), mediante l'offerta di
 - programmi di formazione sulle nuove tecnologie, per creare un vero e proprio centro di R&S interno alla piattaforma;
 - programmi di tutoring per l'implementazione delle nuove tecnologie;
 - supporto per l'analisi dei relativi impatti economici;
 - eventuale assistenza nella fase di ricerca di fondi.

L'articolo 54 (Banca del Sud) mira alla costituzione di una banca radicata nel territorio meridionale ed espressione della classe imprenditoriale locale in grado di applicare una politica selettiva del credito volta a incoraggiare le imprese meritevoli facendo così da volano per l'avvio di un circolo virtuoso che rilanci lo sviluppo del territorio stesso. Le disposizioni prevedono quindi la nascita della Banca del Sud per iniziativa pubblica finalizzata allo sviluppo del territorio al contempo conforme all'assetto normativo e istituzionale attuale destinata dall'origine ad accogliere nella compagine azionaria il ceto imprenditoriale locale e ad interpretarne le istanze e nella quale lo Stato, le regioni e gli enti locali, camere di commercio ed altri enti hanno la funzione di soci fondatori.

Completa la disposizione l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della banca da parte dello Stato.

L'articolo 55, comma 1, prevede che ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB.

Il comma 2 del predetto articolo 55 stabilisce che i diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui al presente articolo si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

Con il comma 3 si prevede che la deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui al presente articolo e quella di cui al comma 5, non danno diritto al recesso.

Il comma 4 prevede che le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Il comma 5 prevede che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

Il comma 6 fa salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

L'articolo 56, in tema di semplificazione amministrativa, mira a snellire ulteriormente alcune procedure riguardanti il trasferimento di autoveicoli.

In particolare, il comma 1 prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai:

- ❖ dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs nr. 267/2000;
- ❖ funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di Corte d'Appello di residenza del venditore;
- ❖ funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ❖ funzionari incaricati dall'Automobile Club d'Italia;
- ❖ titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge nr. 264/1991;
- ❖ notai iscritti all'albo.

Il successivo comma 2 stabilisce che le modalità applicative delle attività poste in essere dai soggetti previsti dal comma 1 sono, in concreto, disciplinate con decreto di natura non regolamentare adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.

Il terzo ed ultimo comma, conseguentemente, prevede la soppressione dei commi che vanno dal 2 al 6 dell'articolo 3 del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, nr. 80.

L'articolo 57, che consta di un solo comma, è finalizzato a rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni.

A tal riguardo, prevede la modificazione di due articoli della legge 27 dicembre 2002, nr. 289. In particolare, per quanto attiene l'incentivazione per gli investimenti, all'articolo 62, dopo il comma 1, viene introdotto il comma 1-bis in base al quale le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388 (legge finanziaria per il 2001), e dalla lettera c del suindicato comma 1, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità.

Per quanto attiene, invece, l'incremento delle assunzioni, legate ad una agevolazione sotto forma di credito d'imposta, al comma 3 dell'articolo 63, è aggiunto un periodo, in base al quale si prevede che, ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni.

L'articolo 58 prevede interventi in materia di agricoltura.

L'articolo 59 prevede a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa l'assegnazione di un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Fondazione, riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

L'articolo 60 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente) al comma 1 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio si avvalga, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di Società di capitali controllata direttamente o indirettamente dallo Stato e già costituita. Inoltre si demanda ad uno o più decreti ministeriali, da emanarsi su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle

finanze, il compito di ottimizzare le risorse finanziarie destinate alle attività necessarie in materia e di uniformare le relative procedure di spesa.

Con il comma 2 si provvede ad uniformare l'intervento di bonifica dell'area di Sesto S. Giovanni alle procedure predisposte da recenti normative in materia di bonifica, qualificandolo quale sito di interesse nazionale.

Il comma 3 è diretto a disporre la costituzione, da parte dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), mediante utilizzo di proprie disponibilità di bilancio in compartecipazione con Sviluppo Italia SpA, di una società a capitale pubblico cui affidare lo sviluppo di attività di bonifica e ripristino delle aree marine contaminate.

La norma proposta al comma 4 è rivolta a disciplinare l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del Fondo per la tutela ambientale, istituito con l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 16 del 2005, convertito dalla legge n. 58 del 2005, fra le dotazioni del Fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

Al comma 5 viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006 per dare attuazione alle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.

Con i commi da 6 a 9 si procede all'individuazione di apposite procedure per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale di aree ricadenti nei siti di interesse nazionale nelle quali siano in atto procedure fallimentari qualora, trascorsi 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore non abbia avviato i necessari interventi. L'accordo di programma individua il soggetto pubblico cui trasferire la proprietà dell'area.

Al comma 10 si dispone che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di risarcimento per danno ambientale, in conseguenza di accordi transattivi, vengano riassegnate ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente.

Le disposizioni previste al comma 11 mirano ad elevare le sanzioni amministrative per illeciti ambientali, innalzandole di dieci volte nel minimo e di cinquanta nel massimo.

Al comma 12 si prevede la possibilità per il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di emanare un'ordinanza immediatamente esecutiva per il ripristino della situazione ambientale antecedenti un fatto

che ne abbia causato il danno, irrogando le sanzioni amministrative di competenza o, qualora non risulti possibile il risarcimento in forma specifica, mediante ingiunzione di pagamento di una somma pari al valore economico del danno accertato.

Il comma 13 provvede a disciplinare la procedura di quantificazione del danno, mentre il comma 14 stabilisce che la corrispondente riscossione delle somme avverrà mediante il sistema dei concessionari della riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il comma 15 estende la nuova disciplina anche ai danni ambientali oggetto di transazioni non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

Il comma 16 prevede la possibilità di ricorrere al TAR contro l'ordinanza di cui al comma 12.

I commi 17 e 18 disciplinano le modalità di versamento delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti per danno ambientale mediante l'istituzione di uno specifico Fondo in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e quelle di funzionamento e di accesso al Fondo medesimo.

L'articolo 61 detta disposizioni in materia di carta d'identità elettronica.

L'articolo 62, comma 1, prevede, nell'ambito del processo di completamento del sistema nazionale di valutazione dell'università e della ricerca scientifica, ed in attesa della costituzione di una Agenzia nazionale per la valutazione della qualità, l'istituzione del Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con distinto decreto dello stesso Ministro avente valore non regolamentare, sono disciplinati il funzionamento del Consiglio e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti.

Il comma 2 stabilisce che i componenti del Consiglio assolvono alle relative funzioni in regime d'impegno a tempo pieno; se dipendenti pubblici, sono collocati d'ufficio in aspettativa retribuita per tutta la durata della carica. Il predetto regime è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico e con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Con il comma 3 vengono precisati i compiti che il Consiglio dovrà svolgere. Inoltre, prevede che il finanziamento del Consiglio, a decorrere dall'anno 2006, è determinato in misura pari all'1 per mille del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e di quello delle università non statali, con riduzione dei fondi medesimi.

L'articolo 63 prevede disposizioni in materia di contributi all'editoria. La normativa in esame, da un lato, disciplina in maniera più rigorosa l'erogazione dei contributi diretti all'editoria, dall'altro rifinanzia quei contributi indiretti (come il credito agevolato e il credito d'imposta) che hanno sin'ora dimostrato di avere una particolare efficace riuscendo a sostenere il mercato senza alterarne le condizioni di base.

L'articolo 64 ripropone la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni delle imprese di cui agli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Il comma 1 concerne specificatamente la rivalutazione dei beni delle imprese e delle partecipazioni. Tale rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004, o nel bilancio dell'esercizio successivo il cui termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2006.

Il maggior valore attribuito con la rivalutazione è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e del 6 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili, e deve essere versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel corso del quale la rivalutazione è stata eseguita.

La disposizione del comma 4 prevede, poi, la possibilità per i soli soggetti esercenti attività d'impresa di rivalutare a titolo oneroso i terreni edificabili non ancora edificati, non necessariamente iscritti nelle immobilizzazioni materiali, con effetto sia civilistico sia fiscale.

La norma si applica ai soggetti sia in contabilità ordinaria sia a quelli in contabilità semplificata.

La rivalutazione deve avvenire per categorie omogenee avendo riguardo alla destinazione loro urbanistica. L'area non deve essere

edificata alla data in cui si chiude l'esercizio nel cui bilancio viene effettuata la rivalutazione, tuttavia si considera tale anche quella, edificata a tale ultima data, per cui si provvede a demolire gli edifici esistenti entro il termine per l'approvazione del bilancio.

La rivalutazione è ammessa a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.

L'imposta sostitutiva, secondo quanto previsto dal comma 6 è pari al 19 per cento dell'importo della rivalutazione, ovvero del 12 per cento per gli immobili, non può essere versata in unica soluzione bensì deve essere versata in tre rate, senza interessi. Il comma 7 rinvia, per le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 1 e 4, al regolamento relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162.

L'articolo 65, comma 1, prevede che al fine di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative sono prorogati per la durata di sei anni a fronte di una riduzione dal 2006 del 10 per cento del canone annuo corrisposto.

Con il comma 2 si prevede che nell'ambito dell'Agenzia del Demanio è operante la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

Gli interventi previsti in materia di giochi dall'articolo 66, tra loro coordinati ed integrati, pur ponendosi in necessaria ed opportuna continuità con le iniziative realizzate nell'ultimo triennio, segnano, comunque, il passaggio dalla fase di veloce e rapida espansione del settore a quella dell'indispensabile consolidamento del comparto.

Le norme proposte sono, pertanto, concentrate su tre specifici obiettivi:

1. completamento del portafoglio dei giochi pubblici, attraverso il completo monitoraggio e controllo degli apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro, collegati in rete;
2. difesa dei livelli di raccolta (e, quindi, di gettito erariale) conseguiti dagli operatori legali italiani, attraverso:

- la progressiva riduzione delle aliquote di imposta per quei giochi maggiormente soggetti alle aggressioni degli operatori internazionali (e di quelli italiani illegali), vale a dire per le scommesse sportive e per gli apparecchi da intrattenimento,
 - l'adeguamento della competitività degli apparecchi da intrattenimento legali rispetto all'offerta illegale,
 - il potenziamento, nel settore degli apparecchi da intrattenimento, del ruolo operativo dei concessionari, i quali devono configurarsi, sempre più, come il supporto irrinunciabile dell'Amministrazione per il controllo della specifica rete di distribuzione,
 - l'inasprimento del sistema sanzionatorio previsto per gioco illegale (soprattutto per contrastare l'offerta di gioco irregolare tramite Internet); si tratta di operare la "modernizzazione" delle norme penali ed amministrative a difesa del gioco lecito, adeguandole alla sempre più radicata presenza del gioco su Internet e su altri supporti tecnologici idonei a veicolare il gioco a distanza,
 - la migliore definizione di alcune norme relative alle imposte sui giochi, al fine di rendere più efficace ed agevole l'azione dell'Amministrazione, nell'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle stesse,
 - lo sviluppo della raccolta telematica (il c.d. gioco a distanza) al fine di proporre ai giocatori italiani una valida e competitiva offerta anche attraverso questo canale,
 - la definizione di un meccanismo di incentivazione delle ricevitorie collegato al volume della raccolta del gioco pubblico, anche al fine di scoraggiare eventuali offerte di gioco irregolare,
3. semplificazione e razionalizzazione di alcuni dettati normativi, principalmente riferiti agli apparecchi da intrattenimento, volti ad eliminare talune ambiguità terminologiche, per rendere più agevole e certa l'attività di contrasto al gioco illegale.

Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento (commi da 1 a 10)

Il nuovo intervento in materia di apparecchi da intrattenimento prosegue nel percorso di adattamento e miglioramento dell'offerta legale di gioco mediante apparecchi che consentono vincite in danaro, avviato nel 2004.

La proposizione, che nasce anche dall'analisi e dalla valutazione delle esperienze maturate nei primi 18 mesi di operatività di questo nuovo comparto del gioco, è finalizzata, prioritariamente, all'incremento dell'offerta di gioco legale (aumento del numero di apparecchi con vincite in danaro conformi a modelli certificati) e ad evitare l'erosione della base imponibile attraverso il perpetuarsi di comportamenti illeciti.

Il consolidamento del modello di gestione del comparto, basato sull'affidamento della gestione telematica del gioco a concessionari selezionati dallo Stato, è, infatti, assicurabile solo attraverso iniziative, quali quelle indicate, volte a:

- rendere meno attrattivo il gioco illecito, con la definizione di parametri di gioco più "competitivi", l'ampliamento delle tipologie di esercizi autorizzabili all'installazione di apparecchi con vincite in danaro nonché l'incremento, con la crescita progressiva della raccolta, della percentuale destinata alla filiera ed ai giocatori;
- sostenere ed aumentare la soddisfazione della domanda di gioco, attraverso l'introduzione di giochi maggiormente interessanti, incentivando l'evoluzione tecnologica degli apparecchi, favorendo il naturale *turn over* degli apparecchi ed introducendo apparecchi sempre più sicuri;
- aumentare il livello di controllo e sicurezza del sistema, sia riformulando alcune norme di difficile applicazione o non adeguatamente efficaci nel contrasto al gioco illegale ed irregolare, che eliminando alcune lacune di regolazione evidenziate dall'attività operativa delle Forze dell'ordine e dagli uffici amministrativi.

Il comma 1 interviene sul testo vigente dell'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. mediante:

- a) la modifica dei principali parametri di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro della tipologia AWP (*Amusement With Price*);
- b) l'introduzione della tipologia VLT (*Video Lottery Terminal*), vale a dire apparecchi operanti esclusivamente mediante il collegamento ai sistemi di elaborazione dei concessionari affidatari della rete telematica, prevedendo, a tal proposito, una nuova lettera b) all'interno del comma 6 stesso.

In particolare, l'intervento sui parametri di funzionamento delle AWP - definito alla luce delle evidenze emerse nell'ultimo anno, periodo di "lancio" del nuovo comparto - è orientato ad avvicinare l'offerta di gioco lecito alle caratteristiche della domanda, che frequentemente, come evidenziato da alcune indagini dell'Autorità giudiziaria, è ancora soddisfatta da forme di offerta illegali od irregolari.

Con attenzione al mantenimento del delicato equilibrio tra componenti di abilità e componenti aleatorie, e salvaguardando le esigenze di intrattenimento, intrinseche al gioco regolare e responsabile, nella nuova formulazione del comma 6, lettera a), si:

- fissa il costo massimo della partita ad un euro (avvicinandolo alla giocata media, di circa due euro, ed intervenendo in senso deterrente verso diffusi fenomeni di manomissione delle gettoniere), ovviamente si potranno ancora produrre e commercializzare apparecchi con costo della partita inferiore ad un euro;
- interviene sulla misurazione del ciclo di gioco (elevandolo ad un massimo di 140.000 partite) e sulla durata delle partite (portandola ad un minimo di 4 secondi); entrambe queste modifiche sono volte a permettere ai costruttori dei *software* di gioco di rendere gli apparecchi più interessanti aumentando la varietà delle soluzioni di distribuzione delle vincite e di durata delle partite. Per questo stesso fine è eliminato l'obbligo di restituzione delle vincite subito dopo il loro conseguimento, permettendo a ciascun giocatore di scegliere se ricevere immediatamente la vincita dall'apparecchio o rigiocarla (anche in questo caso, la formulazione della norma è tale da consentire la permanenza sul mercato anche degli apparecchi costruiti negli anni precedenti con parametri di funzionamento diversi);
- eleva la vincita massima a 100 euro (in luogo dei 50 attuali), per garantire maggiore attrattiva agli apparecchi legali (contrastando, così, la diffusione di apparecchi irregolari ed illegali). L'importo massimo della vincita si mantiene, peraltro, in un perimetro di offerta di intrattenimento e non di gioco d'azzardo: l'offerta illegale con apparecchi od altri terminali da intrattenimento, quali gli *Internet Casinò*, prevede, infatti, vincite attorno ai 1.000 euro, con punte di oltre 10.000. La percentuale minima di restituzione in vincite delle somme raccolte, sempre misurata sul ciclo di gioco, rimane del 75 per cento.

Il nuovo testo della lettera a), inoltre,

- ribadisce, tra le caratteristiche di idoneità al gioco lecito, l'obbligatorietà di collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*di seguito, AAMS*);
- indica ulteriori linee di sviluppo costruttivo degli apparecchi, in ragione delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica e delle esigenze di contrasto alle frodi ed all'evasione fiscale, prevedendo la possibilità di adozione di strumenti di pagamento elettronici. Questi strumenti sono in corso di predisposizione da parte di AAMS, a seguito delle disposizioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

La lettera b) del comma 6 dell'articolo 110 introduce, come già precedentemente evidenziato, una nuova categoria di apparecchi per il gioco lecito, denominata VLT. La norma prevede che sia il sistema di elaborazione in cui sono residenti i giochi, sia i terminali di gioco (che consentono la fruizione del gioco da parte dei giocatori e sono collegati ai sistemi di elaborazione) siano parte costituente della rete di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS.

La norma demanda, altresì, a regolamenti ministeriali - emanati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno ed ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la definizione degli specifici parametri di funzionamento dei sistemi di gioco VLT. La scelta di definire i parametri attraverso regolamenti è da ricondurre alla complessità e flessibilità della tecnologia di funzionamento di tali apparecchi; caratteristiche, queste, che rischiano di rendere rapidamente obsoleta qualsiasi definizione di parametri fissata attraverso fonti primarie.

In particolare, la normativa ministeriale dovrà individuare, facendo riferimento alle condizioni di operatività della rete telematica per la gestione del gioco lecito ed a quelle del mercato: il costo e le modalità di pagamento delle partite; la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite, l'importo massimo e la forma di riscossione delle vincite stesse; le specifiche di immodificabilità e di sicurezza dei videoterminali connessi alla rete telematica di AAMS.

Il rimando a regolamenti ministeriali individua, inoltre, ulteriori e peculiari elementi di regolazione da definirsi, necessari per graduare correttamente l'introduzione e lo sviluppo della nuova tipologia di apparecchi da intrattenimento:

- soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi (il funzionamento esclusivamente in rete dei videotermini e la tecnologia più avanzata consentono, infatti, diverse modalità di informazione e responsabilizzazione dei giocatori, adeguate a prevenire e controllare l'eventuale insorgere di ludopatie);
- tipologie e caratteristiche dei punti vendita nei quali possono essere installati i videotermini. Tale fattore di regolazione costituisce elemento determinante sia per garantire l'introduzione graduale della nuova tipologia di apparecchi (senza incorrere in fenomeni di eccessiva concorrenza con le altre tipologie di apparecchi ovvero con altre offerte di gioco "pubblico") sia per individuare quelle tipologie di esercizi e quelle modalità di installazione che meglio assicurino il bilanciamento tra un'offerta competitiva con quella illegale e la responsabilizzazione dei giocatori.

E' demandata a regolamenti ministeriali, infine, la definizione della disciplina autorizzatoria specifica per questa tipologia di apparecchi.

Il comma 2 interviene sulla definizione dell'aliquota di Prelievo erariale unico gravante sulle somme giocate con le VLT. Le analisi di mercato effettuate all'estero dimostrano che, in misura sensibilmente maggiore rispetto agli apparecchi (AWP) attualmente in esercizio, la domanda è fortemente influenzata dalle somme restituite (*pay out*) al giocatore. Tale caratteristica del prodotto VLT impone una gestione oculata della leva fiscale (la cui entità influenza direttamente il *pay out*) subordinata ad attente analisi del mercato italiano e del profilo del giocatore che utilizza questa particolare tipologia di apparecchi. Anche il contenuto dell'offerta di gioco mediante VLT, inoltre, può variare sensibilmente al mutare della componente erariale. Per questo motivo, e sempre tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, si rimette alla normativa ministeriale l'individuazione puntuale dell'aliquota, fissandone, comunque, i limiti minimi e massimi rispettivamente nell'8 e nel 12 per cento, sempre in relazione alle somme giocate.

Per assicurare una puntuale definizione dei termini e delle modalità di versamento del Prelievo erariale unico su entrambe le tipologie di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, il comma 3 sostituisce il testo vigente dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale testo, infatti, era costruito per le scadenze relative all'esercizio 2004.

Il comma 4 ed il comma 5 intervengono su alcuni elementi della disciplina autorizzatoria concernente gli apparecchi da intrattenimento. In particolare:

- si allinea il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge n. 388 del 2000 (modalità di richiesta e rilascio dei nulla osta per la distribuzione e l'esercizio degli apparecchi da intrattenimento) alla nuova stesura del comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., non ricomprendendo i videoterminali nell'attuale regime autorizzatorio, in ragione della appartenenza degli stessi alla rete di gestione del gioco affidata ai concessionari e della necessità di valutare le caratteristiche ed il funzionamento delle VLT in maniera strettamente correlata al funzionamento del sistema di gioco complessivo (il precedente comma 1 demanda il regime autorizzatorio di tali apparecchi ad un apposito regolamento interministeriale);
- per i soggetti che svolgono attività di produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi si rende propedeutico il possesso delle licenze di polizia previste dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. ai fini del rilascio dei nulla osta di distribuzione e di esercizio relativi agli apparecchi stessi.

I commi 6, 7 ed 8 intervengono specificamente, ed in maniera integrata, per favorire il consolidamento del modello di gestione del comparto, basato sull'affidamento in concessione.

Più dettagliatamente, il comma 6, lettera a), sulla base dei risultati dell'attività operativa delle Forze dell'ordine e di AAMS, prevede una nuova definizione della liceità dell'esercizio del gioco mediante apparecchi AWP (articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.).

In particolare, a partire dal 1° luglio 2006 i punti vendita possono installare apparecchi AWP solo se dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di AAMS, costruiti ed operanti secondo specifiche tecniche definite dall'Amministrazione (è da rilevare che tali specifiche presuppongono, in funzione delle evoluzioni tecniche e delle informazioni raccolte relativamente alle attività illecite di manomissione, continui aggiornamenti sia per garantire la sicurezza nella registrazione e nella trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco che l'immodificabilità degli stessi). L'esperienza di 18 mesi di operatività ha evidenziato, infatti, che i sistemi di connessione, così come previsti dalle attuali specifiche tecniche, sono un punto di vulnerabilità della rete telematica, sfruttato da alcuni operatori irregolari.

Il comma 6 (lettera b) fissa un incremento del canone di concessione a favore di AAMS dallo 0,3 allo 0,8 per cento delle somme giocate. Tale incremento di canone consente di costituire una disponibilità finanziaria amministrata da AAMS da destinare ai concessionari a fronte degli investimenti che questi sono tenuti ad eseguire per la realizzazione dell'*upgrade* degli apparati di connessione presso gli esercizi commerciali (lettera c).

Con il comma 7 si riduce, sempre a partire dal 1° luglio, la percentuale di Prelievo erariale unico applicata sulle somme giocate (dal 13,5% al 12%). Il combinato disposto di questo comma con il precedente ridefinisce la distribuzione dell'importo residuo destinato alla filiera, attivando, da un lato, un meccanismo incentivante per i concessionari che assicurino gli investimenti necessari al continuo adeguamento delle tecnologie ed i più elevati livelli di servizio nell'operatività della rete telematica ed aumentando, dall'altro lato, le disponibilità per gli esercenti e per i gestori di apparecchi. La formulazione del comma consente, peraltro, agli operatori del settore di destinare al giocatore, se ritenuto opportuno, un rendimento anche superiore al 75 per cento delle somme giocate.

Proprio in ragione del mutare del quadro complessivo degli investimenti tecnologici necessari all'adempimento delle funzioni affidate, il comma 8 estende di 12 mesi (dal 31 ottobre 2009 al 31 ottobre 2010) il termine del periodo di concessione della conduzione operativa della rete telematica per il gioco lecito.

Relativamente alle forme organizzative della raccolta del gioco, il successivo comma 9 demanda ad AAMS la definizione dei requisiti di qualificazione necessari per gli operatori che, in virtù di specifici rapporti contrattuali, possono operare per conto dei concessionari della rete telematica nell'espletamento delle attività operative affidate in concessione. Gli stessi concessionari sono tenuti a presentare ad AAMS gli elenchi di questi soggetti per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione a tutela dei diversi interessi pubblici.

Con il comma 10 si interviene, modificandolo, sul terzo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. il quale (a partire dalla legge n. 388 del 2000, legge finanziaria per il 2001) ha introdotto la licenza per le attività di produzione, importazione, gestione (anche indiretta) di apparecchi da intrattenimento. La revisione del comma estende, agli esercizi commerciali ed a quelli pubblici diversi da quelli già in possesso di licenze di cui al medesimo articolo 86 (commi 1 o 2) od 88 (esercizio di attività di raccolta di scommesse), la necessità di una licenza per poter installare apparecchi da intrattenimento. Ciò con l'obiettivo di ampliare le tipologie di esercizi commerciali in cui è possibile installare apparecchi legali, riducendo, così, le possibilità di installazioni irregolari.

Contrasto al gioco illegale (commi da 11 a 15)

L'intervento si pone come finalità:

- contrastare fenomeni di illegalità connessi ad alcune nuove forme di distribuzione a distanza dei giochi con vincite in denaro (offerta di gioco *on line*);
- disincentivare la convenienza dell'accesso a distanza al gioco illecito proposto su diversi mezzi di comunicazione, creando inoltre le condizioni economiche per la costruzione ed il consolidamento di una rete di raccolta a distanza, legale, in grado di proporre una offerta italiana competitiva.

In particolare, con i commi da 11 a 14, si introduce un meccanismo operativo di coinvolgimento dei fornitori di connettività per l'offerta di giochi, scommesse e concorsi pronostici con vincite in denaro i quali devono obbligatoriamente inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori (ovvero in relazione alle quali forniscono servizi), qualora AAMS accerti e comunichi loro violazioni di norme in materia di giochi.

In caso di violazione degli obblighi di inibizione, AAMS può erogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Nell'esercizio delle attività di prevenzione, è previsto il coordinamento con le Forze di polizia competenti (comma 14).

Il comma 15, infine, sulla base della esperienza operativa degli ultimi anni, specifica l'organo competente alla autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 4-ter, dalla legge n. 401 del 13 dicembre 1989.

Contrasto al gioco illegale con apparecchi da intrattenimento e recupero dell'evasione fiscale (commi da 16 a 25)

Obiettivo di questo complesso di prescrizioni è quello di superare alcune carenze e lacune normative che provocano, attualmente, perdite di gettito erariale ovvero non ostacolano comportamenti fraudolenti, sia per la mancanza di una puntuale definizione degli stessi sia per l'inesistenza di meccanismi sanzionatori rapidi ed adeguati, anche in termini economici. Obiettivi particolari sono quelli di:

- arginare, ulteriormente, l'offerta illegale di gioco mediante apparecchi da intrattenimento;
- sostenere il recupero dell'evasione fiscale, anche mediante la specifica regolazione delle modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) e la conferma delle attuali modalità di riscossione delle imposte relative al gioco del Bingo.

Con i commi da 16 a 23, operando modifiche ed integrazioni all'articolo 110 del T.U.L.P.S., si procede ad una revisione della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 110 del T.U.L.P.S.

In particolare si:

- individua nel questore l'autorità competente a predisporre ed a vidimare la tabella indicante i giochi proibiti (la modifica è volta ad evitare le perplessità applicative scaturite dal combinato disposto tra il comma 1 e l'articolo 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);
- ricomprendono anche gli apparecchi da gioco indicati nelle lettere a) e c) del comma 7, tra quelli che possono essere installati esclusivamente nei punti vendita assoggettati all'autorizzazione di cui agli articoli 86 od 88 del Testo unico;
- estrapola dall'apparato sanzionatorio di cui al comma 9 del T.U.L.P.S. (pur modificandone la natura, da penale ad amministrativa), la peculiare sanzione prevista per i casi di violazione del divieto di utilizzo da parte di minori degli apparecchi con vincite in danaro, inserendovi, anche per una maggiore deterrenza, la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio nel quale sia stata commessa la violazione (fino a un massimo di 15 giorni) e l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie (aumentando il valore della sanzione massima da 1.000 a 3.000 euro);

- depenalizza, in generale, l'apparato sanzionatorio, con gli obiettivi di assicurare maggiore celerità di definizione dei procedimenti amministrativi rispetto alla sede penale e di demandare l'irrogazione delle sanzioni all'organo con maggiori competenze tecniche nel settore, vale a dire l'Ufficio regionale di AAMS;
- interviene, inoltre, con:
 - la previsione di nuove fattispecie illecite (quali, ad esempio, l'erogazione di premi diversi da quelli ammessi mediante apparecchi conformi ed autorizzati o la mancata apposizione dei nulla osta sugli apparecchi),
 - l'introduzione di una nuova e specifica sanzione accessoria, consistente nell'inibizione al rilascio di nulla osta per un periodo di cinque anni,
 - un complessivo innalzamento dell'importo delle sanzioni pecuniarie;
- prevede espressamente che la sospensione delle licenze si estenda anche ai titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991, in ragione del fatto che si tratta di pubblici esercizi e, quindi, particolarmente responsabili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- esplicitano i parametri di riferimento per l'applicazione della misura cautelare della sospensione, rendendola non più facoltativa.

Per garantire chiarezza relativamente all'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio, infine, il comma 23 chiarisce che, per le violazioni commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applicano le disposizioni vigenti all'epoca in cui la violazione è stata commessa.

Con il comma 24 si inseriscono due nuovi articoli al D.P.R. n. 640 del 1972 volti a disciplinare l'attività di liquidazione e di riscossione dell'ISI relativa agli apparecchi da intrattenimento di competenza di AAMS (apparecchi all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. ed apparecchi previsti dall'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640). In particolare si:

stabilisce che, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'ISI, AAMS proceda al controllo automatizzato (con modalità definite da provvedimenti della stessa Amministrazione) dei versamenti effettuati dai contribuenti. Si individuano inoltre le modalità di comunicazione tra l'Amministrazione ed i contribuenti nei casi di versamenti omessi, carenti od intempestivi;

- prevede che le somme dovute (imposte, interessi e sanzioni) sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta;
- definisce (tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 15 luglio 2005) il termine entro il quale le cartelle di pagamento devono essere notificate al contribuente;
- introduce anche in materia di imposta sugli intrattenimenti, infine, l'istituto del cosiddetto "avviso bonario": vale a dire che se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di AAMS, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.

Con il comma 25 è confermata, considerati gli esiti positivi riscontrati, la disciplina di riscossione delle imposte relative al gioco del Bingo, che la legge n. 200 del 2003 aveva previsto, in prima applicazione, fino al 31 dicembre 2005.

Misure di sostegno per le scommesse sportive e per il gioco in ricevitoria (comma 26)

Il comma 26 prevede la riformulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lvo. 23 dicembre 1998, n. 504. In dettaglio:

1. per quanto riguarda la scommessa TRIS (lettera b, punto 1), le scommesse ippiche a totalizzatore (lettera b, punto 2), le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli (lettera b, punto 4), l'intervento è di tipo ricognitivo ed è finalizzato ad una ricostruzione certa del quadro impositivo dopo i molteplici interventi di revisione effettuati negli ultimi anni;
2. per quanto concerne le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, l'intervento è diretto alla revisione della struttura impositiva ed alla riduzione del carico fiscale, in ragione delle dinamiche competitive internazionali che interessano il settore.

In particolare relativamente alla struttura impositiva delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli si prevede il superamento dell'attuale meccanismo basato su una quota di prelievo (articolata in nove classi in funzione del numero degli eventi presenti nella singola scommessa) e su una percentuale di imposta applicata sulla stessa; un'altra parte della quota di prelievo, fino al 31 dicembre 2004, era destinata al finanziamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Tale complesso meccanismo ha perso la sua ragion d'essere con l'emanazione della legge finanziaria per il 2005 che, all'articolo 1, commi 281, 282 e 284, ha definito il nuovo regime di finanziamento del CONI e la contestuale abolizione della destinazione a quest'ultimo di una parte della quota di prelievo delle scommesse a quota fissa.

Sulla base di tale intervento, il complesso meccanismo di determinazione della quota di prelievo e di successiva applicazione dell'imposta su tale quota ha perso la sua ratio e, pertanto, con la presente legge finanziaria si dispone di applicare l'imposta direttamente sull'importo della scommessa. Contestualmente, si interviene sulle articolazioni delle classi di scommesse semplificando il sistema attraverso la riduzione delle classi stesse da nove a due significativamente diverse per motivi di mercato e concorrenza internazionale.

Accanto alla modifica della struttura impositiva, il comma 26 prevede anche una progressiva riduzione dell'incidenza fiscale in quanto il settore delle scommesse, anche a seguito dello sviluppo delle nuove tecnologie, si conferma come uno dei mercati caratterizzati da elevata competizione internazionale e da significativa sensibilità della domanda al livello impositivo.

L'intervento normativo proposto - che deve essere considerato in maniera integrata con le norme in materia sanzionatoria e fiscale previste nell'intero articolo - ha l'obiettivo di allineare, con un'azione graduale, il regime impositivo italiano a quello dei principali Paesi europei, anche in previsione dell'ingresso nel mercato regolare italiano di operatori stranieri, già operanti con carichi fiscali minori.

Più in dettaglio, si prevede una riduzione graduale, per il triennio 2006-2008, dell'aliquota dell'imposta gravante sulle scommesse. Tale riduzione, per il 2006 è di circa 1,6 punti rispetto all'attuale carico fiscale mentre per il 2007 e per il 2008 di circa 1,2 punti per anno. Al termine del triennio l'imposta media sulle scommesse a quota fissa sarà di circa il 6 per cento delle somme giocate, aliquota prossima a quella applicata nella pluralità degli stati europei.

Le riduzioni del carico fiscale previste per gli anni 2007 e 2008, sono, tuttavia, condizionate al conseguimento di specifici livelli di raccolta (rispettivamente 1.850 milioni nell'anno 2006 e 2.150 milioni nell'anno 2007 che assicurerebbero, in ogni caso, almeno l'invarianza del gettito erariale complessivo).

Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati (commi 27 e 28)

Nel corso di questi anni le dinamiche dei prezzi delle sigarette hanno evidenziato una tendenza dei consumatori all'acquisto di prodotti di basso prezzo e, conseguentemente, una tendenza dei fabbricanti a ridurre, in modo significativo, il prezzo delle sigarette ovvero ad introdurre sul mercato prodotti a basso prezzo.

Il fenomeno, unitamente al negativo andamento dei consumi registrati nei primi mesi del 2005 legato all'introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici, rischia di penalizzare pesantemente le entrate erariali, anche in presenza di generalizzati aumenti dei prezzi di vendita delle sigarette.

L'intervento predisposto adeguata, al comma 27, gli strumenti normativi all'estrema dinamicità dei comportamenti degli operatori del mercato (sia sul fronte della domanda che dell'offerta).

Esso introduce, infatti, con particolare riferimento ad un più rapido aggiornamento del meccanismo di funzionamento del sistema di adeguamento della tassazione al reale andamento dei prezzi, il criterio di calcolo "trimestrale" della determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, con riflessi sulle entrate erariali per effetto di un più rapido adeguamento verso l'alto dei prezzi di vendita delle sigarette.

Il comma 28 ripropone la delega al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - già prevista fino al 31 dicembre 2005, dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 311 de 30 dicembre 2004 - ad intervenire sull'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati.

Tale strumento, infatti, si è dimostrato essenziale, negli anni passati, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di gettito assegnati ad AAMS.

Sviluppo del gioco pubblico a distanza (comma 29)

Il comma 29 interviene per:

- completare la rete distributiva attuale del portafoglio di giochi pubblici con lo sviluppo di una rete di raccolta per il gioco "a distanza", costituita anche con apparecchiature automatiche a disposizione del pubblico;
- realizzare (in abbinamento alle previsioni dei commi da 11 a 15) una forma di contrasto "attivo" all'offerta di gioco illegale sui nuovi mezzi di comunicazione (ad esempio Internet) e nei luoghi dove non è economicamente conveniente l'apertura di punti di raccolta della rete tradizionale;
- favorire lo sviluppo di offerta degli operatori italiani sui mercati internazionali, permettendo l'offerta, su siti Internet e su altre piattaforme a distanza, di un più ampio portafoglio di giochi ed indirizzando l'evoluzione degli attuali operatori da un ruolo di concessionari incentrati esclusivamente sul mercato italiano ad un ruolo di raccolta a livello europeo e mondiale;
- costituire, per le scommesse a quota fissa, dei punti di raccolta legale automatici, a basso costo per gli operatori, capaci di assicurare la capillarità dell'offerta e contrastare lo sviluppo del gioco illegale nelle aree - e nei momenti - non coperti da strutture di offerta tradizionali.

Più specificamente, il comma in esame:

- permette, a tutti gli attuali concessionari di giochi pubblici, di effettuare la raccolta di giochi di tipologia lotteria - sia differita che istantanea - a distanza dal pubblico (tramite, ad esempio, siti internet, telefono fisso o mobile, televisione interattiva);
- individua un aggio specifico per le attività di raccolta a distanza, uguale all'aggio oggi definito per la raccolta sui canali tradizionali, pari, quindi all'8%. Questa modalità consente di remunerare adeguatamente anche le attuali ricevitorie, per le attività che effettueranno a sostegno della raccolta a distanza (in particolare, la vendita di schede prepagate);

- consente inoltre, a tutti i soggetti autorizzati alla raccolta di scommesse a quota fissa, l'installazione di dispositivi automatici per la raccolta, a distanza, di tutte le scommesse a quota fissa ed di fuori dei locali specificamente previsti, fermo restando il divieto di intermediazione nella raccolta;
- prevede lo sviluppo del gioco del Bingo con raccolta attraverso mezzi di comunicazione a distanza. L'attività di raccolta è demandata agli attuali concessionari del gioco, in quanto la concessione esistente assegna loro sia l'attività di gestione del gioco che di raccolta dello stesso.

In ragione della necessità di una regolazione tecnica puntuale delle diverse innovazioni, il comma rimanda nel dettaglio a disposizioni amministrative di AAMS per la definizione delle regole di raccolta e dei requisiti dei sistemi di collegamento con i sistemi di totalizzazione, nonché delle soluzioni atte ad evitare barriere alla libera concorrenza tra gli operatori.

Con l'articolo 67 vengono determinate le dotazioni dei fondi speciali (tabelle A e B), quantificate le dotazioni relative ad autorizzazioni di spesa previste dalla tabella C, rifinanziate le leggi di spesa con la tabella D, definanziate quelle di cui alla tabella E, rimodulate le autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale con la tabella F.

L'articolo 68 prevede la copertura finanziaria di cui al prospetto ivi richiamato e l'entrata in vigore della presente legge.

In ossequio al disposto del comma 1 dell'articolo 11 bis della detta legge 468/78, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento si rende necessario per le modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, per la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto, per disposizioni in materia di cambiali finanziarie, per le pensioni FF.SS, per misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella lista del patrimonio mondiale poste sotto la tutela dell'UNESCO, per norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche, per le misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, per l'abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, per le modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL, per i profughi Giuliano-Dalmati e per interventi vari.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è finalizzato agli incentivi all'occupazione, a misure di sostegno dell'occupazione e di assunzioni a tempo indeterminato, a contributi in favore dei minorati della vista, alla disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali, per l'abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, per i principi in materia di governo del territorio.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento si rende necessario per le disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche, per l'istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'esercito e per un contributo all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento si rende necessario per le modifiche alla legge n. 752/1985 in materia di coltivazione e commercio dei tartufi, per le vittime del dovere e per lo scrutinio elettronico.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è preordinato alla ratifica ed esecuzione della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici e pesticidi, all'istituzione del Parco Nazionale del subappennino Dauno.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento si rende necessario per l'istituzione del profilo di docente della scuola di lingue estere dell'esercito nell'ambito delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della

difesa, nonché per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento si rende necessario, per la valorizzazione dei territori montani, per la disciplina dell'apicoltura, per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali collinosi e montani, per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche e per i principi in materia di governo del territorio.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato alla legge quadro sulla qualità architettonica, alle misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale, poste sotto la tutela dell'Unesco e ad interventi in materia di beni e attività culturali e di sport.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati, per borse di studio per i medici specializzandi, per le disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale e per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

TABELLA B**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento è rivolto a consentire la partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali, le misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale, poste sotto la tutela dell'UNESCO, la sicurezza della navigazione per favorire l'uso di navi a doppio scafo, per l'ammodernamento della flotta, nonché il piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale, interventi nel sistema fieristico nazionale, la realizzazione di un centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi plurimenoati, la stabilizzazione dell'area balcanica e interventi vari.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato agli interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale e per il finanziamento di interventi per opere pubbliche.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato alla legge quadro sulla qualità architettonica.

ALLEGATI ALLE TABELLE A E B

ALLEGATI

- ALLEGATO N. 1. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D), DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**
- ALLEGATO N. 2. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2006-2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D), DELLA LEGGE N.468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**
- ALLEGATO N. 3. - VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2006 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**
- ALLEGATO N. 4. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E), DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**
- ALLEGATO N. 5. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)**
- ALLEGATO N. 6. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (ART. 11, COMMA 3, LETTERA C), E ART. 11-QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**
- ALLEGATO N. 7 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006**
- ALLEGATO N. 8 - QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2006 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2005**

ALLEGATO N. 1

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D), DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(art. 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)
(migliaia di euro)

	2006		2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	24.686	-17.276	7.410	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della pubblica Amministrazione - CAP.5217)	9.526	5.474	15.000	15.000
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	43.940	-440	43.500	43.500
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER. FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	500	93.900	94.400	
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGRICOLTORI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERNO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	26.076	-76	26.000	26.000
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	130.977	29.023	160.000	160.000
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442)	425.335	665	426.000	426.000
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)	286		286	286
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	202.888	112	203.000	203.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI					
- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	80.405	-	80.405	80.405	80.405
LEGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.					
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)	40.552	448	41.000	41.000	41.000
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)	550.325	-325	550.000	550.000	550.000
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707/P)	16.384	616	17.000	17.000	17.000
LEGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.					
- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)	18.019	-12.319	5.700	-	-
LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	1.903	-3	1.900	1.900	1.900
-3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613					
LEGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)	8.621	11.379	20.000	20.000	20.000
LEGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:					
- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)	8.691	1.309	10.000	10.000	10.000
LEGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)	20.903	-14.303	6.600	-	-

Pag. 2

30/09/2005 17:24

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP. ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)</p> <p>LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)</p> <p>LEGGE N.230 DEL 1998 : FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)</p> <p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999.E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (3.1.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - CAP.3901)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)</p> <p>LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2620)</p>	<p>1.102.000</p> <p>3.920</p> <p>211.122</p> <p>1.735</p> <p>215.381</p> <p>12.044</p> <p>15.101</p> <p>112.069</p> <p>308.455</p> <p>8.891</p>	<p>1.102.000</p> <p>3.920</p> <p>878</p> <p>1.735</p> <p>619</p> <p>9.956</p> <p>-1</p> <p>931</p> <p>6.545</p> <p>109</p>	<p>1.102.000</p> <p>3.920</p> <p>212.000</p> <p>1.735</p> <p>216.000</p> <p>22.000</p> <p>15.100</p> <p>113.000</p> <p>315.000</p> <p>9.000</p>	<p>3.920</p> <p>212.000</p> <p>1.735</p> <p>216.000</p> <p>22.000</p> <p>15.100</p> <p>113.000</p> <p>315.000</p> <p>9.000</p>	<p>3.920</p> <p>212.000</p> <p>1.735</p> <p>216.000</p> <p>22.000</p> <p>15.100</p> <p>113.000</p> <p>315.000</p> <p>9.000</p>

Pag. 3

30/09/2005 17:24

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI (3.1.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP.2156)</p> <p>LEGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513/P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 14 COMMA 1: ACCISE GAS METANO (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - CAP.3823)</p>	135.368	632	136.000	139.000	139.000
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)</p> <p>LEGE N.292 DEL 1990.ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)</p> <p>LEGE N.282 DEL 1991: DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995; RIFORMA DELL'ENEA (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7630)</p> <p>LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280</p>	21.293	707	22.000	22.000	22.000
	21.656	44	21.700	21.700	21.700
	198.053	1.947	200.000	200.000	200.000
	28.331	69	28.400	28.400	28.400
	2.642.549	1.319.857	3.962.406	2.749.296	2.749.296

30/09/2005 17:24

Pag. 4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.4332)</p> <p>LEGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4161)</p> <p>LEGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - CAP.3671)</p> <p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSEERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1769)</p> <p>LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1166)</p>	<p>97.801</p> <p>62.182</p> <p>429.316</p> <p>1.960</p> <p>1.960</p> <p>1.159.492</p> <p>1.163.412</p>	<p>199</p> <p>18</p> <p>2.984</p> <p>-1.360</p> <p>40</p> <p>-2.492</p> <p>-3.812</p>	<p>98.000</p> <p>62.200</p> <p>432.300</p> <p>600</p> <p>2.000</p> <p>1.157.000</p> <p>1.159.600</p> <p>5.000</p> <p>120</p> <p>5.110</p>	<p>98.000</p> <p>62.200</p> <p>432.300</p> <p>2.000</p> <p>1.161.000</p> <p>1.163.000</p> <p>5.000</p> <p>120</p> <p>5.120</p>	<p>98.000</p> <p>62.200</p> <p>432.300</p> <p>-</p> <p>2.000</p> <p>1.161.000</p> <p>1.163.000</p> <p>5.000</p> <p>120</p> <p>5.120</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI LEGE N.1612 DEL 1962 : RICORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE - ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)	2.752	48	2.800	2.800	2.800
LEGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)	2.508	-8	2.500	2.500	2.500
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.200 DEL 1967:DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3105)	2.361	39	2.400	2.400	2.400
LEGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749)	944	56	1.000	1.000	1.000
LEGE N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052)	273	7	280	280	280
LEGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, SPANZAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2164 ,2165 ,2166 ,2168 ,2169 ,2170 ; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195)	552.631	-152.631	400.000	390.000	380.000
LEGE N.299 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063)	2.733	67	2.800	2.800	2.800
LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163	6.217	-17	6.200	6.200	6.200
LEGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)	4.968	32	5.000	5.000	5.000
LEGE N.58 DEL 2001:ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2210)	2.269	31	2.300	2.300	2.300

10/09/2005 17:25

Pag. 6

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI					
<p>LEGE N.91 DEL 2005 : CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA).</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA). (12.1.2.2 - Solidarietà, internazionale - CAP.3421)</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGE N.407 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPRO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.7291)</p> <p>LEGE N.394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (4.1.2.14 - Altri interventi per le Università' statali - CAP.1709)</p> <p>LEGE N.181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)</p> <p>LEGE N.245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università' - CAP.1690)</p> <p>LEGE N.243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (4.1.2.10 - Università' ed istituti non statali - CAP.1692)</p> <p>LEGE N.147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP.1695)</p> <p>LEGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: LETTERA A : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Università' statali - CAP.1694)</p> <p>LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI - 4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP.1679</p>	577.656	-152.376	425.280	415.280	408.880
	4.694	6	4.700	4.700	4.700
	7.928	72	8.000	8.000	8.000
	370		370	370	370
	121.669	311	122.000	122.000	122.000
	132.167	833	133.000	133.000	133.000
	146.025	975	147.000	147.000	147.000
	6.919.291	1.209	6.920.500	6.950.000	6.950.000
	18.494	6	18.500	18.500	18.500

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N. 440 DEL 1997: E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 66, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1270/P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP. 7236)</p> <p>LEGE N. 338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7273/P)</p>	180.425	575	181.000	181.000	181.000
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGE N. 451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITULO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2674)</p> <p>LEGE N. 968 DEL 1969: E DECRETO-LEGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, COM MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1916)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP. 2815;)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1286</p>	22.554	46	22.600	22.600	22.600
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p> <p>LEGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (2.1.2.5 - Difesa del mare - CAPP. 1644 , 1646/P)</p>	18.042	58	18.100	18.100	18.100
	9.188.458	8.612	9.197.070	9.226.570	9.226.570
	2.967	33	3.000	3.000	3.000
	107	3	110	110	110
	43.670	140	43.810	43.810	43.810
	41.406	94	41.500	41.500	41.500

30/09/2005 17:25

Pag. 8

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (2.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1388 ,1389)	218	2	220	220	220
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1551	50.685	315	51.000	51.000	51.000
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.3621 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.8031;)	84.323	677	85.000	85.000	85.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LEGGE N.721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)	176.632	1.088	177.720	177.720	177.720
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE. - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA -6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719	4.510	-	4.510	4.510	4.510
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2032	802	-2	800	800	800
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098).	348	2	350	350	350
DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) (ART. 7) (4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)	639	1	640	640	640
LEGGE N.431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)	63.836	164	64.000	64.000	64.000
	216.194	806	217.000	217.000	217.000

Pag. 9

30/09/2005 17:25

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DELLA DIFESA REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI; - ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (3.1.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1253) - ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.4840) LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1352 DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.1360 3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.7145;) LEGGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN) - ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1354) - ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.1345) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA -2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476 ,1477 ,1482	286.329	971	287.300	287.300	287.300
	41.272	728	42.000	42.000	42.000
	14.660	10.340	25.000	25.000	25.000
		21	800	800	800
	13.284	16	13.300	13.300	13.300
	3.879	121	4.000	4.000	4.000
	68	2	70	70	70
	73.942	11.228	85.170	85.170	85.170
	16.902	98	17.000	17.000	17.000

Pag. 10

30/09/2005 17:25

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006			2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>- 3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.</p> <p>(3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP.2083)</p>	5.442	8	5.450	5.450	5.450
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGI N. 190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA</p> <p>(3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>(2.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1261, 1262, 1263 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1942)</p> <p>LEGGI N. 163 DEL 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.</p> <p>(5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647 ; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)</p> <p>LEGGI N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE</p> <p>(4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)</p> <p>LEGGI N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINGUISTI</p> <p>(3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)</p> <p>LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- 3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100</p>	115.197	253	115.450	115.450	115.450
<p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N. 1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'</p> <p>(4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.4320)</p>	2.401	-1	2.400	2.400	2.400
	5.323	77	5.400	5.400	5.400
	442.183	-142.183	300.000	300.000	300.000
	850	-	850	850	850
	2.741	9	2.750	2.750	2.750
	30.653	47	30.700	30.700	30.700
	484.151	-142.051	342.100	342.100	342.100
	20.024	26	20.050	20.050	20.050

Pag. 11

30/09/2005 17:25

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2006		2007	2008
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 DEL 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana. - CAP.3453)	30.895	105	31.000	31.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP.3392)	185.379	99.621	285.000	275.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.3443)	84.531	5.469	90.000	87.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la sicurezza del Lavoro - CAP.3447)	65.445	555	66.000	66.000
LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3412	5.686	14	5.700	5.700
LEGGE N. 434 DEL 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFPEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP.4340)	4.073	27	4.100	4.100
DECRETO LEGGE N. 17 DEL 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.3457)	5.019	81	5.100	5.100
DECRETO LEGGE N. 269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAPP.3458 ,3459 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP.7230;)	45.759	241	46.000	46.000
	446.811	106.139	552.950	539.950
TOTALE GENERALE	15.633.233	1.153.044	16.786.276	15.576.666

Pag. 12

30/09/2005 17:25

ALLEGATO N. 2

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2006-2008
A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D), DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIANZI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2005-2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)

(migliaia di euro)

Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 Consob	-17.276	-17.276	-24.777	-24.777
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione	5.474	5.474	5.280	5.280
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 Fondi da ripartire per oneri di personale	-440	-440	-1.338	-1.338
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO				
- ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 Altri fondi di riserva	93.900	93.900	-79.180	-79.180
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESI ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 Accordi ed organismi internazionali	-76	-76	-76	-76
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):				
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 Istituto Nazionale di Statistica	29.023	29.023	27.812	27.812
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	689	689	-7.384	-7.384
- 3.1.5.14 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria				
- 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria	-24	-24	-24	-24
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 Ferrovie dello Stato				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
<p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP. 7446/P</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP. 7446/P</p> <p>LEGGE N. 225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP. 2184)</p> <p>- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP. 7447)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione CAP. 1707/P</p> <p>LEGGE N. 109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici CAP. 1702)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 Contributi ad enti ed altri organismi CAP. 1613)</p> <p>LEGGE N. 675 DEL 1996: TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 Ufficio del garante per la tutela della privacy CAP. 1733)</p> <p>LEGGE N. 94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali CAP. 1321)</p> <p>LEGGE N. 249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni CAP. 1575)</p>	112	112	112	112
	448	448	-178	-178
	-325	-325	-325	154.645
	616	616	282	282
	-12.319	-12.319	-18.387	-18.387
	-3	-3	-43	-43
	11.379	11.379	11.203	11.203
	1.309	1.309	1.224	1.224
	-14.303	-14.303	-21.330	-21.330

Pag. 2

10/09/2005 17:25

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE . - ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 Fondo Sanitario Nazionale CAP.2701)</p> <p>LEGGES N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA. - ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo CAP.1723)</p> <p>LEGGES N.230 DEL 1998 : FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale CAP.2185)</p> <p>LEGGES N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 SVIMEZ CAP.7330)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999: E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 Agenzia per le erogazioni in agricoltura CAP.1525)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999: RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 FORMEZ CAP.5200)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 Scuola superiore dell'economia e delle finanze CAP.3935)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 Agenzia del Demanio CAP.3901)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri CAP.2115)</p> <p>LEGGES N.353 DEL 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 Interventi diversi CAP.2820)</p>	1.102.000	1.102.000	-80	-80
	878	878	-3.437	-3.437
	619	619	-3.540	-3.540
	9.956	9.956	9.709	9.709
	-1	-1	-393	-393
	931	931	-1.506	-1.506
	6.545	6.545	5.960	11.378
	109	109	-73	-73

Pag. 3

30/09/2005 17:25

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI (3.1.5.9 Previdenza complementare</p> <p>CAP.2156)</p>	632	632	59	59
<p>LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.</p> <p>(4.2.3.12 Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome</p> <p>CAP.7513/P</p>	-	-	-	-
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.</p> <p>(12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</p> <p>CAP.5223)</p>	3	3	3	3
<p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 14 COMMA 1: ACCISE GAS METANO</p> <p>(6.1.2.2 Restituzione e rimborsi di imposte</p> <p>CAP.3823)</p>	100.000	100.000	100.000	100.000
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>(3.1.2.3 Autorita' garante della concorrenza e del mercato</p> <p>CAP.2275)</p>	707	707	271	271
<p>LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO</p> <p>(3.1.2.2 Ente Nazionale Italiano per il Turismo</p> <p>CAP.2270)</p>	44	44	-184	-184
<p>LEGGE N.282 DEL 1991:DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA</p> <p>(4.2.3.4 Ente Nazionale Energia e Ambiente</p> <p>CAP.7630)</p>	1.947	1.947	4.739	4.739
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi</p> <p>CAP.2280)</p>	69	69	-511	-511
<p>LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE</p> <p>(5.1.2.2 Istituto Commercio Estero</p> <p>CAP.5101)</p>	199	199	-947	-947
	1.319.857	1.319.857	-426	159.962

30/09/2005 17:25

Pag. 4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (5.1.2.2 Istituto Commercio Estero	18	18	-3.294	-3.294
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.984	2.984	74	74
LEGGES N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.				
- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (11.1.2.2 Vigilanza sui fondi pensione	-1.360	-1.360	-2.001	-2.001
LEGGES N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.				
- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (10.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi	40	40	-1	-1
LEGGES N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.				
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (7.1.5.2 Fondo per le politiche sociali	-2.492	-2.492	-2.760	-2.760
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	-3.812	-3.812	-4.762	-4.762
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	10	10	-92	-92
LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi	10	10	-95	-95
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGES N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE				
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo	48	48	-4	-4

30/09/2005 17:25

Pag. 5

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CRASSA		
<p>LEGGE N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi CAP. 4131)</p>	-8	-8	-8	-8
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 200 DEL 1967: DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI (11.1.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi CAP. 3105)</p>	39	39	-9	-9
<p>LEGGE N. 883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali CAP. 3749)</p>	56	56	56	56
<p>LEGGE N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali CAP. 4052)</p>	7	7	7	7
<p>LEGGE N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 Funzionamento CAP. 2150)</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2152</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2153</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2160</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2161</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2162</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2164</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2165</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2166</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2168</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2169</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2170</p>	-	-	-	-
<p>- 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo CAP. 2180</p>	-152.631	-152.631	-173.925	-183.925
<p>CAP. 2181</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2182</p>	-	-	-	-
<p>CAP. 2183</p>	-	-	-	-

30/09/2005 17:25

Pag. 6

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
CAP. 2184	-	-	-	-
CAP. 2195	-	-	-	-
LEGGI N. 960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA	-	-	-	-
- 15.1.2.2 Collettività italiana all'estero	67	67	67	67
LEGGI N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	-17	-17	-145	-145
(2.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi				
LEGGI N. 299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.	32	32	32	32
(20.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali				
LEGGI N. 58 DEL 2001: ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO	31	31	-16	-16
(9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo				
LEGGI N. 91 DEL 2005: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA).				
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)				
(12.1.2.2 Solidarietà internazionale				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGI N. 407 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO	-152.376	-152.376	-173.945	-183.945
(4.2.3.7 Accordi internazionali per la ricerca scientifica				
LEGGI N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA				
(4.1.2.14 Altri interventi per le Università statali				
LEGGI N. 191 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.	6	6	6	6
(7.1.2.3 Interventi diversi				
LEGGI N. 1709	72	72	45	45
(4.1.2.14 Altri interventi per le Università statali				
LEGGI N. 191 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.				
(7.1.2.3 Interventi diversi				

Pag. 7

30/09/2005 17:25

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (4.1.2.9 Piani e programmi di sviluppo dell'universita' CAP.1690)</p> <p>LEGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (4.1.2.10 Universita' ed istituti non statali CAP.1692)</p> <p>LEGE N. 147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (4.1.2.12 Diritto allo studio CAP.1695)</p> <p>LEGE N. 537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1; LETTERA A : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (4.1.2.11 Finanziamento ordinario delle Universita' statali CAP.1694)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA; - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.1.2.7 Ricerca scientifica CAP.1679)</p> <p>LEGE N. 440 DEL 1997: E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (2.1.5.2 Fondo per il funzionamento della scuola CAP.1270/P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (4.2.3.4 Ricerca scientifica CAP.7236)</p> <p>LEGE N. 338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (4.2.3.6 Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica CAP.7273/P)</p>	<p>331</p> <p>833</p> <p>975</p> <p>1.209</p> <p>6</p> <p>575</p> <p>3.896</p> <p>709</p> <p>8.612</p>	<p>331</p> <p>833</p> <p>975</p> <p>1.209</p> <p>6</p> <p>575</p> <p>3.896</p> <p>709</p> <p>8.612</p>	<p>-78</p> <p>387</p> <p>484</p> <p>960</p> <p>-62</p> <p>-89</p> <p>21.239</p> <p>709</p> <p>23.599</p>	<p>-78</p> <p>9.064</p> <p>484</p> <p>-7.716</p> <p>-62</p> <p>-89</p> <p>21.239</p> <p>709</p> <p>23.600</p>
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGE N. 451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.2674)</p> <p>LEGE N. 968 DEL 1969: E DECRETO-LEGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.1916)</p>	<p>46</p> <p>58</p>	<p>46</p> <p>58</p>	<p>-37</p> <p>-9</p>	<p>-37</p> <p>-9</p>

30/09/2005 17:25

Pag. 8

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Seque : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE - 5.1.1.1 Spese generali di funzionamento - 5.1.1.4 Potenziamento	15 18	15 18	15 18	15 18
LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi	3	3	1	1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE N. 979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE - 2.1.2.5 Difesa del mare	140	140	-12	-12
DECRETO LEGGE N. 2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMELIARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. - 2.1.1.0 Funzionamento	94	94	-500	-400
LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	2	-	-253	-353
DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.	315	315	-412	-412
- ART. 34: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. - 7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	677	677	152	152
- 7.2.3.2 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	-	-	-	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LEGGE N. 721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1 Spese generali di funzionamento	1.088	1.088	-1.016	-1.016
	-	-	-17	-17

3/09/2005 17:25

Pag. 9

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGE N. 267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (6.1.1.5 Mezzi operativi e strumentali) CAP.2719)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.1.2.18 Contributi ad enti ed altri organismi) CAP.2032)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRN." (4.1.2.7 Centro internazionale radio medico) CAP.2098)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (4.1.2.13 Ente Nazionale per l'Aviazione civile) CAP.2161)</p> <p>LEGE N. 431 DEL 1998:DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 Sostegno all'accesso alle locazioni abitative) CAP.1690)</p>	-2	-2	-19	-19
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>REGIO DECRETO N. 263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (3.1.1.1 Spese generali di funzionamento) CAP.1253)</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1 Spese generali di funzionamento) CAP.4840)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi) CAP.1352)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. - 3.1.2.8 Agenzia Industrie Difesa</p> <p>- 3.2.3.6 Agenzia Industrie Difesa</p>	728	728	576	576
	10.340	10.340	10.286	10.286
	21	21	5	5
	16	16	1.270	1.270
	-	-	-1.475	-1.475
	971	971	-3.871	-3.871

Pag. 10

30/09/2005 17:26

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGES N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN (3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1354)</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO (3.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali CAP.1345)</p>	121	121	134	134
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGES N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 Funzionamento CAP.1173)</p> <p>- 2.1.1.0 Funzionamento (3.1.2.7 Pesca CAP.1413)</p> <p>- 2.1.1.0 Funzionamento (3.1.2.8 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1414)</p> <p>- 2.1.1.0 Funzionamento (3.1.2.7 Pesca CAP.1415)</p> <p>- 2.1.1.0 Funzionamento (3.1.2.8 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1476)</p> <p>- 2.1.1.0 Funzionamento (3.1.2.7 Pesca CAP.1477)</p> <p>- 2.1.1.0 Funzionamento (3.1.2.8 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1482)</p>	98	98	-1	-1
<p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.2200)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.</p> <p>(3.1.2.10 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) CAP.2083)</p>	8	8	-98	-98
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGES N.190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 Funzionamento CAP.1941)</p>	147	147	-667	-667
	253	253	-1.011	-1.011
	11.228	11.228	10.798	10.798

Pag. 11

1/09/2005 17:26

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI - 2.1.1.0 Funzionamento	77	77	-30	-30
- 3.1.1.0 Funzionamento	-	-	-	-
LEGGI N. 163 DEL 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. - 5.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo	7.817	7.817	722	722
- 5.2.3.9 Fondo unico per lo spettacolo	-	-	-	-
LEGGI N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 Enti ed attivita' culturali	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
LEGGI N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 Enti ed attivita' culturali	-	-	-	-
LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	9	9	-47	-47
	47	47	-579	-579

Pag. 12

30/09/2005 17:26

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (4.1.2.10 Organizzazione Mondiale della Sanita'	26	26	26	26
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 Croce Rossa Italiana	105	105	-527	-527
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 Ricerca scientifica	99.621	99.621	85.833	85.833
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (3.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita'	5.469	5.469	1.707	1.707
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO (3.1.2.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	555	555	-91	-91
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.11 Contributi ad enti ed altri organismi	14	14	-7	-7
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFPEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (4.1.2.9 Prevenzione del randagismo	27	27	-57	-57
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4) (3.1.2.21 Agenzia per i servizi sanitari regionali	81	81	-21	-21
DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.				
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO			-619	-619
- 3.1.2.22 Agenzia italiana del farmaco				
- 3.2.3.5 Agenzia italiana del farmaco	241	241		
	106.139	106.139	86.244	86.244

Pag. 13

/09/2005 17:26

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
TOTALE GENERALE	1.153.044	1.153.044	-214.423	-64.034

Pag. 14

30/09/2005 17:26

ALLEGATO N. 3

**VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2006
PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA F), DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2005-2007 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)

Allegato 3

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 2005 (COMPETENZA)	2006		2006		2007	2008
		a L.V.		VARIAZIONI			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27)</p> <p>(4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)</p> <p>LEGGE N.236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (SETTORE N.19)</p> <p>(4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)</p> <p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA (SETTORE N.11)</p> <p>(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4)</p> <p>(- 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21)</p> <p>(3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27)</p> <p>(3.2.3.1 - Occupazione - CAP.7202)</p>							
	527.499	110.000	110.000	500.000	500.000		
	527.499	110.000	110.000	500.000	500.000		
						850.000	850.000
						100.000	9.300.000
				50.000	50.000	100.000	100.000
				4.077.102	4.077.102	1.050.000	9.250.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 2005 (COMPETENZA)	2006		2006		2007	2008
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27)</p> <p>(1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020)</p>	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4)</p> <p>(-4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254 4.2.3.11 - Fondi ricattivi - CAP.7308;)</p>	-	-	10.000	10.000	10.000	50.000	100.000
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (SETTORE N.27)</p> <p>(2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)</p>	98.000	-	100.000	100.000	100.000	-	-
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21)</p> <p>(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)</p>	-	-	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
TOTALE GENERALE	625.499	110.000	4.757.102	4.757.102	4.757.102	1.220.000	9.480.000

Pag.2

1/09/2005 17:29

ALLEGATO N. 4

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA E), DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
 LEGISLATIVE DI SPESE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE
 468 DEL 1978 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

Allegato 4

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE				
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	-20.000	-20.000	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):				
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (SETTORE N.10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP.7165)	-8.000	-8.000	-8.000	-
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)	-40.000	-40.000	-	-
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.				
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299)	-15.400	-15.400	-15.400	-
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (SETTORE N.9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.				
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-22.700	-22.700	-22.700	-
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-51.600	-51.600	-91.600	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.				
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (SETTORE N.27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (SETTORE N.16) (3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)</p>	-100.000	-100.000	-	-
<p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 3 COMMA 25: RIMBORSI IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - CAP.7577)</p>	-75.000	-75.000	-	-
<p>- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (SETTORE N.17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)</p>	-24.000	-24.000	-6.000	-
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p>	-20.000	-20.000	-	-
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536)</p>	-70.000	-70.000	-60.000	-
<p>DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE.</p> <p>- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)</p>	-9.500	-9.500	-1.000	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 1 COMMA 5: (SETTORE N.27) (4.2.3.35 - Criminalita' organizzata e immigrazione illegale - CAP.7589)	-8.000	-8.000	-450	-
- ART. 8/bis COMMA 1: TOROC - TORINO 2006 RIFINANZIAMENTO DL 7 DEL 2005 (SETTORE N.24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7364)	-4.000	-4.000	-12.000	-
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.000	-20.000	-	-
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE: - ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-560.000	-560.000	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-40.000	-40.000	-	-
LEGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7621)	-2.000	-2.000	-	-
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7622)	-2.000	-2.000	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	-12.000	-12.000	-12.000	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 1 COMMA 265: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.800	-20.800	-28.800	-
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (SETTORE N.2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - CAP.7485)	-40.000	-40.000	-110.000	-
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.000	-20.000	-34.000	-26.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGIO DECRETO N.787 DEL 1931:REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020 /P)	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
DECRETO LEGGE N.201 DEL 2002 : MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ART. 9: MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020/P)	-8.200	-8.200	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	-60.000	-60.000	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) - ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254	-40.000	-40.000	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE N.183 DEL 1989:E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	-80.000	-80.000	-	-



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (SETTORE N.3) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	-20.000	-20.000	-	-
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)	-5.700	-5.700	-	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (SETTORE N.17) (3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)	-20.000	-20.000	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (SETTORE N.11) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151)	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (SETTORE N.11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	-10.300	-10.300	-10.300	-7.200

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI</p> <p>(SETTORE N.27) (5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8223)</p>	-800	-800	-800	-
<p>- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA</p> <p>(SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7481)</p>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<p>- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE</p> <p>(SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7482)</p>	-2.000	-2.000	-	-
<p>- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>(SETTORE N.16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP.7514)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	-
<p>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE</p> <p>(SETTORE N.4) -2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230</p>	-13.900	-13.900	-20.000	-20.000
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.264 DEL 1997:RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549.</p> <p>(1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7000)</p>	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO</p> <p>(SETTORE N.27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP.7132)</p>	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI</p> <p>(SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p>	-82.100	-82.100	-10.400	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 4

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006		2007	2008
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	-20.000	-20.000	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3 COMMA 83: DEVOLUZIONE DEGLI UTILI DEL LOTTO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 3 COMMA 1: PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
DECRETO LEGISLATIVO N.127 DEL 2003:RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.). (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	-200	-200	-200	-200
MINISTERO DELLA SALUTE LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	-64.000	-64.000	-	-
TOTALE GENERALE	-2.209.100	-2.209.100	-1.040.550	-646.300

ALLEGATO N.5

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA F)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAUTE DA LEGGI FLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		(migliaia di euro)					2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
		2006	2007	2008	2009				
DECRETO LEGGE N. 251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)		30.000	-	-	-	-	-	-	9
LEGGE FINANZIARIA N. 730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)		3.000	3.000	-	-	-	-	-	9
LEGGE N. 798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP.7197)		3.000	-	-	-	-	-	-	6
LEGGE N. 64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576 /P)		300.000	-	-	-	-	-	-	4
LEGGE FINANZIARIA N. 910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) : - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)		30.000	-	-	-	-	-	-	17
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)		90.000	-	-	-	-	-	-	23

Allegato 5

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (a)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNIALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP.7165)</p> <p>LEGE N.183 DEL 1989:È DECRETO-LEGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO, AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p> <p>LEGE N.396 DEL 1990 : INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA</p> <p>- ART. 10 COMMA 1: FONDO PER ATTUAZIONE INTERVENTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP.7657)</p> <p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p>	2.000.000	204.000	600.000	14.999.500		27
	12.000	2.000	-	-		10
	120.000	-	-	-		19
	70.000	-	-	-		25
	30.000	30.000	-	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D. GLI STANZIAMENTI LE RISORSE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E PER LE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGI N. 433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 7451)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 3.2.3.1 - Occupazione - CAP. 7202)</p> <p>LEGGI N. 236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP. 7499)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (INTERNO: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP. 7232)</p> <p>LEGGI N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (a)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7122)</p>	50.000	-	-	-	2009	3
	30.000	-	-	-		4
	610.000	60.000	-	-		27
	160.102	-	-	-		19
	116.203	-	-	-		27
	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.757.596	2009	11

NOTE ESPLICATIVE

a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' STATA RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	16
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143) DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	16
- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)	100.000	-	-	-	-	27
- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144) LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.	23.334	23.334	23.334	413.168	2017	16
- ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	(a) 50.000	50.000	50.000	-	-	2
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (b) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299/P)	23.334	23.334	-	-	-	9
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	15.523	15.523	15.523	154.936	2009	9

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>DECRETO LEGGE N. 457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998 : DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA. PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA.</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello stato - CAP.7123/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI</p> <p>- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTORBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)</p> <p>- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)</p> <p>- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)</p>	1.808	1.808	1.808	-	2017	11
	18.076	18.076	18.076	162.684		3
	30.000	-	-	-		3
	2.066	2.066	-	-		3
	60.509	60.509	60.509	302.128	2011	11
	516	516	516	2.064	2012	11
	15.523	15.523	10.876	18.076	2009	11

30/09/2005 17:27

Pag. 5

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGI N. 208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p> <p>LEGGI N. 354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LERNEE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>- ART. 3: POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>LEGGI N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FUGLIESE- EAAP (ART. 1).</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 - Opere varie - CAP.7156)</p> <p>LEGGI N. 426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI.</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>LEGGI N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (a) (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7243)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)</p>	840.000	-	-	-	-	4
	34.110	34.110	-	-	-	11
	77.514	137.514	-	-	-	11
	15.494	15.494	15.494	154.936	2018	27
	8.607	-	-	-	-	19
	103.291	-	-	-	-	27
	384.000	384.000	384.000	2.520.000	2009	17

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	30.000	30.000	-	-	-	2
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI UREANI (SALUTE: 2.2.3.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - CAP.7111) DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.	96.000	-	-	-	-	25
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	24.273	24.273	24.273	267.010	2019	3
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	1.549	1.549	1.549	17.561	2019	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	17.043	17.043	17.043	187.474	2019	3
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.	-	-	-	-	-	-
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335)	32.817	32.817	32.817	360.987	2019	2
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151) LEGGE FINANZIARIA N.368 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).	3.165	3.165	3.165	5.165	2009	27
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (DIFESA: 3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAPP.7130 ,7132 ,7140)	61.992	61.992	61.992	103.292	-	27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGI FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (a)</p> <p>-GIUSTIZIA: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020</p> <p>-POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P</p>	20.000	20.000	30.000	-		27
	123.208	15.600	-	-		27
	143.208	35.600	30.000	-		
<p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)</p>	400.000	-	-	-		16
<p>LEGGI N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060)</p>	(b) 239.215	239.215	239.215	-		27
<p>LEGGI N.182 DEL 2002 : AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES</p> <p>(AFFARI ESTERI: 6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP.7247)</p>	4.442	1.160	1.026	-		27

NOTE ESPLICATIVE

a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' STATA RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

b) PRIMA ANNULLATA DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGI FINANZIARIA N. 289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE</p> <p>-ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P</p> <p>-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254/P 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308/P;</p> <p>-INTERNO: 2.2.3.2 - Progetti finalizzati - CAP.7014</p> <p>-COMUNICAZIONI: 2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230</p>	5.702.000	6.796.000	6.000.000	10.630.900	2009	4
	70.000	50.000	100.000	-		4
	98.000	4.000	-	-		4
	20.880	30.000	30.000	-		4
	5.890.880	6.880.000	6.130.000	10.630.900		
<p>- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAPP.7790, 7791, 7793)</p> <p>DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.50 - Istituto Italiano di Tecnologia - CAP.7380)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)</p>	1.265.000	-	-	-		4
	124.000	125.000	125.000	575.000	2014	13
<p>- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP.7579)</p>	36.000	9.000	-	-		17
	65.000	-	-	-		27

10/09/2005 17:27

Pag. 9

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7453)	-	-	(a) 50.000	-		19
- ART. 4 COMMA 86: TRASFERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP.7382)	3.500	-	-	-		4
- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DPR 29/11/2002 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	-	-	(a) 10.000	-		3
DECRETO LEGGE N.355 DEL 2003 : PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	-	-	(a) 5.000	-		3
DECRETO LEGGE N.79 DEL 2004 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI. - ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.3.8 - Registro itallano dighe - CAP.7030)	(b) 785	785	785	-		27

NOTE ESPLICATIVE

- a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.
b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.	80.000	100.000	100.000	-		21
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)	80.000	100.000	100.000	-		21
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411) LEGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA	3.000	-	-	-		27
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7621)	3.000	-	-	-		27
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7622)	3.000	-	-	-		27
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).	60.000	60.000	96.050	-		19
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	100	250	-	-		19
-ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P	200	400	-	-		19
-AFFARI ESTERI: 2.2.3.4 - Altri investimenti - CAP.7176	60.300	60.650	96.050	-		19
-AMBIENTE E TERRITORIO: 2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - CAP.7217	58.500	58.500	58.500	643.500	2019	3
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	18.000	18.000	-	-		2
- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)						

Pag. 11

1/09/2005 17:27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 1 COMMA 265: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	31.200	43.200	-	-	2016	2
- ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8223)	1.200	1.200	-	-	2016	27
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7481)	3.000	3.000	3.000	40.000	2016	16
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7482)	3.000	-	-	-	2016	16
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP.7514)	6.000	6.000	-	-	2016	16
- ART. 1 COMMA 459: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8170)	3.000	3.000	-	-	2016	11
DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI; PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE.						
- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)	14.255	1.600	-	-	2016	19
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 1 COMMA 5: (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.35 - Criminalita' organizzata e immigrazione illegale - CAP.7589)	12.498	680	-	-	2016	27
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7449)	5.000	5.000	5.000	55.000	2020	19

Pag.12

0/09/2005 17:27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - CAP.7485)	60.000	60.000	105.000	-		2
- ART. 8/bis COMMA 1: TOROC - TORINO 2006 RIFINANZIAMENTO DL 7 DEL 2005 (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7364)	6.000	18.000	-	-		24
- ART. 9 COMMA 3: CREDITO D'IMPOSTA PER PROCESSI DI CONCENTRAZIONE (ECONOMIA E FINANZE: 6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP.7814)	110.000	57.000	-	-		27
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	30.000	51.000	39.000	-		2
TOTALE GENERALE	15.997.490	10.641.894	9.931.209	50.536.245		

Pag.13

1/09/2005 17:27

ALLEGATO N. 6

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F),
CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO,
DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA C), E ART. 11-QUATER, COMMA 4,
DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

N.B.: I residui di stanziamento e gli impegni formali che vengono evidenziati dalle cifre tra parentesi, sono indicati solo la prima volta in cui si presenta il relativo capitolo, anche nel caso in cui il capitolo accolga piu' autorizzazioni di spesa.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIANZI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (art. 11, comma 3, lettera C), e art. 11-quadro, comma 4 della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988).
 (migliaia di euro)

Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.	(32.817)	-	-	-	-	-	-
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. 3.2.3.39 CAP. 7335							
ATTIVITA' PRODUTTIVE							
LEGGE N. 266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE IMPEGNO)		2.462.782	-	-	-	-	-
3.2.3.8 CAP. 7420/P							
LEGGE N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE.			-30.000	-30.000	30.000	-	-
3.2.3.8 CAP. 7420/P							
LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO			(133.580)	(134.302)	(131.887)		
3.2.3.8 CAP. 7421							
- ART. 1 COMMA 265: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO							
3.2.3.8 CAP. 7420/P							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
ECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA	-	-	-	-	-105.000	105.000	-
3.2.3.16 CAP.7485							
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.8 CAP.7420/P							
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
CONOMIA E FINANZE							
ECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991. PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.	(166.042)	2.462.782	-30.000 (133.580)	-30.000	-75.000 (134.302)	105.000 (131.887)	-
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE	-	-	-	-	30.000	-	-
3.2.10.3 CAP.7446/P							
EGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA							
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI	(37.500)	-	-	-	-	-	-
4.2.3.1 CAP.7451							

/09/2005 17:29

Pag. 2

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	1.321.226	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. - ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. 3.2.10.3 CAP.7443/P	-	-	-	-	-	-	-

0/09/2005 17:29

Pag. 3

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-
<p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DPR 29/11/2002 (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>DECRETO LEGGE N.355 DEL 2003 : PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE</p> <p>- ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI 3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>AMBIENTE E TERRITORIO</p> <p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. 1.2.3.6 CAP.7090/P</p>	-	-	-	-	-	-	-
	(37.500)	1.321.226	-30.000	-30.000	30.000	-	-

0/09/2005 17:29

Pag. 4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. 4.2.3.27 CAP.7576/P	1.408.829	-	-1.532.900	-1.532.900	-63.000	-9.035.000	10.630.900
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE 4.2.3.27 CAP.7576/P	-	-	-1.532.900	-1.532.900	-63.000	-9.035.000	10.630.900
- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI 6.2.3.12 CAP.7790	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7791	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7793	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO							
- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.2.3.8 CAP.7420/P	1.503.751 (1.166.654)	-	(392.172)	(392.172)	(392.072)	(277.111)	-

3/09/2005 17:29

Pag. 5

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
- LEGGE N. 208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE: - ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. 3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-	-	-	-	-
- LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 4 COMMA 86: TRASFERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA 3.2.3.15 CAP.7382	(3.500)	-	-	-	-	-	-
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE 4.2.3.5 CAP.7254/P 4.2.3.11 CAP.7308/P	10.520 (12) 10.000	-	-	-	-	-	-
INTERNO							
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE 2.2.3.2 CAP.7014	-	-	-	-	-	-	-

3/09/2005 17:29

Pag. 6

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>COMUNICAZIONI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE 2.2.3.4 CAP.7230</p>	(10.000)	-	-	-	-	-	-
<p>6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:</p> <p>- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA 2.2.3.7 CAP.7197</p>	2.933.099 (1.180.166)	-	-1.532.900 (392.172)	-63.000 (392.072)	-9.035.000 (277.111)	10.630.900	
<p>9. MEDIO CREDITO CENTRALE - SIMEST SPA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. 3.2.3.33 CAP.7301</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. 1.2.3.4 CAP.7005</p>	(52.000)	676.201	-	-	-	-	-

0/09/2005 17:29

Pag. 7

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
EGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE VACCINE UTENSILI 3.2.3.33 CAP.7299/P	90.617 (38.734)	-	-	-	-	-	-
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO 1.2.3.4 CAP.7005/P	-	1.889.600	-	-	-	-	-
10. ARTIGIANCASSA ECONOMIA E FINANZE	90.617 (90.734)	2.565.801	-	-	-	-	-
EGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI 3.2.3.19 CAP.7165	5.652 (40.000)	-	-	-	-	-	-
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI ECONOMIA E FINANZE	5.652 (40.000)	-	-	-	-	-	-
EGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. 3.2.3.15 CAP.7122	- (1.881.652)	1.673.370	-1.757.596	-1.757.596	-2.950.000	-14.050.000	18.757.596

7/09/2005 17:29

Pag. 8

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Seque : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. 3.2.3.15 CAP.7123/P	-	132.108	-	-	-	-	-
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENEES FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA. - ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. 3.2.3.15 CAP.7123/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 3: POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. 3.2.3.15 CAP.7123/P	-	-	-	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE 5.2.3.8 CAP.8151/P	(278.887)	-	(278.887)	(278.887)	(278.887)	(278.887)	-
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. 5.2.3.8 CAP.8151/P	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. 5.2.3.9 CAP.8164	(25.624)	-	(25.624)	(25.624)	(23.645)	(23.645)	-

/09/2005 17:30

Pag. 9

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 459: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA</p> <p>5.2.3.9 CAP.8170</p>	-	-	-	-	-	-	-
<p>13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA</p> <p>3.2.3.50 CAP. 7380</p>	(2.186.164)	1.805.478	-1.757.596 (304.511)	-1.757.596	-2.950.000 (304.511)	-14.050.000 (302.532)	18.757.596
<p>16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANNS S.P.A.</p> <p>3.2.3.48 CAP.7372</p>	(51.000)	99.500	-	-	-	-	-
	(51.000)	99.500	-	-	-	-	-
	(30.987)	72.470	(30.987)	(30.987)	(30.987)	(30.987)	-

3/09/2005 17:30

Pag. 10

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI SVANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.	(10.329)	-	(10.329)	-	(10.329)	(10.329)	-
3.2.3.8 CAP. 7142							
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.	(10.329)	-	(10.329)	-	(10.329)	(10.329)	-
3.2.3.8 CAP. 7143							
DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.							
- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI	(38.734)	-	(38.734)	-	(38.734)	(38.734)	-
3.2.3.8 CAP. 7144							
LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA							
3.2.3.8 CAP. 7481							
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE							
3.2.3.8 CAP. 7482							
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE							
5.2.3.7 CAP. 7514							
	(90.380)	72.470	(90.380)	-	(90.380)	(90.380)	-

07/09/2005 17:30

Pag. 11

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/05/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA 4.2.3.3 CAP.7464 LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA 4.2.3.21 CAP.7560 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INIESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 3.2.3.7 CAP.7473	-	-	-	-	-60.000	-2.460.000	2.520.000
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA 4.2.3.10 CAP.7499	2.471	-	-	-	-60.000	-2.460.000	2.520.000

Pag. 12

07/09/2005 17:30

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI S'ANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI</p> <p>4.2.3.17 CAP.7536/P</p>	(61.410)	-	-46.200	-49.850	96.050	-	
<p>DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMFOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE.</p> <p>- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO</p> <p>4.2.3.17 CAP.7536/P</p>	-	-	-	-	-	-	
<p>DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO</p> <p>3.2.10.3 CAP.7449</p>	-	-	-	-	-	-	
<p>AFFARI ESTERI</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI</p> <p>2.2.3.4 CAP.7176</p>	-	-	-	-	-	-	

3/09/2005 17:30

Pag. 13

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESTIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
AMBIENTE E TERRITORIO							
LEGGE N.193 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. 1.2.3.6 CAP.7090/P							
LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE							
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. 1.2.3.6 CAP.7090/P							
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI 2.2.3.10 CAP.7217	235 (1.884)						
POLITICHE AGRICOLE							
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).							
- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.3 CAP.7453	(50.000)					(50.000)	
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
ECOLOGIA E FINANZE							
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.	235 (113.294)		-46.200	-49.850	96.050 (50.000)		
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI 3.2.4.3 CAP.7411	(21.582)						

07/09/2005 17:30

Pag. 14

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
POLITICHE AGRICOLE DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI 3.2.3.3 CAP.7439	- (3.382)	-	-	-	-	-	-
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA 4.2.3.9 CAP.7304	- (24.964)	-	-	-	-	-	-
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 8/bis COMMA 1: TOROC - TORINO 2006 RIFINANZIAMENTO DL 7 DEL 2005 3.2.3.44 CAP.7364	-	-	-	-	-	-	-
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N.396 DEL 1990 : INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA - ART. 10 COMMA 1: FONDO PER ATTUAZIONE INTERVENTI 3.2.3.20 CAP.7657	- (1)	-	-	-	-	-	-

0/09/2005 17:30

Pag. 15

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
SALUTE							
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI	(100.000)	-	(160.000)	-	-	-	-
2.2.3.3 CAP.7111							
27. INTERVENTI DIVERSI							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.							
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA							
4.2.3.8 CAP.7493	3.274 (4.239.300)	10.818.662	-5.999.500	-5.999.500	-4.000.000	-5.000.000	14.999.500
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD							
3.2.3.17 CAP.7151	(278)						
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).							
- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO							
4.2.3.28 CAP.7579	29.229						
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 1 COMMA 5:							
4.2.3.35 CAP.7589							

0/09/2005 17:30

Pag. 16

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
- ART. 9 COMMA 3: CREDITO D'IMPOSTA PER PROCESSI DI CONCENTRAZIONE 6.2.3.12 CAP.7814	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVITA' PRODUTTIVE EGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA							
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI 4.2.3.3 CAP.7621	5.000 (12)	-	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE 4.2.3.3 CAP.7622	5.000 (179)	-	-	-	-	-	-
AVORO E POLITICHE SOCIALI DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE 3.2.3.1 CAP.7202	64.867 (946.768)	-	-	-	-	-	-
IUSTIZIA EGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)							
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI 1.2.3.3 CAP.7020	-	-	-	-	-	-	-

/09/2005 17:30

Pag. 17

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
AFFARI ESTERI							
LEGGE N.182 DEL 2002 : AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES	11.883	-	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES							
6.2.3.4 CAP.7247							
INTERNO							
DECRETO LEGGE N.515 DEL 1994:CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994.	(471.622)	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 CAP.7232							
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.							
- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO.	(98.000)	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 CAP.7239							
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO							
2.2.3.6 CAP.7243							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE-EAAP (ART. 1).	(15.494)	-	(15.494)	(15.494)	(15.494)	(15.494)	-
2.2.3.5 CAP.7156							
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO)	(229.098)	-	(259.563)	(259.563)	(259.563)	(259.563)	-
1.2.10.2 CAP.7060							

Pag. 18

0/09/2005 17:30

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO LEGGE N.79 DEL 2004 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI. - ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE IMPEGNO) 1.2.3.8 CAP.7030 LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI 5.2.3.14 CAP.8223	8.543	-	-	-	-	-	-
DIFESA LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO 3.2.3.4 CAP.7130 CAP.7132 CAP.7140	(2.400)	-	(4.000)	(1.500)	-	-	-
	(124.646)	-	(91.500)	(75.000)	-	-	-
	50	-	(8.000)	(8.000)	-	(6.971)	-
POLITICHE AGRICOLE LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI 1.2.10.2 CAP.7003/P	-	-	-	-	-	-	-
	127.847	10.818.662	-5.999.500	-4.000.000	-5.000.000	14.999.500	
	(6.130.796)		(378.556)	(359.556)	(282.028)		

Pag. 19

0/09/2005 17:30

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 15/09/05	GIACENZE DI TESORERIA 15/09/05	2006		2007	2008	2009 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
TOTALE GENERALE	3.159.920 (10.211.040)	19.145.919	-9.396.196 (1.459.200)	-9.396.196	-7.167.850 (1.280.821)	-30.343.950 (1.133.938)	46.907.996

Pag. 20

0/09/2005 17:30

ALLEGATO N. 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006

LEGGI FINANZIARIA 2006 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA													
Allegato n. 7													
(Importi in milioni di euro)													
Art.	Co.	Saldo netto da finanziare						Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
		2006	2007	2008	2008	2008	2008	2007	2008	2006	2007	2008	
		A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE											
		A) MINORI ENTRATE											
		Supra-fiscali											
21		872,2	509,7	248,0	3.302,45	2.001,02	199,5	3.302,45	2.001,02	2.028,50	2.028,50	199,5	
		872,2	509,7	248,0	1.300,5	445,0	199,5	1.300,5	445,0	1.216,5	366,1	115,7	
		782,2	430,8	164,2	1.216,5	366,1	115,7	1.216,5	366,1	8,9	-4,9	21,2	
	1a	8,9	-4,9	21,2	88,8	-48,9	21,2	88,8	-48,9	51,9	-8,3	3,6	
	1b	88,8	-48,9	21,2	11,0	12,0	0,0	11,0	12,0	20,9	1,5	-3,3	
	1c	51,9	-8,3	3,6	20,9	1,5	-3,3	20,9	1,5	18,1	-2,9	1,4	
	1d	11,0	12,0	0,0	13,3	0,7	-1,7	13,3	0,7	22,9	-12,6	5,5	
	1e	20,9	-3,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1f	18,1	-2,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1g	13,3	0,7	-1,7	29,4	-10,9	45,8	29,4	-10,9	71,0	0,0	0,0	
	1h	22,9	-12,6	5,5	306,0	181,0	29,0	306,0	181,0	21,0	2,0	13,0	
	2	0,0	0,0	0,0	21,0	13,0	2,0	21,0	13,0	0,0	0,0	0,0	
	3	0,0	0,0	0,0	48,0	-20,0	0,0	48,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	
	4	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	2,4	0,0	
	5a	29,0	306,0	181,0	220,0	20,0	20,0	220,0	20,0	220,0	20,0	0,0	
	5b	2,0	21,0	13,0	217,0	-6,3	-9,4	217,0	-6,3	217,0	-6,3	-9,4	
	6	4,0	48,0	-20,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	
	7	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	
	8	220,0	20,0	20,0	84,0	-36,0	0,0	84,0	-36,0	84,0	0,0	-36,0	
	9	217,0	-6,3	-9,4	40,0	33,8	40,0	40,0	33,8	40,0	28,9	33,8	
	10	1,5	0,0	1,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	11	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	12	84,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	13	40,0	33,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4B		50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53		0,0	0,0	0,0	1.998,0	1.556,0	1.829,0	1.998,0	1.556,0	1.829,0	1.556,0	1.829,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4.927,4	3.301,7	3.123,2	2.568,0	2.385,8	2.407,9	2.568,0	2.385,8	2.407,9	2.385,8	2.407,9	
		4.852,7	2.354,2	2.359,7	2.568,0	2.386,8	2.407,9	2.568,0	2.386,8	2.407,9	2.386,8	2.407,9	
		1.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9		410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11		20,3	0,0	0,0	65,6	68,5	68,5	65,6	68,5	68,5	68,5	68,5	
14		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41		0,0	350,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42		800,0	600,0	900,0	600,0	800,0	600,0	600,0	800,0	600,0	800,0	600,0	
43		100,0	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
			2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
64	1-3	Rivalutazione beni impresa	601,7	0,0	0,0	601,7	0,0	0,0	601,7	0,0	0,0
	4-6	Rivalutazione delle aree edificabili possedute dalle imprese	310,7	34,2	36,7	310,7	0,3	18,4	310,7	0,3	18,4
66	1-10	Sostegno gioco legale	365,0	520,0	573,0	365,0	520,0	573,0	365,0	520,0	573,0
	11-26	Contrasto al gioco illegale	75,0	150,0	150,0	75,0	150,0	150,0	75,0	150,0	150,0
	26	Scommesse sportive	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	27-28	Tabacchi	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	29	gioco a distanza	150,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0
		Effetti indotti	74,7	947,5	763,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>IRPEF - IRPEG</i>									
26		Integrazione contratti 2004-05 (0,7)	69,90	69,90	69,90						
29	9	Riduzione straordinario	-0,9	-0,9	-0,9						
51		Riduzione costo lavoro	0,0	873,0	689,0						
32	1	Isituzione vicenda	1,9	2,6	2,6						
34	1	Proroga contratti a tempo determinato	3,8	0,0	0,0						
35	5	Stabilizzazione personale tempo determinato	0,0	2,9	2,9						
		TOTALE ENTRATE	4.095,3	2.792,0	2.875,2	-734,5	385,8	379,4	-734,5	385,8	379,4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.						
			2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008				
23		Compartecipazione IRPEF (variaz. Compensativa)													
25		Retrocessione imposta sostitutiva proventi obbligazionari		0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sanità e Previdenza	615,8	615,8	615,8	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
36	1-3	Adeguamento ISTAT pensioni	549,8	549,8	549,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	5	Soppressione contributo ENPALS	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		Interventi settore sanitario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
		Altri interventi	1.189,0	1.189,0	1.189,0	1.039,0	1.089,0	1.189,0	1.189,0	1.189,0	1.189,0	1.189,0	1.189,0	1.189,0	1.189,0
5	1	Fondo trasferimenti correnti alle imprese	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.000,0	1.050,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
59		Fondo politiche sociali	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
63	1-6	Razionalizzazione contributi edilizia	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
		Effetti indotti	145,1	144,5	144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1	Integrazione contratti 2004-05 (0,7%)													
		Apporto Inpdap	162,6	162,6	162,6										
		Contribuzione aggiuntiva FSN	-62,0	-62,0	-62,0										
			33,0	33,0	33,0										
32	1	Istituzione vicesidigenza													
		Apporto Inpdap	4,5	6,0	6,0										
		Contribuzione aggiuntiva FSN	-1,7	-2,3	-2,3										
			0,9	1,2	1,2										
34	1	Proroga contratti a tempo determinato													
		Apporto Inpdap	9,5	0,0	0,0										
		Contribuzione aggiuntiva FSN	-3,6	0,0	0,0										
			1,9	0,0	0,0										
35	5	Stabilizzazione personale tempo determinato													
		Apporto Inpdap	0,0	7,3	7,3										
		Contribuzione aggiuntiva FSN	0,0	-2,8	-2,8										
			0,0	1,5	1,5										
		MINORI SPESE CONTO CAPITALE	1.151,0	1.151,0	1.151,0	2.601,0	2.601,0	615,0	2.601,0	2.601,0	615,0	2.601,0	2.601,0	615,0	615,0
		Spese delle Amministrazioni pubbliche	1.151,0	1.151,0	1.151,0	2.601,0	2.601,0	615,0	2.601,0	2.601,0	615,0	2.601,0	2.601,0	615,0	615,0
4	1	Riduzione investimenti fissi	1.136,0	1.136,0	1.136,0	360,0	750,0	1.100,0	360,0	750,0	1.100,0	360,0	750,0	1.100,0	1.100,0
6		Fondo flessibilità capitale	15,0	15,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	15,0
8	1	Limitazione spese ANAS Spa	0,0	0,0	0,0	300,0	-100,0	-100,0	300,0	-100,0	-100,0	300,0	-100,0	-100,0	-100,0
		Limitazione contributi alle imprese (FIT)	0,0	0,0	0,0	1.200,0	-200,0	-200,0	1.200,0	-200,0	-200,0	1.200,0	-200,0	-200,0	-300,0
3	3	Limitazione spese per investimenti fissi	0,0	0,0	0,0	336,0	-100,0	-100,0	336,0	-100,0	-100,0	336,0	-100,0	-100,0	-100,0
4-6	4-6	Limitazione usi contabilità speciali	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
		Altro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		TOTALE MINORI SPESE	6.372,9	6.407,3	6.407,3	5.944,7	4.208,7	4.928,7	5.944,7	4.208,7	4.928,7	5.944,7	4.208,7	4.928,7	7.473,7

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
			2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
		Effetti indotti	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9	Riduzione straordinaria									
		Apporto Inpdap	2,1	2,1	2,1						
		Contribuzione aggiuntiva FSN	-0,8	-0,8	-0,8						
			0,4	0,4	0,4						
		Eccedenza di spesa art.11 c.3 l-quater di cui regolazioni debitorie e contabili (oneri progressivi)	2.711,0	695,1	756,1	589,0	380,0	380,0	589,0	380,0	380,0
			-493,0	0,0	0,0						
		MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE	411,0	476,0	471,0	201,0	296,0	501,0	196,0	286,0	501,0
		Investimenti	486,0	476,0	471,0	196,0	296,0	501,0	196,0	286,0	501,0
7	2	Fondo pubblica sicurezza	100,0	0,0	0,0	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0
16	1	Rifinanziamento legge obiettivo	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
	2	Potenziamento Gdf	40,0	40,0	40,0	10,0	10,0	30,0	10,0	10,0	30,0
17	1	Contributo AV/AC	100,0	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0
20		Protezione civile	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
21		Patto di stabilità interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	4	Fondo tutela ambiente (Economia-Ambiente)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	10	Credito agevolato editoria	20,0	10,0	5,0	20,0	10,0	5,0	20,0	10,0	5,0
	11	Credito imposta edizione	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
		Altro	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
54	3	Apporto al capitale Banca Sud	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
		TOTALE MAGGIORI SPESE	11.123,0	7.449,6	7.333,0	3.578,6	2.866,9	3.239,1	2.737,6	1.838,9	2.179,1
		TOTALE GENERALE	4.750,1	1.042,3	925,7	-2.366,1	-1.341,8	-1.689,6	-6.487,1	-5.279,8	-5.294,6
		di cui:									
		SPESE CORRENTI	5.480,1	1.717,3	1.605,7	33,9	-1.277,8	-1.575,6	-4.082,1	-5.215,8	-5.180,6
		netto interessi	5.440,1	1.667,3	1.565,7	-16,1	-1.327,8	-1.625,6	-4.132,1	-5.265,8	-5.230,6
		SPESE CONTO CAPITALE	-740,0	-675,0	-680,0	-2.400,0	-64,0	-114,0	-2.405,0	-64,0	-114,0

ALLEGATO N. 8

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2006
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2005

Allegato n. 8

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2006 - Competenza (PROVVISORIO)

(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(in milioni di euro)

	Ass. 2005	DUB 2006	DL n. 31 del 28.2.2006	Legge finanziaria						Bilancio Integrato 2006
				Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Tab. F	
ENTRATE										
Tributarie	355.871	352.143	4.752	1.705						358.600
Extra tributarie	26.072	25.032	0	2.350						27.382
Alien. e amm.to, ecc.	8.943	6.874	0	0						6.874
ENTRATE FINALI	390.886	384.049	4.752	4.055						392.857
SPESE										
Spese correnti (netto interessi)	328.509	322.493	51	5.440	315	45				328.343
Interessi	71.282	71.499	0	50						71.549
Spese Conto Capitale	42.194	41.148	154	-740	50	6	4.757	-2.209	-9.396	33.770
SPESE FINALI	441.985	435.140	205	4.750	365	51	4.757	-2.209	-9.396	433.663
Rimborso prestiti	197.459	188.925	0							188.925
Risparmio pubblico	17.948	16.817	4.702	1.495	-315	-45	0	0	0	13.910
Saldo netto da finanziare	-51.099	-51.091	4.548	-695	-365	-51	-4.757	2.209	9.396	-40.806
Ricorso al mercato	259.560	243.588	-4.548	3.098	365	1.153	4.757	-2.209	-9.396	241.356

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

(Fondi di riserva)

Gli stanziamenti dei fondi previsti dagli articoli 7 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni (Fondo obbligatorie e Fondo impreviste), per come stabiliti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 312 del 2004 di approvazione del bilancio di previsione 2005 e triennale 2005-2007, vengono rideterminati con la presente disposizione negli importi, rispettivamente, di 1.200 milioni di euro e di 600 milioni di euro annui.

Alla norma consegue una riduzione di spesa complessiva di 1.700 milioni di euro rispetto alle previsioni a legislazione vigente per l'anno 2006 (secondo anno del suddetto bilancio triennale 2005-2007) e conferisce agli stanziamenti dei Fondi in questione un assetto definitivo in via continuativa a decorrere dall'anno 2006. L'operazione quindi, presenta, da un canto aspetti strutturali di rideterminazione di spese, da un altro, realizza effetti sull'indebitamento netto dell'ordine di 250 milioni di euro annui.

Nei predetti termini possono essere realisticamente valutati i minori utilizzi dei Fondi medesimi in sede gestionale, in coerenza con gli andamenti delle esigenze soddisfatte tramite gli utilizzi stessi.

Articolo 3

(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)

Comma 1 - La norma realizza un contenimento delle spese per consumi intermedi, con esclusione di quelle concernenti il comparto della sicurezza pubblica. La disposizione non si presenta dissimile da analoghe operazioni recentemente disposte e la metodologia seguita è quella di operare gli adeguamenti degli stanziamenti interessati agendo in maniera lineare e non applicando il contenimento sulle spese aventi natura obbligatoria.

L'allegato n. 1 al disegno di legge finanziaria 2006 espone gli importi delle dotazioni delle unità previsionali di base interessate, e, pertanto, non sono evidenziate le unità previsionali di base eventualmente non interessate dal contenimento medesimo.

Dalla rideterminazione delle dotazioni per consumi intermedi consegue un effetto di 1.545 milioni di euro annui sia in termini finanziari che di indebitamento netto, a decorrere dall'anno 2006.

Commi 2 e 3 - La disposizione di cui al comma 2 è volta a contenere nella percentuale del 50 per cento, rispetto all'anno 2004, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti estranei all'amministrazione. Dal contenimento vengono esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati.

La norma fa salvi comunque gli adempimenti e le modalità di applicazione previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi, i presupposti necessari per l'affidamento medesimo e l'insorgere di eventuali responsabilità in caso di inosservanza delle predette modalità.

Per quanto riguarda il comma 3, viene previsto che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per

cento delle spesa sostenuta nell'anno 2004, per relazioni pubbliche, congressi, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.

Per tali spese indicate nella norma, il contenimento rispetto a quelle sostenute nel 2004, rilevabili in sede di rendicontazione, consente di pervenire a riduzioni di spesa dell'ordine di 70 milioni di euro annui in termini finanziari e di indebitamento netto.

Comma 4 – Questa disposizione è volta a conseguire un contenimento di spesa analogo a quello previsto dai precedenti commi 2 e 3, in quanto dispone che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

La norma esclude dal contenimento le amministrazioni operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In relazione alle spese in questione, da riferire a quelle risultanti per l'anno 2004 in sede di consuntivazione, è possibile valutare i conseguenti risparmi nell'ordine di 30 milioni di euro in termini finanziari e di indebitamento netto.

* * * * *

In via generale, occorre mettere in evidenza il carattere strutturale delle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto l'azione di contenimento è prevista in via continuativa, nei commi 1, 2, 3 e 4, a decorrere dall'anno 2006. Inoltre, appare opportuno precisare, ai fini di una corretta attuazione della normativa, che, in relazione alla natura del bilancio dello Stato, il riferimento effettuato nella normativa alla "spesa sostenuta" è da intendersi come riferimento alla "spesa impegnata".

Articolo 4

(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali)

La norma realizza un contenimento delle spese per investimenti fissi lordi, con esclusione di quelle concernenti il comparto della sicurezza pubblica. La disposizione non si presenta dissimile da analoghe operazioni recentemente disposte e la metodologia seguita è quella di operare gli adeguamenti degli stanziamenti interessati agendo in maniera lineare e non applicando il contenimento sulle spese aventi natura obbligatoria.

L'allegato n. 2 al disegno di legge finanziaria 2006 espone gli importi delle dotazioni delle unità previsionali di base rideterminate, e, pertanto, non sono evidenziate le unità previsionali di base eventualmente non interessate dal contenimento in questione.

Dalla rideterminazione delle dotazioni per investimenti fissi lordi consegue un effetto di 1.136 milioni di euro in termini finanziari e di 360 milioni di euro per il 2006, di 750 milioni di euro per il 2007 e di 1.100 milioni di euro per il 2008, in termini di indebitamento netto.

Articolo 5

(Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)

La disposizione è volta a realizzare una razionalizzazione delle risorse stanziata in bilancio per trasferimenti correnti alle imprese pubbliche.

Al contempo viene prevista una rideterminazione delle medesime risorse, dalla quale consegue un effetto positivo sui conti pubblici di 1.150 milioni di euro.

Le dotazioni di bilancio rideterminate vengono esposte nell'allegato 3 al disegno di legge finanziaria e, comunque, dalla confluenza nel fondo vengono esclusi i trasferimenti correnti per contributi in conto interessi, le spese determinate con la tabella C di legge finanziaria e quelle classificate "spese obbligatorie".

Nella disposizione medesima (comma 2) viene prevista la procedura per l'utilizzazione del fondo, con modalità del tutto simili a quelle già positivamente sperimentate a proposito di altri fondi da ripartire, il che realizza anche una più accentuata flessibilità gestionale del bilancio.

Articolo 6

(Flessibilità del bilancio)

La disposizione prevede che le spese regolate direttamente per legge sono ridotte del 10 per cento e prevede altresì l'esclusione dalla regola di una serie di tipologie di spese elencate nella disposizione stessa.

Ai fini della quantificazione delle poste di bilancio da ridurre, con riferimento alle unità previsionali di base interessate, le autorizzazioni di spesa su cui operare sono essenzialmente quelle che stanziavano risorse per consumi intermedi (cat. 2) ed altre uscite (cat. 12) per la parte corrente nonché per investimenti fissi (cat. 21) ed altri trasferimenti (cat. 26) per il conto capitale.

Tutte le autorizzazioni di spesa riferite alle altre categorie (quali trasferimenti correnti a famiglie e all'estero, interessi passivi, poste correttive delle entrate, ecc.) rimangono escluse data la loro natura obbligatoria.

L'effetto conseguente alle riduzioni previste dalla disposizione, risulta come segue:

	2006	2007	2008
	(milioni di euro)		
<u>parte corrente</u>			
in termini finanziari e di indebitamento netto	20	20	20
<u>conto capitale</u>			
in termini finanziari	15	15	15
in termini di indebitamento netto	5	10	15

Inoltre, la norma intende istituire nello stato di previsione di ciascun Ministero un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale, da ripartire nel corso della gestione, per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze oggetto della suddetta riduzione. La dotazione iniziale di questi fondi è costituita da una ulteriore decurtazione (10 per cento) delle unità previsionali di base rideterminate come in precedenza è cenno.

Articolo 7

(Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)

Per la tutela pubblica della sicurezza è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di due Fondi da ripartire, ciascuno con una dotazione per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.

Il primo, da allocare nella parte corrente, reca risorse per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione; il secondo, di conto capitale, reca risorse per far fronte alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine.

Entrambi i Fondi vengono ripartiti in corso di gestione con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 8

(Limitazione dei pagamenti)

Il **comma 1**, per il 2006, stabilisce una limitazione ai pagamenti di ANAS S.p.a. finalizzata a spese di investimento in 1.700 milioni di euro.

Nelle previsioni tendenziali del Conto Economico della PA sono previsti 2.000 milioni di euro, per cui si determina un'economia per 300 milioni di euro.

Negli anni successivi si registra un effetto contrario di 100 milioni di euro annui.

Il **comma 2**, per l'anno 2006, stabilisce una limitazione ai pagamenti delle imprese finalizzata a spese per contributi in conto capitale in 1.900 milioni di euro.

Nelle previsioni tendenziali del Conto Economico della PA sono previsti 3.100 milioni di euro, per cui si determina un'economia per 1.200 milioni di euro.

Negli anni successivi si registra un effetto contrario di 200 milioni di euro nel 2007 e di 300 milioni di euro nel 2008.

comma 3

Per l'anno 2006 la stima della spesa per investimenti fissi lordi a legislazione vigente è pari a 6.100 milioni di euro. L'effetto della riduzione della spesa per investimenti fissi lordi prevista dall'articolo 4 della presente legge è quantificata, per il 2006, in 360 milioni di euro. La differenza tra il valore della stima e la limitazione predetta è pari a 5.740 milioni di euro. Avendo parametrato il limite per la spesa per investimenti fissi lordi al 95% dell'importo dei pagamenti registrati a consuntivo nell'anno 2004 (5.688 milioni di euro) il limite di spesa per l'anno 2006 per investimenti fissi lordi è pari a 5.403 milioni di euro. Pertanto il risparmio che ne consegue è pari a 337 milioni di euro.

L'effetto finanziario derivante dai commi da 4 a 6 è stato determinato nel modo seguente:

Spesa stimata a fine 2005	milioni 2.000
Limite all' 80%	“ 1.600
Economia	“ 400

S.N.F.	Fabbisogno	Indebitamento
-	- 400	- 400

Articolo 9

(Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)

Il comma 5 dell'articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 prevede che le contabilità speciali di cui all'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono estinte, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Il comma prevede, inoltre, che le somme eventualmente giacenti sulle stesse siano versate all'entrata del Bilancio dello Stato.

Con l'articolo che si propone la disposizione non viene abrogata, ma, per l'anno 2006, viene modificata ed estesa anche ai conti correnti di tesoreria centrale.

Con la presente norma, infatti, si dispone che, per l'anno 2006, le risorse giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti di Tesoreria Centrale, non movimentati da oltre un anno, siano versate per il 60% all'entrata del Bilancio dello Stato e che un sesto della somma affluita venga iscritta in un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la rassegnazione alle Amministrazioni interessate su loro richiesta.

La norma così strutturata non sterilizza i conti, per cui viene salvaguardata per i titolari dei conti la copertura di impegni eventualmente sopravvenuti e non prevedibili. Altra garanzia viene fornita con l'istituzione del Fondo cui le Amministrazioni interessate potranno ricorrere avanzando apposita richiesta.

Sulla base dell'ultima situazione disponibile dei conti non movimentati da oltre un anno e delle giacenze esistenti sugli stessi, si può stimare un versamento minimo all'entrata del bilancio dello Stato, di mln.1.920, di cui 920 provenienti dalle contabilità speciali e mln. 1.000 circa dai conti correnti. Al netto del fondo per la eventuale riassegnazione di un sesto di 1.920 milioni di euro (320milioni di euro), la misura in esame garantisce un effetto positivo minimo sul saldo netto da finanziare di 1.575 milioni di euro.

Articolo 10

(Riassegnazioni di entrate)

La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2006, le riassegnazioni di talune entrate versate al bilancio dello Stato non possano superare, per ciascuna amministrazione, l'ammontare delle riassegnazioni disposte nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle P.A. ovvero quando si tratti di attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Tenuto conto della situazione gestionale in atto, l'effetto limitativo può essere quantificato in milioni 100 per l'anno 2006, milioni 200 per l'anno 2007 e milioni 300 a decorrere dall'anno 2008, in termini di indebitamento.

Articolo 11

(Versamento accantonamenti enti pubblici)

Il risparmio conseguito dall'accantonamento indisponibile imposto agli enti ed organismi pubblici per effetto del DMEF 29 novembre 2002 è quantificato complessivamente in circa 281 milioni di euro, di cui circa 153 milioni euro si riferiscono agli enti previdenziali pubblici.

Di seguito si riepilogano gli accantonamenti eseguiti nei bilanci degli enti, raccolti per categoria di appartenenza:

ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI . ART. 1, COMMA 4, D.L. N 194/2002 CONVERTITO IN L. N. 246/2002	IMPORTO INDISPONIBILE D. M. 29/11/2002 (in milioni di Euro)
Camere di Commercio	€ 14,0
Agenzie fiscali	€ 9,3
Autorità portuali	€ 8,1
Istituzioni scolastiche	€ 1,1
Università	€ 31,1
Enti di ricerca	€ 21,1
Enti e consorzi parco	€ 1,5
Enti previdenziali pubblici di cui particolarmente significativi:	€ 153,2
• INPS € 60,8	
• INPDAP € 47,3	
• INAIL € 42,7	
Altri enti	€ 42,0
totale	€ 281,4

L'effetto di cui sopra è riferito ai soli enti che hanno provveduto ad accantonare le somme, in assenza di elementi per poter quantificare gli eventuali versamenti da parte di quegli enti che non hanno provveduto ad accantonare le somme ai sensi del richiamato DM, ma che sono comunque tenuti al relativo versamento.

Le somme accantonate dagli enti previdenziali pubblici in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 ammontano complessivamente a 134,5 milioni di euro.

Di seguito si riporta il dettaglio degli accantonamenti eseguiti nei bilanci dei singoli enti previdenziali destinatari della norma in argomento:

ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI. ART. 1, COMMA 8, D.L. N 168/2004 CONVERTITO IN L. N. 191/2004		IMPORTO ACCANTONATO IN FONDO INDISPONIBILE (in milioni di Euro)
IPSEMA	€	0,2
INPDAP	€	81,9
INPS	€	30,7
INAIL	€	16,9
ENPALS	€	1,4
IPOST	€	3,4
totale	€	134,5

Articolo 12

(Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 170 milioni, per l'anno 2006 e 200 milioni, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nei confronti delle società, di enti, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari.

La quantificazione del fondo tiene conto delle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate con riferimento al complesso delle partite in sofferenza.

Articolo 13

(Riduzione dei costi della politica)

Comma 1, 2, 3 e 4

L'intervento normativo proposto comporta una minore spesa annua lorda di 15,6 milioni di euro per i parlamentari nazionali (e figure assimilate) e di 7,8 milioni di euro per i consiglieri delle 15 regioni a statuto ordinario, la cui quantificazione risulta dal seguente prospetto.

Commi 5 e 6

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 costituiscono in sostanza un rafforzativo delle altre norme generali di contenimento di tali tipologie di spese (incarichi di consulenza) introducendo l'ulteriore parametro gestionale di riferimento, ai fini del conseguimento della limitazione di queste spese, costituito dall'ammontare delle spese stesse risultanti alla data del 30 settembre 2005.

I commi successivi prevedono analoghe limitazioni per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e di organi collegiali comunque denominati sempre con riferimento agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. La rideterminazione si applica anche ai componenti degli Organi della Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare nonché ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Le somme derivanti dall'applicazione della disposizione, unitamente alle eventuali economie di spesa di Camera e Senato, affluiscono per un periodo di tre anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 449 del 1997.

Ricalcolo indennità ministri tecnici

Indennità Ministri tecnici	2005	2005 ridotta	Risparmio annuo
Indennità parlamentare mensile lorda	12.434	11.191	14.921
- ritenute assist. e prev. (13,10%)*	1.629	1.466	

=indennità parlamentare mensile netta	10.805	9.725	
Indennità Ministro mensile netta	10.805	9.725	
Indennità Ministro mensile lorda (x 100:90,25)**	11.973	10.775	14.367

* previdenza 8,60% + assistenza sanitaria 4,50%

** $90,25=100 - 9,75$ (pensione)

Risparmio derivante dalla riduzione del 10 % dell'Indennità parlamentare (IMPORTI ANNUI LORDI).

<i>Categorie</i>	<i>Unità</i>	<i>Ind. parlamentare annua lorda 2005</i>	<i>Minore spesa unitaria</i>	<i>Minore spesa complessiva</i>
Parlamentari nazionali (630 deputati, 315 senatori e 5 senatori a vita)	950	149.212	14.921	14.175.125
Parlamentari europei	77	149.212	14.921	1.148.931
Ministri e Sottosegretari non parlamentari (le unità indicate sono quelle considerate dalla legge n.418/99)	20	143.673	14.367	287.346
	1.047			15.611.402
Consiglieri regionali (50 x 15 regioni)	750	104.448 (149.212 x 70%)	10.445	7.833.615
ECONOMIE TOTALI				23.445.018

Articolo 14

(Autofinanziamento delle Authorities)

La disposizione in esame comporta la soppressione dal 2007 degli stanziamenti previsti per il finanziamento della Consob, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le quali sulla base della legislazione in vigore ricevono dall'erario trasferimenti di risorse finanziarie, come determinati con la tabella C della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I trasferimenti in questione previsti dal bilancio a legislazione vigente sono indicati nel seguente prospetto:

STANZIAMENTI AUTHORITIES A LEGISLAZIONE VIGENTE (importi in migliaia di euro)						
AMM.NE	NORMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
MEF	DL 95/74	1560	COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA	24.686	24.777	24.777
MEF	L 249/97	1575	AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	20.903	21.330	21.330
MEF	L 109/94	1702	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	18.019	18.387	18.387
MIN. LAV.	L 335/95	4332	COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE	1.960	2.001	2.001
TOTALE				65.568	66.495	66.495

N.B. Gli stanziamenti indicati tengono conto dell'autorizzazione prevista in tabella C della L.F. 2005 e delle riduzioni apportate con il D.L. 106/2005.

Il comma 2 dispone che dall'anno 2006 il finanziamento delle authorities sarà assicurato dalla contribuzione degli utenti appartenenti al mercato di competenza. Tuttavia, per consentire il passaggio da un sistema di finanziamento basato sui trasferimenti ad uno incentrato sulle contribuzioni degli utenti senza ripercussioni sulla funzionalità di tali enti, al comma 3 è stato previsto un regime transitorio per tale anno. Con il comma 3, infatti, si dispone che, nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di finanziamento, l'ammontare delle risorse necessarie al funzionamento dei predetti enti resta, per il solo anno 2006, determinato, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

I nuovi stanziamenti preordinati dalla tabella C per tale anno sono i seguenti:

- Commissione nazionale per le società e la borsa: euro 7.410.000;
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: euro 6.600.000;
- Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: euro 5.700.000;
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione: euro 600.000.

Le somme anticipate dovranno poi essere restituite mediante versamento al bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il mese di ottobre dell'anno 2006.

I successivi commi 5, 6 e 7 non hanno effetti sul bilancio dello Stato, in quanto la prima disposizione prevede il pagamento di una contribuzione, a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione in relazione ad operazioni di concentrazione, per l'attività di controllo effettuata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine a tali operazioni; la seconda disposizione incrementa la misura del contributo dovuto alla Camera arbitrale per i lavori pubblici per la risoluzione delle controversie in materia di contratti, mentre con il comma 7 si dispone che tale contribuzione è versata direttamente alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anziché essere introitata al bilancio dello Stato per essere trasferita all'Autorità stessa.

Pertanto, considerando l'entità degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente e tenuto conto che trasferimenti stabiliti per il 2006 saranno riversati all'erario nel medesimo anno, l'effetto positivo che si registra sui saldi di finanza pubblica è di:

- 65,6 milioni di euro per il 2006, di cui 45,3 milioni di euro come riduzioni di spesa e 20,3 milioni di euro in termini di maggiori entrate;
- 66,5 milioni di euro dal 2007 come riduzioni di spesa.

Articolo 15

(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)

Con l'articolo 15 si dispone che il finanziamento delle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, sia determinato in modo da tener conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito conseguente alla lotta all'evasione (comma 1).

I predetti criteri per la determinazione delle risorse da attribuire alle Agenzie fiscali saranno adottati a decorrere dall'anno 2007, prendendo a riferimento la media delle somme incassate nell'ultimo triennio, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato in relazione a determinate unità previsionali di base indicate in un apposito elenco, alla quale vanno applicate le percentuali indicate per ciascuna Agenzia dalla norma stessa (comma 3). A tale modalità di determinazione delle risorse è anche posto un limite che impedisce che la dotazione di un anno possa essere superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento.

Per l'anno 2006 il finanziamento delle predette Agenzie fiscali è, invece, assicurato dalla legge di bilancio con gli importi previsti dalla legislazione vigente, per un importo complessivo pari a 3.484,1 milioni di euro.

Il comma 4 dell'articolo in esame consente l'integrazione, in relazione a fattori gestionali, delle dotazioni delle Agenzie fiscali di un importo calcolato in base all'incremento percentuale registrato sui versamenti delle predette unità previsionali di base relative all'ultimo esercizio consuntivato rispetto alla media dei versamenti delle medesime unità previsionali risultanti dal rendiconto generale dei tre esercizi finanziari precedenti. L'incremento percentuale è, peraltro, determinato a normativa invariata, al netto degli effetti derivanti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali. Tale importo aggiuntivo comunque non può far aumentare la dotazione oltre il limite fissato dal comma 3.

Con il comma 5 si introduce uno strumento di flessibilità, stabilendo che le percentuali indicate nei commi precedenti e l'elenco delle unità previsionali di base possono essere modificati annualmente in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato ed alla verifica dei risultati conseguiti in attuazione delle convenzioni.

Il sistema di finanziamento delineato dal presente articolo consente il controllo della dinamica della spesa delle Agenzie fiscali in questione e contemporaneamente correla l'entità delle dotazioni ai risultati conseguiti in termini di gettito effettivo. Peraltro anche l'eventuale aumento della spesa per il finanziamento delle predette Agenzie è sottoposta ad un tetto di crescita massimo e in ogni caso l'incremento che dovesse verificarsi è la conseguenza di una maggiore funzionalità

delle struttura delle Agenzia e di una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa.

Sulla base degli stanziamenti previsti per le predette Agenzie dal bilancio a legislazione vigente (3.484,1) e tenuto conto della possibilità che tali dotazioni iniziali possono essere incrementate entro il limite massimo del 5%, si possono prevedere i seguenti maggiori oneri nel triennio:

2006 = 0

2007 = 174,2

2008 = 183

Articolo 16

(Rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 166 e di ulteriori interventi infrastrutturali)

Il comma 1 prevede un'autorizzazione di spesa di 200 milioni di euro annui per 15 anni a decorrere dal 2007 per il completamento del programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, nonché per assicurare la prosecuzione degli interventi di recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale.

Il CIPE provvederà a ripartire tra i due settori le somme con apposita delibera.

Il comma 2 risponde all'esigenza di rafforzamento, ammodernamento e razionalizzazione della flotta del corpo della Guardia di Finanza, nonché di miglioramento e di incremento della sicurezza delle comunicazioni, con particolare riguardo al contrasto dell'economia sommersa, del perseguimento delle frodi fiscali e della lotta all'immigrazione clandestina. A tale scopo è autorizzato a decorrere dall'anno 2006 un contributo annuale di 30 milioni di euro per 15 anni al fine di consentire il completamento delle infrastrutture del Corpo.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

La norma prevede la concessione di due contributi quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro ciascuno a decorre, rispettivamente, dal 2006 e dal 2007 per assicurare la prosecuzione degli interventi relativi al sistema AV/AC (Milano-Genova e Milano-Verona).

Articolo 18

(Contratto di programma Poste)

In sede di predisposizione del progetto di bilancio 2005, le previsioni di spesa derivanti dall'applicazione del contratto di programma stipulato con Poste Italiane, redatte d'intesa con il Dipartimento del Tesoro, ammontavano a 377,4 milioni di euro complessivi.

Peraltro, nel corso della gestione, si è reso possibile assegnare a Poste il minore importo di 287,4 milioni di euro, producendosi uno squilibrio di circa 90 milioni di euro, ascrivibile peraltro ai tagli indistintamente operati sul fondo contratti di programma di cui al cap. 1850/Economia, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, della legge finanziaria 2005.

In ordine a tale squilibrio, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di ripristinare il suddetto stanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005, la cui riduzione è stata espressamente prevista dall'art. 1, comma 299 della legge 31/2004, in relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla riforma fiscale, si è resa necessaria la predisposizione di una specifica iniziativa legislativa, escludendosi di fatto ogni ipotesi di revisione del contratto di programma per adeguarlo alle minori risorse disponibili.

Oltre alla suddetta esigenza di 90 milioni, con la richiamata iniziativa legislativa si è inteso altresì fornire una sostanziale soluzione, nel limite di 30 milioni di euro, ad un ulteriore aspetto critico afferente la definitiva regolazione della posizione debitoria dello Stato per il rimborso dell'onere, quantificato in complessivi 32.846.000 euro, sostenuto da Poste nell'anno 2001 per la consegna ai cittadini Italiani dell'euroconvertitore.

Pertanto, con la richiamata iniziativa, si intende ripianare la complessiva esposizione statale di 120 milioni nei confronti di Poste, con riferimento al contratto di programma 2005 ed al costo dell'euroconvertitore, mediante la specifica assegnazione alla medesima società di tre tranches di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Articolo 19***(Missioni di pace)***

In previsione di una eventuale proroga della partecipazione dell'Italia a missioni internazionali di pace e per fare fronte ai conseguenti oneri viene autorizzata l'iscrizione della somma di 1.000 milioni di euro sull'apposito Fondo di riserva iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 20

(Protezione civile)

Con il presente articolo si intende autorizzare il Dipartimento della protezione civile ad erogare, ai soggetti competenti, i contributi necessari per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. Il presupposto per l'avvio del procedimento è che vi sia la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Detti contributi saranno ripartiti con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine si autorizza la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006.

A titolo puramente esemplificativo si fa presente che al tasso del 3,50% il suddetto importo ha una portata finanziaria di circa 299.452.500.

Articolo 21

(Proroghe di agevolazioni fiscali)

Comma 1 lettera a) Emulsioni stabilizzate

La norma proroga, anche per l'anno 2006, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero olio combustibile denso con acqua di cui all'art. 24, c.1, della legge 23/12/2000 n.388, nonché la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 452/2001 convertito in legge 16/2002.

La disposizione, inoltre, proroga per il medesimo periodo il trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui sopra, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno personale.

Gli oneri erariali imputabili alle accise sono stimati, nell'anno 2006, in circa 8,90 milioni di euro.

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 8,90	+ 4,91	- 2,12

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera b) Metano usi industriali

La norma mira a prorogare, per l'anno 2006, la riduzione del 40% dell'aliquota d'accisa prevista per il gas metano per combustione per uso industriale, laddove si verificano consumi superiori a 1,2 milioni di mc per anno.

Il costo è stimabile, in termini di accisa, in 88,76 milioni di euro.

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 88,76	+ 48,92	- 21,18

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera c) Gasolio riscaldamento zone montane

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2006, per particolari zone geografiche del Paese (zone montane), la riduzione di prezzo per litro di gasolio e per kg di gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento.

L'onere erariale imputabile alle accise derivante dalla proroga dell'incremento della riduzione minima di prezzo ammonta a complessivi 45,75 milioni di euro circa.

Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 51,88 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($45,75 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 6,13 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 51,88	+ 8,32	- 3,60

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera d) Teleriscaldamento con biomasse

Legislazione vigente

L'articolo 8, comma 10, lettera f) ha previsto un credito d'imposta pari a 20 lire per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di

reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei Comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. n. 412/1993.

L'articolo 60 della Legge n. 342 del 21/11/2000 ha esteso l'agevolazione alle reti di teleriscaldamento alimentato da energia geotermica.

L'articolo 6 del D.L. n. 356 del 1/10/2001, per il periodo dal 1/10/2001 al 30/6/2003, ha aumentato il predetto credito di imposta di *30 lire* per ogni chilowattora di calore fornito.

L'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 30/9/2003 ha esteso l'agevolazione in oggetto fino al 31/12/2004 e, in ultimo, l'art. 1, co. 511, lett. c), della Legge n. 311/2004 l'ha ulteriormente prorogata fino al 31/12/2005.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare fino al 31/12/2006 le disposizioni in materia di accisa concernenti l'agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 356/2001.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proroga in esame, sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali relativamente al quadro RU dei crediti di imposta ed in particolare la sezione relativa al teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica.

Dalla elaborazione è emerso quanto segue:

- un ammontare di credito di imposta spettante nel periodo di imposta 2002 pari a circa 15,4 milioni di euro;
- il credito di imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 è stato pari a 12,6 milioni di euro, di cui 5,2 milioni di euro relativi al credito di imposta residuo della precedente dichiarazione e 7,4 milioni di euro relativi al credito di imposta sorto nell'esercizio 2002;
- degli 8 milioni di euro (15,4 – 7,4) di credito di imposta sorto nel periodo, non compensati sul Mod. F24, 4,1 milioni sono stati richiesti a rimborso e 3,9 milioni costituiscono il residuo da riportare nelle dichiarazioni successive.
- la quasi totalità degli ammontari si riferisce alle società di capitali.

Dai dati relativi al versamento sul Mod. F24 per i codici tributo relativi al credito di imposta in esame, confrontando il trend degli ultimi anni, è emerso un incremento medio annuo dell'utilizzo del credito stesso di circa il 50%.

Nell'ipotesi che nel 2006 la percentuale dell'utilizzo del credito di imposta sia simile a quella riscontrata nel triennio precedente, la proroga dell'agevolazione per il 2006 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2005 pari a circa 23,1 milioni di euro (15,4 X 150%).

Di cassa si avrà una perdita di gettito pari a 11 milioni di euro nel 2006 (7,4 X 150%) e 12 milioni di euro nel 2007 (8 X 150%).

Comma 1 lettera e) Gas metano per usi civili

La disposizione conferma per l'anno 2006, le particolari aliquote d'accisa gas metano per combustione ad uso individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70% dei comuni nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).

Il costo complessivo, in termini di accise, è stimabile in 18,39 milioni di euro.

Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 20,85 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali (18,39 mln € x 20% x 2/3 = 2,46 mln €).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 20,85	+ 3,34	- 1,45

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera f) Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate – zona climatica E

La norma prevede la proroga della agevolazione sul prezzo del gasolio uso riscaldamento e gpl uso combustione impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui all'art. 13, comma 2, legge 448/2001.

Il costo per l'erario, in termini di accise, viene stimato per l'anno 2006 in 15,94 mln euro.

Considerando che un terzo del consumo è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 18,08 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($15,94 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 2,13 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 18,08	+ 2,90	- 1,26

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera g) Esenzione accisa gasolio autotrazione utilizzato nelle province di Trieste ed Udine

La norma dispone la proroga per l'anno 2006 del regime agevolativo per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno delle province di Trieste e Udine (individuato da appositi D.M. che stabiliscono un contingente pari a 23 milioni di litri per Trieste e 5 milioni per Udine).

Il costo per l'erario, per le sole accise, è stimabile in 11,56 milioni di euro.

Considerando che il 26% del consumo è attribuibile agli autotrasportatori, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 13,27 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ($11,56 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 74\% = 1,71 \text{ mln } \text{€}$).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati agli autotrasportatori, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 13,27	+ 1,66	- 0,72

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera h) Esenzione accise per il gasolio da riscaldamento serra

La norma in esame propone l'esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2006.

Già in precedenza l'articolo 1, comma 511, lett. h), della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) aveva stabilito, per l'anno in corso, l'azzeramento delle accise nel settore delle coltivazioni di cui sopra.

La disposizione in oggetto, in pratica, ripropone quindi nuovamente tale agevolazione, che si concretizzerà nell'escludere tale settore dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10% per le serre florovivaistiche e 22% per le altre serre).

Dagli ultimi dati disponibili (fonte Agenzia delle Dogane), si evince un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre), che, dopo aver sviluppato i relativi calcoli, comporteranno una contrazione di gettito annua pari a circa 27,49 milioni di Euro (22,91 mln. € per minore introito accise e 4,58 mln. € per minore introito IVA).

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 22,91	+ 12,63	- 5,47

Importi in milioni di euro

Comma 2) Proroga della detrazione del 36% agli interventi in campo boschivo

Si intende prorogare, a tutto il 2006, le agevolazioni fiscali, già introdotte dall'art. 9, co. 6, della Legge n. 448/2001, in materia di salvaguardia dei boschi, consistenti in una detrazione ai fini delle imposte dirette, pari al 36% delle spese sostenute per la realizzazione di opere tese a salvaguardare il patrimonio boschivo.

Si stima, quindi, che gli effetti possano essere gli stessi già calcolati nella Relazione Tecnica per la Finanziaria 2002.

Considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa:

	2006	2007	2008
Saldo 2006	-	- 0,6	
Acconto 2007	-	- 0,4	+ 0,4
Saldo 2007			- 0,6
Acconto 2008			- 0,4
TOTALE	-	- 1,0	- 0,6

Importi in milioni di euro

Comma 3 Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive per il settore agricolo (1,9% nel 2005 e 3,75% nel 2006)

Legislazione vigente

Con riferimento alla determinazione della imposta IRAP dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi attualmente, l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato da ultimo dall'articolo 2 comma 1 della Legge n. 350/2004, prevede l'applicazione di una imposta IRAP pari al 1,9% nel 2004, 3,75% nel 2005 e al 4,25% a partire dal 2006.

Legislazione proposta

Modificando l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 si propone di ridurre l'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, stabilendola nella misura del 1,9% nel 2005 e nel 3,75% nel 2006, destinata a convergere con quella ordinaria del 4,25% a partire dal 2007.

Effetti sul gettito

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati (società di capitali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali).

Tale base dati è stata estrapolata sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese.

La stima è stata condotta tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all'IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2002, ed in particolare:

1. L'articolo 5, comma 2, lettera a) della Legge n. 289/02, ha elevato dal 70% al 100% la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/97);
2. L'articolo 5, comma 2, lettera e) della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003), inserendo il comma 4 bis-1 all'articolo 11 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, ha disposto che a tutti contribuenti IRAP di cui all'articolo 3 (lettere da a) ad e)), escluse le Amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis), con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro, compete una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque. Per gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;
3. L'Articolo 1, comma 509, della legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi a 1,9% nel 2004 e 3,75% nel 2005;
4. L'Articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 30/12/2004, aggiungendo all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/97 i commi 4-quater e 4-quinqies ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2005, la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre – nei limiti di 20.000 Euro per ciascun nuovo dipendente - il costo del lavoro dei neoassunti incrementali, con raddoppio

beneficio nelle aree Obiettivo 1 e nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c del Trattato istitutivo della CE;

5. L'articolo 1, comma 347, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha elevato da 7.500 euro a 8.000 euro la deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile IRAP inferiore a 180.759,91 euro;
6. In base all'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto dell'IRAP (a partire dall'anno di imposta 2001), le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota ordinaria IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Dall'elaborazione puntuale in capo ad ogni singolo contribuente è emerso che la proposta in esame produrrebbe una perdita di gettito di competenza pari a 210 milioni di euro nel 2005 e a 57 milioni di euro nel 2006.

L'andamento di cassa della variazione di gettito, con un acconto dell'85%, in milioni di euro, sarà il seguente:

	2006	2007	2008
Saldo Irap 2005	- 210,0		
Acconto Irap 2006	- 178,5	+ 178,5	
Saldo Irap 2006		- 57,0	
Acconto Irap 2007		- 48,5	+ 48,5
Totale	- 388,5	+ 73,0	+ 48,5

Comma 4) Agevolazioni pesca costiera e lagunare

Legislazione vigente

Gli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 prevedono, per i soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, le seguenti agevolazioni:

- Credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
- Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 codice navale ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

L'articolo 11 della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), per la salvaguardia della gente di mare, ha esteso per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel *limite del 70%*, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

L'articolo 2, comma 5, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato per l'anno 2004 le agevolazioni di cui sopra.

La Finanziaria 2005 ha infine prorogato le disposizioni in oggetto a tutto il 2005.

Legislazione proposta

Per l'anno 2006 si propone di prorogare le agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto come segue:

- sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l'attività di pesca in acque marine e lagunari (codice '05.01.1') o l'attività di pesca in acque dolci (codice '05.01.2');
- si è simulato in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRES/IRE vigente nel 2006 e si è proceduto ad estrapolare i dati al 2006 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni 2005 e 2006 della R.P.P. 2005;

- sono state considerate solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata e le attività sopra indicate alla luce della circolare n. 87 del 2/10/2001 della Agenzia delle Entrate e delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.

Dalla elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle agevolazioni che si intende prorogare, è emerso quanto segue:

- il reddito imponibile 2006 positivo, tenuto conto della detassazione del 56% del reddito, è dell'ordine di 82,7 milioni di euro;
- l'ammontare di reddito che usufruirebbe nel 2006 dell'esclusione dalla tassazione è dell'ordine di 52,2 milioni di euro;
- il monte retributivo complessivo da parte dei lavoratori del settore della pesca costiera o appartenenti a cooperative di piccola pesca dell'ordine di 163 milioni di Euro, con una retribuzione media a dipendente di circa 7.000 euro annui.

Per quanto riguarda la stima dell'esclusione dal reddito delle persone fisiche e delle società di un ammontare pari al 56% del reddito stesso (80% X 70%) si è proceduto a simulare in capo a tutti i contribuenti il beneficio fiscale derivante dall'agevolazione stessa.

Poiché l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione viene riportato nel rigo della contabilità ordinaria e semplificata denominato "reddito esente", si è proceduto a scomputare da tale ammontare il reddito detassato per effetto dell'articolo 4 della Legge n. 383/2001 e, per le sole società di capitali, l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG per le cooperative della piccola pesca, ottenendo così l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione per effetto dell'agevolazione in esame.

La proroga per il 2006 della esclusione dalla tassazione del 56% del reddito produrrà una perdita di gettito di competenza 2006 pari a circa 14,5 milioni di euro, così ripartiti:

- 0,7 milioni di euro per le società di capitali;
- 7,1 milioni di euro per le persone fisiche;
- 6,7 milioni di euro per le società di persone.

Tenuto conto dell'ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2006, si è applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l'aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2005) di stima della proroga dell'agevolazione per il 2005.

Il Credito di imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all'agevolazione e considerando il limite del 70%, sarà pari a circa 14,3 milioni di euro ($163 \times 12,5\% \times 70\%$); mentre si avrà un esonero contributivo stimato in circa 39,8 milioni di euro.

La perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi per il 2006 si considerano solo 11/13 del credito di imposta e dell'esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75%, è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2006	2007	2008
Credito di imposta	- 12,1	- 2,2	
Esonero contributivo	- 33,7	- 6,1	
Saldo IRE/IRES 2006		- 14,5	
Acconto IRE/IRES 2007		- 10,9	+ 10,9
TOTALE	- 45,8	- 33,7	+ 10,9

Comma 4) Agevolazioni per l'arrotondamento della proprietà contadina

La norma in oggetto proroga al 31.12.2006, le agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina)- ultima proroga al 31.12.2005.

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

Da elaborazioni effettuate su ultima annualità disponibile riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati 22.782 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.076 milioni di €.

Per determinare gli effetti di gettito occorre scorporare i trasferimenti che sono stati posti in essere per i terreni rientranti nelle comunità montane e stimati pari al 30%, sia del valore trasferito che della relativa numerosità.

In mancanza di agevolazioni tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1% con un gettito di:

$$1.076 \text{ mln.} \times 70\% \times 11\% = 83 \text{ milioni di €.}$$

La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe gettito per:

$$22.782 \times 70\% \times \text{€} 258,22 + 1.076 \text{ mln} \times 70\% \times 1\% = 12 \text{ milioni di €.}$$

Concludendo, la proroga al 31 dicembre 2006 delle agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina produrrà una perdita di gettito, in termini sia di competenza che di cassa, pari a:

$$83 \text{ milioni} - 12 \text{ milioni.} = 71 \text{ milioni di €.}$$

Comma 5 lettera a) Proroga al 2006 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio –
Detrazione pari al 36% - aliquota IVA pari al 10%

La proposta normativa in oggetto prevede la proroga al 31 dicembre 2006 della detrazione IRE delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui termine attuale di applicazione è fissato al 31 dicembre 2005.

La legislazione vigente prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro e la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

In base ad una elaborazione effettuata sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003, si stima un ammontare di spese per ristrutturazioni edilizie, fino all'importo di 48 mila euro, pari a 5,2 miliardi di euro. La quota detraibile è pari al 36% di tale ammontare quindi è pari a circa 1.872 milioni di euro.

Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame) per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5 anni, si stima una variazione di gettito IRE complessiva, competenza 2006, pari a circa

$$(1.872 * 0,98/10 + 1.872 * 0,02/5) = - 191 \text{ mln di euro}$$

L'andamento del gettito di cassa IRE, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2006, sarà il seguente (milioni di euro):

	2006	2007	2008
IRE	-29	-306	-191

Comma 5 lettera b) Detrazione 36% ristrutturazioni imprese di costruzione

Legislazione vigente

L'articolo 9, comma 2, della Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002), ha introdotto l'applicazione dei benefici di detrazione IRE al 36% anche in favore dei soggetti che divengano proprietari entro il 30/06/2004, di un immobile ceduto da una impresa che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'intero fabbricato entro il 31/12/2003. È stata successivamente introdotta una proroga di tale agevolazione fino al 31 dicembre 2005.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare di un anno l'agevolazione di cui sopra, relativamente agli acquisti effettuati da privati entro il 30/6/2007 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31/12/2006.

Effetti di gettito

L'ammontare della detrazione sarà calcolata sulla quota di spese di manutenzione, sostenute dalle imprese che ristrutturano i fabbricati, imputabili all'unità abitativa acquistata dai privati.

Considerando i dati relativi alle dichiarazioni I.V.A. presentate nel 1999 per l'anno d'imposta 1998, selezionando le categorie di attività, componenti il settore "costruzioni", più consone alla materia che si sta affrontando, si trae un ammontare pari a circa 26.000 milioni di euro di fatturazioni per interventi edili ad aliquota I.V.A. del 10%.

Si evidenzia come tale ammontare non includa solamente gli interventi di restauro di cui alla lettera c) e d) della legge 457/1978, ma anche interventi in favore di strutture pubbliche (scuole, ospedali etc...), per cui si ritiene di procedere ad una riduzione di almeno un 75% dello stesso (6.000 milioni di euro).

Per stimare l'effetto erariale della proposta in oggetto si prende in considerazione l'ammontare del fatturato per manutenzione residenziale, a carico delle imprese di costruzione, di ristrutturazione e di gestione immobiliare, che si ritiene essere il 50%:

$(6.000 \text{ milioni}) \times 50\% = 3.000 \text{ milioni di euro.}$

Essendo il 92% delle unità immobiliari possedute da persone fisiche (fonte ISTAT), ne consegue che l'ammontare ora ottenuto, per esprimere gli interventi su immobili di proprietà di persone giuridiche, sarà pari a:

3.000 milioni x 8% = 240 milioni di euro.

Ai fini della stima per considerare l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto di vendita in quanto considerato marginale e, soprattutto, del dimezzamento del limite originariamente previsto dall'art. 1 L. 449/97, si riduce tale importo a 180 milioni di euro (3/4).

Ipotizzando una vendita totale di tali immobili nel periodo di vigenza dell'agevolazione (entro il 30/6/2007), sarà oggetto dell'agevolazione l'intero ammontare sopra citato (180 milioni di euro).

La proroga dell'agevolazione in oggetto, tenendo conto della ripartizione in 5 anni (come previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 449/97) e della percentuale di detraibilità del 36%, produrrà una riduzione annuale di gettito di competenza IRE pari a circa 13 milioni di euro (180 milioni di euro X 36% / 5).

L'andamento in termini di cassa nel triennio 2006-2008, tenendo conto dell'effetto già atteso nel 2006, in virtù della probabile contrazione del versamento dell'acconto di novembre, stimabile in un 15% del credito maturato, sarà il seguente:

	2006	2007	2008
IRE	-2	-21	-13

milioni di euro

Comma 6) Proroga al 2006 dell'esenzione dall'IRPEF di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere

La legislazione vigente prevede che i redditi prodotti nelle zone di frontiera ed in Paesi limitrofi da cittadini italiani, per l'anno 2005, concorrono a formare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della legislazione vigente per l'anno 2006.

In base ai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontalieri nell'Unione Europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è pari a circa 11.000.

Ipotizzando un reddito medio pro-capite pari a circa 25.000 euro, considerando l'esenzione di 8.000 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF pari a circa -2.400 euro per ogni lavoratore frontaliere. Nelle ipotesi prevista dalla proposta normativa in oggetto, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza 2005, pari a circa -27 milioni di euro (2.400 * 11.000).

L'andamento sul gettito di cassa, tenuto conto dell'autotassazione, sarà il seguente (in milioni di euro):

2006	2007	2008
-	-48	+20

Comma 7) Fondi sanitari integrative - Elevazione limiti di deducibilità per il 2006

La norma in oggetto propone la seguente modifica all'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR: l'elevazione a 3.615,20 euro, per l'anno d'imposta 2006, dei limiti di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a contratto o ad accordo aziendale.

La norma attualmente in vigore prevede per l'anno di imposta 2006 un limite di deducibilità, per i suddetti fondi, pari a 2.324 euro.

Tra tutti gli iscritti ai principali fondi sanitari integrativi, sono valutati in circa 10.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto per un ammontare superiore a 2.324 euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i soggetti interessati fruiscono per intero del nuovo tetto di deducibilità, si perviene alla determinazione di una minore base imponibile (in milioni di euro) calcolata come segue:

		2006	
Limite vigente	- euro -	(a)	2.324
Soggetti interessati		(b)	10.000
Limite proposto	- euro -	(c)	3.615
Minore base imponibile ((c-a)*b)	-mln di euro -		12,91

Applicando a tale minore base imponibile un'aliquota marginale IRPEF del 43% (adeguata a rappresentare la realtà di reddito medio-alto a cui tali fondi fanno riferimento) e l'aliquota media dell'addizionale regionale si ottiene la seguente perdita

di gettito di competenza su base annua (in milioni di euro):

	2006
Minor gettito IRPEF	-5,6
Minor gettito addizionale regionale	-0,2
TOTALE in milioni di euro	-5,8

L'andamento del gettito di cassa (in milioni di euro) risulterà quindi il seguente:

	2006	2007	2008
IRPEF	-4,0	-2,2	0
Addizionale regionale	-	-0,2	0
Totale	-4,0	-2,4	0

Comma 8) Clausola di salvaguardia

La legislazione vigente (Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, art. 1, comma 352) prevede che i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della norma in oggetto per l'anno 2006.

Come è stato precisato nella risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato alla Relazione Tecnica alla Finanziaria 2005, nella stima della variazione del gettito di cassa si è proceduto ipotizzando, in via prudenziale, che l'effetto del costo della clausola di salvaguardia sul 2002 e sul 2004 proseguisse anche negli anni successivi al 2005.

Ne consegue che la proroga in oggetto non comporta variazioni di gettito IRE.

Comma 9) Proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per ristrutturazioni edilizia abitativa a tutto l'anno 2006.

Si intende prorogare all'anno 2006 l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero edilizio, di cui alle lettere a),b),c),d) articolo 31 della legge 457/1978, realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa.

Trattasi di servizi ad alto contenuto di lavoro ed, in quanto tali, transitoriamente agevolabili in ossequio alle direttive U.E..

Nel caso specifico, l'aliquota passa dal 20% al 10%.

Per valutare gli effetti di tale disposizione si procede come di seguito.

Dalle dichiarazioni sui redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 1998, si trae un ammontare di spese sostenute per ristrutturazione edilizia pari a 6.524 miliardi di Lire (3.370 milioni di euro).

Tale ammontare viene incrementato a 6.000 milioni di euro per tenere conto sia delle spese che i privati sostengono per manutenzioni di cui alla lettera a), articolo 31 della legge 457/78 e che non sono detraibili ai fini IRPEF, sia delle spese di ristrutturazione di edilizia abitativa sostenute da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le dichiarazioni Irap relative al settore edile consentono di stimare un'incidenza di circa un 20% della componente manodopera sul totale componenti negative.

Si stima, quindi, che la riduzione di 10 punti dell'aliquota I.V.A. interessi un imponibile pari a circa 1.200 milioni di euro.

Essendo la norma estesa al solo anno 2006, l'andamento sul gettito di cassa sarà il seguente:

	2006	2007	2008
Aliquota ridotta solo "servizi"	-110	- 10	-

milioni di euro

Gli effetti erariali dell'estensione dell'aliquota agevolata anche sul valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, genererà un effetto erariale pari a:

	2006	2007	2008
Aliquota ridotta beni con plafond	-110	- 10	-

milioni di euro

Pertanto l'effetto complessivo(1) sul triennio è il seguente:

	2006	2007	2008
	-220	- 20	-

milioni di euro

(1) Si evidenzia come nella valutazione gli importi non siano stati attualizzati.

In questo modo si è voluto tenere conto di come alcuni dei citati interventi (es. restauro) siano già assoggettati ad un'aliquota del 10%.

Comma 10) Indetraibilità IVA ciclomotori e auto

L'art. 19-bis1 del DPR 26/10/72 n. 633 dispone al comma 1, lettera c) l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

La presente nota intende valutare gli effetti di gettito derivanti, per il solo anno d'imposta 2006, di una detrazione IVA pari al 15% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture.

I canoni di locazione finanziaria seguono, in ogni caso, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

Acquisto di autovetture, moto e motocicli

L'analisi dei dati delle dichiarazioni IVA non consente di trarre informazioni esaustive al riguardo in quanto, pur essendo presente un campo del quadro VF denominato "Acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta", questo comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell'art. 19-bis1, comma 1.

E' stato quindi utilizzato il dato ISTAT di Contabilità Nazionale relativo alla spesa per investimenti di imprese in autovetture per l'anno 2004, pari a 12,5 miliardi di Euro.

Tale dato è stato, tuttavia, depurato sia di quei settori che, per loro natura, sono da considerare alla stregua di consumatori finali e che quindi non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione (enti pubblici e privati; banche e assicurazioni, taxi, ospedali e altri settori esenti con IVA non detraibile), sia dei contribuenti che invece già godono del diritto di detrazione, perché non ricompresi nei limiti dell'attuale articolo 19-bis1, comma 1, lettera c) (agenti e rappresentanti di commercio, imprese di noleggio e autoscuole).

Ne è conseguita, partendo da una base di 467.000 autovetture acquistate da imprese, al netto dei settori sopra considerati, e da un costo medio per auto pari a circa 17.625 Euro (comprensivo d'IVA), una spesa lorda da parte di imprese pari a circa 8.230 milioni di Euro. (467.000×17.625 €).

Pertanto, l'IVA relativa alla spesa lorda sopra calcolata è risultata pari a:

$8.230 \text{ mln. €} : 1,20 \times 20\% = 1.372 \text{ milioni di Euro}$

che, nell'ipotesi di una detrazione IVA del 15%, apporterebbe una perdita pari a circa 206 milioni di Euro.

Per ciò che riguarda i ciclomotori ed i motocicli, in mancanza di informazioni dettagliate sugli acquisti da parte di imprese, sono stati utilizzati i dati dell'indagine campionaria ISTAT sui consumi delle famiglie con l'ipotesi che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori – motocicli e quella in autovetture (5,2%) sia simile a quella delle imprese.

Applicando questa percentuale direttamente ai risultati finali del calcolo relativo all'acquisto delle autovetture, si ottiene:

Ciclomotori e motocicli $1.372 \times 5,2\% = 71 \text{ milioni}$

che corrisponde, con un'IVA detraibile al 15%, ad una perdita di circa 11 milioni di Euro.

Non si ritiene necessario affrontare un discorso specificamente riferito alla detraibilità dei canoni di locazione e leasing, in quanto i veicoli oggetto di questo tipo di contratti sono già stati considerati nell'ammontare totale degli acquisti delle imprese. Si può infatti supporre che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese che concedono autovetture in locazione e leasing sia paragonabile alla spesa annua per l'acquisto dei veicoli. L'IVA assolta dai concedenti per l'acquisto delle autovetture, che a normativa vigente è già detraibile in quanto costituiscono l'oggetto dell'attività, è quindi compensata dall'IVA sui canoni versata dai conduttori.

Complessivamente l'IVA detraibile per l'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori ammonta, pertanto, a circa 217 milioni di Euro.

Senza intaccare la disciplina della deducibilità delle autovetture ai fini delle imposte dirette (pari al 50% dei costi, per le imprese), occorre, tuttavia, valutare l'effetto erariale positivo di una minore deducibilità ai fini delle II.DD. della quota di imposta divenuta detraibile ai fini I.V.A.

Considerando un'aliquota media del 26%, la competenza annuale, per le autovetture acquistate nel 2006 e tenendo conto delle quote di ammortamento per l'acquisto delle autovetture (12,5% per il primo anno e 25% negli anni successivi), è pari a:

	2006	2007	2008	2009
Acquisti autovetture	3,5	7,0	7,0	7,0
(217/2 x 26% = 28 mln.)	(12,5%)	(25%)	(25%)	(25%)
Totale	3,5	7,0	7,0	7,0

Importi in milioni di Euro

In termini di cassa, con un acconto del 75%, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:

	2006	2007	2008	2009
I.V.A.	-217			
II.DD. saldo 2006		+ 3,5		
II.DD. acc. 2007		+ 2,8	- 2,8	
II.DD. saldo 2007			+ 7,0	
II.DD. acc. 2008			+ 5,2	- 5,2
II.DD. saldo 2008				+ 7,0
II.DD. acc. 2009				+ 5,2

TOTALE	- 217	+ 6,3	+ 9,4	+ 7,0
--------	-------	-------	-------	-------

Importi in milioni di Euro

Comma 11) Esenzione per il Belice

La norma proroga per l'anno 2006 le agevolazioni concernenti l'esenzione dall'imposta di registro relativamente alla ricostruzione di immobili nella valle del Belice; si stima un onere in termini di gettito erariale non superiore a 1,5 milioni di euro

Comma 12) Proroga agevolazione per il riordino IPAB

Al fine di rendere possibile a tutte le IPAB di beneficiare delle agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 4, comma 4, del DLgs. 207/2001, la proposta in esame prevede una proroga di queste ultime per un ulteriore anno .

La normativa vigente prevede infatti che gli atti relativi al riordino delle IPAB in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato siano esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale fino al 31 Dicembre 2005.

Considerando che le IPAB sono circa 4.226 e che l'atto di trasformazione sconta imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 €, si ha che la trasformazione di tutte le IPAB comporterà una perdita di gettito di circa 2 milioni di Euro.

La perdita di cassa dovuta alla proroga in oggetto sarà:

2006	2007	2008
-2	0	0

Importi in milioni di Euro

Comma 13) Deduzione forfetaria per impianti distribuzione carburanti

Legislazione vigente

L'agevolazione di cui al D.L. 566/95, prorogata fino all'anno di imposta 2000 dall'art. 21 comma 1 e 2 della Legge n. 448/98, per l'anno di imposta 2001 e per i due successivi dall'art. 6 Legge n.

388/2000, prevede per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfetaria così commisurata:

1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;

0,4% dei ricavi oltre a 2.065.827,60 euro.

L'articolo 2 comma 56 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato l'agevolazione in esame per il periodo di imposta in corso al 31/12/2004 e per il periodo di imposta successivo.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare l'agevolazione in oggetto per l'anno di imposta 2006.

Effetti sul gettito

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della legislazione proposta si è proceduto come segue:

sono state elaborate tutte le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 dei contribuenti che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame ed in particolare, le persone fisiche e società di persone esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti (codici attività ISTAT 50.50.A e 50.50.B), sia in contabilità ordinaria che semplificata.

i dati ricavati sono stati estrapolati al 2006 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per l'anno 2003 e 2004) ed in base alle previsioni 2005 e seguenti contenute nella ultima Relazione Previsionale e Programmatica;

la variazione di gettito è stata calcolata tenendo conto della legislazione vigente dall'anno di imposta 2004 (IRE – Nuovo Testo Unico) e stimando in capo ai singoli contribuenti persone fisiche e soci di società di persone (in base alle relative quote di partecipazione) la nuova imposta conseguente alla abrogazione della agevolazione in esame (il numero delle società di capitali è trascurabile).

Sulla base di quanto esposto la proposta in esame si stima possa produrre una perdita di gettito di competenza nel 2006 dell'ordine di 48 milioni di euro così ripartiti:

- Imprenditori individuali: incremento di imposta IRE pari a circa 22 milioni di Euro da parte di circa 11.900 imprese individuali;

- Imprese in forma associata: incremento di imposta IRE pari a circa 26 milioni di Euro da parte di circa 4.400 imprese in forma associata.

Per cassa (con un acconto ai fini IRPEF/IRE del 75%) l'andamento della perdita di gettito in milioni di Euro è il seguente:

	2006	2007	2008
Saldo 2006		- 48	
Acconto 2007		- 36	+ 36
TOTALE		- 84	+ 36

Articolo 22

(Patto di stabilità interno)

L'articolo 22 prevede per tutti gli enti territoriali indicati al comma 1 (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti) l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008 che pongono, in modo differenziato, dei limiti alle spese correnti e consentono una crescita programmata per le spese d'investimento.

La manovra è di 3.120 milioni di euro ed è ripartita tra Regioni e Enti locali (Province e Comuni soggetti al patto), rispettivamente, in 1.100 milioni e 2.020 milioni sulla base dell'incidenza percentuale che ogni comparto registra per le spese correnti (escluso il personale e i trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche) rispetto alle corrispondenti spese registrate nel conto economico degli enti territoriali predisposto dall'Istat per il 2004.

La differenziazione delle regole che disciplinano la spesa corrente e quella in capitale risponde all'obiettivo di sancire una particolare attenzione a vantaggio degli investimenti e di introdurre, al pari di quanto previsto per lo Stato, un consistente ridimensionamento della spesa corrente.

Le regole dell'art. 22 sono quindi finalizzate a conseguire l'obiettivo netto della manovra assegnato alle autonomie territoriali (3.120 milioni) e, contemporaneamente, a realizzare la riqualificazione della spesa di cui sopra è cenno.

L'articolo stabilisce inoltre che, tra le altre esclusioni previste dalle spese correnti soggette alle regole, vi è quella relativa alla spesa sociale che, per gli enti locali è quella risultante dalla classificazione funzionale di bilancio degli enti. Per le Regioni il riferimento alla esclusione delle spese sociali sottintende la spesa sanitaria.

Per gli enti locali, l'importo delle spese sociali (non individuabile nei conti economici nazionali predisposti dall'Istat presi a base per l'anno 2004) è stato stimato - utilizzando gli ultimi dati disponibili da parte dell'Istat, relativi ai conti consuntivi degli enti - in relazione all'incidenza percentuale che tale tipologia di spesa ha nei confronti delle spese correnti. Per la valutazione degli andamenti tendenziali di tali spese si è tenuto conto della legislazione vigente (regola complessiva del 2%) mentre per quelli programmatici si è fatto riferimento al tasso medio di crescita delle spese correnti registrato negli ultimi anni in base ai dati di contabilità nazionale.

Sotto un profilo generale è poi da evidenziare che, occorrendo far riferimento non a dati previsionali ma a dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2004, l'obiettivo

programmatico per il 2006 viene rapportato ai risultati 2004, determinando la percentuale di riduzione delle spese correnti che, per le Regioni, è del 3,8% e, per gli enti locali, è del 6,7%.

Per gli anni 2007 e 2008, la spesa corrente regionale non può superare quella dell'anno precedente aumentata, rispettivamente, dello 0,4 e del 2,5 per cento; quella degli enti locali non può superare, per l'anno 2007, la spesa corrente dell'anno 2006 ridotta dello 0,3% e, per l'anno 2008, quella del 2007 incrementata dell'1,9%.

Le valutazioni degli effetti finanziari delle regole del patto di stabilità interno sono di seguito evidenziate in 2 distinte tabelle.

E' necessario precisare che gli effetti finanziari di manovra sopra indicati non tengono conto degli ulteriori effetti positivi, seppur contenuti, che si otterranno dalle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, soggette alle norme del patto, per le quali non si dispone di dati di riferimento in termini di contabilità nazionale. Invero, com'è noto, tale tipologia di enti è inserita dall'Istat nel comparto delle Amministrazioni Locali tra gli enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica unitamente ad altre tipologie di enti (Camere di commercio, Autorità portuali, Aziende di promozione turistica, ecc.) e, pertanto, non individuabili separatamente così come avviene, invece, per gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni).

Tenuto conto che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nel conto di cassa del settore pubblico, andamenti omogenei, si precisa che gli effetti finanziari individuati in termini di indebitamento netto possono essere stimati per uguale importo anche in termini di fabbisogno.

Conclusivamente, gli effetti della manovra sono riepilogabili come segue:

	2006	2007	2008
Regioni	1.100	1.100	1.100
Enti locali	2.020	2.100	2.150

Riduzione di spese correnti compensative anche di maggior crescita spese investimento e della esclusione della spesa sociale locale

	3.120	3.200	3.250
--	-------	-------	-------

TABELLA N. 1

		REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO						
Note	USCITE	(milioni di euro)						
		2004 (ISTAT)	% 2006/ 04	2006 (DPEF)	% 2007/ 06	2007 (DPEF)	% 2008/ 07	2008 (DPEF)
	SPESE CORRENTI a detrarre:	109.087		118.998		122.669		126.637
	- Personale e Trasferimenti ad AP (compresa sanità)	93.415		102.562		106.003		109.653
A	SPESE CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	15.672		16.436		16.686		16.984
	SPESE IN CONTO CAPITALE a detrarre:	21.078		22.807		23.718		24.909
	- Trasferimenti a AP	8.846		9.991		10.568		11.135
B	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (a legislazione vigente)	12.232		12.816		13.150		13.774
C	Obiettivo programmatico spese in conto capitale	12.232	6,9%	13.076	4,0%	13.599	4,0%	14.143
D = B - C	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-260		-449		-369
	SPESE CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	15.672		16.436		16.686		16.984
A	Riepilogo manovra							
E	Obiettivo programmatico spesa corrente	15.672	-3,8%	15.076	0,4%	15.137	2,5%	15.515
F = A - E	Manovra sulle spese correnti			1.360		1.549		1.469
D	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-260		-449		-369
G = F - D	Manovra netta			1.100		1.100		1.100

TABELLA N. 2

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 3.000 abitanti								
Note	USCITE	(milioni di euro)						
		2004 (ISTAT)	% 2006/ 04	2006 (DPEF)	% 2007/ 06	2007 (DPEF)	% 2008/ 07	2008 (DPEF)
A	SPESA CORRENTI a detrarre: - Personale e Trasferimenti ad AP - Spesa sociale	45.413		46.423		46.831		47.456
B	SPESA CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	17.734		17.806		17.748		17.947
C	Esclusione della spesa sociale da vincoli di crescita	3.903		4.060		4.142		4.224
D	Effetto peggiorativo per spesa sociale	23.775		24.557		24.941		25.285
E = B - D		3.903		4.172		4.372		4.582
				-112		-231		-358
F	SPESA IN CONTO CAPITALE a detrarre: - Trasferimenti ad AP	19.159		21.113		21.740		22.930
G	SPESA IN CONTO CAPITALE NETTE (a legislazione vigente)	285		587		641		709
H = F - G	Obiettivo programmatico spese in conto capitale	18.874	10,0%	20.761	4,0%	21.592	4,0%	22.455
	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale		(su 2004)	-235		-494		-234
C	Rilepologo manovra SPESA CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	23.775		24.557		24.941		25.285
I	Obiettivo programmatico spesa corrente	23.775	-6,7%	22.182	-0,3%	22.116	1,9%	22.536
L = C - I	Manovra sulle spese correnti		(su 2004)	2.375		2.825		2.749
H	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-235		-494		-234
E	Effetto peggiorativo per esclusione spesa sociale			-112		-231		-358
M = L - H - E	Manovra netta			2.028		2.100		2.157
	Valori arrotondati			2.020		2.100		2.150

N.B.: I valori esposti rappresentano l'aggregato Province e Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti che costituisce l'89,2% della spesa del comparto Province e Comuni.

Articolo 23

(Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)

Le disposizioni recate dall'articolo non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, la compartecipazione di cui al comma 1 viene corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente per l'anno 2006 (6,6 miliardi di euro).

I commi 2 e 3 sono esclusivamente finalizzati ad autorizzare il Ministero dell'Interno a ripartire tra i singoli enti locali i trasferimenti spettanti per l'anno 2006 iscritti nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (11,5 miliardi, comprensivi della suddetta compartecipazione).

Le disposizioni si rendono necessarie in quanto, in loro assenza, il settore degli enti locali registrerebbe dal 1° gennaio 2006 un consistente vuoto di risorse finanziarie.

Articolo 24

(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE)

L'articolo non implica effetti finanziari, ma è strumentale all'acquisizione, da parte di tutte le pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, dei dati necessari alla costruzione del conto economico consolidato.

L'articolo è finalizzato a superare le incongruità rilevate con l'applicazione dell'art. 28 della legge finanziaria 289/2002, laddove le amministrazioni pubbliche venivano individuate senza una corrispondenza piena con quelle prese in considerazione ai fini della elaborazione del predetto conto consolidato.

Articolo 25

(Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)

La disposizione è diretta a modificare la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, prevedendo il versamento agli enti territoriali dell'imposta effettivamente versata dai sottoscrittori.

Pertanto – tenuto conto che l'attuale disciplina prevede la retrocessione del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito, e quindi anche sulla parte riferibile ai cosiddetti "lordisti", che rappresentano la quasi totalità dei sottoscrittori dei prestiti obbligazionari in questione – la disposizione comporta, a partire dall'anno 2007, un risparmio di spesa, in termini di saldo netto da finanziare, quantificabile in 35 milioni di euro. Tale somma, in particolare, corrisponde all'importo stanziato nel bilancio dello Stato per l'anno 2006 sul capitolo di spesa n. 1334 del Ministero dell'Interno.

Articolo 26

(Adeguamento delle risorse contrattuali biennio 2004-2005 a seguito protocollo d'intesa del 27 Maggio 2005)

La disposizione provvede alla copertura degli oneri contrattuali per il biennio 2004-2005 derivanti dal riconoscimento del beneficio aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2005, dello 0,7% stabilito nell'ambito del Protocollo di intesa fra Governo e OO.SS.. Con la predetta intesa l'incremento di regime, riconoscibile dall'anno 2006 per il biennio 2004-2005 (sulla base delle risorse previste dalla legge finanziaria per l'anno 2005) è stato portato dal 4,31% al 5,01%. In deroga alla vigente normativa sono posti a carico del bilancio dello Stato anche gli oneri per il personale delle amministrazioni che, in base all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, di norma, alla copertura degli oneri contrattuali con i propri bilanci.

Conseguentemente:

I commi 1 e 2 incrementano le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005 per il personale delle amministrazioni statali contrattualizzato e non contrattualizzato in misura pari allo 0,7%, da destinare anche ad incentivazione della produttività;

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono che gli oneri per il personale delle amministrazioni diverse da quella statale, con eccezione delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti territoriali ricadenti sul territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono posti a carico del bilancio dello Stato e ripartiti fra le amministrazioni interessate sulla base di criteri e modalità da fissarsi con successivo Decreto Ministeriale.

Il comma 6 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Il comma 7 stabilisce il contributo aggiuntivo al finanziamento della spesa sanitaria per il riconoscimento dell'incremento dello 0,7% al personale del SSN (escluso quello operante nelle regioni a statuto speciale per le quali non è previsto l'apporto finanziario dello Stato e nelle province autonome di Trento e Bolzano).

Si fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo

Commi 1 e 2: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni statali (in milioni di euro)

Anni	Personale statale contrattualizzato (comma 1)	Personale statale non contrattualizzato (Comma 2)	Totale personale statale
2006	390	155	545
2007	390	155	545
2008	390	155	545

(*) Nel comma 2 sono specificate in 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico (carriera prefettizia e diplomatica, dirigenza destinataria della legge n. 216/92 (ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono

inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio) nonché a quello in ferma volontaria.

Commi 3 e, 7: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale (in milioni di euro)

Anni	Settore	Servizio
	Pubblico non statale (comma 3)	Sanitario Nazionale (comma 7)
2006	220	213
2007	220	213
2008	220	213

Dati di riferimento

a) unità di personale

settore Stato..... 1.978.041

settore pubblico non statale.....1.539.766

(di cui SSN.....710.692)

b) retribuzioni annue lorde pro capite (in euro)

settore Stato.....29.258

settore pubblico non statale.....31.034

c) tassi applicati

- Accordo Governo-OO.SS. del 27/05/05

+0,7% (annuo dal

2006)

d) oneri riflessi a carico delle Amministrazioni

settore statale +38,38%

settore pubblico non statale +37%

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI incremento dello 0.7% (PROTOCOLLO INTESA 27.5.05) (in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi)

Anni	Totale settore statale	Totale Settore Pubblico non statale (incluso SSN)	Totale generale Pubblico impiego
2006	545	433	978
2007	545	433	978
2008	545	433	978

Articolo 27

(Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

Commi 1 e 2: indicano le risorse finanziarie, a decorrere dall'anno 2006, per il prossimo biennio contrattuale 2006-2007 per il personale statale contrattualizzato in misura pari all'indennità di vacanza contrattuale (calcolata sugli stipendi tabellari /iniziali – comprensivi di indennità integrativa speciale ove percepita - in base alle percentuali previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 1993: 30% e 50% del tasso d'inflazione programmata per il 2006, 1,7%).

Comma 3: precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2 precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Comma 4: gli incrementi di cui al comma 1, si applicano anche al personale delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.

Si fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo

Commi 1, 2, 3: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni statali (in milioni di euro)

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1	Personale statale non contrattualizzato Comma 2	Totale personale statale
2006	230	100	330

2007	335	170	505
2008	335	170	505

(*) Nel comma 2 sono specificate in 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio)

Comma 4: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale (in milioni di euro)

Anni	Personale pubblico non statale comma 4
2006	320
2007	550
2008	550

Dati di riferimento (commi 1, 2, 3, 4)

Unità di personale

settore Stato.....	1.976.422
settore pubblico non statale.....	1.520.743

Oneri riflessi a carico delle Amministrazioni

settore statale	+38,38%
settore pubblico non statale	+37%

Si precisa che la presente disposizione non ha impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto complessivo del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).

Articolo 28

(Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato)

Comma 1. – Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato

La norma limita, a decorrere dall'anno 2006, il ricorso al personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad una spesa non superiore al 60% di quella sostenuta per gli stessi scopi nell'anno 2003. La norma consente dunque, per Ministeri, Agenzie, Aziende autonome, Enti pubblici non economici, Enti di Ricerca ed Università, economie stimate in circa 450 milioni di euro in ragione d'anno.

Le tabelle A e B che seguono mostrano separatamente gli effetti economici relativi al personale a tempo determinato ed al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Tab. A

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (LIMITE DI SPESA PARIA AL 60% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)						
COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	140.555.914	193.264.382	193.264.382	214.738.202	115.958.629	98.779.573
AZIENDE AUTONOME	34.167.792	46.980.714	46.980.714	52.200.793	28.188.428	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	16.731.529	23.005.852	23.005.852	25.562.058	13.803.511	11.758.547
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	78.766.572	108.304.037	108.304.037	120.337.818	64.982.422	55.355.396
UNIVERSITA'	116.976.446	160.842.613	160.842.613	178.714.015	98.505.568	82.208.447
TOTALE	387.198.253	532.397.598	532.397.598	591.552.887	319.438.559	272.114.328

Tab. B

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LIMITE DI SPESA PARIA AL 60% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)						
COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	17.172.268	23.611.869	23.611.869	26.235.409	14.167.121	12.068.288
AZIENDE AUTONOME	-	-	-	-	-	-
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	16.764.890	23.051.724	23.051.724	25.613.026	13.831.034	11.781.992
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	47.400.692	65.175.952	65.175.952	72.417.724	39.105.571	33.312.153
UNIVERSITA'	178.140.902	244.943.740	244.943.740	272.159.711	146.966.244	125.193.467
TOTALE	259.478.752	356.783.284	356.783.284	396.425.871	214.069.970	182.355.901

Complessivamente gli effetti economici sono riassunti nelle tabelle C e D seguenti:

Tab. C

COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	157.728.182	216.876.250	216.876.250	240.973.611	130.125.750	110.847.861
AZIENDE AUTONOME	34.167.792	46.980.714	46.980.714	52.200.793	28.188.428	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	33.496.419	46.057.576	46.057.576	51.175.085	27.634.546	23.540.539
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	126.167.264	173.479.988	173.479.988	192.755.542	104.087.993	88.667.549
UNIVERSITA'	295.117.348	405.786.354	405.786.354	450.873.726	243.471.812	207.401.914
TOTALE	646.677.005	889.180.882	889.180.882	987.978.758	533.508.529	454.470.229

Tab. D

SCHEMA RIEPILOGATIVO	
COMPARTO	Economie annua lorda
MINISTERI E AGENZIE	110.847.861
AZIENDE AUTONOME	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	23.540.539
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	88.667.549
UNIVERSITA'	207.401.914
TOTALE	454.470.229

Comma 2 – Contratti per attuazione progetti di ricerca e di innovazione tecnologica

Per gli enti ivi indicati sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato nonché gli altri contratti per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non sono a carico del bilancio di funzionamento o del Fondo di finanziamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

Articolo 28, comma1

	Tempo determinato		
	2006	2007	2008
Importo	454,5	454,5	454,5

(in milioni di euro)

Aliquote contributive

Inpdap			
datore	0,295		
dip	0,11		
Irap	0,085		
irpef	0,23		
Contribuzione aggiuntiva	0,16		
Contr. datore	104	104	104
Irap	27	27	27
	Retr. Lorda	323	323
Contr. dip	32	32	32
	Base Irpef	291	291
irpef	54	54	54
	Netto pagato	236,9	236,9
Contribuzione aggiuntiva	52	52	52
	Effetto netto%	0,521	0,521

Riepilogo

Apporto Inpdap	+	135,59	135,59	135,59
Contr. Aggiuntiva	-	51,76	51,76	51,76
SSN	+	27,49	27,49	27,49
IRPEF	+	54,49	54,49	54,49
Effetto netto		288,68	288,68	288,68

Articolo 29

(Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)

Commi da 1 a 8. Le disposizioni fissano un limite massimo per la determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie incluse quelle fiscali, degli Enti pubblici non economici inclusi quelli di ricerca e delle Università. Le relative economie, sono state stimate in 210 milioni di euro annui lordi.

Il criterio utilizzato per la stima si basa sull'analisi della crescita storica della spesa del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali nonché sulle proiezioni tendenziali della stessa sugli esercizi futuri (contrattazione integrativa, lavoro straordinario, trattamento di missioni, ecc.). L'effetto è stato valutato prudenzialmente in circa l'1% annuo della spesa complessiva dei comparti interessati.

In particolare si stima che la limitazione prevista dalla norma possa ragionevolmente incidere sul predetto andamento tendenziale nella misura dello 0,5% e ciò tenuto conto sia della serie storica degli incrementi dei fondi di alcuni comparti sia dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a legislazione vigente. Pertanto, a decorrere dall'anno 2006 la disposizione in esame nel ricondurre l'ammontare dei fondi nel limite massimo dell'anno 2004, consente di recuperare gli effetti espansivi assunti per gli anni 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa per la contrattazione integrativa.

Comma 9. La stima delle economie relative al lavoro straordinario è stata calcolata sulla base dei dati di spesa relativi all'anno 2004. Il 10 per cento è stato calcolato, oltre con riferimento al Fondo per lavoro straordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, anche tenendo conto di stanziamenti di bilancio relativi ad alcune Amministrazioni che prevedono apposite risorse per particolari esigenze di lavoro.

Ne consegue un ammontare complessivo di circa 70 milioni di euro. Le economie stimate, pari al 10% di 70 milioni ammontano pertanto a 7 milioni di euro lordi per ciascuno dei tre anni considerati dalla norma:

Riepilogo

ECONOMIE

(importi lordi in milioni di euro)

	2006	2007	2008
Comma da 1 a 6	210	210	210
Comma 9	7	7	7
TOTALE	217	217	217

Articolo 29, comma1-8

		Contr.integrativa		
		2006	2007	2008
Importo		210,0	210,0	210,0
(in milioni di euro)				
Aliquote contributive				
Inpdap				
datore		0,295		
dip		0,11		
Irap		0,085		
irpef		0,25		
Contribuzione aggiuntiva		0,16		
Contr. datore		48	48	48
Irap		13	13	13
	Retr. Lorda	149	149	149
Contr. dip		15	15	15
	Base Irpef	135	135	135
irpef		27	27	27
	Netto pagato	107,7	107,7	107,7
Contribuzione aggiuntiva		24	24	24
	Effetto netto%	0,513	0,513	0,513
Riepilogo				
Apporto Inpdap	+	62,65	62,65	62,65
Contr. Aggiuntiva	-	23,91	23,91	23,91
SSN	+	12,70	12,70	12,70
IRPEF	+	26,93	26,93	26,93
Effetto netto		131,63	131,63	131,63

Articolo 29, comma 9

	Straordinario		
	2006	2007	2008
Importo	7,0	7,0	7,0

(in milioni di euro)

Aliquote contributive			
Inpdap			
datore		0,295	
dip		0,11	
Irap		0,085	
irpef		0,25	
Contribuzione aggiuntiva		0,16	
Contr. datore		2	2
Irap		0	0
	Retr. Lorda	5	5
Contr. dip		0	0
	Base Irpef	4	4
irpef		1	1
	Netto pagato	3,6	3,6
Contribuzione aggiuntiva		1	1
	Effetto netto%	0,513	0,513

Riepilogo				
Apporto Inpdap	+	2,09	2,09	2,09
Contr. Aggiuntiva	-	0,80	0,80	0,80
SSN	+	0,42	0,42	0,42
IRPEF	+	0,90	0,90	0,90
Effetto netto		4,39	4,39	4,39

Articolo 30

(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)

Le economie derivanti dalla disposizione di riduzione delle spese di personale per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del servizio sanitario nazionale sono state stimate in:

907 milioni di euro annui lordi per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali;

800 milioni di euro annui lordi per gli enti del SSN.

Il criterio utilizzato per le stime si basa sulla crescita storica del costo del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali e dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato (quali: contrattazione integrativa, ricorso a forme di lavoro flessibile, lavoro straordinario, ecc.) il cui effetto è stato valutato prudenzialmente, sulla base delle informazioni disponibili, in circa l'1% annuo della spesa complessiva dei due comparti(*). La limitazione di tale crescita, per effetto della disposizione in esame, consente di ridurre la spesa di personale, a decorrere dall'anno 2006, riportandola (fatti salvi gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004) a quella del 2004 diminuita dell'1% (al netto delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei CCNL e fermo restando comunque il conseguimento delle economie di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004) e recuperando gli ulteriori effetti espansivi assunti per l'anno 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa.

Stima delle economie annue (dati in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP) *

	2004 (spesa complessiva al netto degli arretrati per rinnovo ccnl 2002-2003)	2005 +1% per fattori diversi da assunzioni a tempo indet. e rinnovi contrattuali	2006 +1% per fattori diversi da assunzioni a tempo indet. e rinnovi contrattuali	Risparmio per riduzione 1% spesa 2004	Risparmio complessivo a decorrere dal 2006 (1%+1%+1%)
Totale lordo	56.600	570	570	567	1707
di cui:					
EE.LL.	22.600	340 (**)	340 (**)	227	907
Ssn	34.000	230 (***)	230 (***)	340	800

(*) la stima è stata effettuata sulla base dei dati provvisori 2004 (escludendo le spese dovute ad arretrati).

(**) la percentuale applicata è pari all'1,5% tenuto conto degli andamenti del comparto

(***) la percentuale applicata al SSN è di circa lo 0,7% tenuto conto degli andamenti del comparto.

Articolo 30

Personale Enti territoriali

	2006	2007	2008
Importo	907	907	907

(in milioni di euro)

Aliquote contributive			
Inpdap			
datore		0,295	
dip		0,11	
Irap		0,085	
irpef		0,25	
Contribuzione aggiuntiva		0,16	
Contr. datore		207	207
Irap		55	55
	Retr. Lorda	646	646
Contr. dip		64	64
	Base Irpef	582	582
irpef		116	116
	Netto pagato	465,2	465,2
Contribuzione aggiuntiva		103	103
	Effetto netto%	0,513	0,513
Riepilogo			
Apporto Inpdap	+	270,58	270,58
Contr. Aggiuntiva	-	103,28	103,28
SSN	+	54,87	54,87
IRPEF	+	116,31	116,31
Effetto netto		568,52	568,52

Articolo 31

(Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)

Commi 1 e 2. Le disposizioni determinano un contenimento della spesa per oneri sociali, pari al 32,7% dell'importo erogato, che le amministrazioni dovrebbero sostenere ove in sede di giudicato risultassero soccombenti. Pertanto la norma non produce effetti finanziari diretti ed immediati ma evita future maggiori spese.

Comma 3. Trattandosi di norma interpretativa, in via prudenziale non vengono stimati effetti. Le economie derivanti dalla proposta normativa potranno essere verificate solo a consuntivo.

Commi 4 e 5. La modifica stabilita nella determinazione della misura dell'equo indennizzo consente un abbattimento di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 a legislazione vigente per equo indennizzo ammontante a circa euro 164 milioni lordi. Tale importo è stato determinato prendendo a base di calcolo le unità di personale civile dei ministeri cui è stata riconosciuta la causa di servizio pari a circa 2.300 unità (corrispondente ad una percentuale dell'1% circa). Tale percentuale è stata poi rapportata a tutto il personale della Pubblica Amministrazione considerando prudenzialmente un beneficio medio di 6.000 euro pro-capite. Mentre per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate si è tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta a tale titolo nel corso dell'esercizio 2004.

Si riporta un prospetto dimostrativo delle economie derivanti dai commi:

Importi in milioni di euro		
La spesa è stata determinata in base ai dati concernenti il personale civile delle		
AMMINISTRAZIONI MINISTERIALI		
Beneficiari	ca 2.300	
(pari all'1% di tutto il personale dei Ministeri)		
Importo medio attribuito	€ 6.000	
Spesa comparto Ministeri		13,8
PROIEZIONE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
Beneficiari	ca 20.000	
(In via prudenziale si è applicata la percentuale dello 0,8% di tutto il personale)		
Importo medio attribuito	€ 6.000	
Spesa altre amministrazioni		120
Spesa complessiva personale civile		133,8
Spesa complessiva personale militare (dati bilancio)		30
TOTALE SPESA EQUO INDENNIZZO		163,8
Economia corrispondente all'abbattimento di 1/3		54,6

Comma 6. L'economia derivante dalla norma, che impedisce il ripristino del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti economici accessori in relazione agli incrementi del costo della vita può essere stimata, in via prudenziale, per il settore statale in 77 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2006-2007-2008, ivi comprese le aziende autonome, ed in 44 milioni di euro annui per il settore pubblico. Tale stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco (art.22 legge n.488/1999).

Gli effetti della misura proposta possono valutarsi in euro 121 milioni lordi annui.

Commi 7, 8 e 9 . La norma consente una minore spesa per le amministrazioni statali pari ad euro 7 milioni lordi annui. Infatti, in base alla vigente normativa, l'incidenza della spesa per indennità di trasferta può essere stimata in un importo di circa il 5 per cento della intera spesa per missioni, che nelle amministrazioni statali ammonta a circa 140 milioni di euro lordi annui.

Prudenzialmente, per i restanti settori del pubblico impiego, si è calcolata una economia di circa 5 milioni di euro lordi annui.

Commi 10, 11 e 12. La minore spesa derivante dalla soppressione dei rimborsi per spese di cura è stimata in via prudenziale per tutto il pubblico impiego in 49,3 milioni di euro come emerge dal seguente prospetto.

Per la determinazione di tale risparmio sono stati considerati, come parametri di riferimento, i dati rilevati per le amministrazioni ministeriali; dati utilizzati anche per la determinazione dei risparmi per l'equo indennizzo

(Importi in milioni di euro)

La spesa è stata determinata in base ai dati concernenti il personale civile delle

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Beneficiari	ca 2.300	
(pari all'1% di tutto il personale ministeriale)		
Importo medio attribuito	€ 1.500	
Spesa comparto Ministeri		3,5

PROIEZIONE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Beneficiari	ca 20.000	
(In via prudenziale si è applicata la percentuale dello 0,8% di tutto il personale)		
Importo medio attribuito	€ 1.500	
Spesa altre amministrazioni		30
Spesa complessiva personale civile		33,5
Spesa complessiva personale militare (dati bilancio)		14,8
TOTALE SPESA		49,3
Totale economia per soppressione spese di cura		49,3

RIEPILOGO ECONOMIE

(importi lordi in milioni di euro)

	2006	2007	2008
Commi 4 e 5	54,6	54,6	54,6

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comma 6	121	121	121
Commi 7, 8, 9	12	12	12
Commi 10, 11 12	49,3	49,3	49,3
TOTALE	236,9	236,9	236,9

Articolo 32

(Vicedirigenza)

La disposizione provvede a stanziare le risorse finalizzate all'istituzione dell'area separata della vicedirigenza da parte della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, sulla base della previsione di cui all'art. 17 bis, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, prevedendo a tal fine un'autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Articolo 32

Vicedirigenza

	2006	2007	2008
Importo	15	20	20

(in milioni di euro)

Aliquote contributive

Inpdap			
datore	0,295		
dip	0,11		
Irap	0,085		
irpef	0,25		
Contribuzione aggiuntiva	0,16		
Contr. datore	3	5	5
Irap	1	1	1
Retr. Lorda	11	14	14
Contr. dip	1	1	1
Base Irpef	10	13	13
irpef	2	3	3
Netto pagato	7,7	10,3	10,3
Contribuzione aggiuntiva	2	2	2
Effetto netto%	0,513	0,513	0,513

Riepilogo

Apporto Inpdap	+	4,47	5,97	5,97
Contr. Aggiuntiva	-	1,71	2,28	2,28
SSN	+	0,91	1,21	1,21
IRPEF	+	1,92	2,56	2,56
Effetto netto		9,40	12,54	12,54

Articolo 33

(Mobilità)

La norma prevede la costituzione di un fondo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, diretto a incentivare le procedure di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale fondo rappresenta un limite invalicabile di spesa, da cui trarre le risorse dirette - attraverso l'erogazione di specifici contributi finanziari - alle amministrazioni che ottemperino a quanto previsto dalla norma.

Articolo 34**(Proroga contratti a tempo determinato)****Comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – Proroga contratti a tempo determinato**

Le disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per l'anno 2006 i contratti a termine già instaurati con le amministrazioni e gli enti analiticamente evidenziati nella tabella A seguente. La spesa al lordo, che riguarda il solo anno 2006, è stimata in circa 179 milioni di euro.

Gli oneri relativi alla proroga dei contratti del personale dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, dell'APAT, del CNIPA e dell'ENPALS non sono evidenziati nella seguente tabella A in quanto continuano ad essere posti a carico del bilancio degli stessi enti.

TABELLA A - PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO			
Amministrazione	Unità	Costo procapite medio	Spesa annua complessiva
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1.007	28.053	28.249.000
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	176	34.091	6.000.000
MINISTERO SALUTE	93		2.140.000
Diplomati amministrativi	20	18.931	379.000
Tecnici sanitari	34	19.018	647.000
Laureati amministrativi	20	25.239	505.000
Medici	19	32.048	609.000
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	2.072		42.984.000
Assistenti museali	648	13.524	8.764.000
Addetti sorveglianza	1.418	24.018	34.058.000
Tecnici sanitari	6	27.048	162.000
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	11	32.000	352.000
MINISTERO GIUSTIZIA	1.595	27.629	44.068.000
AGENZIA DEL TERRITORIO	1.531	35.000	53.585.000
T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO	57	23.000	1.311.000
TOTALE	6.542		178.689.000

Comma 7 – Proroga contratti di formazione e lavoro

La disposizione non comporta maggiori oneri in quanto trattasi di personale in servizio da vari anni presso le diverse amministrazioni che, pur non potendo essere formalmente assunto a tempo indeterminato per effetto delle disposizioni limitative in materia, va comunque mantenuto in servizio avendo superato le previste prove selettive.

Comma 8 – Proroga comandi

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2006 i comandi presso varie pubbliche amministrazioni del personale della società per azioni Poste italiane e del Poligrafico e Zecca dello Stato. Le unità interessate sono circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.

Comma 9 – Proroga contratti servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche

La norma consente, anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi già svolti ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000. A tali fini è stanziato per detto periodo l'importo annuo di 370 milioni di euro che costituisce il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuto l'onere complessivo derivante dagli affidamenti.

Gli oneri di cui al presente articolo incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.

Articolo 34

Proroga t.determinato

	2006	2007	2008
Importo	31,9	0,0	0,0

(in milioni di euro)

Aliquote contributive

Inpdap			
datore	0,295		
dip	0,11		
Irap	0,085		
irpef	0,23		
Contribuzione aggiuntiva	0,16		
Contr. datore	7	0	0
Irap	2	0	0
	Retr. Lorda	23	0
Contr. dip	2	0	0
	Base Irpef	20	0
irpef	4	0	0
	Netto pagato	16,6	0,0
Contribuzione aggiuntiva	4	0	0
	Effetto netto%	0,521	#DIV/0!

Riepilogo

Apporto Inpdap	+	9,52	0,00	0,00
Contr. Aggiuntiva	-	3,63	0,00	0,00
SSN	+	1,93	0,00	0,00
IRPEF	+	3,82	0,00	0,00
Effetto netto		20,26	0,00	0,00

Articolo 35

(Assunzioni di personale)

Comma 1 – Per l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, la spesa annua lorda è valutabile in 87,5 milioni di euro sulla base di un costo medio unitario di 35.000 euro, tenuto conto che il personale in questione sarà immesso nelle qualifiche iniziali.

Commi da 2 a 7 prevedono la possibilità di sostituire durante il biennio 2007 – 2008, il personale già assunto con contratto a termine dalle Amministrazioni ed enti analiticamente evidenziati nella tabella A seguente, con personale da assumersi a tempo indeterminato. La relativa spesa al lordo è stimata in circa 180 milioni di euro a carico di un apposito fondo istituito a decorrere dall'anno 2007.

Gli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'INPS, l'INPDAP, l'INAIL, l'APAT, il CNIPA e l'ENPALS non sono evidenziati nella seguente tabella A in quanto sono posti a carico del bilancio degli stessi enti.

TAB. A - STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO			
Amministrazione	Unità	Costo procapite medio	Spesa annua complessiva
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1.007	28.053	28.249.000
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	176	34.091	6.000.000
MINISTERO SALUTE	93		2.140.000
Diplomati amministrativi	20	18.931	379.000
Tecnici sanitari	34	19.018	647.000
Laureati amministrativi	20	25.239	505.000
Medici	19	32.048	609.000
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	2.072		42.984.000
Assistenti museali	648	13.524	8.764.000
Addetti sorveglianza	1.418	24.018	34.058.000
Tecnici sanitari	6	27.048	162.000
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	11	32.000	352.000
MINISTERO GIUSTIZIA	1.595	27.629	44.068.000
AGENZIA DEL TERRITORIO	1.531	35.000	53.585.000
T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO	57	23.000	1.311.000
TOTALE	6.542		178.689.000

Si tratta di oneri che incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.

Articolo 35

Fondo stabilizzazione t. det.

	2006	2007	2008
Importo	0,0	24,5	24,5

(in milioni di euro)

Aliquote contributive

Inpdap			
datore	0,295		
dip	0,11		
Irap	0,085		
irpef	0,23		
Contribuzione aggiuntiva	0,16		
Contr. datore	0	6	6
Irap	0	1	1
	Retr. Lorda	17	17
Contr. dip	0	2	2
	Base Irpef	16	16
irpef	0	3	3
	Netto pagato	12,8	12,8
Contribuzione aggiuntiva	0	3	3
	Effetto netto%	0,521	0,521

Riepilogo

Apporto Inpdap	+	0,00	7,31	7,31
Contr. Aggiuntiva	-	0,00	2,79	2,79
SSN	+	0,00	1,48	1,48
IRPEF	+	0,00	2,94	2,94
Effetto netto		0,00	15,56	15,56

Articolo 36

(Gestioni previdenziali)

Commi 1, 2 e 3 - L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2005 dall'art. 1, commi 139, 140 e 141 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in coerenza con i contenuti del Dpef 2006-2009, nella misura del 2,1% per il 2005 e del 2,0% per il 2006.

Pertanto, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2006 un incremento pari a 440,84 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 108,93 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 1.006,21 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,43 e 56,31 milioni di euro.

Comma 4 - La disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa non

determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

o o o

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, accertate dall'INPS nel consuntivo per l'anno 2004, pari a 369 milioni di euro in buona parte derivanti da pagamenti per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l'Istituto in materia, la norma prevede di utilizzare le seguenti risorse trasferite all'INPS, in base al citato consuntivo 2004 dell'Istituto, in misura eccedente rispetto alle effettive esigenze:

- per 228,69 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2004, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- per erogazioni pensionistiche:	
a) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.448 del 2001	172.380
b) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.289 del 2002 a favore dei cittadini residenti all'estero	46.518
c) legge 244 del 2003 - convenzione sicurezza sociale con la Santa Sede	9.394
- per interventi a sostegno della famiglia:	
a) per il finanziamento delle spese di ammin.ne	396
TOTALE	228.688

- per un importo complessivo di 140,31 milioni di euro, le risorse risultanti, nella contabilità dell'INPS, accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art.3, comma 14, della legge n.448/1998	14.553
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati ai sensi dell'art.8 della legge n.451/1994	125.759
TOTALE	140.312

Per l'anno 2005, tenuto conto degli elementi di consuntivo 2004 e sulla base degli elementi di monitoraggio, si prevede che la medesima Gestione degli invalidi civili presenti maggiori esigenze, valutate in 300 milioni di euro, per le quali la disposizione prevede di utilizzare:

- per un importo massimo di 182,05 milioni di euro, le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali;
- per un importo di 117,95 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge n. 448/1998	2.038
- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000	19.155
- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depreanocitosi di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 448/2001	1.971
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n. 53/2000	94.786
TOTALE	117.950

Comma 5 - La disposizione sopprime il contributo a carico dello stato a favore dell'ENPALS previsto dal decreto-legge 510/96, convertito dalla legge 608/96, "al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni".

Infatti, dal momento che i risultati dei bilanci dell'ENPALS mostrano, negli ultimi anni, in conseguenza delle modifiche al sistema previdenziale introdotte con i decreti di armonizzazione previsti dalla legge 335/95, una costante situazione di avanzo gestionale, la correttezza delle prestazioni è assicurata anche senza l'apporto del predetto trasferimento, pari a circa 66 milioni di euro annui.

Conseguentemente, si determinano i seguenti effetti finanziari:

Minore spesa per soppressione contributo (importi in migliaia di euro)

	2006	2007	2008
Soppressione contributo art. 2 DL 510/96	65.590	65.590	65.590

Articolo 37 e Articolo 39

(Risorse finanziarie per il Servizio sanitario) *(Completamento degli interventi di edilizia sanitaria e miglioramento dell'offerta sanitaria)*

ARTICOLO 37 – Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale

Il livello di finanziamento del SSN complessivamente assicurato da parte dello Stato e delle regioni per l'anno 2006, risulta pari a 92.560 milioni di euro. Tale livello ingloba il finanziamento di 89.960 milioni di euro cui concorre lo Stato (stabilito nella legge finanziaria per il 2005) a cui si aggiungono le seguenti risorse da considerarsi, sulla base dei risultati del monitoraggio, strutturali: 850 milioni di euro di maggiori entrate proprie regionali rispetto a quelle cristallizzate nel riparto del fabbisogno sanitario in sede CIPE, 500 milioni di euro di risorse aggiuntive delle regioni a statuto speciale; 1.250 milioni di euro di maggiori risorse dei bilanci regionali quale effetto dell'applicazione della manovra 2005.

La spesa effettiva stimata nel Conto delle PPAA, riportata nel DPEF 2006-2009, è di 95.610 milioni di euro a cui devono aggiungersi 500 milioni di euro di oneri relativi alla piena copertura contrattuale relativi al biennio 2006-2007 (per la circostanza che il tendenziale ingloba solo il riconoscimento della vacanza contrattuale), per un livello complessivo di 96.110 milioni di euro.

Pertanto lo scostamento tra il livello di finanziamento complessivo e il livello della spesa complessiva è pari a circa 3.500 milioni di euro.

Si dispone, rispetto al finanziamento di 89.960 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria per il 2005, un incremento di 1.000 milioni di euro da ripartirsi secondo criteri e modalità concessive da definirsi con decreto che preveda comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di riduzione strutturale del disavanzo.

A fronte dell'incremento del livello del finanziamento a cui concorre lo Stato, rispetto a quanto stabilito con la legge finanziaria 2005, si richiede alle regioni una manovra di circa 2.500 milioni di euro, in aggiunta al predetto importo di 1.250 milioni di euro di maggiori risorse dei bilanci regionali che le regioni continuano a sostenere già dagli anni precedenti.

Concorrono al potenziamento degli strumenti programmatici anche le seguenti norme:

articolo 39, comma 1, in materia di edilizia sanitaria. Nell'ottica dell'efficientamento del Servizio sanitario nazionale, la disposizione prevede che le risorse ancora disponibili degli accordi di programma già stipulati dalle regioni siano riservate per interventi di ristrutturazione edilizia di ospedali per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 e di ospedali per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120. Detta norma è finalizzata ad impedire che vengano distratte risorse per ospedali di piccole dimensioni caratterizzati da elevati costi ed elevata inefficienza derivanti dalle dimensioni stesse.

articolo 39, comma 7, in materia di certificazione dei bilanci. La norma, disponendo l'obbligatorietà della certificazione del bilancio delle aziende del servizio sanitario, introduce uno strumento di miglioramento della qualità dei bilanci e di verifica più attenta e sistematica della corrispondenza degli stessi alle scritture contabili e alla contabilità analitica, permettendo una migliore attività di programmazione, gestione e controllo aziendale, sotto il profilo economico finanziario, anche mediante l'emersione di errori contabili e di comportamenti scorretti che hanno impatto sui risultati di bilancio.

articolo 39, comma 8 in materia di mobilità sanitaria. La norma è finalizzata a fissare un tetto massimo di rimborsabilità e di compensabilità tra le regioni, fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie, escludendo le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità. Introducendo un tetto alla mobilità sanitaria interregionale, mediante specifiche intese tra le regioni, è volta ad arginare il fenomeno della dilatazione dell'offerta di servizi sanitari, da parte di alcune regioni, verso cittadini non residenti nelle stesse e, contestualmente, contribuisce allo sfruttamento ottimale dell'offerta sanitaria già presente sul territorio per prestazioni di bassa e media specialità. Tale norma concorrerà, tra l'altro, alla riduzione dei costi dovuti alla presenza di inapproprietezze delle prestazioni erogate in mobilità sanitaria.

articolo 39, commi 9 e 10. Nell'ottica dell'efficientamento del Servizio sanitario nazionale, prevede che, in coerenza con le risorse programmate per il SSN, il Ministero della salute promuova una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare l'offerta di prestazioni in regime

ambulatoriale e corrispondentemente a decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. Tale disposizione consente di realizzare un contenimento dei costi dell'assistenza ospedaliera caratterizzata da un alto impiego di personale e beni e servizi di alta specializzazione con conseguenti maggiori costi rispetto all'attività erogata in regime ambulatoriale.

ARTICOLO 39, commi 2 e 3

La norma dispone che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dagli enti del Servizio sanitario nazionale sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo (comma 2). A tal fine prevede che l'istituzione e la tenuta a cura dell'Alleanza di un inventario aggiornato delle attrezzature sanitarie in via di sostituzione e la produzione di un rapporto biennale sull'attività svolta (comma 3).

Dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non conseguono oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 39, commi 4 e 5

Nell'ottica dell'utilizzo efficiente ed appropriato delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, dispone la realizzazione di un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) che si avvale di flussi informativi provenienti da varie fonti (comma 4). A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per consentire al Ministero della salute l'attivazione di collaborazioni con istituti di ricerca, società scientifiche, strutture pubbliche o private ed esperti, nel numero massimo di 20 unità (comma 5)

ARTICOLO 39, comma 6

La norma è diretta a prevedere che la Commissione unica sui dispositivi medici possa esercitare anche funzioni consultive nei confronti del Ministro anche in materia di dispositivi medici

ARTICOLO 39, commi 11, 12 e 13

Trattasi di norme che non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limitano a disciplinare, da un lato la sottrazione all'esecuzione forzata i fondi destinati a servizi e finalità di sanità pubblica, al pagamento di emolumenti al personale sanitario e alle forniture di beni e servizi per gli uffici sanitari (comma 11) e dall'altro a disciplinare aspetti finanziari dell'Agenzia italiana del farmaco (comma 12).

ARTICOLO 39, comma 14 e 15

La norma dispone, dal 1° gennaio 2006, la dotazione organica dell’Agenzia nel numero di 190 unità, stabilendone l’onere a carico del bilancio dell’Agenzia stessa (comma 14). Inoltre puntualizza la metodologia di calcolo del contributo, commisurato alle spese autocertificate dalle aziende farmaceutiche, che le stesse versano all’Agenzia Italiana del farmaco (comma 15).

Articolo 38

(Concorso dello Stato al Ripiano dei disavanzi finanziari regionali)

Comma 1

La norma prevede l'autorizzazione, quale regolazione debitoria, della spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006, per il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2002-2004. L'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, cui sono interessate tutte le regioni a statuto ordinario e le regioni Sicilia e Sardegna, ha fissato il livello di spesa del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato per gli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente in 75.602 milioni di euro, 78.570 milioni di euro e 81.837 milioni di euro.

Invero, in tutte le regioni si sono verificati disavanzi di gestione.

Tali disavanzi sono stati in tutto o in parte coperti dalle regioni con interventi di contenimento dei costi, con il ricorso alla leva fiscale, con vendite di immobili e con trasferimenti a carico dei bilanci regionali. Con la presente disposizione, lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi che si sono manifestati nel periodo 2002-2004.

Circa l'onere di 50 milioni di euro, cui si dà copertura (cfr. Allegato 7), si fa presente che lo stesso deriva dal seguente calcolo: 2,50% (tasso medio) per 2.000 milioni di euro (ammontare delle emissioni dei titoli di Stato quinquennali) = 50 milioni di euro.

Comma 4

L'autorizzazione di spesa di 100.000 € consente di costituire una Commissione composta da non più di 15 componenti, nell'ipotesi estrema che a tutti i componenti spetti il trattamento di missione pari mediamente a 400 €, e nell'ipotesi di 16 riunioni annuali.

15 Componenti x 400 € = 6.000 € (costo massimo per riunione)

6.000 € x 16 riunioni = 100.000 € circa

Articolo 40

(Modificazioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)

L'articolo detta disposizioni modificative del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per gli anni dal 2002 al 2005, prevedendo un iter che dovrebbe consentire di rimuovere alcuni impedimenti all'erogazione a favore delle Regioni di somme già stanziata nei bilanci per gli anni 2002, 2003, 2004, destinate per la quasi totalità a coprire il fabbisogno sanitario delle Regioni. La stima di tali risorse è pari, complessivamente, a circa 11 miliardi di euro che si riferiscono al periodo 2002-2004.

L'erogazione di tale importo è subordinata alla chiusura dell'istruttoria del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali per i relativi anni. Peraltro l'istruttoria medesima non potrà concludersi prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge finanziaria e della conseguente emanazione dei nuovi DPCM attuativi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 56/2000 per il periodo 2002-2004.

Per l'anno 2005 si renderà possibile determinare l'ammontare di risorse da accreditare alle regioni nei primi mesi dell'anno 2006 e, cioè, quando saranno disponibili i dati definitivi in ordine alle somme spettanti rispetto a quelle già erogate in via di anticipazione nel 2005.

Le erogazioni che verranno effettuate a favore delle Regioni non producono effetti peggiorativi sull'indebitamento netto in quanto sono relative a somme dovute per gli anni passati. In termini di fabbisogno, non si hanno effetti peggiorativi in quanto i tendenziali 2006-2008 scontano già tali effetti.

Articolo 41

(Indeducibilità di minusvalenze inerenti a dividendi non tassati)

Legislazione proposta

Attraverso una modifica all'articolo 109 del nuovo T.U.I.R. (inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater) è stabilita una specifica norma antielusiva che interviene nel caso di possesso di partecipazioni. Viene, infatti, previsto che "Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.". Inoltre si prevede che costituiscono operazioni potenzialmente elusive (con conseguente eventuale non deducibilità dei componenti negativi) anche le cessioni di partecipazioni effettuate tramite il pronto contro termine, riporto su titoli e fattispecie similari.

Effetti di gettito

Questa disposizione ha lo scopo di contrastare un comportamento che può assumere connotati elusivi consistente nella cessione (con realizzo di minusvalenze fiscalmente deducibili) di partecipazioni non immobilizzate, dopo che le stesse abbiano distribuito alla partecipante dividendi, imponibili fiscalmente solo nella misura del 5%. Inoltre lo stesso fenomeno considerato elusivo può verificarsi anche nel caso in cui si effettuano altre operazioni su titoli come i pronti contro termine, riporto titoli e simili.

In base a dati ed informazioni raccolte in ambito societario e tributario, i descritti fenomeni appaiono in sensibile crescita. Pur con le dovute cautele, sembra non irrealistico attribuire un recupero di gettito annuo a questo meccanismo antielusivo, quantificato nella misura di 200 milioni di Euro.

La quantificazione tiene conto:

dei consistenti flussi di dividendi percepiti dalle società (pari ad oltre 25 miliardi di euro nel 2003); della importante crescita dei dividendi pagati nell'esercizio 2004 da parte delle società quotate, da 7,6 del 2003 a circa 12,6 miliardi di euro (dati Mediobanca¹); della altrettanto importante crescita sia del risultato corrente (da 24,4 a 33,2 miliardi di euro) che del risultato di esercizio (da 10,7 a 28,3 miliardi di euro) 2004 rispetto al 2003 (ibidem);

¹ Mediobanca Dati cumulativi di 2007 società italiane (2005)

del periodo di osservazione, sia dei dividendi percepiti (comma 3 bis) che delle partecipazioni (comma 3-ter) pari a 24 mesi;

dell'ammontare delle minusvalenze e degli altri componenti negativi relativi alle partecipazioni;

del meccanismo antielusivo che trova applicazione anche a operazioni su titoli quali i pronti contro termine, riporto su titoli, ecc.;

Inoltre si è anche tenuto conto delle indicazioni pervenute da più parti (stampa specializzata ed associazioni di categoria) circa il notevole impatto quantitativo che avrebbe la norma in oggetto, con riferimento alle operazioni elusive sulle partecipazioni.

La presente disposizione ha effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Di cassa, la stima di recupero di gettito è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2006	2007	2008
IIDD	-	+350	+200

Articolo 42
(Grandi reti di trasmissioni di energia)

La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia la determinazione dell'importo dell'addizionale commisurato all'estensione della rete che dovrà produrre un maggiore gettito di 800 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 e 900 milioni per l'anno 2008.

Articolo 44
(Fondo famiglia e solidarietà)

Con l'articolo in esame si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.140 milioni di euro, per il solo anno 2006, per la realizzazione di interventi per il sostegno delle famiglie e a fini di solidarietà per lo sviluppo socio economico

Articolo 45

(5 per mille per volontariato e ricerca)

L'art. 45 istituisce per l'anno finanziario 2006 ed in via sperimentale un Fondo alimentato da una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a scopi di sostegno al volontariato, alla ricerca ed università e per le attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti.

Il comma 2 individua gli incassi in conto competenza dell'IRE risultanti dal rendiconto generale dello Stato e le scelte effettive dei contribuenti la base di calcolo per determinare l'importo del 5 per mille.

L'ammontare degli incassi in conto competenza per l'anno d'imposta sulla cui base potrà essere espressa la volontà dei contribuenti (2005) è stimato pari a 131.911 milioni di euro. La quota del 5 per mille risulta pertanto pari a 660 milioni di euro.

Assumendo che anche per questa nuova opportunità di destinazione del gettito IRE da parte dei contribuenti si riscontri la stessa percentuale di scelte effettive che avvengono per l'8 per mille - pari a circa il 41% del totale dei contribuenti - si ottiene una maggiore spesa per circa 270 milioni di Euro.

Poiché l'inoltro delle scelte operate dai contribuenti attraverso la dichiarazione dei redditi scade a fine anni, l'effettiva acquisizione dei dati relativi alle scelte operate e la corrispondente spesa, non può che determinarsi nell'anno 2007.

Articolo 47

(Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori)

La disposizione di cui al comma 1 prevede un onere dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 connesso all'istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso al Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ulteriore onere consegue dal finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Articolo 48

(Eliminazione della tassa sui brevetti)

La proposta in oggetto prevede la soppressione delle tariffe delle Concessioni Governative per i brevetti definiti dal DPR 641/72 agli articoli 9 e 10 e l'esenzione dall'imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali .

Al fine di ottenere la stima della modifica in oggetto si è proceduto nel seguente modo.

Da stime sui dati dell'Osservatorio delle Entrate per l'anno 2003 le entrate per i brevetti per invenzioni definiti agli articoli 9 e 10 tenuto conto anche gli aumenti introdotti con il decreto 7/2005 è pari a circa 38 milioni di euro.

Inoltre si ha che, nell'anno 2003, il gettito medio dovuto al pagamento dell'imposta di bollo per i brevetti è stato di circa 1,2 milioni di euro. Considerando gli incrementi dell'imposta di bollo intercorsi dalla data considerata, si stimano le entrate per il 2005 pari a circa 2 milioni di euro annui.

Il minor gettito annuo (quantificato quindi in circa 40 milioni di euro) verrà in parte attenuato dal recupero che si avrà ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dovuta alla minore deducibilità, per le imprese, degli oneri tributari in questione.

Infatti, ipotizzando che circa la metà dei brevetti può essere imputata alle imprese, applicando una aliquota media IRE/IRES del 27% e IRAP del 4,25%, sono stati ottenuti i seguenti effetti di cassa per il triennio 2006-2008:

	2006	2007	2008
CC.GG.	-38,0	-27,5	-32,1
Bollo	- 2,0	- 1,4	- 1,7
Totale	-40,0	-28,9	-33,8

Dati in milioni di euro

Articolo 49
(Detassazione della ricerca)

La norma è una riscrittura di norme già presenti nell'ordinamento tributario. Pertanto non vi sono oneri aggiuntivi.

Articolo 50

(Fondo Innovazione)

Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la finalità di finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona a seguito della decisione assunta dai Capi di Stato e di governo nell'ambito del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2005. Com'è noto gli ambiziosi obiettivi strategici definiti nel Piano suddetto riguardano la competitività complessiva dell'Europa ed in particolare lo sviluppo della società della conoscenza, il completamento del mercato interno, la creazione di un clima propizio agli investimenti, la riforma del mercato del lavoro e la costruzione di un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale. Per le finalità suddette, nonché per interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, è autorizzata la spesa complessiva nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006, subordinandone l'erogazione all'acquisizione di maggiori proventi di pari importo derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato. Il Fondo verrà ripartito dal CIPE con apposite delibere esclusivamente tra gli interventi individuati dal citato Piano, stabilendo criteri e modalità di attuazione.

Articolo 51

(Riduzione del costo del lavoro)

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle Prestazioni temporanee presso l'INPS, nel limite massimo complessivo di 1 punto percentuale.

L'esonero opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore a 1 punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Sulla base dei seguenti parametri:

monte retributivo stimato anno 2006: 236.000 mln di euro circa;

slittamento contributi : 2/13;

esonero contributivo: 1,0 punti percentuali

derivano le seguenti minori entrate:

(in mln di euro)

	2006	2007	2008
al lordo effetti fiscali	1.996	2.429	2.518
al netto effetti fiscali	1.996	1.556	1.829

Articolo 52

(Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)

La norma prevede:

al comma 1, la rideterminazione dei premi INAIL, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38/2000, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione alla normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica;

l comma 2, che la predetta rideterminazione avvenga entro il 30 giugno di ogni anno e, in sede di prima applicazione, con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

Dalla disposizione, in considerazione della circostanza che la rideterminazione dei premi INAIL è prevista in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni e non alterare i saldi di finanza pubblica, non conseguono effetti per la finanza pubblica medesima.

Articolo 54

(Banca del Sud)

L'articolo in esame prevede la costituzione, in forma di S.p.a. , della Banca del Mezzogiorno al fine di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno. La disposizione reca un onere di 5 milioni di euro in relazione alla spesa prevista per l'apporto al capitale sociale della banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

Articolo 58

(Interventi in materia di agricoltura)

Al comma 3 è prevista la spesa di 5,6 milioni di Euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli affidati ad AGECONTROL S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

Articolo 59***(Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa)***

La norma prevede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La relativa copertura finanziaria è assicurata riducendo, per il corrispondente importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali.

Articolo 60

(Disposizioni per la tutela ambientale)

Al comma 5 è prevista la spesa di 100 milioni di Euro per l'anno 2006 da destinare all'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.

Articolo 62

(Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica)

Con l'articolo 62 si prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. L'onere per il funzionamento del predetto Consiglio viene determinato in misura pari all'uno per mille del fondo di funzionamento delle università statali e di quello delle Università non statali e la relativa copertura finanziaria è assicurata dalla riduzione dei medesimi fondi.

Articolo 63

(Contributi per l'editoria)

I commi da 1 a 8 dell'articolo in esame contengono delle disposizioni volte a razionalizzare e a contenere l'intervento dello Stato in relazione alle provvidenze alle imprese editrici, da erogarsi ai sensi della normativa vigente.

Con il comma 1 si stabilisce che i contributi siano erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio e di conseguenza i contributi stessi siano ripartiti in misura proporzionale tra gli aventi diritto qualora l'ammontare complessivo della richiesta superi l'entità dello stanziamento. Ciò si rende necessario in quanto l'ordinamento riconosce al diritto del contributo la natura di diritto soggettivo e, pertanto, in assenza di tale disposizione l'amministrazione deve provvedere ad integrare le proprie risorse per soddisfare le richieste eccedenti la dotazione dello stanziamento.

I commi 2 e 3 attengono alla determinazione della misura del contributo ed in particolare consentono un risparmio di intervento valutato in circa 20 milioni di euro così composto:

- il comma 2 ammettendo, ai fini del calcolo dei contributi, i costi sostenuti per le collaborazioni anche giornalistiche fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivi, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- la disposizione di cui al comma 3, che esclude dal raddoppio dei contributi talune categorie di pubblicazioni tra cui quelle "di confine", i quotidiani italiani editi all'estero e i periodici, categorie che peraltro non ne hanno mai usufruito, consente un risparmio di circa 15 milioni di euro.

Le disposizioni dei commi da 4 a 8 sono relative ai requisiti per l'accesso alle provvidenze all'editoria e consentono un risparmio di intervento di circa 16 milioni di euro:

- il comma 4, che eleva da 3 a 5 anni il requisito temporale del possesso dell'anzianità di edizione della testata per l'impresa richiedente ed, inoltre, azzera l'anzianità di edizione in caso di variazione della periodicità della testata, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- il comma 5 che permette l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2 quater, della legge n. 250 del 1990 unicamente alle testate editate da cooperative di soci che siano esclusivamente giornalisti professionisti o pubblicisti, consente un risparmio di un milione di euro;

- il comma 6 che permette l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge n. 250 del 1990 unicamente alle imprese che hanno maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- il comma 7 che permette l'accesso alle provvidenze unicamente alle imprese editrici proprietarie della testata ed a quelle i cui soci non siano contemporaneamente soci di altre imprese richiedenti i contributi, consente un risparmio di circa 3 milioni di euro;
- il comma 8 che prevede la decadenza dal diritto al contributo per le imprese che non trasmettono entro un anno dalla richiesta la documentazione prescritta, consente un risparmio di circa 2 milioni di euro.

Il comma 9 aumenta a un milione di euro annui raddoppiando in sostanza il contributo precedente riservato all'editoria speciale periodica per i non vedenti.

Il comma 10 destina 20 milioni per l'anno 2006, 10 milioni per l'anno 2007 e 5 milioni per l'anno 2008 per il fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale.

Con il comma si rifinanzia per l'importo di 20 milioni di euro il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001 a favore degli investimenti operati dalle imprese produttrici di prodotti editoriali.

Pertanto, a fronte di risparmi di spesa valutabili in 36 milioni di euro all'anno, l'onere complessivo derivante dal presente articolo è pari a 40,5 milioni di euro per il 2006; a 10,5 milioni di euro per il 2007 e a 5,5 milioni di euro per il 2008.

Articolo 64

(Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili)

commi 1, 2 e 3. Rivalutazione dei beni posseduti dalle imprese

Premessa

La legge n. 342/00 (collegato alla legge finanziaria 2000) agli articoli 10-16 aveva previsto la possibilità, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, nonché per le imprese individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di rivalutare i beni materiali ed immateriali tranne quelli “merce” nonché le partecipazioni in società controllate e collegate dietro pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 19% sui beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili.

La rivalutazione - volontaria e a titolo oneroso - era effettuabile anche dai contribuenti in regime di contabilità semplificata, doveva essere operata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2000 con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 e doveva riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L'imposta sostitutiva era indeducibile poteva essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi: in caso di rateizzazione sulla rate successive alla prima erano dovuti gli interessi in misura pari al 6% annuo. Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto a partire dal periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione era eseguita.

La Finanziaria 2002, inoltre

- Con l'art. 3 comma 1 L. 448/2001 ha disposto l'applicazione delle disposizioni relative alla rivalutazione volontaria ai beni di impresa relativi all'esercizio il cui termine di presentazione della relativa dichiarazione scade successivamente al 1° gennaio 2002;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto a partire dal *secondo* esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione era eseguita;
- Con l'art. 3 comma 11 L. 448/2001 ha disposto l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17-20 della L. n. 342/2000, comprese quelle dell'art. 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 358/97, anche con riferimento ai

beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001: la misura dell'imposta sostitutiva del 19% è ridotta al 12% e quella del 15% è ridotta al 9%.

Successivamente, per effetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale disciplinante le modalità attuative (D.M. n. 86 del 19/4/2002) hanno potuto effettuare la rivalutazione anche le società e gli enti che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 entro il termine di entrata in vigore del predetto Decreto (8 maggio 2002) e che non hanno potuto avvalersi della rivalutazione con riferimento a tale bilancio. In particolare hanno potuto effettuare la rivalutazione dei beni ex art. 3 comma 1 Legge n. 448/2001 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2001.

La tardiva emanazione del decreto ministeriale di attuazione aveva già portato l'Amministrazione, mediante un comunicato stampa del 27 giugno 2002, a precisare che, qualora il bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2001 fosse già stato approvato prima della data di entrata in vigore del D.M. n. 86 del 19/4/2002, la rivalutazione dei beni risultanti al 31/12/2001 e risultanti anche dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31/12/2000 poteva essere eseguita anche nel bilancio dell'esercizio successivo.

La Finanziaria 2004, infine, ha disposto che (art. 2 L. n. 350/2003):

- La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 10 della L. n. 342/2000 può essere eseguita – nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2002 - anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le disposizioni di cui all'art. 3 comma 11 della Finanziaria 2002, limitatamente ai beni di cui agli artt. 17-20 della L. n. 342/2000, possono essere effettuate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2003, e la applicazione della imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l'affrancamento.

Legislazione proposta

La normativa in oggetto dispone:

- La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 10 della L. n. 342/2000 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004;
- E' anche prevista la possibilità di affrancare ai fini fiscali (ex art. 14 della L. n. 342/2000) i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004 riguardanti i beni sopra menzionati;
- Sono peraltro escluse dalla presenta normativa, in quanto oggetto di specifico provvedimento, le aree edificabili, ancorché non costituenti beni merce;
- L'imposta sostitutiva deve essere versata in una unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dal *terzo* esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- Le aliquote di imposta sostitutiva sono del 12% e del 6% rispettivamente per i beni ammortizzabili e per quelli non ammortizzabili.

Conseguenze in termini di gettito

Nella stima del possibile grado di adesione al provvedimento si è in primo luogo assunto che il contribuente ponga in essere un comportamento "fiscalmente razionale", ovvero sia interessato a conseguire un risparmio di imposta, immediato o differito. Nel caso dei beni non ammortizzabili oggetto di rivalutazione la convenienza fiscale, non essendo ammortizzabili, si ha con riferimento alle plusvalenze – minusvalenze, tenendo peraltro conto della *Participation exemption* introdotta con la riforma IRES.

In caso di successiva cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di rivalutazione, infatti, il costo fiscalmente riconosciuto (rispetto al quale si commisura l'eventuale plusvalenza) terrà conto del maggiore valore attribuito, con conseguente risparmio di imposta IRES e IRAP (ancorché in questo ultimo caso rilevino solo le plusvalenze sui beni strumentali).

Nel caso dei beni ammortizzabili (oggetto di rivalutazione o di affrancamento ai fini fiscali di maggiori valori iscritti in bilancio) il contribuente consegue a partire dal terzo esercizio successivo

– il 2008 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare - un risparmio di imposta in virtù delle maggiori quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2002 presentate dalle società di capitali ed enti commerciali, dalle società di persone e dalle persone fisiche, l'ammontare di rivalutazione operata su beni ammortizzabili nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001 specificatamente ai sensi della Legge n. 448/2001 (che aveva modalità simili a quelle concernenti la decorrenza fiscale differita del maggiore valore attribuito ai beni della presente disposizione) è stato pari a circa 1.500 milioni di euro mentre l'ammontare di rivalutazione di beni non ammortizzabili e di partecipazioni è stato pari, rispettivamente, a circa 600 ed a circa 80 milioni di Euro.

Con riferimento invece al riconoscimento dei maggiori valori dei beni ammortizzabili esso è stato pari a circa 150 milioni di euro mentre complessivamente il riconoscimento dei maggiori valori dei beni non ammortizzabili e delle partecipazioni è stato pari a circa 75 milioni di euro.

Si ricorda altresì che nel periodo di imposta 2000 nel complesso erano stati rivalutati e/o affrancati valori relativamente a beni e partecipazioni, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 342/2000, per oltre 34 miliardi di euro.

Il provvedimento proposto interviene dopo due esercizi dalla precedente rivalutazione (cfr. *supra*). Pertanto, già sotto questo profilo, le adesioni attese dovrebbero essere superiori a quelle dell'analogo provvedimento, contenuto nella Legge n. 448/2001, che era intervenuto nell'esercizio immediatamente successivo a quello della precedente rivalutazione. Ulteriori elementi che fanno tuttavia ritenere che sussista un maggiore interesse rispetto al suddetto precedente provvedimento sono i seguenti:

- Negli ultimi esercizi vi è stato un notevole incremento del valore venale dei beni immobili sia strumentali che non strumentali e dunque si è incrementata la base potenzialmente rivalutabile;
- Dal 2005 le imprese che adottano gli IAS nella valutazione dei beni applicano il principio del *fair value*; tuttavia l'eventuale rivalutazione derivante dall'adozione di tale principio non è riconosciuta ai fini fiscali. Ne segue che le imprese, per evitare l'adozione di un costoso doppio binario, hanno evidentemente l'interesse ad adeguare anche fiscalmente il valore dei propri beni a quello derivante dalla adozione dei suddetti IAS;
- La riforma del diritto societario ha comportato l'obbligo di disinquinare il bilancio dalle cd. "opportunità fiscali". La norma tributaria (art. 109 comma 4 lett. b) T.U.I.R.) ha tuttavia consentito di continuare ad usufruire delle citate opportunità fiscali tramite la loro deduzione

extracontabile mediante apposita indicazione in sede di dichiarazione dei redditi. Ne segue che sono attualmente presenti rilevanti differenze tra valore fiscale e valore civile dei beni (sia per il disinquinamento del pregresso che per le opportunità di cui si è usufruito nell'esercizio 2004) per le quali le imprese hanno un evidente interesse a procedere al relativo riallineamento dei valori (anche in considerazione degli effetti positivi che ne derivano sui bilanci in conseguenza della eliminazione delle imposte differite sulle opportunità fiscali che sono di ammontare superiore al costo del riallineamento);

- o La maggiore convenienza relativa del presente provvedimento alla luce delle nuove aliquote di imposta sostitutiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, si stima un importo rivalutabile ovvero affrancabile complessivo pari a circa 5,2 miliardi di euro, dal quale conseguono, tenuto altresì conto delle aliquote di imposta sostitutiva del 12% e del 6% rispettivamente per i beni ammortizzabili e per quelli non ammortizzabili e le partecipazioni, i seguenti effetti di competenza sul gettito (in milioni di euro):

COMPETENZA	2005	2006	2007	2008
Imposta sostitutiva	+ 601,7			
IRES (plusvalenze ed ammortamenti)	-	-	-	-275,1
IRAP (ammortamenti)	-	-	-	-38,8
TOTALE	+ 601,7	-	-	-313,9

L'andamento del gettito di cassa relativo è il seguente (in milioni di Euro, con un acconto del 75% ai fini IRES ed 85% ai fini IRAP):

CASSA	2006	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	+ 601,7			
IRES (plusvalenze ed ammortamenti)		-	-	- 481,4
IRAP (ammortamenti)		-	-	- 6,7
TOTALE	+ 601,7	-	-	- 488,1

commi 4-6 Rivalutazione delle aree edificabili possedute dalle imprese
Legislazione proposta

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli esercenti attività d'impresa in forma individuale, le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 19% sull'importo della rivalutazione, rivalutare i terreni edificabili non ancora edificati o risultanti tali a seguito di demolizione degli edifici esistenti, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. La presente disposizione si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo (il 2005, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare): l'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate rispettivamente pari al 40%, 35% e 25% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo nel quale è operata la rivalutazione (giugno / luglio 2006) e nei due anni successivi.

Effetti di gettito

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito si è ipotizzato da parte dei contribuenti un comportamento fiscalmente "razionale": si assume, cioè, che possano essere interessate alla proposta in oggetto le imprese le quali intendono effettuare cessioni di aree edificabili, in virtù del risparmio di imposta conseguente alle minori plusvalenze / ricavi ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, si assume un interesse da parte dei contribuenti che hanno pianificato o comunque sono interessati ad una cessione.

Inoltre, sempre ai fini della presente stima di gettito, si utilizza una metodologia prudenziale, effettuando pertanto le stime a quadro macroeconomico invariato, senza ipotizzare una maggiore propensione "in assoluto" ad effettuare cessioni rispetto al dato tendenziale. Tuttavia, in virtù della temporaneità della norma ed alla luce dell'ipotizzato comportamento "fiscalmente razionale" dei contribuenti

- si assume un interesse ad usufruire della disposizione in oggetto nei confronti di aree fabbricabili la cui cessione sia prevista od ipotizzata nei periodi successivi a quello di vigenza della norma stessa, soprattutto nel quinquennio 2006 – 2010. In particolare si ipotizza che, nel complesso, nel periodo di imposta di vigenza della disposizione agevolativa sia rideterminato un valore di aree edificabili in misura pari a oltre *cinque* volte il flusso annuo tendenziale di cessioni poste in essere, anche alla luce del periodo di cinque anni indicato dalla norma (condizione di utilizzazione edificatoria);
- si ipotizza altresì che, una volta “liberato” il valore di mercato della area stessa, sussista una quota di contribuenti i quali *anticipino* la cessione della area edificabile o successivamente edificata rispetto a quanto pianificato a legislazione vigente.

Sempre ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito si evidenzia che la norma proposta non esclude la possibilità di rideterminare anche i valori di magazzino delle aree fabbricabili costituenti “beni merce”: di seguito si indicano i dati ed i criteri utilizzati.

- In base ai dati ANCI-CNC relativi al 2004, il gettito ICI relativo alle aree fabbricabili è risultato pari a circa 252,3 milioni di euro;
- Assumendo una aliquota ICI media sulle aree fabbricabili del 6 per mille, il valore di libro risultante delle stesse aree è pari a circa 42 miliardi di euro;
- Attraverso l’elaborazione dei dati risultanti al Registro ultimi disponibili risulta che oltre il 55% delle cessioni annue di aree edificabili (codice negozio 1119) sono effettuate da imprese (dante causa impresa individuale o società), per un valore annuo dichiarato (prezzo di vendita) pari a circa 2 miliardi di euro;
- Il valore dichiarato del negozio è stato a sua volta suddiviso in base alla attività economica del cedente allo scopo di individuare la parte del valore di cessione che si ritiene costituisca ricavo per il cedente in quanto “bene merce” (il 64% nel caso delle aree fabbricabili): è stato assunto che ciò accada quando la cessione è effettuata da soggetti esercenti attività di costruzione o di intermediazione su immobili propri mentre negli altri casi si è ipotizzato che la cessione eventualmente produca, in capo al cedente, l’emersione di plusvalenze patrimoniali;
- Assumendo che lo stock di aree edificabili possedute da imprese sia nella stessa proporzione del flusso di cessioni si ottiene una stima delle consistenze iscritte in bilancio delle imprese pari a circa $42 \times 55,5\% = 23,3$ miliardi di Euro;

- Si è supposto, inoltre, che – stante l’aliquota di imposta sostitutiva (vantaggiosa rispetto alle aliquote ordinarie) e la base di commisurazione della stessa, rappresentata dalla plusvalenza latente – le imprese interessate detengano in bilancio aree edificabili con un maggior valore potenziale, destinato ad emergere in seguito alla rideterminazione (che ai fini delle imposte sui redditi costituisce ricavo o plusvalenza), significativo e pari al 50% del valore di libro (assunto in misura pari al dato ICI). Ne consegue pertanto che il valore di libro delle cessioni annue (tendenziale) è pari a circa $2 / (100\% + 50\%) = 1,33$ miliardi di euro.

La ripartizione tra ricavi e plusvalenze si rende necessaria in quanto nel caso dei ricavi la perdita per lo Stato è imputabile in un solo anno, mentre nel caso delle plusvalenze, essendo queste ripartibili in cinque anni, la quota imputabile ad un anno è pari al 20%. Inoltre, ai fini IRAP si è in presenza di una perdita di gettito solo nel caso di “beni merce”, in quanto le plusvalenze – diverse da quelle relative a beni strumentali – non rilevano ai fini IRAP.

In base ai dati esposti il flusso annuo delle cessioni di aree edificabili da parte delle imprese rappresenta quasi il 6% dello stock esistente (1,33 miliardi di Euro / 23,3 miliardi di euro): alla luce di quanto in precedenza esposto ai fini della presente stima si ipotizza pertanto che possa essere assoggettata alla normativa proposta una quota pari – nel complesso - a circa il (6% X 5 volte) 30% dello stock esistente in bilancio di aree fabbricabili.

Imposte dirette: ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito è stata utilizzata l’aliquota IRES/IRE marginale media dei contribuenti esercenti attività di costruzioni ed immobiliari ai fini delle imposte dirette (ricavi), pari al 27,4%, sia persone giuridiche che società di persone che persone fisiche in possesso di partita I.V.A., l’aliquota IRES/IRE marginale media complessiva dei contribuenti in possesso di partita I.V.A ai fini delle imposte dirette (plusvalenze), pari al 22% e l’aliquota ordinaria IRAP del 4,25%.

La perdita di gettito per l’Erario annua di competenza 2006-2008 ai fini IRES/IRE sulle cessioni tendenziali del triennio è pari a circa $(23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 50\% \times 64\%) \times 27,4\% = 118,1$ milioni di Euro a causa di minori ricavi sulle aree edificabili ed a circa $23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 50\% \times 36\% \times 20\% \times 22\% = 10,7$ milioni di Euro nel 2006, 21,3 nel 2007 e 32 nel 2008 a causa delle minori quote di plusvalenze annuali, destinate a cumularsi negli anni. Ai fini IRAP la perdita di gettito

annua di competenza 2006-2008 è pari a circa (23,3 mld. X 5,8% X 50% X 64%) X 4,25% = 18,3 milioni di Euro sulle aree edificabili “beni merce”.

Il gettito di competenza 2005 da imposta sostitutiva, d’altro canto, risulta pari a circa (23,3 mld X 50% X 30%) X 19% = 665,5 milioni di euro.

IVA: in via generale si evidenzia che le cessioni di aree fabbricabili da parte di imprese sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria (20%): tuttavia, ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito ai fini IVA derivanti dalle cessioni si evidenzia che è possibile ascrivere un effetto – sia pure temporaneo – di maggiore gettito solo nei confronti di cessioni effettuate in misura superiore al tendenziale. A tale riguardo – come detto - si è ipotizzato che in conseguenza della norma agevolatrice nel corso del triennio successivo all’esercizio nel quale è stata operata la rivalutazione siano effettuate cessioni in misura superiore al tendenziale *anticipando* quanto pianificato / previsto con riferimento a periodi di imposta successivi, nei quali si avrà invece una riduzione del gettito stesso. La misura dell’anticipazione è assunta in circa il 50% delle cessioni tendenziali per il 2006, il 30% per il 2007 ed il 20% per il 2008.

Per quanto concerne il recupero di gettito IVA netto per l’Erario, inoltre, è stata calcolata la percentuale di indetraibilità IVA elaborando i dati del registro: i negozi giuridici di cessione di aree fabbricabili assoggettati ad IVA (dante causa impresa) sono stati ripartiti in base alla attività economica dell’avente causa ed il valore dichiarato del negozio stesso è stato ponderato con la percentuale di indetraibilità media del settore, ottenendo una percentuale di circa il 22%.

Il recupero di gettito IVA 2006 temporaneo è pertanto pari a circa 50% X 23,3 mld. X 5,8% X 150% X 20% X 22% = 44,5 milioni di euro mentre nel 2007 e nel 2008 tale recupero è stimabile rispettivamente in circa 26,7 milioni di euro e 17,8 milioni di euro.

Di cassa, con la rateizzazione in tre anni del versamento della imposta sostitutiva rispettivamente del 40%, 35% e 25%, il gettito da imposta sostitutiva complessivo risulta pari a circa 266,2 milioni di euro nel 2006, 232,9 milioni di euro nel 2007 e 166,4 milioni di euro nel 2008.

Si evidenzia di seguito l'andamento del gettito sia di competenza che di cassa (con un acconto del 75% ai fini delle IRES/IRE e del 85% ai fini IRAP) in milioni di euro:

COMPETENZA	2005	2006	2007	2008
Imposta sostitutiva	+ 665,5			
Maggiore IVA		+ 44,5	+ 26,7	+ 17,8
Minore IRES/IRE (cessioni)		- 128,8	- 139,5	- 150,1
Minore IRAP (cessioni)		- 18,3	- 18,3	- 18,3
CASSA	2006	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	+ 266,2	+ 232,9	+ 166,4	
Maggiore IVA	+ 44,5	+ 26,7	+ 17,8	
Minore IRES/IRE		-225,4	-147,5	-158,1
Minore IRAP		-33,9	- 18,3	- 18,3
Totale	+ 310,7	+ 0,3	+ 18,4	-176,4

Importi in milioni di euro

Articolo 65

(Demanio)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

Sulla base dell'ammontare dei canoni attualmente versati dallo Stato per la locazione di immobili di proprietà privata per esigenze di carattere istituzionale, si stima che il rinnovo automatico per sei anni dei contratti in corso con conseguente riduzione del 10% del canone corrisposto determinerà un risparmio di spesa per l'erario di circa 10 milioni di euro, qualora aderiscano almeno l'80% dei proprietari. Tale importo è stato stimato sulla base dei contratti in scadenza nel 2006 e di quelli ad imminente scadenza.

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per avviare la nuova iniziativa, i benefici sul saldo netto da finanziare vengono stimati prudenzialmente in 5 milioni di euro nel 2006 e in 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

La Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa è un organo tecnico dell'Agenzia del Demanio che opera con riferimento alle

vendite, permutate, locazioni e concessioni di immobili di proprietà statale, agli acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni. I benefici in termini di risparmio di spesa per l'erario sono quantificabili in larga massima intorno ai 60 milioni di euro. Tale importo è stato determinato sulla base degli abbattimenti dei valori effettuati dalla Commissione operante dal 2001, storicizzando la decurtazione effettuata sui valori degli acquisti, delle locazioni passive e delle permutate.

Anche per tali effetti positivi sulla finanza pubblica in termini di indebitamento netto viene prudentemente valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2006 e in 60 milioni a decorrere dall'anno 2007.

Articolo 66

(Giochi)

Commi 1 – 10

Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento

I commi in esame definiscono ulteriormente le caratteristiche di idoneità, ai fini del gioco lecito, degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, alcuni contenuti della conduzione, in concessione, della rete telematica che gestisce gli apparecchi nonché le caratteristiche dei canali di distribuzione. Tali interventi modificano sostanzialmente il quadro di regolazione che determina gli effetti sul gettito erariale.

Inoltre, l'applicazione di alcune disposizioni consentirà l'introduzione delle c.d. videolotteries (VLT); per questa nuova forma di offerta di gioco - se pur prevista per un mercato "di nicchia" (vale a dire per punti vendita selezionati) - si stima una produttività sensibilmente maggiore a quella degli apparecchi con vincite in denaro già operanti (c.d. amusement with prize - AWP), sulla base di studi del settore e di raffronti con i Paesi europei ed extraeuropei nelle quali le VLT già operano. Alla raccolta delle VLT si propone l'applicazione di un prelievo erariale unico non inferiore all'otto per cento.

Al fine di stimare gli effetti sul gettito derivanti dalle nuove VLT si valuta che, nell'anno 2006, si installino 12.000 apparecchi e che detti apparecchi conseguano un raccolto media mensile più che doppia rispetto a quella attualmente raggiunta dagli apparecchi AWP, ovvero pari a circa 13.000 euro. Considerando che l'operatività di detti apparecchi per l'anno 2006 è prevista per non più di 4 mesi, si perviene ad una stima della raccolta complessiva pari a 624 milioni cui consegue un maggior gettito (all'8%) pari a circa 50 milioni.

Prudenzialmente, in ragione della necessità di valutare gli effetti complessivi dell'introduzione della nuova tecnologia di gioco e dell'estensione della specifica rete di distribuzione, per gli anni successivi non vengono ipotizzati incrementi del numero di VLT né incrementi della raccolta. In siffatte ipotesi il maggior gettito stimato per gli anni 2007 e 2008 è pari a circa 150 milioni per ciascun anno.

In merito agli apparecchi da divertimento di tipologia AWP, la norma in esame prevede, in particolare, che:

a partire dal 1° gennaio 2006 il costo massimo della partita venga portato ad un euro (anziché 0,5 euro), conseguentemente l'ammontare massimo di vincita viene innalzato a 100 euro;

si amplino le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti vendita autorizzabili alla raccolta, consentendo una significativa estensione della rete distributiva del gioco in esame;

si fissi - a partire, tuttavia, dal 1° luglio 2006 - l'aliquota del prelievo erariale unico nella misura del 12% della raccolta di ciascun apparecchio.

Al fine di valutare gli effetti sopra descritti sono stati considerati i dati di gioco degli apparecchi da divertimento collegati in rete, estrapolati per l'anno in corso.

Le informazioni disponibili consentono di stimare per l'anno 2005 una raccolta complessiva di circa 11,5 miliardi di euro ed un numero di apparecchi mediamente operativi (al netto, quindi di dismissioni e periodi di mancato funzionamento) pari a 150.000. Ne consegue un rendimento annuo per apparecchio pari a oltre 76.700 euro annui.

Si ipotizza che l'estensione dei luoghi dedicati all'esercizio comporti, nel corso del 2006, un incremento del numero degli apparecchi di circa 2.000 unità ed ulteriori incrementi annui, in ragione del pieno effetto della norma di estensione e del consolidamento della rete distributiva.

Si stima, inoltre - data l'opportunità di una più mirata localizzazione, di un potenziamento della rete telematica di gestione in termini di sicurezza e continuità delle rilevazioni e dell'incremento del costo della partita, unitamente alla diminuzione della durata minima - che detti apparecchi conseguano un volume di gioco superiore di oltre il 30% di quello attualmente rilevato dai dati trasmessi dagli apparecchi collegati in rete. Applicando le aliquote di imposizione previste per il prelievo erariale unico (inizialmente il 13,5%; successivamente al 1° luglio 2006, il 12%) si perviene ad un maggior gettito di circa 33 milioni per il 2006, e di 50 e 77 milioni rispettivamente per il 2007 ed il 2008.

D'altro canto anche le altre norme proposte comporteranno effetti sul parco apparecchi in esercizio. Infatti, la diminuzione dell'aliquota del prelievo, l'incremento della vincita massima, la variazione dei tempi partita, i meccanismi incentivanti per gli investimenti dei concessionari e la qualificazione dei soggetti terzi incaricati della raccolta delle

giocate risultano essere tutti fattori concorrenti a rendere maggiormente dinamico ed attrattivo l'intero comparto.

E' stato stimato un incremento complessivo, nel triennio, del numero di apparecchi pari al 20% del parco esistente ovvero di 30.000 unità, con un andamento non costante di introduzione (13.000 il primo anno, 14.000 unità in più e 3000 nel terzo anno)², unitamente ad un incremento di circa il 15% della raccolta media annua per apparecchio³.

Secondo tali ipotesi di stima, si avrà un maggior gettito pari a circa 282 milioni nel 2005 e di circa 320 e 346 milioni negli anni successivi.

In definitiva, i commi esaminati comporteranno i seguenti effetti sul gettito:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
VLT	50	150	150
Estensione tipologie di esercizi	33	50	77
Adeguamento caratteristiche e maggiore attrattività	282	320	346
TOTALE	365	520	573

Comma 11 -25

Contrasto al gioco illegale e recupero dell'evasione fiscale

I commi da 11 a 16 definiscono le modalità di un intervento operativo per contrastare efficacemente l'offerta di gioco non fiscalizzata di tipologia "scommesse" (betting on line) e "giochi tipo casinò" (gambling on line).

Per quanto concerne la valutazione degli effetti fiscali del contrasto al gioco non disciplinato od illegale on line si prevede che l'efficacia delle norme introdotte comporti un fortissimo deterrente verso tali tipi di gioco (di fatto, l'impossibilità tecnica di raccogliere il gioco) con conseguente "migrazione" di parte della spesa verso proposte di gioco legale più simili per tipologia e componenti di aleatorietà, ovvero le

² La maggiore attrattività per gli operatori del settore si eserciterà essenzialmente nel 2007 che sarà il primo anno completo a fruire, pienamente, dell'aliquota ridotta del PREU e degli effetti della produzione di nuovi apparecchi.

³ In virtù della diminuzione della durata e dell'innalzamento del costo della partita.

scommesse sportive ed ippiche e gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro.

Sulla base di studi di operatori del settore giochi nonché di stime del mercato illegale (anche da parte della Guardia di Finanza) e possibile ipotizzare che circa 500 milioni di euro per il primo anno, e circa 750 negli anni successivi, migrino nel mercato legale, in particolare nei comparti delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento, costituenti l'offerta legale più prossima.

Applicando un rendimento erariale medio del 10%, si stima un maggior gettito pari a circa 50 milioni il primo anno e 75 milioni negli anni successivi⁴.

I commi da 17 a 23 istituiscono od inaspriscono le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. per il gioco illegale ed illecito; il comma 24 interviene tecnicamente sulle procedure di liquidazione e riscossione dell'Imposta sugli intrattenimenti riguardante gli apparecchi senza vincite in danaro, mentre il comma 25 conferma le norme per il versamento telematico delle imposte relative al gioco del Bingo.

Un maggior gettito pari a circa 75 milioni è previsto dall'introduzione o dall'inasprimento delle sanzioni che, nella maggior parte dei casi, risultano più che quintuplicate.

Tale effetto deterrente, unito alla puntualizzazione delle specifiche fattispecie ed alla correlazione tra il fatto illecito ed il numero di apparecchi al quale si riferisce (moltiplicando la sanzione per ciascun apparecchio coinvolto) può ragionevolmente generare l'effetto di maggior gettito, in termini di maggiore raccolta degli apparecchi legali, in primo luogo, che di incremento ulteriore del loro numero, secondariamente.

L'applicazione delle nuove od inasprite sanzioni sarà soggetta ad una sorta di inerzia iniziale; prudenzialmente si stima per il primo anno un maggior gettito di 25 milioni di euro, che arriva a 75 per gli anni successivi in ragione della combinazione con gli altri, diversi, effetti previsti dalle disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento e di contrasto alle altre forme, succedanee

Effetti marginali sono quelli generabili in termini di recupero della base imponibile dalla nuova disciplina dell'ISI e dalle norme per il versamento telematico delle imposte relative al gioco del Bingo.

⁴ La somma del gettito derivante da scommesse ed apparecchi da intrattenimento è pari a circa 1,800 milioni di euro; pertanto il maggior gettito stimato, a regime, risulta essere pari a poco più del 5% del gettito attuale del comparto.

Pertanto si stimano i seguenti effetti sul gettito erariale:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Contrasto al gioco illegale via Internet	50	75	75
Inasprimento delle sanzioni	25	75	75
TOTALE	75	150	150

Comma 26

Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive

Il comma in esame risulta essere di carattere esplicativo e chiarificatore per quanto concerne le norme indicate ai punti 1), 2) e 4).

Quanto indicato al punto 3) comporta, invece, modifiche del prelievo sulle scommesse a quota fissa relative a eventi diversi dalle corse dei cavalli. In particolare, la norma tende a semplificare il meccanismo del prelievo definendolo come semplice percentuale da applicare direttamente alla raccolta e con due soli scaglioni.

Infatti, le aliquote definite sono il 3% per le scommesse composte fino a tre eventi ed il 9,5% per scommesse con oltre 3 eventi.

I dati disponibili⁵ relativi alla raccolta ed al prelievo erariale dell'anno in corso consentono di stimare per le scommesse in esame un prelievo complessivo di 145 milioni di euro annui.

Si valuta che la proposta in esame, con la semplificazione e la lieve riduzione del prelievo, comporti, per il 2006, un incremento della raccolta di circa il 30% pervenendo ad un importo complessivo delle giocate pari a circa 1.820 milioni di euro.

Applicando le aliquote di imposizione proposte, tenendo conto che il 15% della raccolta è relativo a scommesse composte fino a 3 eventi, si avrà un gettito complessivo per il 2006 pari a circa 155 milioni, ovvero un incremento di gettito di circa 10 milioni di euro.

Per gli anni successivi si prevede un analogo maggior gettito in virtù del fatto che l'eventuale ulteriore effetto trainante della norma verrebbe neutralizzato dalle previste riduzioni delle aliquote.

⁵ Dati di fine agosto 2005

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive	10	10	10
TOTALE	10	10	10

Commi 27 – 28

Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati

La norma introduce un criterio di calcolo trimestrale per la determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, con conseguenti incrementi di gettito derivanti dalla velocizzazione dell'adeguamento verso l'alto del prezzo di vendita.

Si stima che l'automatismo introdotto generi maggiori entrate erariali per circa 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 (fermi restando gli attuali livelli di consumo).

Comma 29

Con il comma in esame si prevede che, con successivi provvedimenti, siano adottate misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale (terrestre e satellitare), nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. In particolare la raccolta on line interesserà le "lotterie differite" e le lotterie istantanee, con realizzazione di estrazioni esclusive per la raccolta a distanza.

Ulteriori provvedimenti interesseranno, inoltre, le modalità d'estrazione centralizzata, di gestione e di raccolta a distanza del gioco del Bingo tramite c.d. sale "virtuali".

Finalità della norma è, anche e soprattutto, quella di contrastare la proposta di giochi, basati su estrazioni casuali, offerti illegalmente da operatori sia fisici sia virtuali.

Per quanto riguarda il maggior gettito derivante dalla raccolta "telematica" dei giochi interessati dal provvedimento s'ipotizza un incremento dell'attuale raccolta stimato pari a circa 500 milioni di movimento aggiuntivo.

Analisi su altri mercati europei ed extraeuropei inducono ad ipotizzare che detta maggiore raccolta si incrementi del 50% per effetto dell'istituzione d'appositi giochi e/o modalità di offerta e di raccolta del gioco a distanza.

Detti effetti sono imputabili prevalentemente alle nuove lotterie telematiche e alla possibilità aggiuntiva di giocare tramite tv interattiva. È opportuno, infatti, tenere conto delle rilevanti opportunità di pubblicizzazione dei nuovi giochi e delle nuove modalità distributive proprie dei canali televisivi e telematici, con i quali si amplia la rete di vendita dei giochi.

In ragione di questi effetti di pubblicizzazione, è ipotizzabile che la raccolta possa beneficiare, a partire dal secondo anno di applicazione, di ulteriori effetti aggiuntivi, stimabili in un ulteriore 33%.

Applicando alla maggiore raccolta complessiva stimata (750 milioni di euro) una percentuale di rendimento erariale di circa il 20%, si avrà un maggior gettito pari a 150 milioni di euro per il primo anno.

Con analogo procedimento, il maggior gettito stimato per gli anni successivi risulterà pari a circa 200 milioni di euro per il 2007 e 200 milioni di euro per il 2008.

In definitiva, le modifiche introdotte produrranno i seguenti effetti sul gettito erariale (in milioni di euro):

	2006	2007	2008
Lotterie telematiche, Bingo (telematico e tv interattiva), terminali self service	150	200	200

In definitiva, il dettato dell'intero articolo 66 comporterà le seguenti variazioni di gettito erariale:

(milioni di euro)	2006	2007
Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento	365	520
Contrasto al gioco illegale e recupero dell'evasione fiscale	75	150
Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive	10	10
Comma 29	150	200
TOTALE GIOCHI	600	880
Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati	90	90
TOTALE	690	970

RELAZIONI TECNICHE articolo 11, comma 3, i-quater***Economia - Fondo spese elettorali partiti e movimenti politici***

Lo stanziamento del fondo per le spese elettorali dei partiti e movimenti politici, iscritto sul cap. 1638/Economia per l'ammontare annuo di euro 160.819.045, risulta fissato ai sensi delle leggi n. 157/99 e n. 156/2002, che hanno determinato l'onere complessivo annuo per i rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Il rimborso delle predette spese avviene ripartendo annualmente, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi per il rinnovo di ciascuno degli organi sopracitati.

L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi in parola viene fissato, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, in base all'ammontare risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per effetto delle richiamate disposizioni, pertanto, l'ammontare annuo del suddetto onere complessivo è da considerare variabile, dipendendo, rispettivamente, dal numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per ciascuna consultazione, nonché dalla cadenza dei rinnovi degli Organi in questione.

In tale situazione, il presumibile onere effettivo a regime, stimando in 50 milioni il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per ciascun fondo, senza considerare eventuali elezioni anticipate, referendum, ed elezioni suppletive, si attesta a circa 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Pertanto, il citato importo di euro 160.819.045 è da intendersi una previsione di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468/78, tenuto conto anche della circostanza che nel corso dell'anno 2005, mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie, si è dovuto provvedere ad una integrazione del fondo per l'importo di 39 milioni di euro circa, a seguito dell'insufficienza dello stanziamento complessivo per sostenere la maggiore spesa a decorrere dal 2005 derivante dal rinnovo dei consigli regionali.

Tenuto conto che la richiamata eccedenza di spesa, quantificabile a regime in circa 40 milioni di euro, presenta carattere di continuità nel tempo, è da ritenere necessaria l'inclusione della stessa, a decorrere dall'anno 2006, nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Economia – Pensioni e assegni di guerra e pensioni privilegiate

Le pensioni e gli assegni di guerra, gli assegni di medaglia e le pensioni privilegiate tabellari sono iscritte, rispettivamente, sui capitoli 1316 e 2198/Economia. Ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al DPR n. 915 del 1978, nonché della riforma pensionistica di cui alla legge 335 del 1995, i relativi pagamenti vengono complessivamente effettuati dalle strutture periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'emissione di ruoli di spesa fissa, predisposti dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato SCSII del medesimo Ministero e della Banca d'Italia.

Tali modalità di pagamento, peraltro, determinano la difficoltà di conoscere presuntivamente l'effettivo andamento della spesa, tenuto conto, in particolare, della eterogeneità dei benefici da erogare, dell'evoluzione della numerosità degli aventi diritto, della suddivisione territoriale delle corresponsioni e della recente introduzione di normative di settore, finalizzate all'estensione od all'introduzione di nuove tipologie dei benefici di che trattasi (ad esempio, la legge n. 288 del 2002, in materia di grandi invalidi di guerra o per servizio).

In tale situazione, rispetto agli stanziamenti di bilancio, che costituiscono il limite di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, pari rispettivamente a 1.054,1 milioni di euro sul capitolo 1316 (pensioni di guerra) e a 480 milioni di euro sul cap. 2198 (pensioni privilegiate), si sono verificate talune eccedenze di spesa per l'anno 2004, emergenti sulla base dei dati di consuntivo, che è presumibile potranno riproporsi anche per l'anno in corso.

Ove tale circostanza dovesse essere confermata, potrà essere attivata per il corrente esercizio, ai fini dell'adeguamento dei richiamati stanziamenti alle effettive esigenze, una procedura di prelevamento dall'apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 468/78.

Peraltro, tali maggiori esigenze presunte, attualmente stimabili complessivamente nell'ordine di 65 milioni di euro annui sul suddetto cap. 1316 e di 120 milioni di euro sul cap. 2198, sulla scorta dei richiamati dati di consuntivo dell'anno 2004, si ritiene debbano essere incluse, a

decorrere dal prossimo esercizio, nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Economia – Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa

Le risorse da assegnare a Poste italiane Spa per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente derivano dalle agevolazioni concesse, rispettivamente, in favore delle imprese editrici e delle organizzazioni non profit (da iscrivere nell'ambito del fondo editoria di cui al cap. 2183/Economia a valere sul fondo contratti programma imprese pubbliche di cui al cap. 1850), nonché a seguito di consultazioni elettorali (iscritte sul cap. 1496/Economia).

Per quanto riguarda le predette agevolazioni all'editoria, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della menzionata società della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni tariffarie complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza medesima.

La citata normativa, fissando espressamente un limite di spesa alle agevolazioni tariffarie editoriali, determina l'impossibilità dell'insorgenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla concessione delle agevolazioni. Analogamente, per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie elettorali, lo stanziamento del richiamato capitolo 1496, destinato al rimborso degli oneri sostenuti in applicazione della legge n. 515 del 1993 e successive modifiche, determinato in euro 15.493.707 annui, costituisce un tetto di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

In tale contesto normativo, sono pervenute le segnalazioni del competente Dipartimento del Tesoro in ordine a maggiori oneri sostenuti da Poste Italiane per le predette agevolazioni, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali, iscritti a credito nel proprio bilancio, per gli importi rispettivamente di 10,7 milioni di euro per agevolazioni all'editoria concesse negli anni antecedenti 2004, nonché a 22,5 milioni di euro per le agevolazioni elettorali concesse nell'anno 2004.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono crediti vantati da Poste italiane verso lo Stato, iscritti nel bilancio della società, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Economia – Agevolazioni tariffarie gestori telefonici

Le risorse da assegnare ai gestori telefonici per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente, iscritte sul cap. 1501/Economia, rientrano nell'ambito delle agevolazioni concesse in favore dell'editoria ai sensi della legge n. 416/1991

Le predette spese conseguono al complesso delle riduzioni tariffarie applicate e consuntivate negli anni precedenti dai gestori telefonici. Al rimborso si provvede con i fondi stanziati sul citato capitolo 1501, pari a 32.020.328 euro annui, che costituiscono limite di spesa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

In relazione a tale contesto normativo, il competente Dipartimento del Tesoro ha segnalato che negli anni 1997 e 1999 i gestori hanno sostenuto per le predette agevolazioni un maggior onere, pari complessivamente ai 18.068.608, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali e, pertanto, tale importo è da considerare quale eccedenza di spesa rispetto ai citati stanziamenti di bilancio.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono i crediti vantati dai suddetti gestori telefonici verso lo Stato (in prevalenza da parte del gruppo Telecom) ed iscritti nel bilancio delle rispettive società, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Economia - IPOST

L'articolo 6, comma 7, della legge n. 71 del 1994, ha attribuito all'IPOST la gestione relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994, ponendo l'onere in parte a carico dello stesso IPOST e in parte a carico dello Stato in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Ente Poste Italiane e l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Per tali finalità, in aggiunta alle risorse stanziare in bilancio sul cap. 1620 in applicazione della citata normativa, sono state successivamente destinate nel corso degli anni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-quater, della legge 468/78, ulteriori risorse, tenuto conto dell'andamento crescente

della spesa, portando lo stanziamento rispettivamente a 690 milioni di euro per l'anno 2005, 750 milioni di euro per l'anno 2006 e 810 milioni di euro per l'anno 2007 ed esercizi successivi.

Tuttavia, tenuto conto del maggior fabbisogno comunicato dal Commissario liquidatore dell'IPOST per l'anno 2005, pari a circa 700 milioni di euro complessivi, e dell'ulteriore crescita dell'onere a regime, fissato in 870 milioni di euro a decorrere dal 2008, si è ritenuto di dover includere le relative eccedenze rispetto ai predetti stanziamenti di bilancio nell'ambito delle misure correttive previste dal disegno di legge finanziaria (ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. i-quater, della legge 468/78).

Dopo attenta riconsiderazione delle predette problematiche, il maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 71 del 1994 è stato valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2006 (relativo alle richiamate eccedenze dell'anno 2005) e in 60 milioni per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni successivi, da aggiungersi agli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Economia – Accordi internazionali - FES

Le risorse destinate ad assicurare la partecipazione italiana alla ricostituzione del Fondo Europeo di Sviluppo risultano iscritte sul capitolo 1647/Economia per l'importo annuo di 350 milioni di euro, e concernono la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di programmi di sviluppo dei Paesi ACP (Africa, Carabi, Pacifico), ai sensi della legge n. 81 del 1986 e successive modifiche.

La citata normativa non fissa espressamente un limite ai suddetti contributi, concernenti l'esecuzione di accordi internazionali, e pertanto lo stanziamento del richiamato capitolo 1647 costituisce un tetto di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

Peraltro, tenuto conto della maggior capacità di assorbimento dei Paesi beneficiari e della prevista attivazione di molti progetti già approvati in occasione di precedenti ricostituzioni del fondo in parola, è da ritenere che le erogazioni del FES avranno tendenzialmente un profilo ascendente, come peraltro già evidenziatosi nel corrente esercizio, con un fabbisogno effettivo salito a 362 milioni di euro.

In tale ottica, è prevedibile per l'anno 2006 un fabbisogno di 450 milioni di euro, con un surplus rispetto al suddetto stanziamento del capitolo 1647 di 100 milioni di euro, al quale viene ad aggiungersi il predetto ammontare di 12 milioni di euro per l'anno 2005.

Federalismo – Compartecipazione IVA

Il decreto legislativo n. 56 del 2000 – che ha istituito la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA – ha previsto, al comma 2 dell'articolo 2, la rideterminazione della compartecipazione medesima per ciascun anno sulla base del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

In applicazione della predetta normativa, si rende necessario l'adeguamento della compartecipazione regionale calcolata sulla base del gettito IVA per l'anno 2003, già determinata in via presuntiva in sede di quantificazione delle previsioni iniziali per il corrente esercizio, che comporterà un maggior onere di euro 767.829.165 rispetto alle assegnazioni di bilancio per le medesime finalità nell'ambito dello stanziamento del capitolo 2862/Economia, in conseguenza di quanto deliberato dal CIPE in sede di riparto del fabbisogno sanitario per l'anno 2005. Tale importo differenziale può essere considerato una eccedenza da includere nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modifiche.

Inoltre, per quanto concerne le risorse del federalismo amministrativo non transitate nell'ambito della compartecipazione IVA, da iscrivere sul cap. 2856/Economia, si è verificato per l'anno 2005 un fabbisogno aggiuntivo di 116.610.368,66 euro complessivi, da includere anch'esso nell'ambito delle richiamate misure correttive, relativo alle risorse da trasferire alle regioni in materia di salute umana ai sensi del decreto legislativo n. 112/98, per oneri certificati dalle Regioni stesse per l'anno 2003, a valere sulle risorse autorizzate dalla legge n. 210 del 1992. Per gli anni 2007 e 2008 il maggior fabbisogno è valutato in 100 milioni di euro annui.

Trasferimenti all'INPS

Le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa - in applicazione dell'articolo 11, c. 3, lettera i-quater della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni - sono indicate nell'allegato n. 1 al disegno di legge finanziaria 2006. Per quanto riguarda i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono state individuate, sulla base del rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2003, alcune autorizzazioni di spesa per le quali è necessario, limitatamente alle agevolazioni contributive e alle prestazioni erogate nel 2003, integrare le relative autorizzazioni di spesa.

Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2003; pertanto, riferendosi a agevolazioni e prestazioni già erogate nel 2003, essa non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le eccedenze di spesa interessate sono già state considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.

Sulla base delle risultanze del rendiconto dell'INPS per l'anno 2003, sono state individuate le seguenti eccedenze di spesa, relative al predetto esercizio finanziario (importi in migliaia di euro):

1) Legge 53/2000, artt. 19 e 20. Oneri per agevolazioni a familiari di persone handicappate	37.829
2) Legge 640/96, art. 1 - Legge 448/2000, art. 43, c. 1 - Oneri per pensionamenti anticipati lavoratori piccola pesca.	9.004
3) Legge 485/1972, art. 23-bis - Provvidenze a favore cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090
4) Legge 88/1989, art. 37 - Sgravi contributivi	266.032
5) Decreto-legge 103/91 - Ricostituzione nell'a.g.o. dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355
6) Legge 449/97 e legge 448/98 - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in determinati territori	19.590

Spese di giustizia

Dai dati comunicati dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia e relativi sia al rimborso delle anticipazioni effettuate da Poste Italiane S.p.a. sia alle ritenute ed alle imposte da versare (artt. 183-186 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115/02) è emerso un debito pari a 203 milioni di euro così costituito:

- 162 milioni di euro per consentire l'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane spa e il versamento delle ritenute ed imposte dell'esercizio 2004
- 17 milioni di euro per consentire l'estinzione delle anticipazioni effettuate per compensi alla magistratura onoraria e il versamento delle ritenute ed imposte dell'esercizio 2004
- 24 milioni di euro quali maggiori esigenze connesse alle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane spa nonché per imposte relative all'esercizio 2003.

In relazione alla suddetta situazione debitoria e tenendo presente le effettive esigenze che si stanno manifestando nel corso del corrente esercizio, viene previsto un aumento delle risorse finanziarie riguardanti le spese di giustizia pari a 200 milioni di euro per l'anno 2005 e confermato tale aumento a decorrere dall'anno 2006 e pertanto si ritiene di dover fronteggiare questo maggior fabbisogno attraverso le misure correttive di cui all'art. 3, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468 del 1978.

Complessivamente, quindi, le occorrenze possono essere così riassunte:

	(in milioni di euro)
- maggiori esigenze per gli anni 2003, 2004 e 2005 (U.P.B. 2.1.2.1 cap. 1364)	403
- adeguamento dotazioni di bilancio a decorrere dall'anno 2006 (U.P.B. 2.1.2.1 cap. 1360)	200

TOTALE	603
	=====

Fondo ordinario enti locali – ristoro minori entrate ici

L'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2001, che i minori introiti ICI registrati dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti erariali.

Per l'attuazione di detta disposizione, a partire dall'anno 2001, la dotazione del cap. 1316 del Ministero dell'interno è stata incrementata dell'importo di 12.911.420 euro.

La norma non ha proceduto ad una quantificazione dell'onere, per cui gli stanziamenti sono iscritti in bilancio sulla base delle certificazioni acquisite dal Ministero dell'interno.

A seguito delle richieste a tal fine formulate dal predetto Dicastero, si rende necessario provvedere ai sensi dall'art. 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978 e quindi integrare la dotazione del citato cap. 1316 del complessivo importo di euro 377.808.000 per l'anno 2006, di cui euro 286.870.000 per gli anni 2005 e precedenti ed euro 90.939.000 per gli anni 2006 e successivi.

Al riguardo, si comunica che i rimborsi statali in esame non hanno effetto sull'indebitamento netto, in quanto le spese degli enti locali sono regolate (Patto di stabilità interno) da dinamiche predeterminate che non hanno alcuna correlazione con il volume delle entrate.

	2006	2007	2008
	(importi in migliaia di euro)		
3) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 – cap. 1316/Min. Interno)	377.808	90.939	90.939

Convenzioni e accordi internazionali

La Convenzione EMEP stabilisce tra l'altro il pagamento di una quota associativa al Segretariato della Convenzione sulla sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa. Poiché, dall'anno 2005 tale quota è stata aumentata, si rende necessario provvedere all'integrazione dello stanziamento della relativa autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 488 del 1988 (cap. 2225), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, affinché possa provvedersi al maggior onere del 2005 e degli anni successivi, pari a 147.000 euro annui.

L'accordo italo-franco-monegasco di cui alla legge n. 743 del 1980, in materia di protezione delle acque del litorale mediterraneo, prevede tra l'altro il pagamento di un contributo obbligatorio al Segretariato Generale della Commissione dell'accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE..

Dall'anno 2005 è aumentato il fabbisogno finanziario per la corresponsione del predetto contributo per un importo pari a 18.000 euro per il 2005 e a 15.000 euro per ciascuno degli anni successivi e, pertanto, si rende necessario provvedere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, all'integrazione del relativo stanziamento (cap. 2226).

Sovvenzioni società di navigazione

Fabbisogno finanziario per il triennio 2006-2008 - Richieste per eccedenze
di spesa – (articolo 11, comma 3, lettera i – quater) della legge n. 468 del 1978)

La stima aggiornata del fabbisogno di sovvenzione per l'anno 2005 delle Società del Gruppo Tirrenia ammonta a circa euro 211.800.000,00 a fronte di uno stanziamento iscritto in bilancio di euro 181.900.000,00. Pertanto il maggior fabbisogno da sanare attraverso le misure correttive di cui all'articolo 11, comma 3, lett. i – quater, della legge n. 468 del 1978 è pari ad euro 29.900.000,00.

Tale scostamento è da ascrivere all'aumento del costo del combustibile, a cui si è aggiunto il deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro (valuta quest'ultima, di riferimento nelle quotazioni dei combustibili), e all'andamento negativo del traffico.

L'incremento di spesa è calcolato per il solo anno 2005 in considerazione del fatto che, a decorrere dall'anno 2006, alle Società del Gruppo Tirrenia dovrebbe essere applicato un nuovo regime di convenzioni dal quale conseguirebbe un fabbisogno finanziario complessivo minore rispetto allo stanziamento di euro 211.800.000,00.

Indennizzo vittime trasfusione

La legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha stabilito che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico – fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato.

Nel corso degli anni, lo stanziamento previsto, pari a euro 27.191.084, si è dimostrato insufficiente a coprire il totale degli indennizzi e risarcimenti richiesti.

In particolare, nell'ultimo triennio 2003 – 2005, si è verificata la necessità di integrare lo stanziamento allocato nella unità previsionale di base 2.1.2.12 “Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati” - capitolo 2400 “Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” - dello stato di previsione del Ministero della salute come di seguito riportato:

anno 2003: 73.400.000 euro

anno 2004: 80.000.000 euro

anno 2005: 25.000.000 euro (dato al 1° settembre 2005)

con conseguente ricorso al prelevamento delle predette somme dal fondo speciale per le spese obbligatorie e d'ordine ex articolo 7, comma 2, della legge 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni.

Al fine di evitare ritardi nelle erogazioni delle somme dovute ai soggetti danneggiati, a causa delle lungaggini derivanti dall'applicazione delle procedure amministrativo – contabili (quali il precitato art. 7, comma 2, della legge 468/1978), si richiede l'inserimento della predetta norma nel disegno di legge finanziaria per il 2006 ai sensi della legge 468 del 1978, articolo 11, comma 3, i – quater, con la seguente modulazione ed importi espressi in migliaia di euro:

2006	2007	2008
80.000	80.000	80.000

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PARTE ORDINARIA-DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE DEI CONTI PUBBLICI

CAPO I

RISULTATI DIFFERENZIALI

Art. 1.

*(Risultati differenziali
del bilancio dello Stato)*

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per

le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

CAPO II

LIMITAZIONE AGLI INCREMENTI DI SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 2.

(Fondi di riserva)

1. A decorrere dall'anno 2006, le dotazioni del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 7 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge medesima, stabilite dall'articolo 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono rideterminate, rispettivamente, in 1.200 milioni di euro e in 600 milioni di euro annui.

Art. 3.

(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)

1. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

2. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

3. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

4. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbli-

che amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Art. 4.

(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali)

1. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

Art. 5.

(Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)

1. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

2. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizza-

zioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

Art. 6.

(Flessibilità del bilancio)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, all'articolo 5 ed al comma 8 dell'articolo 67. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 7.

(Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Art. 8.

(Limitazione dei pagamenti)

1. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.

2. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di

1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

3. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

4. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

6. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 4 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

Art. 9.

(Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)

1. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994, per l'anno 2006 una quota pari al

60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regio decreto, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 3, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 1, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 1 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

Art. 10.

(Riassegnazioni di entrate)

1. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato

delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

2. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari» sono inserite le seguenti: «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

Art. 11.

(Versamento accantonamenti enti pubblici)

1. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

2. E' fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 12.

(Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti

dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Art. 13.

(Riduzione dei costi della politica)

1. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

2. E' altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

3. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, co-

munali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma 2 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 2.

5. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 5 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 5.

7. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni gli emolumenti di cui al comma

7 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 7.

9. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui conseguenti effetti finanziari.

10. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le eventuali economie di spesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 14.

(Autofinanziamento delle Authorities)

1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale

per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.

3. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 3.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso,

stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

6. All'articolo 32, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16-*sexies*, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

7. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Art. 15.

(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)

1. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a*), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

2. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

3. A decorrere dall'esercizio 2007 le predette dotazioni sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le

seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;
- b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

4. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 2 e 3, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 3.

5. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi precedenti ed aggiornare il predetto elenco 4.

Art. 16.

(Rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 166, e di ulteriori interventi infrastrutturali)

1. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede al riparto delle risorse di cui al presente articolo tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.

Art. 17.

(Interventi nel settore ferroviario)

1. All'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capa-

cità", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di ulteriori 100 milioni di euro dal 2007».

Art. 18.

(Contratto di programma Poste)

1. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 19.

(Missioni di pace)

1. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 20.

(Protezione civile)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da

calamità naturali per i quali intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.

Art. 21.

(Proroghe di agevolazioni fiscali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geoter-

mica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

4. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'ar-

articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

5. Sono prorogate per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

6. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

7. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

8. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

9. Sono prorogate per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2006.

10. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

11. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

12. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

13. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Art. 22.

(Patto di stabilità interno)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

3. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 au-

mentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

4. Il complesso delle spese correnti di cui al commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

5. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 1 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 2 e 3.

7. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

8. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal-

l'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.

10. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua *pro capite*, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media *pro capite* del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo.

Art. 23.

(Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)

1. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

2. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

Art. 24.

(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE)

1. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 25.

(Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

CAPO IV

ONERI DI PERSONALE

Art. 26.

(Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo compless-

sivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 7.

4. Al riparto delle risorse indicate al comma 3 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

6. Le somme indicate ai commi 1, 2 e 3, comprensive degli oneri contributivi e dell'I-RAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Per le finalità indicate al comma 3 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'Intesa tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Art. 27.

(Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007)

1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

Art. 28.

*(Limiti all'utilizzo di personale
a tempo determinato)*

1. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli

enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Art. 29.

(Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)

1. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 1, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

3. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

5. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

8. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa del presente articolo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 301 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

9. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno

2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

Art. 30.

(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)

1. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli enti destinatari del presente articolo, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 1, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

4. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre disposizioni normative vigenti.

5. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di fi-

nanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal presente articolo si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

8. Per le regioni e le autonomie locali le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Art. 31.

(Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)

1. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque

dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

3. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

4. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

6. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

7. L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi

nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, non riguardate direttamente dal comma 7, adottano anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

9. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il comma 8 dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«8. Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio è a carico dell'Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

11. Sono conseguentemente abrogati il capo III, articoli da 42 a 47, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

12. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

13. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 3, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Art. 32.

(Vicedirigenza)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 33.

(Mobilità)

1. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della desti-

nazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

2. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

Art. 34.

(Proroga contratti a tempo determinato)

1. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai

sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

5. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.

6. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

8. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

9. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

Art. 35.

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all'articolo 34, commi 1 e 6, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.

5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 le amministrazioni predispongono piani di

sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 1 a 5, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 4, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 36.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;

b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.992,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1°

gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la sopra citata gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto

ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

5. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 37.

(Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale)

1. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a garantire l'equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima Intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al

comma 1, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

Art. 38.

*(Concorso dello Stato al ripiano
dei disavanzi finanziari regionali)*

1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.

2. L'accesso al concorso di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, non-

ché, entro il medesimo termine, alla stipula di una Intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima Intesa e che contempili:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, in sede di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco della lettera a) con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali al sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perse-

guimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

3. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2002.

4. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, di seguito denominata

«Commissione», cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni medesime, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 5. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

5. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 3 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila euro. Spetta alle regioni e alle province autonome l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 4 del presente articolo.

Art. 39.

*(Completamento degli interventi sanitari
e miglioramento dell'offerta sanitaria)*

1. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120.

2. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

3. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini,

secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

6. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

8. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-*sexies* e 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

9. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto

dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

10. Per le finalità di cui al comma 9, lettera *a*), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

11. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

12. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere *b*) e *c*), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, integrati dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».

13. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 12.

14. Al fine di consentire all'Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), numero iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

15. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

Art. 40.

*(Modificazioni al decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56)*

1. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 2. A tale scopo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano che preveda, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la progressiva erogazione alle regioni che ne hanno titolo delle rispettive spettanze.

2. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

3. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007»;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;

c) all'articolo 13 comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all'IRPEF» sono inserite le seguenti: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;

e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».

4. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

5. La determinazione delle aliquote e partecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.

6. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «ai fini dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'aliquota provvisoria».

CAPO VII

ENTRATE

Art. 41.

*(Indeducibilità di minusvalenze
su dividendi non tassati)*

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *c*) e *d*), e i relativi costi.

3-ter. Con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 87, le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano limitatamente a quelli acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma 3-*bis*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 42.

(Grandi reti di trasmissione di energia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per la tutela ambientale e per la salvaguardia dell'ecosistema, è istituita l'addizionale erariale al canone e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell'energia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono determinati l'importo dell'addizionale, commisurato anche all'estensione della rete, dovuto dai proprietari delle condotte di cui al comma 1, le modalità di versamento della predetta addizionale e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

3. L'addizionale è a carico dei proprietari delle condotte di cui al presente articolo e ne sono vietate la rivalsa e la traslazione sugli utenti nonché la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

4. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 43.

(Aggiornamento sanzioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente articolo assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

TITOLO II

CAPO I

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE,
ALLA SOLIDARIETÀ, ALLA RICERCA E
ALLO SVILUPPO

Art. 44.

(Fondo famiglia e solidarietà)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 45.

(5 per mille per volontariato e ricerca)

1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato;
- b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;
- c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, sulla base delle scelte espresse dal

contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

Art. 46.

*(Indennizzi per i risparmiatori vittime
di frodi finanziarie)*

1. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

2. Ai benefici di cui al comma 1 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

3. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le

modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

Art. 47.

*(Fondo per le adozioni internazionali
e contrasto dello sfruttamento sessuale
e dell'abuso sessuale dei minori)*

1. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

CAPO II

SVILUPPO E RICERCA

Art. 48.

(Eliminazione della tassa sui brevetti)

1. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze

del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

Art. 49.

(Detassazione della ricerca)

1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

3. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

Art. 50.

(Fondo innovazione)

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

2. Le erogazioni operate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di at-

tuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 51.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

2. L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 52.

*(Rideterminazione dei premi assicurativi
INAIL)*

1. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 1 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

Art. 53.

(Distretti)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento,

di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

2. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.

3. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 1 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società;

2) si osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 1, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui al presente articolo;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei commi precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 1 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume

delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) gli elementi obiettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 1 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato,

b) contabili e amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a questi ultimi, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli

enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente comma.

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 1 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 1;

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 1;

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo di Basilea;

b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;

c) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo di Basilea;

d) favorire la costituzione, da parte delle piattaforme, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del Distretto.

4. Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative piattaforme produttive, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia».

5. L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

6. L'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

7. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 1 si applicano anche ai distretti rurali ed agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83.

9. Fatta salva la compatibilità comunitaria, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 1. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Art. 54.

(Banca del Sud)

1. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca».

2. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

3. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

Art. 55.

*(Categorie di azioni
e strumenti finanziari partecipativi)*

1. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente articolo possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB.

2. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui al presente articolo si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

3. La deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui al presente articolo e quella di cui al comma 5, non danno diritto al recesso.

4. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione

delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

5. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56.

(Trasferimento di autoveicoli)

1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari in-

caricati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, o da un notaio iscritto all'albo.

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 57.

(Credito di imposta per il Sud)

1. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte

dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

Art. 58.

(Interventi in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare».

2. All'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate percentuali del predetto contingente relative a produzioni oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera».

3. È autorizzata la spesa di 5,6 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

Art. 59.

(Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa)

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguen-

temente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 60.

(Disposizioni per la tutela dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di una società di capitali controllata direttamente o indirettamente dallo Stato già costituita, con la quale stipula apposita convenzione. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, e di uniformare le relative procedure di spesa, il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è soppresso il periodo «, a seguito dell'approvazione» fino a «delle aree», e dopo le parole «gli interventi della bonifica» sono aggiunte le seguenti «di interesse nazionale», e dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«*I*-*quinquies*. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del decreto 25

ottobre 1999, n. 471, e di cui al decreto 18 settembre 2001, n. 468.».

3. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale pubblico, in compartecipazione con Sviluppo Italia Spa, alla quale affidare lo sviluppo delle attività mirate alla bonifica e al ripristino ambientale delle aree marine contaminate, con particolare riferimento alla gestione ecosostenibile dei sedimenti inquinati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

6. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun sog-

getto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

7. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 6, concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei Programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

8. L'accordo di programma di cui al comma 6 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

9. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso, fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 6.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

11. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa

un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

13. La quantificazione del danno di cui al comma 12 deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 35/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

14. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

16. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

17. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

18. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 17, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

Art. 61.

(Disposizioni in materia di carta di identità elettronica)

1. In deroga a quanto previsto per le carte valori dall'articolo 7-*vicies quater* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'atto del rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del comune di residenza o di iscrizione all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie alla loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse

connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme introitate dalle amministrazioni comunali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Le attività di emissione, diffusione, gestione e manutenzione dei centri di produzione della carta di identità elettronica, nonché dei servizi ad essa connessi, sono realizzati in analogia a quanto previsto per la Tessera sanitaria (TS), ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate secondo gli indirizzi strategici stabiliti d'intesa tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali.

5. Al fine di contenere i prezzi di cessione della carta di identità elettronica ed i costi di produzione, emissione e gestione della stessa, possono essere stipulate convenzioni o accordi, o indette gare con pubbliche amministrazioni, con società o altri soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operatività della carta di identità elettronica alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli schemi delle convenzioni, degli accordi ed i bandi delle gare sono sottoposti al parere del Ministero dell'interno ai fini della verifica del rispetto delle regole tecniche e di sicurezza vigenti nonché della compatibilità di ulteriori servizi o utilità con gli ambiti di operatività di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 62.

(Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica)

1. Nell'ambito del processo di completamento del sistema nazionale di valutazione dell'università e della ricerca scientifica, ed in attesa della costituzione di una Agenzia nazionale per la valutazione della qualità, è istituito il Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato «Consiglio», composto da quindici membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con distinto decreto dello stesso Ministro avente valore non regolamentare, sono disciplinati il funzionamento del Consiglio e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti.

2. I componenti del Consiglio assolvono alle relative funzioni in regime d'impegno a tempo pieno; se dipendenti pubblici, sono collocati d'ufficio in aspettativa retribuita per tutta la durata della carica. Il predetto regime è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico e con l'esercizio del commercio e dell'industria.

3. Il Consiglio svolge i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e ogni altro compito attribuito al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della

presente legge. Al Consiglio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, il finanziamento del Consiglio è determinato in misura pari all'1 per mille del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e di quello delle università non statali, con riduzione dei medesimi fondi.

4. Alla data di insediamento del Consiglio sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca.

Art. 63.

(Contributi per l'editoria)

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile. Conseguentemente, qualora le risorse finanziarie iscritte in bilancio non siano sufficienti all'erogazione integrale, i contributi spettanti sono proporzionalmente ridotti fra tutti gli aventi diritto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, dopo le parole: «i contributi previsti dalla presente legge»

sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

b) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, o poligrafici.

6. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai predetti contributi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In tal caso tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

8. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

9. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

10. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

11. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

12. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 64.

(Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili)

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000,

n. 342, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 4, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

4. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro

i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

6. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Art. 65.

(Demanio)

1. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è operante, nell'ambito dell'A-

genza medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 66.

(Giochi)

1. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre

il gioco del *poker* o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

b) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;

c) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

d) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

e) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

2. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento nè superiore al 12 per cento delle somme giocate.

3. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

4. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera *a*), e 7».

5. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, comma 3, lettere *a*) o *b*)»

6. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la con-

duzione operativa della rete telematica di cui all' articolo 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

7. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

8. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

10. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

12. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 11, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

13. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 12, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

14. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

15. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

16. Il comma 1, del testo unico dell'articolo 110 di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

17. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

18. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.».

19. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispon-

denti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

20. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed

alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

21. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

22. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

23. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

24. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 14-*ter*. - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le moda-

lità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-*quater*. - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a molo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-*ter*, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-*quinqüies*. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-*ter* e 14-*quater* possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede

di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

25. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, la parola «2005» è sostituita dalla parola «2007». Dopo la parola «trimestre.» è inserita la seguente frase: «La presente disposizione non si applica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.».

26. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per le scommesse:

1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in

cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.».

27. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.».

28. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

29. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme di requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;

b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 67.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate

da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 4 alla presente legge.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 5 alla presente legge.

Art. 68.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

ELENCO 1
(articolo 3)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI DISCREZIONALI
DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER
CONSUMI INTERMEDI

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	1.941	1.993	2.059
1.1.1.3 - Servizio consultivo ed ispettivo tributario	9.757	9.961	10.174
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi	19.642	19.777	20.042
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	99.944	102.269	105.330
2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato	27.131	27.865	28.792
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	81.790	82.079	82.423
3.1.2.16 - Oneri per le privatizzazioni	1.923	1.975	2.041
3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato	87.153	89.509	92.487
3.1.5.6 - Altri servizi di tesoreria	52.618	53.677	54.743
3.1.7.5 - Oneri accessori	640.532	653.343	666.154
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	41.875	40.931	42.248
4.1.5.7 - Altri servizi di tesoreria	615	632	653
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.765	6.529	6.721
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	759.312	610.322	614.078
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	8.162	8.340	8.532
12.1.1.1 - Commissariati di governo	194	200	206

Ministero delle attività produttive

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.597	1.638	1.667
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.678	2.704	2.737
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	497	510	527
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.833	5.916	6.016
3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi	960	986	1.019
3.1.2.9 - Promozione turistica	88	90	93
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.722	1.026	1.049
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.468	1.499	1.531

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	673	691	713
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi.	788	810	837
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	91	93	96
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	178	183	188
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	755	771	788
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	246	252	260
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	101	104	107
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	447	452	459
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	224	230	237
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	538	552	570
9.1.2.1 - Pari opportunità	6.150	6.192	6.275
9.1.2.2 - Occupazione	10	10	11
10.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	265	272	281
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.280	1.289	1.299
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.931	2.991	3.052
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	20.994	21.581	22.296
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.744	3.753	3.764
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.328	1.331	1.334

Ministero della giustizia

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.492	4.650	4.803
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.346	7.418	7.633
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	191.824	201.580	206.087
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi.	4.227	4.341	4.486
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	9.836	9.986	10.115

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	322	322	322
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.736	4.821	4.830
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.091	1.250	1.265
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	567	571	578
5.1.1.1 - Uffici centrali.	522	524	526
5.1.1.2 - Uffici all'estero	1.196	1.205	1.221

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
6.1.1.1 - Uffici centrali.	4.260	4.289	4.336
6.1.1.2 - Uffici all'estero	60.527	63.487	63.713
6.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi.	234	2.500	8.505
6.1.5.5 - Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza	5.954	5.995	6.075
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	526	529	536
8.1.1.1 - Uffici centrali.	8.787	8.835	8.930
8.1.1.2 - Uffici all'estero	1.012	1.019	1.033
10.1.1.1 - Uffici centrali.	1.773	1.796	1.883
10.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	2.251	3.086	4.278
10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali	928	948	1.350
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.150	2.183	2.209
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	461	515	517
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.142	1.149	1.162
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	957	963	976
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	250	252	256
16.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	146	147	173
17.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	377	385	389
18.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	99	100	101
19.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	108	108	109
20.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	115	115	115

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.242	2.297	2.363
2.1.1.1 - Uffici centrali.	25.760	26.453	27.331
2.1.5.6 - Fondi da ripartire per l'operatività scola- stica	12.079	12.405	12.818
2.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi.	10.597	10.884	11.246
3.1.1.1 - Uffici centrali.	50.791	51.634	37.729
3.1.2.5 - Interventi diversi.	732	752	777
4.1.1.1 - Uffici centrali.	9.387	9.610	9.852
4.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	12.945	19.317	19.518
7.1.1.1 - Uffici regionali.	2.140	2.198	2.271
7.1.1.2 - Strutture scolastiche	38.111	38.983	39.967
8.1.1.1 - Uffici regionali.	1.161	1.192	1.232

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
8.1.1.2 - Strutture scolastiche	43.830	44.785	45.820
9.1.1.1 - Uffici regionali	494	508	525
9.1.1.2 - Strutture scolastiche	8.006	8.192	8.404
10.1.1.1 - Uffici regionali	973	999	1.032
10.1.1.2 - Strutture scolastiche	28.196	28.819	29.500
11.1.1.1 - Uffici regionali	951	977	1.009
11.1.1.2 - Strutture scolastiche	28.767	29.390	30.062
12.1.1.1 - Uffici regionali	507	437	450
12.1.1.2 - Strutture scolastiche	6.392	6.535	6.695
13.1.1.1 - Uffici regionali	957	983	1.016
13.1.1.2 - Strutture scolastiche	27.138	27.723	28.352
14.1.1.1 - Uffici regionali	295	303	313
14.1.1.3 - Strutture scolastiche	7.502	7.665	7.841
15.1.1.1 - Uffici regionali	1.253	1.287	1.330
15.1.1.2 - Strutture scolastiche	59.835	61.108	62.457
16.1.1.1 - Uffici regionali	445	458	473
16.1.1.2 - Strutture scolastiche	9.023	9.227	9.456
17.1.1.1 - Uffici regionali	269	276	285
17.1.1.2 - Strutture scolastiche	1.828	1.870	1.920
18.1.1.1 - Uffici regionali	493	506	523
18.1.1.2 - Strutture scolastiche	8.109	8.293	8.499
19.1.1.1 - Uffici regionali	1.239	1.273	1.315
19.1.1.2 - Strutture scolastiche	36.121	36.918	37.792
20.1.1.1 - Uffici regionali	1.865	1.915	1.979
20.1.1.2 - Strutture scolastiche	31.655	32.398	33.251
21.1.1.1 - Uffici regionali	260	267	276
21.1.1.2 - Strutture scolastiche	2.854	2.925	3.008
22.1.1.1 - Uffici regionali	826	849	877
22.1.1.2 - Strutture scolastiche	11.111	11.379	11.694
23.1.1.1 - Uffici regionali	535	550	568
23.1.1.2 - Strutture scolastiche	7.704	7.894	8.122
24.1.1.1 - Uffici regionali	2.603	2.661	2.723
24.1.1.2 - Strutture scolastiche	33.016	33.690	34.377

Ministero dell'interno

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.225	1.257	1.297
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	84.788	87.486	89.775

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

2.1.2.7 - Spese elettorali	85	87	90
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	32.732	37.599	38.771
2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni	100.288	100.661	103.822
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.669	4.795	4.955

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.485	4.534	4.596
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.035	6.076	6.121
2.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette	11	11	11
2.1.2.5 - Difesa del mare	49.415	50.262	50.262
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.277	4.310	4.348
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.730	1.749	1.773
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	14.118	14.271	14.466
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.926	2.017	2.064
6.1.2.1 - Manutenzione opere idrauliche	346	361	364
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.051	4.141	4.232
7.1.2.2 - Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	2.114	2.171	2.243
7.1.5.3 - Fondo di riserva consumi intermedi	217	223	231

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici	892	916	947
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.613	6.777	6.730
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	2.404	2.469	2.551
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.091	1.121	1.158
3.1.5.1 - Manutenzione sedi uffici statali	1.553	1.595	1.648
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	858	881	910
4.1.2.11 - Manutenzione opere marittime	3.430	3.523	3.640
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	54.149	55.338	53.658
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	530	544	563

Ministero delle comunicazioni

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.040	1.069	1.104
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	142	146	151

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	849	868	890
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi.	170	174	180
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	104	106	110
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	357	367	379
5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche.	534	548	566
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	112	115	119
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	617	633	654
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.485	2.551	2.633

Ministero della difesa

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	860	883	913
2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari.	735	755	780
2.1.1.2 - Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	1.596	1.639	1.693
2.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi.	120.396	123.650	127.764
3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	112.300	115.330	119.154
3.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	154	158	163
3.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento	16.954	17.412	17.991
3.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	282.549	290.187	299.840
3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento.	55.815	57.306	59.176
3.1.2.6 - Interventi diversi.	28.648	29.422	30.401
4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	43.416	44.590	46.073
4.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	2.186	2.245	2.320
4.1.1.3 - Formazione e addestramento.	28.928	29.710	30.698
4.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	116.195	119.336	123.306
4.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento.	1.191	1.223	1.264
4.1.1.6 - Istituto Geografico Militare	1.961	2.014	2.081
5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	27.448	28.190	29.128
5.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali	83.655	85.917	88.775
5.1.1.3 - Formazione e addestramento.	14.467	14.858	15.353
5.1.1.4 - Rifornimento idrico isole minori	216	222	229
5.1.1.5 - Assistenza e benessere del personale	566	581	600
5.1.1.6 - Istituto idrografico della Marina	476	489	505
5.1.1.7 - Ammodernamento e rinnovamento.	2.441	2.507	2.590
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	31.999	32.864	33.957
6.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	250	257	265

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

6.1.1.3 - Formazione e addestramento	33.900	34.816	35.974
6.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	163.933	168.365	173.965
6.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento	595	611	632
6.1.2.1 - Assistenza al volo civile	10.306	10.584	10.936

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.415	1.444	1.475
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.287	3.463	3.474
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.424	6.566	6.514
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	11.493	11.804	12.197
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.666	4.779	4.882

Ministero per i beni e le attività culturali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.177	3.245	3.319
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.182	1.208	1.241
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	2.205	2.265	2.340
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	47.620	48.570	49.483
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	19.744	20.244	20.870
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.397	1.430	1.477
5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi	154	158	163

Ministero della salute

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	675	692	713
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	31.726	32.351	32.982
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	9.233	9.357	9.496
3.1.2.13 - Informazione e prevenzione	408	419	433
3.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi	659	677	699
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	12.369	11.233	11.482
4.1.2.3 - Programma anti AIDS	1.375	1.412	1.459

ELENCO 2
(articolo 4)

RIDUZIONE INVESTIMENTI FISSI LORDI DISCREZIONALI
DOTAZIONI DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE
CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI FISSI

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.2.3.1 - Informatica di servizio	2.080,0	2.138,6	2.198,8
1.2.3.2 - Beni mobili	311,8	320,6	329,6
2.2.3.1 - Informatica di servizio	41.347,4	42.513,9	43.709,5
2.2.3.2 - Beni mobili	1.851,4	1.903,6	1.957,2
3.2.3.40 - Beni mobili.	45,7	47,0	48,3
3.2.3.5 - Informatica di servizio	5.337,2	5.485,8	5.568,1
4.2.3.18 - Beni mobili.	1.283,1	1.319,3	1.356,4
4.2.3.2 - Informatica di servizio	32.779,0	33.703,8	34.651,6
5.2.3.14 - Informatica di servizio	1.071,6	1.083,2	1.113,6
5.2.3.15 - Beni mobili.	158,0	162,5	167,0
6.2.3.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1.238,4	1.273,3	1.309,1
6.2.3.2 - Informatica di servizio	20.463,0	21.040,3	21.632,0
6.2.3.3 - Beni mobili	304,9	313,5	322,3
9.2.10.2 - Informatica di servizio	1.316,8	1.353,9	1.392,0
9.2.3.1 - Beni mobili	526,7	541,6	556,8
12.2.3.1 - Beni mobili.	0,8	0,8	0,9

Ministero delle attività produttive

1.2.3.1 - Informatica di servizio	423,9	432,0	440,3
1.2.3.2 - Beni mobili	81,3	83,6	85,9
2.2.3.1 - Informatica di servizio	743,1	755,5	768,4
2.2.3.2 - Beni mobili	215,3	221,3	227,6
3.2.3.1 - Ricerca scientifica	502,2	516,3	530,9
3.2.3.12 - Proprietà industriale	10.873,4	10.961,0	11.052,5
3.2.3.2 - Informatica di servizio	671,1	682,7	694,7
3.2.3.9 - Beni mobili	117,6	120,9	124,3

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

4.2.3.1 - Informatica di servizio	96,8	98,6	100,4
4.2.3.6 - Beni mobili	47,9	49,2	50,6
5.2.3.1 - Informatica di servizio	404,4	412,2	420,2
5.2.3.4 - Beni mobili	73,1	74,6	76,1

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1 - Informatica di servizio	50,7	52,1	53,6
1.2.3.2 - Beni mobili.	65,4	67,3	69,2
2.2.3.1 - Beni mobili.	2,8	2,9	3,0
3.2.3.3 - Beni mobili.	9,7	9,9	10,2
4.2.3.1 - Beni mobili.	3,4	3,5	3,6
5.2.3.1 - Beni mobili.	2,3	2,3	2,4
6.2.3.2 - Beni mobili.	2,8	2,9	3,0
7.2.3.1 - Beni mobili.	8,6	8,8	9,0
8.2.3.1 - Beni mobili.	3,4	3,5	3,6
9.2.3.1 - Beni mobili.	18,2	18,7	19,2
10.2.3.3 - Beni mobili.	16,8	17,2	17,7
11.2.3.2 - Beni mobili.	21,6	22,2	22,8
12.2.3.1 - Informatica di servizio	5.678,4	5.838,5	6.002,7
12.2.3.2 - Beni mobili.	10,8	11,1	11,4
13.2.3.1 - Beni mobili.	1.282,0	1.318,2	1.355,2
14.2.3.1 - Beni mobili.	18,8	19,3	19,8
15.2.3.1 - Beni mobili.	5,7	5,9	6,0

Ministero della giustizia

1.2.3.2 - Beni mobili	223,3	229,6	236,0
2.2.3.3 - Beni mobili	267,0	274,5	282,2
3.2.3.2 - Attrezzature e impianti.	40.102,1	40.272,5	40.445,6
3.2.3.3 - Informatica di servizio	26.942,9	27.638,5	28.347,6
3.2.3.4 - Beni mobili	462,9	476,0	489,4
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti.	1.393,9	1.433,2	1.473,5
5.2.3.3 - Beni mobili	27,2	28,0	28,7

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero degli affari esteri

1.2.3.1 - Beni mobili.	36,9	37,2	37,5
2.2.3.3 - Beni mobili.	24,5	24,7	24,9
3.2.3.1 - Beni mobili.	14,1	14,2	14,3
4.2.3.2 - Beni mobili.	9,6	9,7	9,8
5.2.3.1 - Beni mobili.	39,4	39,7	40,1
6.2.3.2 - Beni mobili.	44,0	44,3	44,7
7.2.3.1 - Beni mobili.	10,9	11,0	11,1
8.2.3.1 - Beni mobili.	941,4	949,0	956,9
8.2.3.2 - Informatica di servizio	4.530,6	4.567,1	4.605,2
10.2.3.1 - Beni mobili.	488,7	492,6	496,7
11.2.3.1 - Beni mobili.	29,9	30,1	30,4
12.2.3.1 - Beni mobili.	15,4	15,5	15,6
13.2.3.1 - Beni mobili.	15,4	15,5	15,6
14.2.3.1 - Beni mobili.	3,3	3,3	3,4
15.2.3.1 - Beni mobili.	11,2	11,3	11,4
16.2.3.1 - Beni mobili.	5,4	5,5	5,5
17.2.3.1 - Beni mobili.	5,4	5,5	5,5
18.2.3.1 - Beni mobili.	5,4	5,5	5,5
19.2.3.1 - Beni mobili.	5,4	5,5	5,5
20.2.3.1 - Beni mobili.	11,0	11,1	11,2

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.2.3.1 - Beni mobili.	211,4	217,4	223,5
2.2.3.1 - Beni mobili.	278,1	285,9	293,9
2.2.3.3 - Strutture scolastiche	61,6	63,4	65,1
2.2.3.4 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	2.495,8	2.566,3	2.638,4
3.2.3.3 - Beni mobili.	821,8	845,0	868,8
4.2.3.1 - Beni mobili.	195,7	201,3	206,9
7.2.3.3 - Beni mobili.	69,3	71,2	73,3
8.2.3.3 - Beni mobili.	48,4	49,8	51,2
9.2.3.3 - Beni mobili.	25,5	26,2	27,0
10.2.3.3 - Beni mobili.	43,8	45,0	46,3

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
11.2.3.3 - Beni mobili.	53,4	54,9	56,4
12.2.3.3 - Beni mobili.	24,3	25,0	25,7
13.2.3.3 - Beni mobili.	58,4	60,0	61,7
14.2.3.3 - Beni mobili.	15,9	16,4	16,8
15.2.3.2 - Beni mobili.	58,1	59,8	61,5
16.2.3.3 - Beni mobili.	25,5	26,2	27,0
17.2.3.3 - Beni mobili.	15,9	16,4	16,8
18.2.3.3 - Beni mobili.	25,5	26,2	27,0
19.2.3.3 - Beni mobili.	37,2	38,3	39,3
20.2.3.3 - Beni mobili.	60,7	62,4	64,1
21.2.3.4 - Beni mobili.	15,9	16,4	16,8
22.2.3.4 - Beni mobili.	34,1	35,1	36,1
23.2.3.4 - Beni mobili.	26,9	27,6	28,4
24.2.3.4 - Beni mobili.	57,0	58,6	60,3

Ministero dell'interno

1.2.3.1 - Beni mobili	126,9	130,4	134,1
2.2.3.1 - Informatica di servizio	7.929,7	8.153,4	8.382,7
2.2.3.3 - Beni mobili	2.911,4	2.993,5	3.077,7

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.2.3.3 - Beni mobili	49,1	50,5	52,0
2.2.3.14 - Beni mobili.	126,8	130,4	134,0
3.2.3.6 - Beni mobili	101,6	104,4	107,4
4.2.3.17 - Beni mobili.	48,2	49,6	51,0
5.2.3.10 - Beni mobili.	99,0	101,8	104,7
6.2.3.7 - Beni mobili	266,1	273,6	281,3
7.2.3.1 - Informatica di servizio	268,8	276,4	284,2
7.2.3.4 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	198,9	204,5	210,2
7.2.3.5 - Beni mobili	73,7	75,8	77,9

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2.3.1 - Informatica di servizio	30,2	31,1	31,9
1.2.3.2 - Beni mobili.	67,3	69,2	71,1
2.2.3.1 - Ricerca scientifica	81,7	84,0	86,3
2.2.3.10 - Beni mobili.	745,9	767,0	788,5
2.2.3.2 - Informatica di servizio	41.245,2	41.268,1	38.952,5
3.2.3.1 - Edilizia di servizio.	211.322,3	216.322,0	221.439,2
3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici.	4.017,9	4.091,7	4.167,3
3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale	459,3	472,3	485,6
3.2.3.24 - Beni mobili.	128,7	132,3	136,0
3.2.3.25 - Informatica di servizio	33,8	34,8	35,8
4.2.3.11 - Beni mobili.	41,0	42,2	43,4
4.2.3.3 - Opere marittime e portuali	253.050,6	258.136,7	263.224,9
4.2.3.4 - Informatica di servizio	42,0	43,2	44,4
5.2.3.1 - Edilizia di servizio.	5.246,8	5.394,8	5.546,5
5.2.3.13 - Beni mobili.	333,4	342,8	352,5
5.2.3.14 - Opere varie.	6.082,9	6.198,1	4.316,2
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti	208,2	214,1	220,1
5.2.3.3 - Informatica di servizio	1.051,8	1.081,5	1.111,9
7.2.3.1 - Beni mobili.	41,8	41,7	42,5
7.2.3.2 - Informatica di servizio	40,1	41,2	42,4

Ministero delle comunicazioni

1.2.3.1 - Beni mobili	42,7	43,9	45,2
2.2.3.2 - Beni mobili	17,0	17,5	18,0
3.2.3.1 - Beni mobili	8,6	8,8	9,1
4.2.3.2 - Beni mobili	8,6	8,8	9,1
5.2.3.1 - Controllo emissioni radioelettriche	2.174,7	2.236,0	2.298,9
5.2.3.2 - Beni mobili	12,4	12,8	13,2
6.2.3.1 - Beni mobili	9,1	9,3	9,6
7.2.3.2 - Beni mobili	8,8	9,0	9,3
7.2.3.3 - Ricerca scientifica	2.159,8	2.220,7	2.283,1
8.2.3.1 - Informatica di servizio	2.387,3	869,6	894,0
8.2.3.2 - Beni mobili	286,9	295,0	303,3

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero della difesa

1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca	69.469,2	70.028,5	70.613,2
1.2.3.2 - Informatica di servizio	43,5	44,7	46,0
2.2.3.1 - Informatica di servizio	27,2	28,0	28,7
3.2.3.3 - Informatica di servizio	4.675,6	4.807,5	4.942,7
3.2.3.4 - Attrezzature e impianti	1.322.332,8	1.345.428,0	1.369.179,2
3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento	95.348,0	98.037,9	100.794,9
3.2.3.7 - Edilizia di servizio	6,0	6,2	6,4
4.2.3.1 - Informatica di servizio	12.719,8	13.078,6	13.446,4
5.2.3.1 - Informatica di servizio	1.208,2	1.242,2	1.277,2
6.2.3.1 - Informatica di servizio	6.087,3	6.259,0	6.435,1

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1 - Beni mobili	30,5	31,3	32,1
2.2.3.8 - Beni mobili	34,7	35,7	36,7
3.2.3.6 - Beni mobili	86,2	88,6	91,1
3.2.3.8 - Informatica di servizio	3,5	3,6	3,7
4.2.3.3 - Beni mobili	89,3	91,8	94,4
4.2.3.5 - Informatica di servizio	10,0	10,3	10,6

Ministero per i beni e le attività culturali

1.2.3.1 - Informatica di servizio	121,2	124,6	128,1
1.2.3.4 - Beni mobili	49,8	51,2	52,6
2.2.3.1 - Informatica di servizio	536,8	552,0	567,5
2.2.3.8 - Beni mobili	116,8	120,1	123,5
3.2.3.11 - Beni mobili	105,1	108,0	111,1
4.2.3.2 - Informatica di servizio	488,7	502,5	516,6
4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale	13.984,3	789,0	693,8
4.2.3.8 - Beni mobili	274,4	282,1	290,1
5.2.3.2 - Informatica di servizio	22,3	22,9	23,6
5.2.3.8 - Beni mobili	30,5	31,3	32,2

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

*(migliaia di euro)***Ministero della salute**

1.2.3.2 - Beni mobili	40,1	41,2	42,3
2.2.3.1 - Beni mobili	129,4	133,0	136,8
2.2.3.4 - Informatica di servizio	631,4	649,2	667,5
3.2.3.1 - Beni mobili	195,2	200,7	206,3
4.2.3.1 - Beni mobili	129,4	133,0	136,8
	2.284.609	2.312.607	2.351.880

ELENCO 3
(articolo 5)

RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO
DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
ECONOMIA E FINANZE.	1.984.151	1.997.546	2.070.845
3.1.2.4 - Poste italiane	182.604	189.654	219.646
Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	22.574	22.574	22.760
Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto poste telegrafonici	8.107	8.107	8.173
Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	10.923	10.923	11.013
Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa.	141.000	148.050	177.700
3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato	1.326.025	1.326.025	1.336.935
Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA	1.324.002	1.324.002	1.334.896
Legge n. 440 del 1989, art. 3, comma 1: utilizzazione del porto franco di Trieste	202	202	203
Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali	1.821	1.821	1.836

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi	4.935	4.230	4.265
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse	4.230	4.230	4.265
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: finanziamento agli investimenti	705	-	-
3.1.2.43 - Contratti di programma.	188.587	188.587	190.139
Legge n. 449 del 1997, art. 30, comma 3: misure di stabilizzazione della finanza pubblica	118.087	118.087	119.059
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto B: misure correttive degli ef- fetti finanziari di leggi di spesa.	70.500	70.500	71.080
3.1.2.45 - ANAS	282.000	289.050	319.860
Decreto-legge n. 138 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS spa	282.000	289.050	319.860
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	17.625	17.625	17.770
3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale	17.625	17.625	17.770
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 234:	17.625	17.625	17.770
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	30.439	30.439	30.689
3.1.2.1 - Occupazione	23.667	23.667	23.861

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali.	23.667	23.667	23.861
9.1.2.2 - Occupazione	3.495	3.495	3.524
Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.	3.495	3.495	3.524
14.1.2.1 - Pari opportunità.	3.277	3.277	3.304
Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	3.277	3.277	3.304
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	385.850	378.047	383.953
2.1.5.5 - Scuole non statali	200.676	200.676	202.327
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	200.676	200.676	202.327
3.1.2.1 - Scuole non statali	711	725	745
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	711	725	745
4.1.2.10 - Università e istituti non statali	10.575	—	—
Decreto legge n. 115 del 2005, art. 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino	10.575	—	—
7.1.2.1 - Scuole non statali	36.022	36.022	36.318
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	36.022	36.022	36.318

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
8.1.2.1 - Scuole non statali	10.286	10.492	10.786
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	10.286	10.492	10.786
9.1.2.1 - Scuole non statali	4.678	4.772	4.906
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.678	4.772	4.906
10.1.2.1 - Scuole non statali	20.559	20.971	21.558
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	20.559	20.971	21.558
11.1.2.1 - Scuole non statali	13.582	13.854	14.242
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	13.582	13.854	14.242
12.1.2.1 - Scuole non statali	3.125	3.187	3.277
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	3.125	3.187	3.277
13.1.2.1 - Scuole non statali	8.640	8.813	9.060
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	8.640	8.813	9.060
14.1.2.1 - Scuole non statali	1.368	1.395	1.434
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	1.368	1.395	1.434
15.1.2.1 - Scuole non statali	17.696	18.050	18.555
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	17.696	18.050	18.555

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
16.1.2.1 - Scuole non statali	2.370	2.417	2.485
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	2.370	2.417	2.485
17.1.2.1 - Scuole non statali	514	524	539
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	514	524	539
18.1.2.1 - Scuole non statali	2.420	2.468	2.537
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	2.420	2.468	2.537
19.1.2.1 - Scuole non statali	10.639	10.852	11.155
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	10.639	10.852	11.155
20.1.2.1 - Scuole non statali	24.540	25.031	25.732
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	24.540	25.031	25.732
21.1.2.1 - Scuole non statali	897	915	941
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	897	915	941
22.1.2.1 - Scuole non statali	8.088	8.250	8.481
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	8.088	8.250	8.481
23.1.2.1 - Scuole non statali	3.481	3.550	3.650
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	3.481	3.550	3.650

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
24.1.2.1 - Scuole non statali	4.983	5.083	5.225
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.983	5.083	5.225
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	231.506	231.557	233.512
4.1.2.2 - Società di servizi marittimi	128.239	128.239	129.294
Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale.	109.275	109.275	110.174
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto 16: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi.	18.964	18.964	19.120
4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione	18.751	18.751	18.905
Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili	18.751	18.751	18.905
5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione	84.516	84.567	85.313
Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili	69.314	69.314	69.884
Regio decreto-legge n. 1121 del 1938, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata.	2.543	2.594	2.666

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione	12.659	12.659	12.763
COMUNICAZIONI	69.568	69.568	70.141
4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale	69.568	69.568	70.141
Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), art. 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	14.564	14.564	14.684
Legge n. 28 del 2000, art. 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	2.347	2.347	2.366
Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), art. 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	15.292	15.292	15.418
Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), art. 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	14.100	14.100	14.216
Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), art. 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	3.525	3.525	3.554
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	19.035	19.035	19.192

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia	705	705	711
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.724	21.736	18.721
2.1.2.7 - Pesca.	9.870	3.525	-
Decreto-legge n. 16 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche	6.345	-	-
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.	3.525	3.525	-
3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo.	17.854	18.211	18.721
Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali	17.854	18.211	18.721
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2.402	2.403	2.423
3.1.2.2 - Editoria libraria.	2.402	2.403	2.423
Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero	182	182	183
Decreto-legge n. 657 del 1974: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente.	36	37	38
Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di elevato valore culturale	1.456	1.456	1.468

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la
promozione del libro e dei prodotti editoriali di
elevato valore culturale

728 728 734

TOTALE . . . 2.749.265 2.748.921 2.828.054

ELENCO 4
(articolo 15)

ENTRATE TRIBUTARIE

- 1.1.1 - *IRPEF*
 - 1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.2 - *IRES*
 - 1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.3 - *ILOR*
 - 1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.4 - *Imposte sostitutive*
 - 1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.5 - *Ritenute a titolo di imposta definitiva*
 - 1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.7 - *Altri introiti diretti*
 - 1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.8 - *IVA su scambi interni e intracomunitari*
 - 1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.10 - *Lotto, lotterie ed altre attività di gioco*
 - 1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.11 - *IVA su importazioni*
 - 1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.12 - *Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine*
 - 1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.13 - *Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti*
 - 1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

- 1.1.14 - *Imposte sui generi di monopolio*
 - 1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.15 - *Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato*
 - 1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.20 - *Altri tributi indiretti*
 - 1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

- 1.2.5 - *Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*

Limitatamente ai capitoli:

- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316

ALLEGATO 1
(Articolo 67, comma 7)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
-----------------	----------------------------	--------------------------------------	------	------	-------------------

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE		1.282.709	325.000	385.000	
1. Fondo spese elettorali partiti politici (3.1.2.23 - cap. 1638) Legge 157 del 1999 e Legge 156 del 2002.	-	40.000	40.000	40.000	P
2. D.P.R.. 915/78 (2.1.2.3 - cap. 1316) Pen- sioni di guerra - eccedenze 2004.	-	65.000	65.000	65.000	P
3. Legge n. 335/95, art. 2 (3.1.6.1 - cap. 2198) Assegni e medaglie al valor militare - eccedenze	-	120.000	120.000	120.000	P
4. Legge n. 515/93 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste. . .	22.500	22.500	-	-	2006
5. Legge n. 416/91 (3.1.2.5 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97 - '99.	18.069	18.069	-	-	2006
6. Legge n. 71/94 art. 6, c. 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - IPOST	10.000	10.000	-	60.000	P
7. Legge n. 81/96 (3.1.2.24 - cap. 1647) - Accordo Lomè.	12.000	112.000	-	-	2006
8. Legge n. 67/88 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie po- stali	10.700	10.700	-	-	2006
9. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA (4.1.2.18 - cap. 2862)	767.829	767.829	-	-	2006
10. Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Federalismo amministrativo - (4.1.2.17 - cap. 2856). .	116.611	116.611	100.000	100.000	2008

P onere permanente

Segue: ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		337.900	-	-	
1. Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 19 e 20 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Oneri per agevolazioni a familiari di persone con handicap. .	37.829	37.829	-	-	2006
2. Legge 20 dicembre 1996, n. 640, art. 1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, co. 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati	9.004	9.004	-	-	2006
3. Legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090	2.090	-	-	2006
4. Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi.	266.032	266.032	-	-	2006
5. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 (11.1.2.10 - cap. 4367) - Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355	3.355	-	-	2006
6. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, co. 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, co. 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori. .	19.590	19.590	-	-	2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		603.000	200.000	200.000	
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64 (2.1.2.1 - capp. 1360 e 1364 n.i.) - Spese di giustizia	403.000	603.000	200.000	200.000	2008
MINISTERO DELL'INTERNO		377.808	90.939	90.939	
1. Legge n. 388/00, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI).	286.870	377.808	90.939	90.939	P

Segue: ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		327	162	162	
1. Legge 27/1988, n. 488 (4.1.2.2 - cap. 2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) . . .	147	294	147	147	P
2. Legge n. 743/1980 (4.1.2.2 - cap. 2226) - Ac- cordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE. . .	18	33	15	15	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUT- TURE E DEI TRASPORTI		29.900	-	-	2006
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione.	29.900	29.900	-	-	2006
MINISTERO DELLA SALUTE		80.000	80.000	80.000	
1. Legge 25/2/1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati.		80.000	80.000	80.000	P
TOTALE.		2.711.644	696.101	756.101	

ALLEGATO 2
(Articolo 67, comma 8)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>			
Incentivi alle imprese.	18.523.000	18.523.000	15.523.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2.	15.523.000	15.523.000	15.523.000
Legge n. 730 del 1983, art. 18, commi 8 e 9	3.000.000	3.000.000	—
TOTALE . . .	18.523.000	18.523.000	15.523.000
<i>Ministero della giustizia</i>			
Edilizia penitenziaria e giudiziaria.	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259.	12.458.000	—	—
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 . .	70.108.931	70.108.931	70.108.931
TOTALE . . .	82.566.931	70.108.931	70.108.931

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>			
Università e ricerca	94.175.915	94.175.915	94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	49.063.405	49.063.405	49.063.405
Edilizia universitaria	90.000.000	—	—
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8.	90.000.000	—	—
TOTALE . . .	184.175.915	94.175.915	94.175.915

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>			
Difesa del suolo e tutela ambientale	271.438.772	77.331.772	77.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2, commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914	1.032.914	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93.	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366.	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, comma 2 e legge 30 dicembre 2004, n. 311.	30.000.000	—	—
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 . . .	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e legge 24 dicembre 2003, n. 350	120.000.000	—	—
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.	20.000.000	—	—
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e legge 24 dicembre 2003, n. 350, e legge 30 dicembre 2004, n. 311	8.607.000	—	—
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4. .	11.000.000	—	—
Legge 31 luglio 2002, n. 179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.	4.500.000	—	—
TOTALE . . .	271.438.772	77.331.772	77.331.772

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero della difesa</i>			
Ricerca scientifica	69.000.000	69.000.000	69.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	69.000.000	69.000.000	69.000.000
TOTALE . . .	69.000.000	69.000.000	69.000.000
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>			
Agricoltura, foresta e pesca	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma 4.	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46.	123.208.000	15.600.000	—
TOTALE . . .	136.310.995	28.702.995	13.102.995

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>			
Patrimonio culturale.	188.742.376	188.742.376	188.742.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1.	138.486.232	138.486.232	138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1.	3.164.569	3.164.569	3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1.	206.583	206.583	206.583
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83.	46.568.535	46.568.535	46.568.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	316.457	316.457	316.457
TOTALE . . .	188.742.376	188.742.376	188.742.376

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA LEGGE FINANZIARIA			
	2006	2007	2008
	(importi in milioni di Euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	10.162	6.424	6.312
Pubblico impiego	1.200	1.198	1.198
Eccedenze di spesa	2.309	696	756
Missioni di pace	1.000	0	0
Sanità	1.482	1.027	1.030
Riduzione costo lavoro	1.996	2.429	2.518
Fondo famiglia	1.140	0	0
Altri interventi	1.033	1.072	809
Effetti indotti	2	2	2
Tabella "A"	315	305	325
Tabella "C"	45	0	0
Minori entrate correnti			
Articolato:	872	510	248
Sgravi fiscali	872	510	248
Totale oneri da coprire	11.394	7.239	6.885
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	4.927	3.302	3.123
Interventi vari	2.450	550	400
Giochi	690	970	1.023
Rivalutazioni	912	34	37
Tassa sulle reti	800	800	900
Effetti indotti	75	948	764
Riduzione spese correnti			
Articolato:	4.672	4.707	4.707
Pubblico impiego	7	7	7
Spese PA	3.265	3.265	3.265
Disposizioni per enti locali	0	35	35
Trasferimenti imprese	1.150	1.150	1.150
Altri interventi	105	105	105
Effetti indotti (effetto netto)	145	145	145
Tabella "C"	0	239	244
Decreto-legge fiscale	4.702	5.885	5.603
Totale mezzi di copertura	14.301	14.133	13.677
Differenza	2.907	6.894	6.792
A - Miglioramento risparmio pubblico a LV	1.030	7.590	17.225
Margine	3.937	14.484	24.017

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(In milioni di euro)

	Assestato 2005		Iniziali 2006		2007	2008
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	24.349	24.349	24.364	24.364	24.364	24.364
Rimborsi Iva	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Anticipo concessionari	4.449	4.449	4.464	4.464	4.464	4.464
Tit.III-F.Amm.ti titoli di Stato	0	0	0	0	0	0
SPESA CORRENTE	33.250	33.250	27.835	27.835	27.514	27.514
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Personale Forze armate e di polizia	40	40	0	0	0	0
Spese di giustizia	365	365	0	0	0	0
Regolazione concessionari riscossione	4	4	0	0	0	0
Anticipo concessionari	4.449	4.449	4.464	4.464	4.464	4.464
Rimborso INAIL	35	35	0	0	0	0
Ammassi agricoli	7	7	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	473	473	0	0	0	0
Fitto locali polizia di Stato	171	171	171	171	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze	150	150	150	150	0	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	1.528	1.528	0	0	0	0
Comm.liq. indennità buonuscita Poste	52	52	0	0	0	0
INPS Invalidi civili	546	546	0	0	0	0
CONI servizi SPA	68	68	0	0	0	0
Vincite e commissioni lotto	2.312	2.312	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.101	2.196	101	101	26	0
Disavanzi USL	2.000	2.000	0	0	0	0
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	0
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	0	0
Chiusura sospeso difesa	0	95	0	0	0	0
TOTALE SPESA	35.351	35.446	27.936	27.936	27.540	27.514
Tabella C - FSN - IRAP 2003 (2701/Mef)			1.102	1.102		
Disavanzi sanità			2.000	2.000		
Eccedenza di spesa						
Spese di giustizia			403	403		
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	35.351	35.446	31.441	31.441	27.540	27.514

TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	13.437	36.847	53.247
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9.570	31.950	31.950
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	31.228	39.859	39.859
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.859	9.859	9.859
MINISTERO DELL'INTERNO	40.000	15.000	15.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	710	986	2.482
MINISTERO DELLA DIFESA	417	417	417
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.568	11.600	9.600
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	783	45	45
MINISTERO DELLA SALUTE	341.963	342.963	342.963
TOTALE TABELLA A	452.535	489.526	505.422
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	459.059	377.144	348.144
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7.900	7.900	7.900
TOTALE TABELLA B	473.959	385.044	356.044
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(migliaia di euro)

Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	7.410	-	-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)	15.000	15.000	15.000
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	43.500	43.500	43.500
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	94.400	-	-
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	26.000	26.000	26.000
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	160.000	160.000	160.000
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442)	426.000	426.000	426.000
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)	286	286	286
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	203.000	203.000	203.000
- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	80.405	80.405	80.405
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. - ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)	41.000	41.000	41.000
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)	550.000	550.000	550.000
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707/P)	17.000	17.000	17.000
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. - ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)	5.700	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613</p>	1.900	1.900	1.900
<p>LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>(3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)</p>	20.000	20.000	20.000
<p>LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE)</p> <p>(2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)</p>	10.000	10.000	10.000
<p>LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO.</p> <p>(3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)</p>	6.600	-	-
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA)</p> <p>(4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)</p>	1.102.000	-	-
<p>LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.</p> <p>(3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)</p>	3.920	3.920	3.920
<p>LEGGE N.230 DEL 1998 : FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.</p> <p>(3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)</p>	212.000	212.000	212.000
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ</p> <p>(3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)</p>	1.735	1.735	1.735
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).</p> <p>(3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525)</p>	216.000	216.000	216.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.</p> <p>(12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)</p>	22.000	22.000	22.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59"</p> <p>(6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)</p>	15.100	15.100	15.100
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)</p> <p>(6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP.3901)</p>	113.000	113.000	113.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997</p> <p>(3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)</p>	315.000	315.000	315.000
<p>LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI</p> <p>(4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2820)</p>	9.000	9.000	9.000
<p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI</p> <p>(3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP.2156)</p>	136.000	139.000	139.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513/P)</p>	4.950	4.950	4.950
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)</p>	3.500	3.500	3.500
<p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 14 COMMA 1: ACCISE GAS METANO (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - CAP.3823)</p>	100.000	100.000	100.000
	3.962.406	2.749.296	2.749.296
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
<p>LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)</p>	22.000	22.000	22.000
<p>LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)</p>	21.700	21.700	21.700
<p>LEGGE N.282 DEL 1991: E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA . (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7630)</p>	200.000	200.000	200.000
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280</p>	28.400	28.400	28.400
<p>LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)</p>	98.000	98.000	98.000
	62.200	62.200	62.200
	432.300	432.300	432.300
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
<p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.4332)</p>	600	-	-
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4161)</p>	2.000	2.000	2.000
<p>LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - CAP.3671)</p>	1.157.000	1.161.000	1.161.000
	1.159.600	1.163.000	1.163.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:			
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768)	5.000	5.000	5.000
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1160	120	120	120
	5.120	5.120	5.120
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE			
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)	2.800	2.800	2.800
LEGGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)	2.500	2.500	2.500
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.200 DEL 1967:DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3105)	2.400	2.400	2.400
LEGGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749)	1.000	1.000	1.000
LEGGE N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052)	280	280	280
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2164 ,2165 ,2166 ,2168 ,2169 ,2170 ; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195)	400.000	390.000	380.000
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063)	2.800	2.800	2.800
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163	6.200	6.200	6.200
LEGGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)	5.000	5.000	5.000
LEGGE N.58 DEL 2001:ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2210)	2.300	2.300	2.300
LEGGE N.91 DEL 2005 : CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA). - ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (12.1.2.2 - Solidarieta' internazionale - CAP.3421)	-	-	3.600
	425.280	415.280	408.880

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N.407 DEL 1974:RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.7291)	4.700	4.700	4.700
LEGGE N.394 DEL 1977:POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (4.1.2.14 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP.1709)	8.000	8.000	8.000
LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRÀ (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)	370	370	370
LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP.1690)	122.000	122.000	122.000
LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (4.1.2.10 - Universita' ed istituti non statali - CAP.1692)	133.000	133.000	133.000
LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP.1695)	147.000	147.000	147.000
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: LETTERA A : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP.1694)	6.920.500	6.950.000	6.950.000
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP.1679	18.500	18.500	18.500
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1270/P)	181.000	181.000	181.000
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP.7236)	1.630.000	1.630.000	1.630.000
LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.7273/P)	32.000	32.000	32.000
	9.197.070	9.226.570	9.226.570
MINISTERO DELL'INTERNO			
LEGGE N.451 DEL 1959:ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)	22.600	22.600	22.600
LEGGE N.968 DEL 1969:E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)	18.100	18.100	18.100
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815;)	3.000	3.000	3.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286</p>	110	110	110
	43.810	43.810	43.810
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p> <p>LEGGE N.979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (2.1.2.5 - Difesa del mare - CAPP.1644 ,1646/P)</p>	41.500	41.500	41.500
<p>DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.</p> <p>(2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1388 ,1389)</p>	220	220	220
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1551</p>	51.000	51.000	51.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.</p> <p>(7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.3621 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.8831;)</p>	85.000	85.000	85.000
	177.720	177.720	177.720
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N.721 DEL 1954:ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO</p> <p>(6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)</p>	4.510	4.510	4.510
<p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA</p> <p>-6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719</p>	800	800	800
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2032</p>	350	350	350
<p>DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."</p> <p>(4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098)</p>	640	640	640
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>(4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)</p>	64.000	64.000	64.000
<p>LEGGE N.431 DEL 1998:DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)</p> <p>(3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)</p>	217.000	217.000	217.000
	287.300	287.300	287.300
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA</p> <p>(3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1253)</p>	42.000	42.000	42.000
<p>- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI</p> <p>(7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.4840)</p>	25.000	25.000	25.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Seque : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1352</p>	800	800	800
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.</p> <p>(3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.1360 3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.7145;)</p>	13.300	13.300	13.300
<p>LEGGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN</p> <p>(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1354)</p>	4.000	4.000	4.000
<p>- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO</p> <p>(3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.1345)</p>	70	70	70
	85.170	85.170	85.170
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA</p> <p>-2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476 ,1477 ,1482 ;</p>	17.000	17.000	17.000
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200</p>	5.450	5.450	5.450
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.</p> <p>(3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP.2083)</p>	93.000	93.000	93.000
	115.450	115.450	115.450
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA</p> <p>(3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)</p>	2.400	2.400	2.400
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>(2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1261 ,1262 ,1263 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1942)</p>	5.400	5.400	5.400
<p>LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.</p> <p>(5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.2641 ,2642 ,2643 ,2644 ,2645 ,2646 ,2647 ; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8218 ,8219 ,8220 ,8221 ,8222 ,8223)</p>	300.000	300.000	300.000
<p>LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE</p> <p>(4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)</p>	850	850	850
<p>LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI</p> <p>(3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)</p>	2.750	2.750	2.750
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100</p>	30.700	30.700	30.700

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
	342.100	342.100	342.100
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.4320)	20.050	20.050	20.050
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP.3453)	31.000	31.000	31.000
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP.3392)	285.000	275.000	275.000
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.3443)	90.000	87.000	87.000
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.3447)	66.000	66.000	66.000
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3412	5.700	5.700	5.700
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP.4340)	4.100	4.100	4.100
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.3457)	5.100	5.100	5.100
DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAPP.3458 ,3459 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP.7230;)	46.000	46.000	46.000
	552.950	539.950	539.950
TOTALE GENERALE	16.786.276	15.583.066	15.576.666

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(migliaia di euro)			Tabella D
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.			
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)	3.767.000	-	-
LEGGE N.236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE			
- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (SETTORE N.19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)	160.102	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA			
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-	850.000	850.000
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)			
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576	100.000	100.000	8.300.000
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.			
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)	50.000	100.000	100.000
	4.077.102	1.050.000	9.250.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.			
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (3.2.3.1 - Occupazione - CAP.7202)	500.000	-	-
	500.000	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)			
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020)	20.000	20.000	30.000
	20.000	20.000	30.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)			
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308;	10.000	50.000	100.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
	10.000	50.000	100.000
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (SETTORE N.27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)	100.000	-	-
	100.000	-	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)	50.000	100.000	100.000
	50.000	100.000	100.000
TOTALE GENERALE	4.757.102	1.220.000	9.480.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice "1" indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché l'eventuale settore di riferimento nella tabella F.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(migliaia di euro)

Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzia- mento
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	-20.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (SETTORE N.10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP.7165)	-8.000	-8.000	-	0
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)	-40.000	-	-	0
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299)	-15.400	-15.400	-	0
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (SETTORE N.9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)	-10.300	-10.300	-10.300	0
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA. - ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-22.700	-22.700	-	0
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-51.600	-91.600	-	0
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	-256.000	-256.000	-256.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD</p> <p>(SETTORE N.27)</p> <p>(3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p>	-2.000	-2.000	-2.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.</p> <p>(SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)</p>	-100.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 3 COMMA 25: RIMBORSI IVA</p> <p>(4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - CAP.7577)</p>	-75.000	-	-	0
<p>- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA</p> <p>(SETTORE N.17)</p> <p>(4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)</p>	-24.000	-6.000	-	0
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI</p> <p>(SETTORE N.21)</p> <p>(3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI</p> <p>(SETTORE N.19)</p> <p>(4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536)</p>	-70.000	-60.000	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE .</p> <p>- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO</p> <p>(SETTORE N.19)</p> <p>(4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)</p>	-9.500	-1.000	-	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziamen- to
<p>DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 5: (SETTORE N.27) (4.2.3.3S - Criminalita' organizzata e immigrazione illegale - CAP.7589)</p>	-8.000	-450	-	0
<p>- ART. 8/bis COMMA 1: TOROC - TORINO 2006 RIFINANZIAMENTO DL 7 DEL 2005 (SETTORE N.24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7364)</p> <p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p>	-4.000	-12.000	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-560.000	-	-	0
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-40.000	-	-	0
<p>LEGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7621)</p>	-2.000	-	-	0
<p>- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7622)</p>	-2.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)</p>	-12.000	-12.000	-	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 1 COMMA 265: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.800	-28.800	-	0
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE				
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (SETTORE N.2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - CAP.7485)	-40.000	-110.000	-	0
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.000	-34.000	-26.000	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
REGIO DECRETO N.787 DEL 1931:REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020 /P)	-46.600	-46.600	-46.600	0
DECRETO LEGGE N.201 DEL 2002 : MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA				
- ART. 9: MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020/P)	-8.200	-	-	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA				
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):				
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	-60.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254	-40.000	-	-	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
LEGGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)	-80.000	-	-	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
<p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO.</p> <p>(SETTORE N.3) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI.</p> <p>(SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-5.700	-	-	0
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA</p> <p>(SETTORE N.17) (3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.</p> <p>(SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	-0
<p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.</p> <p>(SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI</p> <p>(SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)</p>	-15.400	-15.400	-15.400	0
<p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE</p> <p>(SETTORE N.11) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151)</p>	-40.200	-40.200	-40.200	0
<p>- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO.</p> <p>(SETTORE N.11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)</p>	-10.300	-10.300	-7.200	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI</p> <p>(SETTORE N.27) (5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8223)</p>	-800	-800	-	0
<p>- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA</p> <p>(SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7481)</p>	-2.000	-2.000	-2.000	0
<p>- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE</p> <p>(SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7482)</p>	-2.000	-	-	0
<p>- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>(SETTORE N.16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP.7514)</p> <p>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</p>	-4.000	-4.000	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE</p> <p>(SETTORE N.4) -2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230</p> <p>MINISTERO DELLA DIFESA</p>	-13.900	-20.000	-20.000	0
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.264 DEL 1997:RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549.</p> <p>(1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7000)</p>	-46.000	-46.000	-46.000	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO</p> <p>(SETTORE N.27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP.7132)</p> <p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p>	-41.300	-41.300	-41.300	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI</p> <p>(SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p>	-82.100	-10.400	-	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziamen- to
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	-20.000	-	-	0
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3 COMMA 83: DEVOLUZIONE DEGLI UTILI DEL LOTTO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-30.900	-30.900	-30.900	0
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 3 COMMA 1: PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-2.000	-2.000	-2.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-92.200	-92.200	-92.200	0
DECRETO LEGISLATIVO N.127 DEL 2003:RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.). (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	-200	-200	-200	0
MINISTERO DELLA SALUTE LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	-64.000	-	-	0
TOTALE GENERALE	-2.209.100	-1.040.550	-646.300	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA - INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE - RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITA' PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA SCONTANO GLI EVENTUALI EFFETTI DELLE PRECEDENTI TABELLE D (RIFINANZIAMENTO) ED E (DEFINANZIAMENTO).

I LIMITI DI IMPEGNO FIGURANO NELLA TABELLA SOLO SE LA LORO DECORRENZA COINCIDE CON UNO DEGLI ESERCIZI DEL BILANCIO TRIENNALE.

LA NATURA DEI LIMITI STESSI CONSENTE SOLO UNO SPOSTAMENTO DI DECORRENZA E NON UNA LORO RIMODULAZIONE, PER CUI NON VIENE ESPOSTO L'IMPORTO COMPLESSIVO RESIDUALE SUCCESSIVO AL TRIENNIO, NE' L'ANNO TERMINALE, ELEMENTI FISSATI DALLA LEGGE CHE AUTORIZZA IL LIMITE.

PER QUANTO SOPRA LA TABELLA NON ESPONE PIU' I LIMITI CON DECORRENZA ANTERIORE AL PRIMO ANNO DEL BILANCIO TRIENNALE DI RIFERIMENTO.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEG. ' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2007 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2007 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2007 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2005 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITA'.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale – SIMEST SPA
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B. : I seguenti settori sono privi di autorizzazioni : nn. 01, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAUTE DA LEGGI PLURIENNALI

Tabella F

(migliaia di euro)	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE						
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ECONOMIA E FINANZE						
LEGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.	32.817	32.817	32.817	360.987	2019	3
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335)						
ATTIVITA' PRODUTTIVE						
LEGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.						
- ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE IMPEGNO)	(a)					
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	50.000	50.000	50.000	-		3
LEGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (b) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	30.000	30.000	-	-		3
LEGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (b) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	18.000	18.000	-	-		3
- ART. 1 COMMA 265: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (b) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	31.200	43.200	-	-		
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (b) (3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - CAP.7485)	60.000	60.000	105.000	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (a) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P) 3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (a) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P) LEGGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA - ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (4.2.3.1 - Risamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 7451) DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROFONE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)	30.000 252.017	51.000 285.017	39.000 226.817		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DPR 29/11/2002 (LIMITE IMPEGNO) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p>	2.066 24.273 1.549 17.043	2.066 24.273 1.549 17.043	 24.273 1.549 17.043	 267.010 17.561 187.474	 2019 2019 2019	3 3 3 3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
DECRETO LEGGE N. 355 DEL 2003 : PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - ART. 20 COMMA 1 : PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P) LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 203 : PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (b) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P) AMBIENTE E TERRITORIO DECRETO LEGGE N. 180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 1 COMMA 2 : MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (b) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	58.500	58.500	(a) 5.000	-	2019	3
4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N. 64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576 /P)	231.507	151.507	134.441	1.278.229		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIONE IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P)</p> <p>- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAPP.7790 ,7791 ,7793)</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (a) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p> <p>LEGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (a) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 86: TRASFERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP.7382)</p> <p>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254/P - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308/P)</p>	<p>5.702.000</p> <p>1.265.000</p> <p>30.000</p> <p>840.000</p> <p>3.500</p> <p>70.000</p>	<p>6.796.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>50.000</p>	<p>6.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>100.000</p>	<p>10.630.900</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2009</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIONE IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
INTERRO LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) - ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (2.2.3.2 - Progetti finalizzati - CAP.7014) COMUNICAZIONI LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) - ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230)	98.000	4.000	-	-		3
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP.7197)	8.329.380	6.880.000	6.130.000	10.630.900		
	3.000	-	-	-		

Pag. 6

30/09/2005 17:18

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (a) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7301)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>- ART. 18 COMMA 8; E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP. 7005)</p> <p>LEGGE N. 266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (a) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7295/P)</p> <p>- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (a) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP. 7005/P)</p>	30.000	-	-	-		
	3.000	3.000				3
	23.334	23.334				3
	15.523	15.523	15.523	154.936	2009	3
	71.857	41.857	15.523	154.936		
<p>10. ARTIGIANCASSA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (a) (3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP. 7165)</p>	12.000	2.000	-	-		
	12.000	2.000	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (a) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)</p> <p>DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (b) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>- ART. 3: POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (b) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (b) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)</p> <p>- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)</p>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.757.596	2009	3
	1.808	1.808	1.808	-		3
	34.110	34.110	-	-		3
	77.514	137.514	-	-		1
	60.509	60.509	60.509	302.128	2011	3
	516	516	516	2.064	2012	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' STATA RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 3 COMMA 1; CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (a) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164) LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 459; SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8170)	15.523	15.523	10.876	18.076	2009	3
	3.000	3.000	-	-		3
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE	1.692.980	1.752.980	1.573.709	19.079.864		
DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003; DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.						
- ART. 4 COMMA 10; FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (3.2.3.50 - Istituto Italiano di Tecnologia - CAP.7380)	124.000	125.000	125.000	575.000	2014	3
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE ECONOMIA E FINANZE	124.000	125.000	125.000	575.000		
DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE						
- ART. 7; APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (a) (3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)	400.000	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (a)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7142)</p> <p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (a)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7143)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (a)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7144)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (a)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7481)</p> <p>- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (a)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7482)</p> <p>- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (a)</p> <p>(5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP. 7514)</p>	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
	23.334	23.334	23.334	413.168	2017	3
	3.000	3.000	3.000	40.000	2016	3
	3.000	-	-	-	-	-
	6.000	6.000	-	-	-	3
	447.992	44.992	38.992	618.436	-	-

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA F.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE						
17. EDILIZIA; PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO ECONOMIA E FINANZE LEGGE N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 CORMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (a) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP. 7464) LEGGE FINANZIARIA N. 350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (a) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP. 7560) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE FINANZIARIA N. 910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (a) (3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP. 7473)	384.000	384.000	384.000	2.520.000	2009	3
	36.000	9.000	-	-		3
	450.000	393.000	384.000	2.520.000		
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N. 236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (b) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP. 7499)	160.102	-	-	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.						
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE</p> <p>- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO (a) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7449)</p> <p>AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (2.2.3.4 - Altri investimenti - CAP.7176)</p> <p>AMBIENTE E TERRITORIO</p> <p>LEGGE N.183 DEL 1989: DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (a) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 / P)</p>	60.000	60.000	96.050	-		3
	14.255	1.600	-	-		3
	5.000	5.000	5.000	55.000	2020	3
	100	250	-	-		3
	120.000	-	-	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - CAP.7217)</p> <p>POLITICHE AGRICOLE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7453)</p>	8.607	-	-	-	-	-
<p>21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDEMNIZZATORI (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p>	200	400	(a) 50.000	-	-	3
	368.264	67.250	151.050	55.000		
	80.000	100.000	100.000	-		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE						
POLITICHE AGRICOLE						
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.	80.000	100.000	100.000	-		
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)	160.000	200.000	200.000	-		
23.UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):						
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	90.000	-	-	-		
24.IMPIANTISTICA SPORTIVA						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 8/bis COMMA 1: TOROC - TORINO 2006 RIFINANZIAMENTO DL 7 DEL 2005 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7364)	6.000	18.000	-	-		3
25.SISTEMAZIONE AREE URBANE						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N.396 DEL 1990 : INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA						
- ART. 10 COMMA 1: FONDO PER ATTUAZIONE INTERVENTI (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP.7657)	70.000	-	-	-		

Pag. 14

10/09/2005 17:18

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
SALUTE						
LEGGI N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (a) (2.2.3.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - CAP. 7111)	96.000	-	-	-		
	166.000	-	-	-		
27. INTERVENTI DIVERSI						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI N. 193 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.						
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (b) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 7493)	2.000.000	204.000	600.000	14.999.500		3
LEGGI N. 144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.						
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (a) (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP. 7151)	3.165	3.165	3.165	5.165	2009	3
LEGGI FINANZIARIA N. 350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (a) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP. 7579)	65.000	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 1 COMMA 5: (a) (4.2.3.35 - Criminalita' organizzata e immigrazione illegale - CAP. 7589)	12.498	680	-	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D. GLI STANZIAMENTI LE RISORSE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E PER LE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 9 COMMA 3: CREDITO D'IMPOSTA PER PROCESSI DI CONCENTRAZIONE (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP.7814) ATTIVITA' PRODUTTIVE	110.000	57.000	-	-		3
LEGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA						
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (a) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7621)	3.000	-	-	-		
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (a) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7622)	3.000	-	-	-		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI						
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (3.2.3.1 - Occupazione - CAP.7202)	610.000	60.000	-	-		3
GIUSTIZIA						
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)						
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (b) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020)	20.000	20.000	30.000	-		
AFFARI ESTERI						
LEGGE N.182 DEL 2002 : AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES						
- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP.7247)	4.442	1.160	1.026	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' STATA RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
INTERNO DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7232) DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (a) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239) LEGGE N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7243) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (2.2.3.5 - Opere varie - CAP.7156) LEGGE N. 166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060) DECRETO LEGGE N. 79 DEL 2004 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI. - ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE IMPEGNO) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - CAP.7030)	116.203 100.000 103.291 15.494 (b) 239.215 (b) 785	- 239.215	- 239.215 785	- 154.936	2018	1 3 3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (a) (5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8223)</p> <p>DIFESA</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (a) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAPP.7130 ,7132 ,7140)</p> <p>POLITICHE AGRICOLE</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (b) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p>	1.200	1.200	-	-		3
	61.992	61.992	61.992	103.292		3
	123.208	15.600	-	-		3
	3.592.493	680.291	951.677	15.262.893		
TOTALE GENERALE	15.997.490	10.641.894	9.931.209	50.536.245		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.						
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' STATA RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D						

